

Knjiga vizitacije feudalne jurisdikcije Barbana i Raklja iz godine 1767

U V O D

Knjiga vizitacije feudalne jurisdikcije Barbana i Raklja (1767.) skupa s knjigom terminacija tog teritorija od 1576. do 1743. godine,¹ sačinjavaju važne dokumente za proučavanje etničkih i društvenih odnosa stanovnika tog područja. Ti se dokumenti danas čuvaju u trezoru Državnog arhiva u Rijeci.

Knjiga vizitacije² sadrži 168 ispisanih listova i (44 prazna lista),³ ušivenih u meke kartonske korice. Ove su korice sada dosta trošne, tako da se danas pretežni dio listova nalazi u volantnom stanju. Listovi su većinom dobro sačuvani. Veličina korica 29×20 cm, a listova 28×19,5 cm.⁴

1 I tu knjigu skupa s ovom izdaje Državni arhiv u Rijeci.

2 Knjigu vizitacije feudalne jurisdikcije Barbana i Raklja nazivat ćemo unaprijed u ovom opisu skraćeno »Knjiga vizitacije«.

3 Orig. folijacija listova ne teče in continuo, već su neki listovi, iako ispisani, ostali bez folijacije, tako da smo morali te listove naknadno numerirati.

Struktura folijacije listova je ovakva:

a) prvih pet listova sadrži izvorni indeks kodeksa (više jedan list prazan).

b) jedan list bez numeracije na kojem je Giuseppe Battel popisao terminacije, koje se nalaze u ovoj knjizi,

c) sam tekst kodeksa, koji počinje novom folijacijom od br. 1, sadrži ove listove: 1 do 5, 5a, 6 do 24 (list 25 i 26 manjka), 27 do 149, 149a, 149b (listovi 92v., 93, 94, 95, 96 i 97 ostali su prazni), 150, 151, 152, 152a do 152e, 153 do 159, s napomenom da su listovi 5a, 149a, 149b, i 152a do 152e po nama numerirani,

d) dodaci od 160 do 168 lista,

e) na kraju kodeksa nalaze se 44 prazna lista.

4 Pojedini listovi su za 1 do 1,5 cm manjeg formata.

Ta je knjiga nastala povodom vizitacije područja spomenute feudalne jurisdikcije Barbana i Raklja, koju je izvršio Mikelandelo Barbini godine 1767. Njega je na tu dužnost postavio tadašnji feudalni gospodar tog teritorija Ivan Loredan svojim dekretom od 25. ožujka 1767., dodijelivši mu za pomoćnika Ivana Pavla Mistruzzi.⁵

Pored svog redovitog posla u rješavanju tekućih sudskih i administrativnih pretstavaka i žalbi stanovnika ovog kraja, donio je spomenuti izaslanik Mikelandelo Barbini u toku 1767. godine i više terminacija sa zakonskom snagom, od kojih su u ovoj knjizi sačuvane 23, dijelom u izvorniku, a dijelom u prepisu.⁶

Donosimo pregled sadržaja tih terminacija:

1. (Pod orig. red. br. CXXIV, na listu 4.) propisi o sazivu i izboru barbanskog vijeća;

2. (Pod orig. red. br. CXXV, na listu 24.) propisi o obostranom roku otkaza općinskih službenika;

3. (Pod orig. red. br. CXXVII,⁷ na listu 27.) propisi o načinu davanja u zakup crkvenih i bratovštinskih dobara zvanih »zatiche«;

4. (Pod orig. red. br. CXXVIII, na listu 34.) propisi o trajanju i drugim uvjetima zakupa naprijed spomenutih crkvenih i bratovštinskih dobara;

5. (Pod orig. red. br. CXXIX, na listu 35.) propisi o načinu izbora raznih općinskih službenika;

6. (Pod orig. red. br. CXXX, na listu 43.) propisi o mesarima;

7. (Pod orig. red. br. CXXXI, na listu 46.) propisi o sklapanju i pismenom sastavljanju zakupnih ugovora, koji su se odnosili na općinska zemljišta i o dužnosti da se zakupnina tih zemljišta (»canone«) stavlja u općinsku blagajnu;

8. (Pod orig. red. br. CXXXII, na listu 57.) propisi o rukovanju fontikom (općinskim skladištem živežnih namirnica, ovdje u prvom redu žita);

9. (Pod orig. red. br. CXXXIII, na listu 70.) propisi o izboru nadzornika nad katastikom crkvenih i bratovštinskih šuma;

⁵ Odmah na prvom listu teksta kodeksa nalazimo dekret o postavljanju Mikelandela Barbini za izaslanika ovog područja (»giudice delegato«). Taj je dekret izdao Ivan Loredan u Mletcima 25. ožujka 1767., te mu ujedno njim dodijelio kao pomoćnika (»cancelliere delegato«) Ivana Pavla Mistruzzi.

⁶ U ovom su kodeksu bile izvorno 24 terminacije, ali kako u knjizi danas manjkaju listevi 25 i 26 nedostaje sada treća po redu terminacija (pod orig. red. br. CXXXVI), koja se odnosila na propise o odredu vojnika (»squadra dei soldati«), kako to vidimo iz popisa terminacija, koji je na početku kodeksa na talijanskom jeziku sastavio Giuseppe Battel.

⁷ Vidi prednju (br. 6) bilješku.

10. (Pod orig. red. br. CXXXIV, na listu 79.) propisi o dodijeljenju polja u dolini Raše;

11. (Pod orig. red. br. CXXXV, na listu 84.) propisi o mlinovima u dolini Raše;

12. (Pod orig. red. br. CXXXVI, na listu 86.) propisi o pristaništu u Pisku (Pessacco, Pesacco);

13. (Pod orig. red. br. CXXXVII, na listu 98.) propisi o civilnom i kaznenom sudskom postupku. Ovdje se posebno određuje:

- a) utorkom i petkom svake sedmice mora kapetan primati saslušanja stranaka,
- b) u koliko jedna od stranaka (tužitelj ili tuženi) ne dođe na ročište određeno za pretres njihovog spora, može se odsutna stranka osuditi iz ogluhe,
- c) redoviti pretres pravne stvari odn. ročište održati će se tek iza kako stranke predaju sudu pismene dokumente, na kojima zasnivaju svoje potraživanje odn. zahtjev,
- d) sudski praznici,
- e) sudska izvršenja mogu se vršiti i na sudske praznike (određene zbog poljskih radova), ali ne na vjerske praznike,
- f) sudske novčane kazne idu u blagajnu zvanu »blagajna osuda« (»cassa condanne«), te to mora biti označeno u sudskom nalogu odnosno odredbi tih novčanih kazna,
- g) ne može se donijeti kazna za prestup prije nego se istinitost tog prestupa sudski utvrdi, i to kako za kriminalne tako i za civilne stvari,
- h) ako kriminalne osude sadrže novčane kazne, treba ih kancelist (»cancelliere«) dostaviti u prepisu, da bi se mogla izvršiti njihova naplata,
- i) štete počinjene na zemljištu moraju se u roku od tri dana utvrditi po za to određenim procjeniteljima, te ta procjena dostaviti općinskom uredu, da bi ona mogla biti stavljena na znanje počinitelju, koji je ovlašten da sa svoje strane dade tu procjenu u roku od daljnja tri dana ponovno preispitati i saopćiti je oštećenom, koji onda može u prekluzivnom roku od tri mjeseca od dana dostave da pokrene sudski postupak za naknadu pretrpljene štete,
- j) kancelist je dužan da dostavi upravitelju feudalnog gazdinstva (»amministratore dell'economia (feudale)«) prepise osuda o počinjenim štetama, kako bi se te osude odnosno naknade štete mogle pravilno izvršiti.

- k) stavlja se u dužnost glavarima sela da dostave prijavu o svim kriminalnim slučajevima (tjelesne povrede, ubojstva, krađe, otimačine, podmetnuti požari i drugi zločini), koji bi se dogodili u njihovom kraju pod kaznom, koju će po težini slučaja utvrditi sudac, uz obvezu župana, podžupana i pučkog prokuratora (»procurator deli popolo«), da pod istom kaznom nadziru te glavare u pogledu spomenute njihove dužnosti dojava počinjenih kriminalnih djela,
- l) i konačno se stavlja u dužnost kirurga (»il chirurgo«), da prijavi sve slučajeve tjelesnih povreda koje bude liječio, i to u roku od tri dana one koje su bez pogibelji za život, a u roku od 24 sata one s opasnošću po život,

14. (Pod orig. red. br. CXXXVIII, na listu 101v.) propisi kojima se zabranjuje podanicima da odlaze u Mletke i da tamo izravno podnose svoje žalbe (obilazeći redoviti put nadležnosti svoga općinskog upraviteljstva);

15. (Pod orig. red. br. CXXXIX, na listu 103.) propisi o odstranjenju neurednosti u poslovanju općinske kancelarije;

16. (Pod orig. red. br. CXL, na listu 106.) propisi o tome kako se mogu sastaviti oporuke u pogibelji života, bez svih propisnih potrepnosti (cedole«, »cedule«), s odredbom da se takve izvanredne oporuke moraju naknadno saobraziti s redovitim zakonskim formalnostima oporuke, kada prestane uvjet (pogibelj života), koji je takve vanredne oporuke dozvolio;

17. (Pod orig. red. br. CXLI, na listu 111v.) propisi o rukovanju crkvenim i bratovštinskim dobrima;

18. (Pod orig. red. br. CXLII, na listu 118.) daljnji propisi po istom predmetu (o rukovanju crkvenim i bratovštinskim dobrima);

19. (Pod orig. red. br. CXLIII, na listu 124.) propisi o rukovanju općinskom blagajnom (s kojom je rukovao u Barbanu kamerlengo, a u Raklju župan);

20. (Pod orig. red. br. CXLIV, na listu 129.) odredbe povodom šteta, koje su počinili stanovnici Raklja mlinu Blaž (Elas), vlasništva Giulio Marchese Manzini;

21. (Pod orig. red. br. CXLV, na listu 154.) propisi o godišnjoj zakupnini (»canone«) zemljišta u dolini Raše;

22. (Pod orig. red. br. CXLVI, na listu 155.) propisi o plaći u naravi (u žitu) dvojici čuvara tvrđave Rakalji, koju su im bili dužni doprinositi stanovnici tog kraja;

23. (Pod orig. red. br. CXLVII, na listu 157.) postavljajući Martina Belavića, sina župana Grgura, javnim bilježnikom područja Barbana i Raklja.

Baš zbog ovih terminacija, kojima se reguliraju razni društveni, javnopravni i privatnopravni odnosi stanovnika ovog teritorija, a koje se nalaze **samo** u ovoj knjizi, možemo ovaj kodeks smatrati sastavnim dijelom barbanskog statuta,⁸ kako se je doista u to vrijeme i držao.⁹

Pored toga što je ovaj kodeks važan za osvjetljenje tadašnjih pravnih odnosa stanovništva ovog kraja, on nam omogućuje i jasan uvid u onomastiku i toponomastiku ove feudalne gospoštije, iz čega možemo s potpunom sigurnošću zaključiti njezin etnički sastav i obilježje.¹⁰ Vidimo, dakle, da je stanovništvo ovog teritorija, kao i njegovo društveno uređenje, i u to doba bilo izrazito hrvatskog karaktera.

U samom kodeksu, na praznim listovima, ispisao je svojom rukom Giuseppe Battel, općinski načelnik Barbana sredinom 19. stoljeća, popis kapetana Barbana i Raklja od god. 1540. do 1814. Za taj popis on navodi, da ga je točno prepisao iz predloška, koji se nalazio u općinskom arhivu u Barbanu.¹¹

Na kraju kodeksa napisani su rukom već spomenutog Giuseppe Battel-a razni dodaci.¹²

Među tim dodacima značajni su u prvom redu prepisi dviju dukala, i to najprije one, kojju je izdao mletački dužd Andrija Gritti¹³ 23. listopada 1536. godine, a kojom se osniva feudalna jurisdikcija kuće Loredan nad ovim teritorijem, i to prodajom Barbana i Raklja sa svim

8 U članku Giuseppe Battel-a (u dodacima ove knjige) u opisu barbanskog statuta kaže se, da on sadrži 19 terminacija, i to one od orig. red. br. CIX do CXXIII i one pod orig. red. br. CXLVIII do CLI. Vidi list 167. dodataka u ovoj knjizi.

Kako se terminacije pod orig. red. br. CXXIV do CXLVII, koje manjkaju u statutu, nalaze baš u ovoj knjizi vizitacije, možemo tu knjigu smatrati sastavnim dijelom barbanskog statuta.

9 Vidi list 165. spomenutih dodataka ovom kodeksu, gdje se kaže, da se ova knjiga uvijek nalazila uz statut (barbanski), »il presente volume, intitolato visita dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato accompagnava sempre lo statuto sopraddetto«. Sam se barbanski statut nazivao negdje »statuto ossia registro delle terminazioni« (v. list 165. dodataka), a drugdje »libro delle terminazioni volgarmente chiamato lo statuto del comun di Barban« (v. list 164. već spomenutih dodataka).

10 Skoro na svakom listu kodeksa, a posebno na listovima 21v., 22, 48—49, 130 i 156, gdje se nalaze posebni spiskovi lica i nazivi lokaliteta.

11 Na listovima 149a i 149b (koje smo mi naknadno numerirali). Taj je popis prepisao spomenuti Giuseppe Battel godine 1861., te se na kraju potpisao i udario svoj lični pečat.

12 Od 160. do 168. lista. Ti listovi nisu bili svi numerirani, već smo mi označili progresivnom numeracijom listove od 164. do 168.

13 Andrea Gritti, mletački dužd od 20. V. 1523. — 28. XII. 1538. A. Cappelli, *Cronologia e calendario perpetuo*, Milano 1906, 373.

njihovim pripadnostima Leonardu Loredanu i njegovoj braći, sinovima Jeronima Loredana pok. Leonarda, bivšeg mletačkog dužda, za 14.160 dukata.¹⁴

Za tom dukalom dolazi druga,¹⁵ izdana od mletačkog dužda Leonarda Loredana¹⁶ 16. svibnja 1516., a koja sadrži podijeljenje raznih povlastica i slobostina stanovnicima Barbana i ostale uvjete predaje prilikom podvrgavanja Barbana pod vlast mletačke republike.¹⁷

Konačno se u tim dodacima nalazi i nedovršeni Battel-ov članak, u kojem on prikazuje okolnosti i zgone barbanskog statuta, ove knjige vizitacije i još jednog kodeksa, naslovljenog »Libro leggi, e terminazioni del comun di Barbana« za vrijeme od pada mletačke republike (1797.) do njegovog vremena u drugo doba austrijske vladavine (oko 1861. godine), s posebnim poglavljem o statutima ostalih istarskih gradova i mjesta uz navod njihove tadašnje invenijencije.¹⁸

Ovaj je kodeks pisan raznim rukopisima dosta čitljivog kancelarijskog pisma iz sredine 18. stoljeća, dok su dodaci, kako rekosmo, ispisani rukom Battel-ovom sredinom 19. stoljeća.

U prepisu smo ostavili izvorni pravopis i interpunkciju ut iacet, te smo samo na najznatnija odstupanja i pisarske grješke upozorili uskličnikom.

14 »(et cum post multos incantos nullus alius se majus pretium exbursare obtulerit, quam) viri nobiles Leonardus Lauretanus, et fratres, filii quondam viri nobilis Hieronymi Lauretani quondam serenissimi principis domini domini Leonardi precessoris nostri, qui summam ducatorum quattordecim (!) millium centum sexaginta pro dicto castro, et villa, juribus, iurisdictionibus, habentibus, et pertinentiis suis exbursare promisserunt, ideo fratribus ipsis castrum, et villa predicta a prefato provisore nostro deliberata, vendita, et relaxata fuit«

15 Ova dukala, koja je kronološki ranija, dolazi u tim dodacima iza one koja je po datumu kasnija.

16 Leonardo Loredano, mletački dužd od 2. V. 1501. do 22. VI. 1521. A. Cappelli, op. cit. 373.

17 Ta se dukala u Battel-ovo doba nalazila u arhivu kolegijatne crkve sv. Nikole u Barbano.

18 Taj članak nije datiran, ali uzimamo da je pisan oko god. 1861., jer je tada u kodeksu napisan drugi njegov unesak (popis barbanskih i rakaljskih kapetana), koji je datiran god. 1861. Vidi 1. 149b.

L. D. M.

(LAUS DEO MAXIMO)

VISITA

dell'illustrissimo Signor Michiel Angelo Barbini

Giudice Consigliere tenuta nella Giurisdizione

di BARBANA E CASTELNOVO

qual Giudice Delegato

Anno Domini

M. DCC. LX. VII*

Fra gli oggetti importanti contiene

No. 24. Terminazioni.**

* Ovaj natpis nije izvoran, već potječe vjerojatno od ruke Giuseppe A. Battel-a, dok se na koricama nalazi suvremeni natpis:

— 1767 —

**Visita dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini
giudice delegato.**

** U ovoj se knjizi nalaze 23 terminacije, jer manjkaju listovi 25. i 26.
(Vidi dalje bilješku uz popis terminacija).

L. D. S.
(Laus Deo Semper)

Indice, ossia repertorio di quanto contiene il presente Libro visita con indiuiduazione degl'atti corsi entroestesi, data di tempo, e numero di cartatura.

Diploma d'elezione in giudice delegato dell'illustrissimo signore Michiel Angelo Barbini, fatta in data 25. Marzo 1767. da sua eccellenza kavalier Giouanni Loredan padrone di Barbana	carta	1.
Lettera emnuciatuua la detta elezione al zuppano di Castel Nouo con ordine per la pubblicazione ed affizione	carta	1.a
Stridore del signor delegato cominatio a cadaun suddito il debito della notificazione degl'anemali(!) d'ogni specie, che tenessero	carta	2.
Decreto(!) che ordina sia diretto esemplare del detto stridore alla carica ordinaria onde serua di regola all'auenire in quanto alla notificazione suaccennata	carta	2.a
Complemento d'infrascritta ricercante proroga per la notificazione d'anemali(!), ed atto che annuisse	carta	3.
1. Terminazione sistematica che prescriue il metodo nella riduzione del Consiglio di Barbana	carta	4.
Proclama che chiama gl'affittuali delle zatiche delle chiese a nuouo incanto per deliberarle colle capitolate in esso proclama condizioni	carta	9.
Conferma in delegazione il signor Barbini da sua eccellenza kavaliera Loredan diuenuta padrona per la morte di sua eccellenza kavalier Giouanni di lei marito con ennucazione di stridore	carta	10.
Registro lettera per il zuppano di Castel Nouo ch'accompagna il detto stridore	carta	10.a
Memoriale di Nicolò Paulacich quondam Stippe nuouo abbitante implorante l'aquisto d'una cassetta della scuola di San Antonio di Padoua a prezzo di stima con decreto che lo esaudisse	carta	11.
Stridore che auertisse non assentite dall'autorità delegata la deliberazione di due zatiche delle chiese Repichieuizza, e Sambasca, e che inuita chi uolesse far offerte in uia priuata	carta	12.
Memoriale di Matte Adamich de Vido ricercante l'aquisto per stima d'un casale della scuola Beata Vergine di Pessacco con successiuo decreto che lo esaudisse	carta	13.
Proclama che ordina la rinouazione degl'instrumenti di liuello delle uenerande scuole, e che chiama per l'effetto i liuellari sudetti	carta	14.
Proclama ennucaatio la massima dei nuoui esperimenti sugl'incanti per la locazione d'alcuni beni delle scuole, dei quali non appariscono le deliberazioni e stipulazioni respettiue	carta	15.
Proclama che inuita sull'incanto quelli che uolessero prender in affitto le terre, e beni delle Scuole stante lo spirar del quinquenio per quelli che stauano affittati	carta	16.
Memoriale con annesse carte in copia prodotto dal zuppano Iue Glauas, riguardante li tre pasti soliti a farsi nell'erogazioni al reuerendo capitolo, implorante la contribuzione di ducati 15 in suplimento	carte	17, 18, 19.
Altro memoriale del reuerendo capitolo sulla stessa materia opponente all'istanza del zuppano	carte	20, 21.

Decreto(!) su della controuersa materia che ordina douersi dai Corpi, cioè zuppano, pozuppo, e giudice votarsi; esecuzione dell'ordinazione, e balotazione che stabilisse la continuazione dei pasti, o sia disnari nell'erogazioni, ed approuazione perche cosi sia fatto	carte 21a, 22.
Ricorso con memoriale di Domenico Galuzzi intorno il disordine per l'elezione in Consiglio di guardia (guardianado, guardiano) in persona di Giure Sincich, implorante la nuoua riduzione, con decreto(!) ch'esaudisse l'istanza	carta 23.
Decreto(!) regolatiuo intorno delle persone stipendiate dalla comunità, le quali abbiano il debito prima un anno dello spirar del loro seruizio o rifiutare, o per ottener la conferma	carta 24.
2. Terminazione, e nuouo metodo intorno la squadra de soldati del Castello, tanto in ciò che riguarda l'elezione quanto alla ricognizione per il seruizio che prestano alla giustizia	carta 25.
3. Terminazione capitolata che stabilisse metodo per l'abbocamento delle zatiche delle chiese, consistente in numero 19 articoli	carta 26.
Memoriale di Balde Mirconich, e Giure Pechizza in nome degl'affittuali delle zatiche con progezione in otto articoli intorno le zatiche stesse o sia il modo con cui riaffittarsi	carta 32.
Proclama che stabilisse che gl'affittuali de beni delle chiese quando o non rifiuteranno, o non compariranno(!) per la rinouazione, rimanendo senza disposizione doppo il spirato quinquenio abbino gl'inuestiti continuare nella prima affittanza	carta 34.
4. Terminazione d'aggiunta con stabiliti metodi che riguarda il Consiglio e la buona direzione nella dispensa delle cariche	carta 35.
Lettera missiua con inserta per il pagamento della cassa delle chiese delle persone che vi sono addoprati per la catasticazione, e bollo del boschiuo delle zatiche delle chiese	carta 42.
Lettera reponsiua del detto capitolo per l'esecuzione del pagamento comandato	carta 42.a
5. Terminazione che prouede con articoli in proposito dei beccari, e degl'anemali(!) da macellarsi, e riguarda l'attuale descrizione degl'anemali(!) in cadaun anno	carta 43
Decreto(!) che prouede intorno alle terre nelle differenze stauano occupate dalli Bratalich, e Magnaduorci, con ordini nel proposito stesso indiuiduati	carta 46.
Decreto criminale in processo coll'auttorità e rito supremo contro gl'affittuali delle zatiche delle chiese con la nota delle sume a debito dei condanati in rissarcimento dei danni causati	carta 47.
Lettera requisitoriale del delegato diretta al capitolo accompagnante il suaccennato decreto, e ricercante l'esecuzione per le spese contro dei condanati	carta 50.
Lettera missiua del delegato che accompagna proclama per la sua pubblicazione contro alcuni inquisiti	carta 51.
Altra lettera che unisse terminazione della beccaria	carta 52.
Informazione rassegnata, ed estesa dal detto cancelliere delegato, che fonda sullo sistema del fontaco, e sullo stato d'esso	carta 53.
8. Terminazione capitolata che prouede sulla direzione, e maneggio del pubblico fontaco in numero 19 articoli	carta 54.

Proclama d'inuito ai debitori del fontaco per ragguaglio di dis- spese onde suplire a rispettiui debiti colle cominatie in esso espresse	carta 64.
Memoriale di Giure, e Martin Galle per esser inuestiti in un pezzo di terra comunale nella villa Borini con decreto relatiuo, e sussegnata contradizione d'alcuni consorti villici	carta 65.
Memoriale del zuppano Balde Mircouich fonticaro ricercante proroga al saldo di suo maneggio fino li ultimi ottobre, col decreto che esaudisse l'istanza	carta 66., 67.
Memoriale di Matte Paulacich, e Luca Duchich per esser inuestiti in un pezzo di fondo comunale denominato Vellica Cresa sotto Pontiera, con decreto(!) relatiuo(!), e contradizione dei villici di Pontiera sudetta	carta 68.
Lettera missiua accompagnante sentenza banditoria contro Pave Tommasich per la pubblicazione	carta 69.
Decreto ellettiu la persona del signor Giuseppe Clarici inspe- tor, o sia deputato ai catastici dalle zatiche delle chiese con fissato, e limitato stipendio	carta 70.
Lettera del signor delegato con cui fu direta alla carica una croce d'argento per esser consegnata in chiesa colle prescrite condizioni	carta 71.
Copia di riceuuta(!) dei sacrista ecclesiastico, e laico della con- segna della stessa croce	carta 72.
Memoriale di Givco Palmarich per esser inuetito in un pezzo di comunale boschiuo posto sotto la villa Bullich con relativo de- creto	carta 73.
Lettera ricercante l'essecuzione per l'importar di spese contro gl'effetti del bandito Pave Tommasich	carta 74.
Lettera che ordina sia assunta la personale rinonzia (! rinunzia) del inquisito Giure Bresaz	carta 75.
Lettera che unisse polizza d'inuito (t. i. d'incanto) per l'abboca- mento dello schiaramento ne boschi delle zatiche delle chiese	carta 76.
Polizza per l'abbocamento sudetto con articoli	carta 77.
Ordinazioni intorno l'inuestiture nelli terreni in Valle dell'Arsa	carta 79.
Memoriale d'Iseppo Sanza proprietario del molino di S. Zugno per nome suo, e degl'altri molinari dell'Arsa, che trata (! tratta) su dei molini predetti, ordine della notizia alli zuppani, pozzuppi (! pozzuppani) di Castel Nouo, loro memoriale; altro del pro- curator del popolo, e decreto che stabilisse che dai macinanti sia contribuito per macina e mita o soldo, o grano a loro piacere	carta 81-sino 85.
8. Terminazione capitolata in sei articoli concernente la scala franca di Pesacco in rapporto ai tolpi	carta 86.
Lettera missiua del sudetto delegato ch'accompagna terminazione per li terreni nella Valle dell'Arsa	carta 89.
Lettera che sp'ega ordine in proposito degl'inquisiti, e spediti Bresaz, e Tommasich inquisiti per danni comessi (! commessi). nel bosco Dubroua	carta 90.
Copia di sentenza contro degl'inquisiti sudetti	carta 91.
Lettera per elezione prouisionale di zuppano, e pozuppo stante esser inquisiti gl'attuali	carta 92.
Elezione prouisionale di zuppano, e pozuppo, relatiua all'ordina- zione detta	carta 98.

9. Terminazione in 12 capitoli regolativa(!) il Foro tanto nelle materie civili che criminali	carta 98 e seguenti 101.
10. Terminazione inibitiva (! inibitiva) ai sudditi di passar in Venezia	carta 101.a
11. Terminazione regolativa alcuni disordini nella cancellaria Ordine perche s'ia fatta perizia della facitura di cimiterio alla chiesa di Santo Sabba	carta 103.
Approvazione del fabbisogno del proto Napolachi per il sudetto cimiterio	carta 104.a
12. Terminazione instituitiva il modo de ralleuazione(!) per Breuiario dell'ultima uolonta in uia di testamento con regole consentanee	carta 105.
Relazione(!) in proposito delle scuole sul stato delle medesime, e sistema di scrittura	carta 106 sino 109 a
13. Terminazione che prouede su degl'affari delle dette scuole in articoli 9	carta 109 a
Relazione(!) intorno le scuole di Castel Nouo	carta 110.
14. Terminazione rellaiva per gl'affari delle dette scuole diuisa in 5 articoli	carta 114.
Proclama che prescrive termine ai possessori dei terreni usurpati nei siti delle differenze	carta 118.
Memoriale di Giacomo Batialla della villa Billetti ricercante suffraggio per non esser daneggiato nei suoi poderi	carta 120.
Stridore inibitivo a far danno nei poderi del ricorrente Batialla	carta 121.
Memoriale del reuerendo signor Giouanni Battista Rou's da Gimino intorno il di lui credito dalli fratelli Ticich e beni dalli medesimi coltiuati con istanza per il rillascio, e successiuo decreto che condizionatamente esaudisse l'istanza	carta 123.
15. Terminazione intorno la direzione delle casse dei comuni Barbana, e Castel Nouo, e con regola che riguarda le rendite consistenti in undeci articoli che la forma	carta 123.
Stridore emanato sull'istanza del signor Giulio marchese Manzini d'Albona impediante li danni che rissentente nel di lui molino Blas dai villici di Castel Nouo	carta 124
Sentenza condanatoria li zuppano, pozuppo, e giudici di Barbana per loro eccessi	carta 129.
Lettera missiua accompagnante memoriali d'istanza di lue Raico quondam Matte, Matte Raico quondam Giacomo, e Matte Raico quondam Micco	carta 130.
Memoriale delli Raico sudetti	carta 131.
Altro da Matte Raico quondam Micco	carta 132.
Memoriale del signor pieuano di Castel Nouo intorno la primizia dal signor Giulio Manzini come proprietario del molino Blas	carta 133.
Scrittura d'istanza del signor Manzini sudetto, ed in difesa sulle pretese del signor pieuano sudetto	carta 134.
Citazione, atto in iudicio del signor pieuano di rimozione della pretesa, e susseguente decreto che assolve dalla pretesa il signor Manzini	carta 135.
Lettera enunciativa il ripristino alli carichi di zuppano, e pozuppo attesa la consumazione del processo	carta 136.
Lettera intorno l'abbocamento dello schiarimento delle zatiche boschiue, che incarica la prosecuzione degl'incanti	carta 137.
	carta 138.

Memoriale della figlia del quondam Matte Brauela contro Micco Spada Peran	carta 139.
Lettere che accompagnano memoriali, ed inserti di stessi di Martin Budich, e Giadre Bogouich	carte 140-41-42.
Memoriale d'Elia Frazollich, e Giacomo Matuchina della villa Glauani ricercanti l'aquisto d'alcuni fondi comunali con decreto d'esaudimento	carta 143.
Altro del pozuppo Micco Mircouich ricercante l'aquisto di terreno delle scuole con decreto	carta 144.
Decreto a fauore di Zuanne Sanza per l'aquisto della terra denominata Villanouizza, e dell'altra in Gradischie presso la Croce di legno di raggione delle scuole	carta 145.
Memoriale d'istanza per l'aquisto di terreno comunale chiamato Rouine di Giacomo Quaranta	carta 146.
Decreto d'esaudimento all'istanza del Quaranta	carta 146.
Memoriale d'istanza di Stanissa Colar per l'aquisto di fondo comunale in fratta	carta 147.
Decreto che esaudisse l'istanza sudetta	carta 147.
Decreto intorno il nuouo cimiterio alla chiesa di Santo Sabba	carta 148.
Decreto a fauore di Giure Ghergorinich detto Sincich per la casa da lui possessa di ragione delle scuole	carta 149.
Memoriale di Mattio Adamich per l'investitura in un terreno comunale denominato Merslizza con decreto d'esaudimento	carta 150.
Memoriale di Luca Buich per l'aquisto a liuello d'una casa delle scuole con il decreto d'esaudimento	carta 151.
Memoriale di Giure Ghergorinich, detto Sincich per l'aquisto d'un campo delle scuole teneua presente ad affitto con decreto d'esaudimento	carta 152.
Memoriale di Luca Paulacich per l'assegnazione de traui del bosco Dubroua con decreto che li concede	carta 153.
Memoriale per parte degl'investiti nelle terre in Arsa con decreto che stabilisse in limitazione il pagamento in ogni anno di sorgo rosso starol 1 ^{1/2} per ogni giornata	carta 154.
Decreto a fauor dei guardiani del Castello che comanda abbia a questi esser da* sudditi corrisposta in qualità, e quantita, la quota di grano a loro douuto	carta 155.
Decreto che prescriue il sopraluoco dei beni comunali in Castel Nouo, ed ordina l'estimo dei medesimi, e l'appostazione in libro rendita di quel comune	carta 156.
Decreto d'ellectione in nodaro la persona del signor Martin Bellauch*	carta 157.
Lettera di sua eccellenza kavaliera padrona approuante l'ellectione del nodaro Bellauch*	carta 157.a

* Ovdje „Bellauch“, a negdje za isto prezime stoji „Bellarch“

T E R M I N A Z I O N I 24.*

contenute nel presente volume :

No.	O g e t t o	Pagina
CXXIV	Riduzione del Consiglio	4.
CXXV	Facoltà ai stipendiati di rinunziar il servizio prima dell'esprio dell'anno	24.
CXXVI	Regelamento sulla squadra dei soldati	25. **
CXXVII	Sull'abbocamento delle zattiche	27.
CXXVIII	Sulla durata dell'affittanza delle zattiche	34.
CXXIX	Sulla dispensa delle cariche ai componenti il Consiglio	35.
CXXX	Sui beccari	43.
CXXXI	Riguarde i terreni delle differenze	46.
CXXXII	Sul maneggio del fontaco	57.
CXXXIII	Elezione dell'ispettore al Cattastico dei boschi delle chiese e scuole	71. ***
CXXXIV	Intorno le investiture dei campi dell'Arsa	79.
CXXXV	Riguardo i molinari dell'Arsa	84.
CXXXVI	Sul scalo franco di Pessacco	86.
CXXXVII	Regolamento sul Foro civile e criminale	98.
CXXXVIII	Proibizione ai sudditi di portarsi a Venezia	101. ****
CXXXIX	Intorno la cancellaria	103.
CXL	Sul modo di rilevare li testamenti per breviaro	106.
CXLI	Circa li affari delle scuole	111. *****
CXLII	Sullo stesso argomento	118.
CXLIII	Intorno le casse dei comuni di Barbana e Castel Nouo	124.
CXLIV	Sui danni cagionati dai Castellani al molino Blas	129.
CXLV	Obbligo del canone agl'investiti nell'Arsa	154.
CXLVI	Sull'emolumento dei guardiani del Castello	155.
CXLVII	Elezione in nodaro di domino Martin Bellarich	157.

* Vidi bilješku pod **

Giuseppe A. Battel

*** Kako u kodeksu manikaju listovi 25. i 26., ova terminacija nedostaje.

**** Na listu 70.

***** Zapravo na listu 101v.

***** Fakoder na listu 111v.

Diploma d'el-
zione in Giu-
dice Delega-
to del signor
Barbini.

c. 1.

Noi Giouanni Loredan signor e padrone di Barbana, Castel-
nouo, porti, boschi, suoi territorj] ecc.

I molti disordini, le tumultuarie insurgenze, ed il scandaloso
quasi rebelle procedere di alcuni sudditi, spaleggiati da altret-
tanto irregolare, ed infedele procedere del Corpo de giudici,
tenuti dal loro impiego, e dal loro douere a preuenirli, im-
pedirli, e annientarli ne loro principj, ci hanno per giustizia,
per politica, e per coscienza fatto rissoluere la spedizione
di soggetto in figura di nostro Delegato, munito di nostre
commissioni, e di nostra autorità. A tall'impiego abbiamo
dcstinato l'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini, ac-
compagnato dal signor Giouanni Palo Mistruzzi in figura di
di lui cancelliere, che muniamo del presente nostro diploma, il
quale dourà essere publicato, e registrato nele forme con-
suecte a chiara cognizione d'ogn'uno, perche da tutti sia rico-
nosciuto, rispettato, ed ubbidito, in fede ecc.

Dato dal nostro palazzo di Venezia 25. Marzo 1767.

Giouanni Loredan signor, e padrone
Tommaso Andrea Capponi, vice cancellario di Barbana hò
copiato dall'auttentico; in fede ecc.

Adi 21. Aprile 1767. Barbana.

Fù il diploma sudetto publicato in questo luoco con le for-
malità solite, molti presenti, ed ascoltanti, e specialmente
il signor Antonio Vrbasio, e Giure Pechizza testimonij ecc.

A nostro zuppano attuale di Castelnouo

Vi trasmettiamo copia del diploma di sua eccellenza kava-
lier padrone, con cui destinò di presciegliere, e di spedire
a questa parte per suo delegato l'illustrissimo signor Mi-
chiel'Angelo Barbini, ed unisco pure la copia di un pro-
clama da lui segnato il giorno d'oggi.

Immedate farete seguire in cotesto luoco la pubblicazione di
esso diploma, e del proclama in concorso di popolo. e poscia
farete il secondo affiggere sotto la loggia giusto il solito.
Dell'esecuzione atenderemo gl'auuisi col mezzo di un ui-
glieto(!) del signor pieuano, e ui auguriamo bene.

Barbana li 21. Aprile 1767.

Giouanni Lucio Capello capitano

Tommaso Andrea Capponi, vice cancellario hò copiato, in
fede ecc., ed affine ecc.

c. 2.

Stridere che
ordina la
numerazione
degli animali.

Noi Michel'Angelo Barbini, per l'illustrissimo, ed eccellen-
tissimo signor Giouanni Loredan kavalier, giudice delegato
nelle di lui signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj,
boschi, e porti ecc.

Mentre siamo interotti ad'adempire gl'incarichi della nostra
delegazione, e di dar regola agl'affari da essa dipendenti,

trouiamo anche necessario a lume delle nostre ispezioni di auere l'enumerazione intiera degl'animali di qualunque specie esistenti in queste signorie di Barbana, Castelnouuo, e suoi territorj, e perciò facciamo publicamente intendere, e sapere

Che nel termine di giorni otto presente uno siano tenuti tutti in generale, ed ogn'uno in particolare, di qual grado, stato, e condizione esser si uoglia di dar in nota in quest'ordinaria cancellaria il numero preciso degl'animali di propria ragione ouunque esistenti, nonmeno bouini, che lanuti, cauali, e somari, con distinzione della rispettiua specie, distinguendo pure quelli ch'esistessero presso i proprietarj medesimi, dagl'altri, che s'attrouassero in mano altrui a soceda, o sotto qualsiuoglia altro titolo.

All'adempimento dell'obbligo stesso restano pure espressamente incaricati tutti quelli, presso i quali ui si attrouassero animali d'altrui ragione o in conto di soceda, o sotto qualsiuoglia altro titolo, e ciò in pena a questi tali di ducati 50 nel caso di qualunque mancanza; la qual notificazione dourà nella cancellaria sudetta essere riceuuta gratis.

Sebbene certi noi, che da cadauno sarà per prestarsi obbedienza esatta, e puntuale al comando, e che non ui sarà ardisca di contrauenirui in uerun modo, ne per qualunque causa, si dichiara ciò nonostante, che sarà tenuto apperto processo d'inquisizione, e nel caso di bisogno praticati anche sopraluochi, onde rileuare se per auentura ui sia corsa alcuna fraude nell'esecuzione, al qual effetto saranno riceuute denoncie secrete con promessa di secretezza, perche ne succeda quindi la perdita irremissibile di tutti quegl'animali, che fossero stati ommessi, ed occultati nella notificazione, che uiene prescritta, sicché il ritrato sia per metà al denunciante, lorchè la mancanza, ed il fatto risultasse per qualche denoncia, e tutto il dippiù s'intenderà a beneficio della cassa condanne, e cui sarà pur deuoluta la pena suespressa dei ducati 50 nel caso d'innobbedienza.

Il presente dourà essere publicato, ed affisso in questa parte. in Castelnouo ed in ogn'altro luoco doue occorresse per l'inuolabile sua. esecuzione; in fede ecc.

Barbana li 21. Aprile 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato

detto (t. j). 21. IV. 1767.)

Publicato in questo luoco con le formalità solite, molti presenti, ed ascoltanti. e specialmente il signor Antonio Vrbasio, e Giure Pechizza testimonij ecc.

detto.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato, uolendo che con la sua pubblicazione sia fatto notto ad'uniuersale (c. 3.) cognizione il presente proclama hà ordinato, che ne sia fatto tenere un'esemplare a quest'illustrissimo signor capitano all'effetto, che sia registrato nella cancellaria ordinaria, in cui dourà essere instituito un libro a parte, sopra il quale annotarsi con pontualità, ed esatezza le notificazioni tutte, che in relazione, e dipendenza al proclama stesso uenissero praticate, e per quegl'altri usi, che da successiue disposizioni saranno prescritte, ed si ecc. Michiel'Angelo Barbini giudice delegato

detto.

Fù in ordine all'atto soprascritto estrato da me cancellario l'esemplare del premesso proclama, e consegnato all'illustrissimo signor capitano per l'effetto, come nell'atto stesso.

26. detto.

Comparse in officio ecc.

Zuanne Glauas zuppano d'anno, il quale riuerentemente espose, ch'essendo estesi, e dispersi in uarie parti gl'animali degl'abitanti di queste signorie, riuscir difficultosa la prescritta loro enumerazione con quella pontualità, ch'è douuta alla suddita rassegnazione degl'abitanti medesimi. a nome de quali però umilmente implora resti da questa riuerita giustizia benignamente assegnato altro termine ond'eseguirila, ed ita ecc.

detto.

L'illustrissimo signor giudice delegato benignamente annuendo all'istanza sopradetta hà prorogato ad altri giorni 8 il termine della comandata enumerazione degl'animali di ragione degl'abitanti in queste signorie, e ciò doppo lo spirar dell'assegnato col proclama 21 cadente, et sic ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellario hò copiato, in data fede ecc.

c. 4.

Registrato in
libro termi-
nazioni.
CXXIV termina-
zione sulla
riduzione ed
elezione del
Consiglio
di Barbana.

Noi Michiel'Angelo Barbini per l'illustrissimo, ed eccellentissimo signor Giouanni Loredan kavalier giudice delegato nelle di lui signorie di Barbana, Castelnou, loro territorj, boschi, e porti ecc.

Diretto da più secoli il Governo delle signorie di Barbana, e Castelnou dalla casa eccellentissima Loredano con quel pieno, e libero diritto di giurisdizione, che di presente vive,

e regna nel solo eccellentissimo signor Giovanni Loredano kavalier, fù perciò in ogni tempo conosciuta, non meno dagl'illustri progenitori, che dall'attuale signore, e patrone massima utile, e necessaria di reggere i proprj sudditi con leggi di giustizia, e di carità, di tutelarli con paterna cura, e vigilanza dalle private oppressioni, e di assicurar loro quella quiete, e tranquillità, che tanto contribuisce all'esigenza del publico bene. Le molteplici salutari, e ben ordinate providenze, e disposizioni, co'quali di tempo, in tempo è accorsa la sapienza, e l'autorità di chi era destinato a tenerne il supremo commando per regolare quel tutto, che secondo l'emergenze, e la variazione delle cose umane era in bisogno di riparo, e di emenda, dimostrano abbastanza quanto siano sempre state ferme nell'animo, ed immutabili tali religiose massime, perche ne rissulti insieme l'impegno di particolar predilezione, con che del continuo furono riguardati questi amatissimi sudditi.

Se però nel favor dei molti privilegi, e delle tante agevolzze impartite devono li sudditi stessi contemplare nella felicità dei loro successi, la mano caritatevole, e benefica di chi li regge, e governa, e quindi nel merito dei vantaggi, e delle godute distinzioni riconoscere l'obbligo strettissimo di corrispondere colla più perfetta obbedienza, e disciplina, non è per questo, che tutti essi siano sempre stati nelle loro direzioni quali convenivano, e dovevano essere, particolarmente secondo i doveri della suddita rassegnazione, che anzi con irregolare dannatissimo contegno furono tali gli eccessi, e lo scandalo delle seguite tumultuazioni dirette a confondere, ed a contaminare le fissate regole, e le più sane ordinazioni, che giustamente indignato, e commosso l'animo di sua eccellenza, si vidde costretto di deliberare una espressa deputazione a questa parte, per quegl'importanti oggetti, che da un così trascendente reo procedere emergono.

A noi per tanto demandato un tale incarico, perchè conosciuti sul luoco nella loro sorgente gl'inconvenienti corsi, siano anche disposti tutti quegli ordini, e regolamenti, che in ragion di esperienza, fossimo per credere i più opportuni, e tolta la causa, che produce effetti di tanto grave sconcerto, abbia luoco soprattutto la mira principale, ch'è quella di esercitare, a misura delle colpe contro chiunque il meritato castigo ad esempio dell'avvenire.

Mentre però in conformità delle ricevute commissioni sarà opportunamente operato in questa materia con la necessaria diligenza, e rigore, e che anche sopra tuttociò, che tendesse a meglio promuovere la pulizia del governo, e regolare l'economia delle chiese, degl'altri luochi, pij, e del comune, vi saranno addattati i rimedj, e le providenze, che appariranno dalle successive terminazioni, e decreti, che di mano,

in mano accaderà di prendersi, si ha in tanto fissato l'occhio sopra il disordine invalso nel Consiglio di questo luoco, e (c. 5.) che per giusti motivi di esperienza richiede aggiustato compenso, sicché nell'elezioni non meno laiche, che ecclesiastiche, alle quali secondo l'occasione vi si diviene, non resti più oltre sopraffatto della violenza, e dalla soggezione la liberta del voto, ma libero, e sciolto possa ogni uno soddisfare ai doveri della ragione, e della coscienza, terminiamo perciò, e decretiamo quanto segue:

Primo.

Che mal accomodato, e pernicioso l'uso, che vi corre nel Consiglio di questo luoco, per cui quelli, che hanno diritto di votare nell'elezione delle cariche, lo fanno con dichiarazione di voce, mentre comparisce questo contrario alla pratica universale, non solo, ma ripieno ancora di cattivi effetti, giacché di tal modo per la violenza, e la soggezione, che patiscono i votanti, prevale soltanto il potere di alcuni pochi, che di frequente costituiscono l'universale quasi neccessità, di operar contro la propria volontà, e talvolta anco contro i doveri della giustizia, e della coscienza; vesta quindi in virtù, della presente rimosso, e del tutto abolito l'uso stesso, determinando, e prescrivendo, che in avvenire le ballottazioni tutte per l'elezioni delle cariche, ed offizj laici, siccome anco degl'ecclesiastici abbiano a correre, ed esser fatte per bossoli e ballotte.

2.^o

Ma perche la elezione del zuppano, e del pozzuppo denominati di anno appoggiata ai decreti, ed alle ben intese terminazioni 22. Luglio 1730, 2 Maggio 1733, 12 Marzo 1736, e 18 Giugno 1748, regge sopra regole sode e sicure, come il fatto lo dimostra. così niente trovandosi d'innovare nel proposito, dovrà perciò continuare la(!) metodo corrente sotto il pressidio dei sudetti decreti, e terminazioni, e ciò rispetto, non meno al modo della loro promozione, che in riguardo al tempo dell'attualità, e della contumacia.

3.^o

Mentre poi tutte le altre elezioni dovranno succedere col mezzo dei bossoli, e ballotte, si dichiara, che avranno il jus di votare tutti li capi di casa, a quali anzi s'ingionge l'obbligo di dover intervenire in tutte le riduzioni del Consiglio, e mancando caderanno ogni volta nella pena di libre una di cera. da esser applicata all'altare della Beata Vergine del Rosario, e nel caso di legittimo impedimento restano abilitati a poter sostituire qualche altro della casa, quando ve ne fosse, con questo però, che tutti quelli, che devono intervenire abbino terminati gli anni venti, esclusi sempre i servitori.

- 4.^o Che nel giorno, che preeederà alla riduzione del Consiglio, debba l'Ufficiale del Corpo dei giudici intimar ai capi di contrada, perchè da questi siano avvertiti li capi tutti di casa del rispettivo riparto della riduzione, che dovrà succedere nel giorno seguente.
- 5.^o Fatto questo dovranno per i Guardiani del Castello esser dati tre segni di campana significanti la riduzione stessa, cioè uno dopo l'Avemaria della sera precedente, il secondo nella matina tre ore prima della riduzione, ed il terzo in quelle misure di tempo, che il segno abbia a terminare un quarto d'ora prima della riduzione medesima.
- 6.^o Che ridotto il Consiglio, abbia prima di ogni altra cosa a seguirne la sua numerazione, e descrizione, e s'intenderà legittimamente convocato il Consiglio, quando i votanti siano due terzi di quelli, che hanno (c. 5a.) jus d'intervenirvi, dovendo sempre pressiedervi l'illustrissimo signor capitano, senza di che s'intenderebbe sempre irrita, e nulla qualunque riduzione, come innibita, e dannata.
- 7.^o Si dichiara, e si prescrive, che volendosi risservata, e fissa nel Corpo dei giudici la nomina delle persone da esser elette a qualche carica per la distinzione, e le prerogative, ch'egli gode, dovranno pertanto, per cadauna elezione da farsi, esser poste in un'urna dieci balle bianche, e quattro d'oro. numero corrispondente al Corpo dei giudici compreso il Procurator del popolo. e quindi esser poi levate secondo la rispettiva anzianità di grado, e così procedendosi, acquistaranno di tal modo quelli, che avranno estratte le d'oro, il diritto di nominare, e proponer le persone alla ballottazione per la carica, o officio, di cui si trattasse, e s'intenderà eletto quello, chi nella pluralità dei voti sarà superior agli altri, oltre di che, e prima già della ballottazione, sia e s'intenda sempre il signor capitano nel diritto di poter proporre un'altra persona per esser pur ballottata, oltre ai proposti da quelli, che avranno levata balla d'oro.
- 8.^o Non potranno esser proposti alla ballottazione per esser eletti ad alcuna carica, o officio quelli, che fossero debitori alla Cassa del fontico, o a quelle degli altri Luochi Pij, e del Comune in conto di amministrazione, ne alcun'altro, che fosse inquisito criminalmente, o stato condannato per qualche turpe causa, prescrivendosi anzi, che l'inquisiti criminalmente siano, e s'intendano esclusi anche dal Consiglio, e da ogni voce per il tempo, che continueranno i loro processi, come s'intenderanno poi esclusi per sempre quelli, che

fossero condannati per cause dell'accennata natura, e ciò oltre alle altre esclusioni, che per cause moventi l'animo suo, venissero tal volta ordinate dal giudicente.

9.^o

Che nell'elezione delle cariche, o offizj di qualunque sorte debbano, prima di darsi mano alla ballottazione, cacciarsi, ed uscire i parenti di agnazione, e cognazione del primo, e secondo grado canonico inclusive, rispetto alle persone proposte, e ciò sotto nullità delle ballottazioni, e d'elezioni, che fossero fatte, al qual'effetto resta espressamente ingiunto al zuppano, e pozzuppo di anno, di avvisare gl'intervenuti al Consiglio, perchè abbiano ad uscire in pena di ducati cinque per ogni volta, che negligessero un tale avvertimento, nella quale incorreranno pure tutti quelli, che avvisati ricusassero di uscire in una tale occasione.

10.^o

Che molto disordinato, e da non tollerarsi l'uso mal introdotto di ammettersi a votare li cagnelli, ed ogni, e qualunque forastiere, per quanto dappoco ne sia seguito il loro ingresso, ed abitazione in questo luoco, o territorio, perlocchè si ordina, e si prescrive, che siccome li cagnelli non vi tengono abitazione stabile, ma vi stanciano solamente alcuni mesi dell'anno, onde prestar la loro opera, perloppiù nelle arti de'muratori, e tessari, e quindi poi se ne ritornano alle proprie case, e paesi con il dinaro nazionale ritratto per mercede della loro industria, questi s'intenderanno sempre esclusi dall'intervento, e da ogni voce nel Consiglio.

Se poi li stessi vi fissassero domicilio, e soggiorno permanente, mentre, secondo la provida intenzione di sua eccellenza. devono, non meno questi, che tutti gli altri forastieri, che vi s'introdussero per esercitar la loro industria, o nell'agricoltura, o nelle arti, esser accolti amorevolmente sotto la tutela delle leggi civili, e criminali, si dichiara, che dopo una decennale continua abitazione saranno tutti essi ammessi ad intervenire, e votare nel Consiglio, e dopo un'altro comprovato decennio progressivo, a partecipar anche in ragion d'incolato dei stessi privilegi, e prerogative, che godono tutti gli altri sudditi senz'alcuna eccezione, oltre a quelle, che si sono già espresse, ed ordinate.

11.^o

Solito ad esser pressidiato il Consiglio a divertimento de'disordini, e sconcerti, dalla squadra de'soldati della Guardia Castello sotto la direzione del loro caporale, ed essendo di costume, che questi pure vengono ammessi a votare, si statuisce perciò fermamente, che come non compatibile una funzione con l'altra, abbiano in conseguenza. si il caporale, che i soldati, ad esser privi in tale occasione del voto, e di ogni altro titolo, anche se fossero capi di casa, ferma per

altro la facoltà di far intervenire in loro vece un'altro, che nel caso, che fosse ciò fatto, non abbiano i mancanti, ad intendersi incorso nella pena suaccennata.

12.^o

Disposto per il capitolo ottavo quanto contiene, perchè la elezione delle cariche, o offizj non abbia ad esser fatta in persone. che tenessero eccezione di legge, si soggiunge con il presente, che la medesima elezione debba anzi succedere in quelle. che saranno le più meritevoli, e capaci per supplire lodevolmente all'incombenze dell'uffizio proprio, e con vantaggio dei Luochi Pij del Comune, e del Fontico, dichiarandosi, che la contumacia per quelli, che avranno esercitati impeghi, dovrà solamente durare per altrettanto tempo, quanto avrà durato il carico da loro precedentemente sostenuto. Conosciuta poi la scarsezza di persone di abilità, e di esperienza per esercitare il carico di Camerlogo(!), resta per ora assentito, che l'attuale possa esser riprodotto alla ballottazione, e confermato, lorche mancassero altre persone corrispondenti al bisogno. In caso diverso, dopo il periodo naturale dell'impiego, l'attuale s'intenderà già incorso nella contumacia.

13.^o

Alle occasioni tutte, ne'quali accadesse, che li proposti, e ballottati non passassero la metà del Consiglio, si dovrà ritornare a capello in libertà di nuova nomina, o di riprodurre i primi nominati. Se però per tre volte li proposti non superassero la metà dei voti, all'ora, escluso qualunque altro esperimento, dovranno esser proposti, e ballottati nuovi nomi, e li primi s'intenderanno espulsi per quell'anno dalla carica, o uffizio, di cui si trattasse.

14.^o

Fù sempre costume approvato, che le parti, che devono esser proposte al Consiglio. abbiano prima ad esser presentate nella cancellaria, per il buon fine, che ogni uno possa informarsi a misura del bisogno. Con questa utile avvertenza si stabilisce, e si ordina, che otto giorni prima della riduzione le parti stesse abbiano, all'oggetto proposto, ad esser appunto esposte nella cancellaria, le quali poi non possano esser proposte al Consiglio, senon dalla banca, e queste saranno, e s'intenderanno prese con la pluralità dei voti.

15.^o

c. 7.

Se tal volta occorresse per qualch'extraordinaria esigenza di mandar alcuna parte per gettar spese di tansa sopra l'universale degli abitanti, dovrà esser proposta, e ballottata sola, ma quantunque la fosse presa con la pluralità dei voti, se mancherà della successiva approvazione di sua eccellenza giudicante, s'intenderà nulla, ed invalida.

16.^o

Ferma poi la pratica, che vi corre nel caso di qualche vacanza in questa Collegiata, o di Arciprete, o di Canonico cioè, che tutti quelli, che aspirassero a succedere nel posto vacante, debbano, in ordine al publico invito solito farsi in simili congiunture, darsi in nota nella cancellaria, per esser poi li concorrenti proposti al Consiglio, ballottati, ed eletti con la pluralità dei voti, escluso, e tolto per tali elezioni l'ordine di andar a capello per l'estrazione delle balle d'oro, come fù prescritto, e dovrà osservarsi nell'elezione delle cariche laiche.

17.^o

Al caso anzi, in cui si trattasse delle accennate promozioni ecclesiastiche, dovrà la riduzione del Consiglio seguire nella chiesa collegiata, dove i votanti nella santità del luoco impegnar la propria coscienza, perchè fra i concorrenti sia sempre trasielto quello, che per dotrina, non meno, che per purità di costumi, e di disciplina si rendesse più degno, e meritevole in un affare della più alta importanza, come appunto lo è quello del servizio divino, e della cura delle anime proprie, che in virtù della elezione resta loro da Dio signore comessa.

18.^o

La medesima regola, e forma dovrà nientemeno esser osservata nella elezione dei sacerdoti operatori, o siano capellani delle chiese campestri, cioè con bossoli, e ballotte, e con la riduzione nelle rispettive chiese dei capi di casa del riparto delle proprie ville, o sian cette.

19.^o

Molto importando, ed essendo cosa giusta, e voluta dalle leggi, che tutti egualmente abbiano a godere la libertà del voto, restano per tanto rigorosamente innibite, sotto pena di procedersi criminalmente, le preventive conventicole, le adunanze, violenze, ed ogni qualunque sedduzione(!), che fosse intentata colla odiosa dannata mira di subornar li voti, volendosi rissolutamente, che tuti siano lasciati in quel quieto, e pacifico stato, per cui sciolto, e libero, possa ogni uno sodisfar a se stesso, ed a quel, che più richiedesse la ragione, e la giustizia.

20.^o

Necessario egualmente, che nel luoco della riduzione tutti abbiano a contenersi con quel buon'ordine, e con quella disciplina, che vagliano a tener lontane le confusioni, e li tumulti, dovranno perciò tutti in generale. ed ogni uno in particolare starsene in quella quiete, e moderazione, che vogliono le buone regole, in pena di ducati vinticinque per cadauno, e secondo i casi, e le trasgressioni, di procedersi anche criminalmente.

21.^o

Espresso così il piano delle regole da osservarsi nella riduzione di questo consiglio, e delle ballottazioni, dovranno pur adattarsi le stesse massime, anche per Castelnovo, onde colà pure abbia d'esser introdotta, e mantenuta la pratica dei bossoli, e ballotte, siccome parimenti, che la riduzione della vicinia abbia seguire in quella parrocchiale alle occasioni, che nascessero di elegger pievano, con risserva poi di aggiungere quei regolamenti, e le modificazioni, che potessero farsi opportune, lorchè formata, che se (c. 8.) ne sia sul luoco una più indiviua cognizione, fosse duopo di farlo, o per le consuetudini del luoco, o per altro conosciuto bisogno.

22.^o

Coll'oggetto, che una tale materia, e le cose da essa dipendenti si mantengano sempre in un ben regolato sistema, dovranno prontamente esser istituiti due libri, uno intitolato **Consigli di Barbana**, e l'altro **Vicinie di Castelnovo**, ed il cancelliere nelle prime carte de'medesimi registrare di proprio pugno, e con tutta diligenza la presente deliberazione, che come stà, e giace dovrà aver vigore, ed esser osservata come legge statutaria, ed in seguito vi catalogarà a nome per nome tutti gli attuali capi di casa dei rispettivi comuni. onde colla descrizione degl'intervenuti nelle riduzioni si possa agevolmente conoscere i diffettivi.

23.^o

Nello stesso libro dovranno parimenti esser registrate tutte le parti, che fossero prese, l'elezioni, che si facessero, e le ballottazioni tutte, con dichiarazione dei voti favorevoli, e contrarj, come pur anche tutto quello, che riguardasse la materia, ed il puntuale adempimento di quanto fù deliberato, e disposto, per le quali cose resta ingionto al cancelliere l'obbligo di ricordarne l'esecuzione in ogni occasione. e quello altresì di dover egli stesso scrivere tutto ciò, che occorresse nei libri sudetti, e di leggere la presente in ciascun anno nel giorno della Pentecoste, in cui per staturia (! grješkom mjesto »statutaria«) consuetudine deve convocarsi il General Consiglio.

La presente dopo registrata in questa cancellaria, dovrà esser consegnata nella ordinaria, perchè nella prima riduzione in questo luoco, ed in Castelnovo ne abbia ad esser fatta la lettura, e pubblicazione a chiara intelligenza di ogni uno per la sua esatta inalterabile(! »esatta, ed inalterabile«) osservanza. In quorum ecc.

Barbana 30. Aprile 1767.

Michiel Angelo Barbini, giudice delegato.

(Suhi pečat)

Paolo Mistruzzi, cancelliere delegato

Adi 7. Giugno 1767., in Barbana

Fù publicata la presente terminazione da me Tommaso Andrea Capponi sostituto della cancellaria locale, nella riduzione del Consiglio odierno, a chiara intelligenza di tutti.

8. detto Castelnovo.

Fù pure da me sudetto publicata nella riduzione della Vicinia, tenutasi il giorno d'oggi in questa villa, a chiara cognizione, ed'intelligenza di tutti.

c. 9.

Proclama con cui si chiama a nuove affittanze gli affittuali delle zatiche delle chiese.

D'ordine dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini, per l'illustrissimo, ed eccellentissimo signor Giouanni Loredan kavalier, signor, e padrone di Barbana, Castelnouo, e suoi territorj, giudice delegato.

Si fa publicamente intendere, e sapere.

Che mentre si trouano alcune delle affittanze delle zatiche di ragion delle chiese in punto di spirare dal quinquenio corrente, ed'alcun'altre prossime ad'esserlo, cosi, poichè il bisogno ricerca di deuenire secondo le regole statuite a nuoui incanti in oggetto di procurarne il loro abbocamento, ciò sarà nei tre giorni festiui per usanza, non solo in rapporto alle affittanze sudette, mà anco per tutte le altre, che ui corrono attualmente, tuttocche per alcuna di esse non sia tanto uicino lo spirar del tempo; al qual effetto, ed'a lume uniuersale si dichiara, che continuerà nella già publicata sospensione la terminazione 16. Aprile 1766., che prescriueua il taglio generale delle zatiche predette. dimodochè le nuoue affittanze per un futuro quinquenio doppo il termine delle attuali s'intenderà, che abbiano correre frà gl'oblighi, e le condizioni contenute nei seguenti capitoli.

Primo.

Che sia, e s'intenda espressamente inibito ogni, e qualunque taglio di piante da terra di rouere, e ceruato, sotto quelle pene, che saranno opportunamente dichiarite contro trasgressori, le quali piante anzi douranno sempre essere, ed'intendersi risseruate a disposizione, e beneficio delle chiese.

2.^o

A' beneficio pure delle medesime chiese s'intenderà il legname tutto, che prouenisse dallo schiaramento da praticarsi in quei modi, e tempi, che saranno creduti opportuni, e necessarj,

3.^o

Che oltre il beneficio delle terre arratiue, sfalziue, piantade, pascoli, e giande, mentre resta il boschiuo appoggiato alla custodia degl'affittuali, uiene quindi a medesimi accordato l'uso de carpani, e di altri legni dolci per pali a commodo delle loro piantade.

4.^o

Godeuano parimenti gl'affittuali il uantaggio dei ramm^o de legni rouere, e ceruato risseruati, e ciò in tutti i tempi, fuoricche al caso di praticarsi general schiaramento, dichiarandosi altresì, che restaranno a loro beneficio, oltre i ram^o, anche le cime dei tolpi, e tolponi. semprecchè fuori del caso sudetto ne succederà la loro recisione per conto delle chiese, e semprecchè le dette cime non fossero ate(! atte) ad uso de pali, o scarti.

5.^o

Che oltre ai premissi beneficij sarà agl'affittuali medesimi accordato ancora qualche legno dei risseruati, sicchè possano ricorrere all'esigenze, nelle quali si trouassero li loro carri, ed'altri instrumenti rurali; come pure lo sarà accordato a quelli, che non tenessero di propria particular ragione legname di questa natura. per il puro necessario ristauo delle loro abitazioni, preuie le cognizioni, e frà le condizioni, e regole, che saranno opportunamente dichiarite.

6.^o

Che agl'affittuali stessi sia, e s'intenda accordato in ogni tempo l'uso de pascoli, al qual effetto sia loro permesso di poter sgombrare li boschi dai cespugli de spini, ed'altri legni dolci, e non però altrimenti.

Il presente sarà publicato, ed affisso ai luochi soliti a comun inteligenza. In quorum ecc.

Barbana li 3. Maggio 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Tommaso Andrea Capponi, vice cancellier ho copiato dall' autentico ecc.

Adi 3. Maggio 1767. Barbana. Publicato sotto la loggia in concorso di popolo molti presenti, e specialmente Mico Paus, e Mico Fumeta testimonj ecc.

c. 10.

**Stridete con
cui si con-
ferma la de-
legazione a
signor Bar-
bini dalla
vedova Lo-
redan.**

Cepir.

D'ordine dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato ecc.

Si fa publicamente intendere, e sapere

Ch'auendo piaciuto a Dio signor di assumere al cielo il dì 4. del corrente il nobil homo signor Zuanne Loredan kavalier fù de quondam Andrea, onde fargli godere il premio delle virtù. e delle cristiane qualità dallo stesso esercitate in questo mondo, ne prouiene da qui, che trasferiti in sua eccellenza la signora Anna Vendramin Loredan fù di lui moglie i diritti di queste giurisdizioni, come unica sua erede, e commissaria in virtù di testamento 20. Aprile passato negl'atti del signor Giuseppe Cornicioli publico nodario veneto già sentenziato a tribunali competenti, restano in conseguenza soggette, e sottoposte queste popolazioni al governo, ed'al

comando della nostra domina sudetta, sicche esiggere da questi sudditi la debita rassegnazione, ed'obbedienza.

Quindi è, che per primo passo, uniformandosi la stessa nobil domina come erede, e rappresentante il defonto nobil homo signor kavalier Zuanne a quanto è stato da lui determinato, e disposto rispetto alla delegazione fissata in sua signoria illustrissima, essa è diuenuta alla sua confermazione, come per di lei rispettabili lettere 9. del corrente, per l'effetto, che sia operato in conformità, ed'a tenore di quanto è stato stabilito, ed'ordinato con le di lui commissioni 26. del passato Marzo, e con il suo diploma già pubblicato a questa parte il dì 21 dello scaduto Aprile, e ciò in uista degl'oggetti, e delle cause, che diedero motiuo alla delegazione predetta in tutti, e per tutto come nell'accennate commissioni, e diploma. In quorum ecc.

Barbana 17. Magg'ò 1767.

L.(ocus) s(igilli) Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.
Giuovanni Paolo Mistruzzi cancellier.

**A (ras'ro sur-
pano) at-
(t)uale di
C. (astel)
N. (ovo).** Vi trasmette questa carica l'inserto stridore, acciò lo faciate pubblicare costà, e poscia affiggere sotto la loggia al luoco solito, onde resta uniuersalmente noto il contenuto, e ui auguriamo bene.

Barbana 22. Maggio 1767.

Giuovanni Lucio Capello capitano.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di Barbana hò copiato dagl'auttenticci, in fede ecc.

Adi 17. Maggio 1767. Barbana. Domenica. Pubblicato sotto la loggia in concorso di popolo, e con le formalita solite, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente il signor Antonio Vrbasio. et il padron Antonio Laus testimonj ecc.

**11. Memoriale
di Nicolò
Paulacich.
Copia.** L'illustrissimo signor giudice delegato sapentissimo e pietosissimo. Adi 22. Maggio 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima coll'unita carta di suo ordine in questo officio dall'infrascritto Micula Paulacich instando ecc.

Desiderando io Micula Paulacich quondam Stippe da Nouinaz stato austriaco di stabilirmi in questo luoco, e di farmi suddito di questa giurisdizione, giacche ammogliato il giorno di jeri con Tuana figlia d'Elia Bubich pur di essa giurisdizione, trouo neccessario, che per tale buon effetto preceder deue il prouedimento del mio domicilio.

Possede la scuola di san Antonio di Padoua una casetta stimata, come nel catastico, che in copia rassegnò a vostra signoria illustrissima, attualmente tenuta in affitto da Giacomo Massarich imperiale, e quando la medesima non mi uiene concessa in uendita, dubito di restare deluso della bramata sudditanza, attesoche non ue ne sono ne in paese,

ne in giurisdizione da uendere, e ne meno d'affittare, e perche il mio stato miserabile non mi permette d'incontrare la spesa per fabricarne una nuoua supplico perciò dall'autorità di uostra signoria illustrissima, che per atto di grazia, e della sua clemenza mi s'è accordato l'acquisto di detta casa per la somma stessa delle lire 300, e senza la premessa degl'incanti, coll'esborso delle quali, inuestite à liuello francabile, già la scuola consegirà in auenire maggiore il censo dell'affitto, e sar anche soleuata delli continui dispendj d'acconj, e ristauri.

Trattandosi adonque dell'auantaggio del Pio Luoco di formare un suddito nuouo, di accrescere un abitante nel luoco, e di usare una carità ad'un povero infelice. mi gioua sperare d'essere esaudito, anche in uista del compartimento, che esige l'umil mia persona per quelle raggioni, che sono à cognizione, et in petto di uostra signoria illustrissima, per la di cui lunga conseruazione non mancherò di porgere feruorose preci all'altissima prouidenza.

detto.

L'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato letta, e considerata la retroscritta supplicazione di Micula Paulacich suddito austriaco, con cui implora gli sia accordato l'acquisto senza la formalità d'incanti a giusta stima, d'una casetta situata in questo luoco di raggione della scuola di san Antonio, fatto riflesso ad'altre concessioni di simil natura sortite per il passato, ed'al premuroso oggetto di stabilire, ed'accrescere colla sudditanza d'una nuoua famiglia il numero di questi abitanti. al uantaggio del Pio Luoco, così per l'utile maggiore, che gli risulterà dal censo dell'importar della casetta medesima, come dall'obbligo, che gli cessa dei di lei ristauri, dei quali si troua in somma esigenza; ha perciò sua signoria illustrissima decretando concessa, ed'accordata la mentouata casetta al'supplicante Paulacich coll'effettiuo intiero esborso delle lire 300 risultanti dal di lei estimo seguito fin dall'anno 1742; douendogli da chi spetta esser stipulato in conformità del presente instrumento d'acquisto, et sic ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato.

c. 12.

Stridore che non approva l'affittanze delle zatiche Sambasca, e Repceviz. D'ordine dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato. Si fa publicamente intedere, e sapere Che siccome nell'ultimo incanto praticatosi nel giorno di jeri sono state deliberate due zatiche Repicchieuizza, e Sam-

basca con la risserua dell'approuazione di sua signoria illustrissima, così mentre questa non uiene accordata in uista del troppo osseruabile degrado dell'offerte rapporto massime all'ultimo seguito abbocamento, saranno perciò tenuti maneggi, e riceuute in Camera nuoue esebizioni(!), ed'anco polizze secrete, tutto in oggetto, e colla premura di rimouere i pregiudizj, che nell'attuale situazione delle cose ne deriuerebbero alle chiese. Ed'il presente sia publicato, ed'affisso a luochi soliti per lume, ed'intelligenza di tutti; in quorum ecc.

Barbana 25. Maggio 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

detto.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti, e specialmente Giure Bellauich quondam zuppan Matte, Sime Sore testimonij ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di Barbana hò copiato dall'auttentico, in fede ecc.

c. 13.

Memoriale di
Matte Adamich.
Copia.

L'illustrissimo signor giudice delegato.

Adi 26. Maggio 1767. Presentato nelle mani di sua signoria illustrissima dall'inscraso Matte Adamich instando ecc. Desiderando io Matte Adamich de Uido oriundo della villa Cherbochi di questa giurisdizione, di stabilire il mio domicilio in questo Castello, ricorro supplicheuole a uostra signoria illustrissima, perche con l'autorità sua delegata degni accordarmi à liuello francabile un casale di raggione della scuola della besta Uergine di Pessacco, ché da molto tempo, perche dirocato, riesce di niun'utile alla scuola medesima. Siccome però dall'auidità de benestanti mi uerrebbe leuato il casale stesso, se uenisse posto all'incinato, così deuo supplicarla di arbitrare in ciò con il riflesso non solo di souenire le mie indigenze, mà anco di accerscere gl'abitanti in questo Castello, concedendomelo colla sola stima da rileuarsi da due periti muratori. La grazia che imploro somma clemenza di uostra signoria illustrissima tende unicamente al solico del mio miserabile stato, e perciò mi lusingo del di lei pieno esaudimento. Grazie ecc.

Ubbidentissimo, deuotissimo, ossequientissimo
suddito di uostra signoria illustrissima

Matte Adamich de Uido.

Adi 26. Maggio 1767.

L'illustrissimo signor giudice delegato letto, e ben'inteso il

contenuto del presente memoriale, prodotto da Matte Adamich di Uido, abitante nella uilla Cherbochi di queste signorie, e poichè si tratta di accrescere l'abitato di questo Castello col uantaggio, ed'utile insieme della scuola della Beata Uergine di Pessacco, di cui è l'implorata comprada del ruinoso casale, uniformandosi pure al praticato altre uolte in cosi simili. hà decrettando accordato, e concesso al supplicante Adamich il casale soprascritto per l'intero ualore del suo importare, che rissultarà dall'estimo di due periti, che dourà esserli con publico instromento conferito à liuello francabile à tenere della sua istanza, et sic ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato.

c. 14.

**Præfama sulla
rinouazione
dagl'istrumenti di li-
uello delle
venerande
scuole.**

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kavaliera Loredano, giudice delegato nelle signorie di Barbana, Castel Nouo, loro territorj, boschi, porti ecc.

Nonostante tutte le ordinazioni. che si sono fatte, e quanto particolarmente è stato prescritto con la rispettabile terminazione 26. Febraio 1750. perche di tempo in tempo siano dai liuellarj de Luochi Pij rinnouati gl'instrumenti rispettiui di liuello, pur nondimeno con l'incontro della reuisione, che si uà praticando sopra scrittura, ed'amministrazione de medesimi Luochi Pij rissultò, che trascurata l'esecuzione di tali prouedimenti ne continui tuttauia il disordine dell'ommissione con notabile disseruizio, e con quei pericoli, che appunto furono contemplati dalla sudetta prouida terminazione, e che pur troppo potrebbero accadere, lorche si lasciassero esposti i capitoli dipendenti dagl'accennati instrumenti senza che di quando in quando non fosse tutelato il loro interesse con le ordinate nuoue stipulazioni, perloche a diuertimento del disordine stesso facciamo publicamente intendere, e sapere . Che tutti li liuellarj, che per lo spirar del tempo si trouano fuori del termine, che fù loro limitato, debbano entro di giorni 15, doppo, che sarà a cadauno di essi praticata la rispettiua intimazione o alle terre, o alle case. comparire nell'ufficio dell'ordinaria cancelleria per rinouare gl'instrumenti dei capitali presso di loro esistenti, con l'obbligo dei stabiliti censi, e quindi rinouare le fissate idonee pieggerie, da esser riconosciute nella forme solite osseruarsi in simili incontri, come douranno pure esser dichiarati li beni, o siano sottoposti sopra quali stanno fondati li capitali sudetti, altrimenti spirato lo stesso termine, saranno diffettiui soggetti, ed'obligati col maggior rigore all'effettiuua affrancazione dei capitali, ed'incorrerà altresì ogn'uno nella pena irremissibile di

libre 50 applicate la metà alla Cassa delle condanne, e l'altra metà a quella del commune, il tutto a tenore della terminazione predetta, e l'obbligo d'una tale rinnouazione resta stabilito, ch'abbia a correre di decennio, in decennio.

Il presente publicato a questa parte, sarà anche trasmesso alli capellani delle chiese campestri, perche dall'altare sia pur publicato a chiara intelligenza, d'ogn'uno, per la sua inuiolabile esecuzione; in quorum ecc.

Barbana 6. Giugno 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Giouanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

Adi 7. Giugno 1767. Domenica.

Publicato sotto la loggia al luoco solito in frequenza di popolo, molti presenti, e specialmente Iue Battel quondam Gaspè, e Mate Glauinich quondam Paue.

Il vice cancellier della cancellaria copiò ecc.

c. 15.

**Proclama circo
esperimenti
di nuovi in-
canti per le-
cazione di al-
cuni beni
della vene-
randa scuole.**

D'ordine dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato si fa publicamente intendere, e sapere.

Ch'essendo stati deliberati fin dall'anno 1763. sopra il publico incanto molti beni di ragione delle uenerande scuole errete in questa collegiata, e nelle altre chiese campestri, e correndo tuttauaia l'osseruabile difetto, che dagl'abbozatori non siano peranco stati stipulati i rispettiu instrumenti di locazione, prestate le debite, e necessarie pieggerie a cauzione del loro interesse, e mentre un tale disordine non deue più oltre essere tolerato, così si delibera, e si dichiara, che li medesimi beni saranno nuouamente esposti al publico incanto nei giorni 9, 13, e 14 del mese corrente per essere deliberati ai più offerenti giusto le leggi, e ciò per un futuro quinquennio doppo lo spirare dell'attuale, già uicino al suo termine, e per l'effetto, che tutti indistintamente debbano poi concorrere entro di giorni 15 susseguenti a stipulare le nuoue locazioni, cautelando l'interesse degl'accennati Luochi Pij con idonee pieggerie, de quali come s'è detto ne corre di presente il graue difetto, altrimenti ogn'uno caderà nella pena di libre 25, da essergli irremissibilmente leuata, ed'applicata la metà alla Cassa delle condanne, e l'altra metà a quella del commune.

Il presente sarà publicato ed'affisso ai luochi soliti a comune cognizione, in quorum ecc.

Barbana 6. Giugno 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

7 detto.

Publicato sotto la loggia al luoco solito in frequenza di popolo molti presenti. e specialmente Iue Battel quondam Gaspe, e Matte Glauinich quondam Paue.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier hò copiato, in fede ecc.

c. 16.

**Proclama ch'in-
vita all'in-
canto chi
desidera
prender in
affitto beni
delle vene-
rande scuole.**

D'ordine dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Si fà pubblicamente intendere, e sapere

Ch'essendo spirato il termine dell'affittanze seguite sopra il publico incanto negl'anni 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., delli beni, che in quei tempi furono affittati di ragione delle uenerrande scuole errete in questa collegiata, ed'altre chiese campestri, e douendo perciò essere nuouamente esposti all'incanto per il loro nuouo abbocamento si dichiara

Che restano ad'un tal'efetto destinati li giorni festiui 9., 13. e 14. del corrente, ond'essere deliberati ai più offerenti, come dispongono le leggi, e lo richiede l'interesse dei medesimi Luochi Pij, che douranno doppo le deliberazioni essere cautelati da idonee pieggerie nell'atto di praticare la stipulazione delle respettiue locazioni. la quale si prescriue, ch'abbia ad'essere fatta imancabilmente nel termine di giorni 15 susseguenti, e nel caso di mancanza, o ritardo, caderanno i diffettui nella pena irremissibile di libre 25, che sarà loro inuolabilmente eleuata. Ed'il presente sia publicato colle formalità solite, ed'effisso ecc; in quorum ecc.

Barbana 6. Giugno 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

7. Detto.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo molti presenti, e specialmente Iue Battel quondam Gaspe, e Matte Glauinich quondam Paue.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di Barbana hò copiato dall'auttentico, in fede ecc.

c. 17.

**Memoriale ri-
guardante
li pasti soliti
darsi nelle
rogazioni al
capitolo dal-
li zuppani.**

Illustrissimo signor giudice delegato giustissimo, e sapientissimo.

Adi 23. Maggio 1767. presentata nelle mani di sua signoria illustrissima coll'annesse carte, e di suo ordine in quest'officio dal zuppano d'anno Zuanne Glauas per nome proprio, e degl'altri zuppani, e pozuppi d'anno instando ecc.

Per antica consuetudine sono soliti li zuppani, e pozuppi at-

tuali d'anno di fare tre pasti a questi reuerendi signori Capitolari nelli tre giorni delle rogazioni.

Importando questi una spesa non indifferente, procurò il quondam zuppan Zuanne Nacinouich ancora sin l'anno 1659. di esimersi dal detto aggrauio, mà ricorrsi alla carica li Capitolari, fù obligato di sciegliere a suo arbitrio una delle due condizioni. cioè o di fare l'apparecchio dei pasti, o di esborsare ducati 15., come si uede dalla carta 31. Maggio dell'anno stesso, cui si rassegna per scopo di uerità ai sapientissimi riflessi di vostra signoria illustrissima.

La decisione sudetta riguarda due oggetti, il primo di auualorare la premessa consuetudine, et il secondo di stabilir prezzo dei pasti al Capitolo nei casi, che ricusassero li zuppani, e pozuppi l'apparecchio di quelli; cosicchè accettata et assentita dagl'uni, e dagl'altri, rispettar deuesi in ora per una legge statutaria, et innoponibile per ogni massima di ragione.

Col beneficio dell'espresse abilità, si sono sempre risseruati, e contenuti li zuppani. e pozuppi, persuasi per lo più di agradire il Capitolo coi pasti, attesa la sicurezza, ch'ebbero di non superare la spesa delli ducati 15. nella prouista de comestibili de quali, lode Iddio, s'abbondaua quiui per l'innanzi.

Essendo l'anno corrente il più calamitoso in ogni genere di robbe pertinenti al vito non bastarebbe summa altrettanta di soldo per fare gl'accennati pasti; in riflesso di che, e per non pregiudicare il nostro interesse, abbiamo rissolto noi umilissimi supplicanti, di liberarsi da tal impegno, esborsando alli Capitolari il numero limitato delli ducati 15.

Esebitole il soldo, lo riggetarono appertamente, intendendo per assoluto di auere li pasti. e poscia praticato da noi legale deposito in officio li 17. andante Maggio, non lo curarono per nulla, anzi seppero carpire dalla primaria carica l'unitc susseguente mandato, che fù per necessita d'ordine contradetto.

Posto in questione un punto di tanta chiarezza, e che hà fondamenti così forti, che tutti militano a nostro fauore s'umilia per parte nostra a vostra signoria illustrissima le carte antecitate con le adote raggioni, et imploriamo dalla sua autorità, e giustizia il laudo del deposito, colla confirmazione del terminato li 31. Maggio 1659. a beneficio di tutti li zuppani, e pozuppi pro tempore. Grazie ecc.

Detto.

Fu ex officio notificata la presente coll'annesse carte al signor arciprete don Petro Colich perche volendo risponder, ovvero opponer debba averlo fatta.

Umilissimi, deuotissimi, obbedientissimi, oneratissimi, e fedelissimi sudditi zuppan Iue Glauas, e pozuppo Mico Mircouich.

c. 18.

Copia.

Costituti in officio.

Il zuppan Iue Glauas, et pozuppo Mico Mircouich attuali d'anno, a quali correndo il debito di fare tre pranzi a questo reuerendissimo Capitolo nelli tre giorni delle prossime uenture rogazioni, oppure di esborsare al Capitolo medesimo ducati 15 di soldo effettiuo giusto l'antica consuetudine e come fù deciso dalla carica già diuersi anni con sentenza deffinitiuua; e siccome intendono nel presente anno di dispensarsi dal disturbo delli pranzi, mediante l'esborso delli ducati 15, recusati dal Capitolo, perciò depositarono la summa sudetta, et instano, che in uirtù del giudicato, sia il Capitolo stesso obligato ad'eleuarla, et esentati per quest'anno li costituenti dall'apparecchio delli pranzi; che tanto ecc.

Detto.

Hà riferito l'ufficiale de zuppani d'auer notificato il sopradetto deposito al reuerendo signor don Nicolò Colich detto Costre come procuratore, e per nome di tutto il reuerendissimo Capitolo, affine ecc.

Noi ecc.

Sopra l'istanze di questo reuerendissimo Capitolo comandemo al zuppan Iue Glauas, e pozuppo Mico Mircouich attuali d'anno, che non atteso il deposito delli ducati 15 in dinaro, debbano nei tre giorni prossimi delle rogazioni apparecchiare li tre pransi decenti, e sufficienti al capitolo stesso, e di lui seguito di persone solite ad'interuenirui, e ciò giusto il praticato, e l'antica consuetudine, in pena di ducati 50., e maggiori ad'arbitrio nostro, mà auendo in contrario, non abbiano maggior tempo di un sol giorno ad'opponersi, affinché resti a tempo decisa la questione, qual termine spirato in silenzio, s'intenderà da essi per accordata la ricerca del reuerendo Capitolo, come sopra; in quorum ecc.

Barbana li 20. Maggio 1767.

Ex mandato.

Adi 20. Maggio 1767.

Riferi il cancellier di corte d'auer intimato il contrascritto mandato al zuppano attuale Iue Glauas per nome proprio, e del pozuppo pur attuale Mico Mircouich.

23. detto.

Comparsero in officio ecc.

Il zuppan Iue Glauas, e pozuppo Mirco Mircouich attuali d'anno, li quali contradicendo contradicono il contrascritto mandato rationibus, et causis ecc., instando pro notitia.

Detto.

Hà riferito l'ufficiale de zuppani d'auer notificata la suddetta contradizione al reuerendo signor canonico don Nicolò Colich detto Costre, come procuratore, e per nome di tutto il reuerendisimo Capitolo, che tanto ecc.

Il soprascritto copìo ecc.

c. 19.

Capia.

Adi 31. Maggio 1659.

Comparsero alla presenza del missier illustre signor capitano li reuerendi signori pieuanno, et canonici apportando à sua signoria missier illustre, che per consueto solito, et antico li zuppani di questo loco sono soliti à far tre pasti alli detti reuerendi. Onde sua signoria missier illustre hà terminato, che il zuppan Zuanne Nacinouich debba nel termine di giorni quindici dar per cadauno delli detti reuerendi canonici li tre pasti soliti, et conueneuoli conforme à loro si deue, aliter non. sentenza quello à dar, e pagar ducati tre, cioè uno per pasto à cadauno canonico, et pieuano, et ciò per le rogazioni fatte per essi signori canonici giusta l'ordinario.

Coadiutor Barbane, de mandato

Canonico don Martino Raico cancellier capitolare.

c. 20.

**Memoiale del
Capitolo
contro quel-
lo dei zup-
pani, in me-
rito al pasti
delle roga-
zioni.**

Illustrissimo signor giudice delegato giustissimo, et ueneratissimo.

Adi 24. Maggio 1767. presentata nelle mani di sua signoria illustrissima, e di suo ordine in questo officio dal missier reuerendo signor canonico don Martin Raico procuratore del reuerendo capitolo instando ecc.

Le auide. et ingorde estorsioni del zuppan Zuane Glauas, col suo compagno pozuppo Michiel Mircouich, uincolano questo reuerendo Capitolo ad' esporre le sue giustissime ragioni al'vennerato(!) tribunale di vostra signoria illustrissima, onde possa conseguire gl'effetti della sua incontaminata giustizia. E per imemorabile consuetudine, e per sentenza di questa ordinaria carica persino dall'anno 1659. 31. Maggio, il zuppano, e pozuppo attuale sono tenuti di fare nelli tre giorni delle rogazioni tre pasti decorosi, e conueneuoli, e non dà

villani, come sogliono, al Capitolo accennato; sotto il di cui manto si comprendono tutti li cooperatori ecclesiastici, cioè capellani, sacerdoti semplici, chierici, e campanari, tutti in tali, e simili funzionari ministri del Capitolo, compiacendosi ancor lui sul'esempio di Cristo signore d'auerli nella sua compagnia, Volo, Pater, ut ubi sum ego, illic sit, et minister meus; Ioan. 17.

In fatti qual'or diuersamente si praticasse niuno d'essi uerebbe alle processioni medesime, et alle uolte, come non di raro s'è sperimentato li capitolari sono la maggior parte impotenti, o tratenuti da altre urgenze. e per necessità si deue appoggiare la funzione à detti religiosi, o ministri, à quali ciò non incombe ex officio, ladoue non interuenindo (! mjesto »interueniendo«) rimanesse il tutto insupplito, la processione senza il suo decoroso comitato, il popolo senza edificazione, e diuozione, et insomma conseguenze assurde.

Di tale lodeuole praticato mai in uerun tempo alcuno d'essi zuppani si agrauò, ne oppose, purchè per l'inanzi fosse stato il comitato più numeroso, se non ora li attuali, quali nulla abadando, ne alla ragione, ne alla giustizia. fuorchè al sordido interesse, cercano d'esimersi dal loro douere contro una consuetudine imemorabile, che hà uigore di lege(!), et il sentimento di detta sentenza, con cui fù obligato, e condannato il zuppan Zuanne Nacinouich, ora fuori di memoria perchè auesse difettato, al douuto compenso. come chiaro risulta in detta sentenza.

Credono questi semplici, che il uigore della medesima li abiliti alla loro arbitraria elezione, ò di fare detti pasti, o di sottraersi coll'esborso di ducati 15, il che è affatto opposto alla verità; mentre, come quello difettiuo fù condannato prima nelli pasti, e non facendoli, perchè fuori di tempo, debba sodisfare nel contante, altresì deouono essi essere condannati nelli medesimi pasti, e per non ritrouarsi mai esempio dell'esborso. e perchè sempre furono praticati pasti, e auanti, e in seguito alla sentenza. Dunque il ius cade sopra li pasti, e non nel contante. e perciò sono obligati à fargli, se peranco fossero stati in arbitrio, perchè uolontariamente accettati.

Confessano ancor essi, essere nei anni calamitosi un qualche dispendio straordinario, che supera li prefissi ducati 15, mà non rimirano il discapito del Capitolo, che ogn'anno dà loro soffre col rilascio della sua porzione del quartese delle decime dà essi à lui douute, e per tal fine graziosamente cesseli, che in alcuni zuppani comprende la summa di ducati 50 o forse ulteriore. Onde ad essi pesano le fistesche del capitolo, e li suoi traui nulla intendono agrauare il medesimo. Se adunque comprendono e'l proprio, e del Capitolo agrauio, sia in elezione ora per sempre alli predetti zuppani di fissare

massima inalterabile per se e successori, o di fare li do-
uuti pasti per sempre, o pure d'effetture (! »d'effettuare«) per
sempre l'esborso del contante in summa, che oltre li prefissi
ducati quindici dalla sapienza di vostra signoria illustris-
sima uerà definita, auuta mira al degrado delli anni di penu-
ria, onde il Capitolo col suo solito seguito possa ottenere li
suoi conueneoli pasti, alche anuindo(!) ex abundanti li abi-
lità; con condizione però che ne meno essi zuppani (c. 21.)
possano mai auere ueruna pretesa uerso uerun capitolare per
pasto da loro preteso nella sua assunzione al canonicato.

Tanto aspira il Capitolo con umili accenti dalla sempre os-
sequiata giustizia di vostra signoria illustrissima per pace, e
quiete perpetua si propria, che de successori. Grazie ecc.

Umilissimi, deuotissimi, obbedientissimi, et ossequiosissimi
Petro Colich arciprete, e canonico motu proprio, e di tutti
signori canonici.

Decreto riguardante i pa-
sti delle
rogazioni.

Adi 4. Giugno 1767.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice dele-
gato letta la scrittura presentata dal zuppano di anno Zuanne
Glauas con le carte alla stessa annesse, e letta pure quella
risposta prodotta da questo reuerendo Capitolo, da'quali
risulta la vertenza pendente tra il detto Capitolo, ed il Corpo
de'giudici in rapporto ai tre pranzi soliti darsi al Capitolo
medesimo dal zuppano d'anno nei tre giorni delle rogazioni,
e prestato il conueniente riflesso alle cose contenute nelle
scritture, e carte predette, e quindi volendo dar regola, si-
cura, e stabile anche sopra di questo punto divenuto contro-
verso, sicchè in avvenire più non abbiano ad insorgere sif-
fatte contenzioni. e differenze, e sia certo di tal modo il Ca-
pitolo di ciò, che precisamente, e senza ulterior esitanza deve
di anno in anno succedere, ed esser fatto; ha perciò decretato,
che nel giorno della Pentecoste prossimo, nel quale seguir deve
la riduzione del Consiglio o sia vicinia, sia, ed abbia ad
esser trascielto dal Corpo stesso dei giudici, o la continua-
zione dei consueti tre pranzi nei giorni prefissi, o in luogo
di questi la contribuzione, ed esborso di ducatti quindici di
anno, in anno, e ciò col mezzo de'bossolli, e balotte, con
questo, che la pluralità de'voti abbia a determinare positi-
uamente la scielta dell'obbligo, o nell'uno, o nell'altro modo,
da esser per sempre inviolabilmente osservata, dichiaran-
dosi, che il bossollo bianco sarà per la continuazione dei
soliti pranzi, ed il verde per la contribuzione dei ducati quin-
dici, sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 7. detto.

Comparsi in Camera d'udienza alla presenza dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Il zuppano attuale Ive Glauas di anno

Il pozzuppo attuale Mico Mircovich di anno

c. 22.

Il zuppano Giure Celia

Il zuppano Balde Mircovich

Il zuppano Matte Zelesco

Il pozzuppo Antonio Giaxa

Il pozzuppo Lovre Ronich

Il giudice Pave Bebich

Il giudice Ive Plisco

Il giudice Matte Bratelich

Il giudice Tomme Cosghan

Il zuppano Ghergo Bellavich, ed

Ive Lolich Cestre procurator attuale del popolo, in tutti tredici. mancante il zuppano Stanne Creglia.

Fù pertanto letto a'medesimi l'oltrescritto decreto 4. del corrente, ed anco interpretato in illirico a maggior intelligenza di tutti.

Ciò fatto furono dispensate le balle, e mandati i bossoli per la ballottazione in conformità, e per l'effetto, come nel decreto stesso.

Seguita la ballottazione, e levate le balle, furono trovate come segue.

Nel bossolo bianco No. 11-undeci

Nel verde No. 2-due, sicchè fù preso per la continuazione dei consueti tre pranzi da verificarsi di anno, in anno nei giorni delle rogazioni inalterabilmente ecc.

Adi 8. oltredetto.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato mentre con la ballottazione jeri seguita, come fù ordinato col precedente decreto 4. del corrente, è stato preso, a sopimento della questione. per la continuazione dei tre pranzi, come fù sempre solito di praticarsi di anno, in anno nei giorni delle rogazioni, e che in conseguenza restò esclusa la contribuzione dei ducatti quindici in luoco dei pranzi stessi, come pretendevano, e fù offerito dal zuppano, e pozzuppo attuali di anno, perchè la scielta potesse essere ad arbitrio loro di anno, in anno, ha ordinato, che il decreto stesso, come pure il presente. e gli atti corsi nel proposito, siano consegnati nella Cancellaria locale per lume, e regola, non meno di questo reverendo Capitolo, che de'zuppani, e pozzuppi, che di tempo, in tempo vi si trovassero, e per la

sua puntuale inviolabile osservanza, ben certa sua signoria illustrissima, che per parte de' zuppani, e pozzuppi. sarà supplito di anno, in anno nelle forme convenienti, e così pure, che nel reverendo Capitolo vi sarà ogni attenzione, ed avvertenza, onde se tal volta in passato fosse stato eccedente, sia da qui avanti moderato il numero di quelli, che saranno per intervenirvi, quale per altro s'intenda, e dovrà intendersi, che, oltre al signor arciprete, e signori canonici, abbia sempre a comprendere anche gli altri sacerdoti, che intervenissero nelle processioni, e così i chierici della chiesa, e campanari, e non altrimenti, sicché di tal modo sia tolto il motivo ad ogni ulterior vertenza, sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 14. Giugno 1767. Barbana.

Fù pubblicato il soprascritto decreto(!) sotto la loggia in concorso di popolo molti presenti, ed ascoltanti ecc., e fù notificato ex officio personalmente con tutti gl'atti corsi in precedenza, al reverendissimo signor arciprete don Pietro Collich, et al zuppano attuale Matte Zelesco, a lume, e regola del reverendo capitolo, e delli zuppani, e pozzuppi pro tempore.

c. 23.

Illustrissimo signor giudice delegato.

Adi 8. Giugno 1767. Presenatta nelle mani di sua signoria illustrissima, e di suo ordine in quest'ufficio delegato dall'infra scritto Domenico Galuzzi, instando ecc.

Essendo nel Consiglio di jeri insorti molti inconuenienti, e questi tutti contro l'espresso comando di vostra signoria illustrissima nell'imbossolazione de votti(!) per il Guardianato, che per esser solo Giure Sincich il nominato all'imbossolazione sudetta, non obbedi, anzi in contrafazione della venerata terminazione, che lo esclude al tempo. che li cittadini doue uano balotare, non solo non fù escluso lui, mà ne meno anco alcuni suoi congionti che molti ue n'erano, esercitando ancora con scandalo uniuersale, e contra ogni buon metodo l'ufficio di dispensare li votti nel tempo stesso, che doue uano imbossolarsi. Rendendosi adunque nullo il Consiglio sudetto in questa parte, ne imploro il taglio del medesimo per la scielta de guardiani, che dourà nuouamente farsi, douendosi alla prima radunanza di questo Consoglio nominare, ed'imbossolare per essersi, come dissi reso irito, e contrafaceuole agl'espressi uoleri di vostra signoria illustrissima. Spero, che da vostra signoria illustrissima uerà accordata una tal giusta dimanda, non mancando di porgere continue preci a Dio signor per una lunga sua conseruazione. Grazie ecc.

umilissimo, deuotissimo, obligatissimo suddito,
e seruo Domenico Galuzzi.

Adi 8. Giugno 1767.

L'illustrissimo signor giudice delegato auute nella presente scrittura l'esposizioni di Domenico Galuzzi tendenti a far conoscere i disordini fra quali nel Consiglio di giorno di jeri tenuto, si hà proceduto nella balotazione, ed'elezione di Giure Ghergorinich detto Sincich in guardiano di questo Castello. e dimandante, perchè in una tal parte sia dichiarato nullo, ed'inualido il Consiglio stesso, per l'effetto, che si abbia a deuenire ad'una nuoua elezione, perlocchè estese sopra il contenuto della scrittura medesima le necessarie perquisizioni, e diligenze, risultò difatto, che nell'atto della balotazione non scaciato, come si doueua il sudetto Sincich, per cui si balotaua. sia in oltre occorso, che ui abbiano nell'occasione stessa uotato anche Giure Ghergorinich detto Tanza-belich di lui nipote ex frate, e Giure Paus di lui cognato, ciò ch'essendo contrario direttamente alle ordinazioni fatte, ed'alle regole disposte con la statutaria terminazione 30. del passato Aprile, ne addiuene per tanto che irregolare appunto l'elezione sudetta, non possa quindi reggere a fronte della medesima terminazione, che si uole con la più rigorosa pontualità ed'esatezza osseruata, ed'esequita, e però in uirtù del presente, e coll'autorità delegata resta tagliata. ed'annulata l'espressa elezione, come se fatta non fosse, perchè nella prima riduzione abbia a diuenirsi ser. ser.(!) a nuoua nomina, ed'elezione, sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di

Barbana hò copiato dall'auttentico in fede ecc.

c. 24.

2. Decreto. Regi-
stro (! regi-
strato) in Li-
bro termina-
zioni. CXXV.

Adi 9. Giugno 1767.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato intento a tutto quello, che secondo la conosciuta esigenza delle cose, ricercasse regola, e prouedimento, ui si presenta non inopportuno motiuo di riflettere sopra l'affare delle persone, che uengono condote al seruizio di questa comunità, poichè fissato il periodo di anni cinque, niente poi stà proueduto, ne per la comunità stessa, ne per le persone condote rispetto al tempo, in cui, o quella abbia a congedare, o questa a congedarsi dal seruizio, cosicchè standoui la libertà di farlo senza prescrizione, non meno per l'una, che per l'altra parte, ui può quindi succedere, come ui successe tal uolta la inconuenienza. che nel giorno stesso, in cui spira il quinquenio, si prenda di licenziare le persone, o queste si licenziano, dacchè ne prouiene il disordine, che o la comunità resta tutto ad'un tratto priua del seruizio, o le per-

sone sprouedute d'impiego con quelle cattive conseguenze per amendue (! ambedue) le parti, che sono naturali del caso, e ben facili da comprendersi, ond'è, che per dar riparo e sanar il male anche in questo conto, si prescrive, ed'in uirtù del presente coll'autorità delegata si decreta(!), che in auuenire un'anno prima del terminar di simili condote, abbia, e debba la comunità a prender con le statuite balotazioni, o la conferma per un nuouo quinquenio, o a dichiarar licenziate dal seruizio le persone tratenute, e tale sia pure l'obbligo di queste: cioè di rinunciare un'anno prima il seruizio nel caso, che non intendessero di continuarlo doppo l'attualità, che ui corresse, e di farne seguir in corrispondenza l'opportuna annotazione nella cancellaria ordinaria. passato il qual termine senza l'esecuzione di quanto si determina, s'intenderà si per l'una, che per l'altra parte, prorogata, e confermata la condota per un nuouo quinquenio.

In uista per tanto delle cause, e degl'effetti esposti, essendosi così disposto, come regola stabile da osservarsi con ogni esattezza, e pontualità, mentre di presente apparisse, che il chirurgo, che ui si troua attualmnete, sia già fuori del quarto anno di sua condota, così per dar principio di esecuzione al presente decreto(!) si comanda che nella riduzione, che deue seguire in questo giorno sia mandata la parte relatiua al prescritto nel proposito; che così ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di
Barbana hò copiato dall'auttentico, in fede ecc.

(Listovi 25. i 26. nedostaju u kodeksu.)

c. 27.

**A. Registro (!)
in Libro terminazioni.
CXXXVII.**

Noi Michiel'Angelo Barbini, per l'illustrissima, ed'eccellentissima signora Anna Vendramin kavaliera Loredan. giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, boschi, e porti ecc.

Frà i beni di ragione delle chiese, e scuole in esse errete, ue ne sono alcuni denominati zatiche, le quali, oltre li vignali, arratiuo, e prati, ui comprendono pure un non indifferente corpo de boschi.

Solito da più secoli di darle ad'affitto di quinquenio in quinquenio ai più offerenti sopra il publico incanto, ui fù sempre annessa la condizione, che gl'affittuali douessero ben custodirle, nell'obbligo di rimetterle allo scader del tempo migliorate, e non peggiorate, come lo documentano le antiche, ed'anco le non lontane locazioni. Pur nondimeno. uscindo gl'affittuali stessi dai proprj doueri, principiorono a manumettersi nei medesimi boschi con la recsione, e uendita delle piante. e quindi poi nell'impunità dell'arbitrio, e dei danni,

che ueniuanò inferiti, fattosi maggiore l'abuso, crebbero, e si moltiplicarono i pregiudizj a quel grado, che suegliò in qualche modo l'attenzione di chi in fatti era nell'obbligo di tenerne maggior cura, e diligenza.

Sulla sorgente pertanto di siffatto disordine, e nella necessità del compenso, fù preso di uietare, ed'espressamente inibire ogni qualunque taglio di piante da terra, e tali anche furono gl'ultimi abbocamenti, mà non per questo ne deriuò il buon effetto, che anzi preualendo l'auidità, e la licenza, il male si auanzò maggiormente, e si rese più osseruabile, e pernicioso nelle sue conseguenze, per la qual cosa diuenuto tanto più serio, ed'interessante un tal argomento, quanto più abbituate, e ree le trascendenze, e le usurpazioni, meritò con ragione le prudentissime ponderazioni dell'eccellente signor kavalierè signor, e padrone, e l'impegno della suprema di lui autorità.

Giustamente commosso a uista di un così dannato procedere in un'affare, in cui ne tiene tanta parte la religione, e la pietà, mentre a proua di tanti fatti rissultò troppo radicata la colpa, e resi già incorreggibili gl'auttori, fù determinato di togliere affatto la causa con il taglio generale degl'adittati boschi, da essere esequito di dieci in dieci anni, a condizione, che il ricauato dal legname passar douesse in beneficio delle respettiue chiese, e scuole; ond'è, che in relazione alla massima è stata anche estesa, e pubblicata la terminazione 16. Aprile 1766., che così prescriueua.

Sospeso in seguito per cause mouenti l'animo suo, e coll'oggetto, che deliberata la nostra spedizione sul luoco, fosse dauicino esaminata la materia, e ben conosciuta nella sua origine, e negl'effetti, onde col fondamento della ragione, e del fatto in rapporto a quelle più indiuidue cognizioni, che prouenir poteuano dalla località, determinarsi con l'autorità delegata sopra il disposto della terminazione stessa, di quel modo che fosse più consentaneo all'attual situazione delle cose, e più efficace per render nonmeno cauto, che saluo il pio interesse.

Mentre però negl'esercizj dell'incarico appogiatoci (c. 28) non fù risparmiato studio, ed'opera per ben disporre l'esecuzione, e per giungere secondo la prouida intenzione al fine proposto, si è in fatti trouato graue il disordine, più ancora del supposto, grauissimi in conseguenza, ed'intollerabili i pregiudizj, che ne rissentiuano le chiese, e le scuole, poichè manumessi appunto a mano franca i legni più preciosi, e quelli, che formano sicuro commercio, a ciò fino con la distruzione, quasicche totale, di alcuno degl'accennati boschi, la cosa era ridota a quell'estremo, che ueramente più non admetteua dilazione al rimedio senza un giusto rimordimento, e senza non rispondere a Iddio con la propria coscienza.

Ragioneuoli già, e uisibili gl'onesti uantaggi soliti prouenire dall'arratiuo, vignali, prati, e pascoli, mentre non pôteua auer luoco alcun escogitabile pretesto in siffato proposito, chiara era, la deduzione, che tutto sempre sia deriuato a doloso stimolo d'ingordizia, e con il dannato fine di quei illeciti profiti con tanta usura fin qui percepti.

Penetrato dunque l'animo dall'assistenza del fatto, dallo scandalo di ueder defraudata, e cosi mal abusata la uolontà de testatori, e dall'ingrata cognizione degl'altre cause, che ui concorrono sopra di questo soggetto (! soggetto), si determina, che ferma nella sua sospensione la terminazione predetta, sia in preferenza sperimentato il temperamento, che sul fatto si reputa di prendere, e di cui se ne prescriue l'osseruanza coi seguenti capitoli. nella risserua di farla risorgere secondo i casi, e gl'accidenti, e lorche massime alla nuoua pratica non corrispondessero i meditati buoni effetti.

I.

Che ferma appunto nella sua attual sospensione la terminazione 16. Aprile 1766., e con tale raporto seguito già il nuouo abbocamento delle zatiche di ragione delle chiese, e scuole per un futuro quinquenio sopra le terre arratiue, e sfalziue, sopra le piantade. e sopra il pascolo delle zatiche stesse, con precisa esclusione del boschiuo, sia questo, e s'intenda riseruato a disposizione, e beneficio delle dette chiese. e scuole, e perciò ridoto ad'uso del bosco Dubroua, e conferme alle pratiche, che ui corrono negl'altri simili boschi di questa prouincia. con preciso risoluto diuieto di ogni, e qualunque suegro del boschiuo stesso, che in alcun tempo, e sotto qualsiuoglia immaginabile pretesto ui potrà mai esser praticato in ueruna minima parte.

II.

Che risseruate dunque in conto delle chiese, e scuole, come si dichiara, e si prescriue con il presente, tutte le piante di rouere. e ceruato per tolpi, scarti, roffudi, e pali, resta espressamente inibito ogni qualunque taglio delle medesime piante, in pena a chiunque osasse di farlo di ducati dieci per ogni taglio, che di tal natura uenisse praticato, e di procedersi anco criminalmente secondo la qualità del caso.

III.

A' beneficio pure delle medesime chiese, e scuole, s'intenderà il legname tutto, che prouenirà dallo schiaramento, che dourà esser praticato nell'inuerno uenturo, e cosi successiuamente in quei modi, e tempi, che saranno creduti opportuni, e necessarij, nelle quali occasioni per altro, e sempre douranno presseruarsi, e rimaner illesi, quei (c. 29.) roueri. che stanno attualmente ad'uso di giande.

IV.

Per dar incaminamento a questo affare, ond'abbia a proseguire con cognizioni, e regole sicure, si determina, e si ordina, che delle zatiche predette ne sia immediatamente praticata la cattasticazione con enumerazione delle piante, e descrizione insieme delle rispettiue grossezze, per la qual incombenza douranno esser lasciati in Pinguento, e Montona due pratici della maggior esperienza, da quali debba esser prestata l'opera necessaria colla soprintendenza del signor Giuseppe Clarici agente dell'economia giurisdizionale, onde l'esecuzione si renda puntuale, ed'esata, quanto lo richiede il buon seruizio in materia, che merita particolar cura, ed'impegno.

V.

Fatto questo, ed'impresso in cadauna delle medesime piante un bollo distinto all'alto, ne dourà ad'un tempo esser formato il relatiuo impianto di scrittura in un libro denominato: **Cattastico dei boschi delle zatiche di ragione delle chiese e scuole di Barbana**, e quindi poi essere consegnato il boschivo di ogn' una delle zatiche per enumerazione alli rispettiui affittuali, coll'incarico della custodia, a senso anche delle loro esibizioni, e con la responsabilità dei danni, semprechè dai medesimi nel tempo, che sarà prefisso non uenga notificato alla giustizia l'auttore de danni stessi, e somministrati lumi per conuincerlo.

VI.

Con questo titolo, e per il notiuo appunto, che il boschivo resta appoggiato alla custodia degl'affittuali, uiene ad'essi accordato di poter trar dai carpani, e da altri legni dolci inferiori l'occorrente per pali a commodo delle proprie piantade.

VII.

A' loro beneficio s'intenderanno pure i rami dei tolpi, scarti, roffudi, e pali, che deriuassero dalle piante rouere, e ceruato risseruate, e così anche le cime dei tolpi, e tolponi, e ciò in tutti i casi, escluso quello soltanto, in cui fosse praticato general schiaramento, e colla condizione rispetto alle dette cime, che le stesse atte non fossero ad'uso de pali, o scarti, nel qual caso douranno intendersi per conto delle chiese, e scuole.

VIII.

Goderanno gl'affittuali in qualunque tempo l'uso, nientemeno dei pascoli, al qual effetto resta ad'essi ingionto l'obbligo di tener sgombrati e boschi dai cespugli, da spini, e da altri legni dolci.

IX.

Oltre ai premissi beneficj, sarà altresì accordato agl'affittuali (! s jednim »t«) tutti qualche legno dei risseruati per l'esiggenze dei rispettiui carri, ed'altri instrumenti rurali, e così

ancora per quelle, che si riferissero al ristauero delle loro abitazioni, nel qual secondo caso, ciò per altro aurà luoco per quelli, che di particolar ragione non tenessero legni di tal natura, tutto questo a senso, ed'in conformità c'ella polizza d'incanto 3. del passato Maggio, e sempre per altro in misure discrete, e che fossero conosciute necessarie.

X.

Si dichiara per tanto, e resta stabilito, che secondo il bisogno di esser soccorsi di qualche legno dei risseruati, aurà unicamente relazione all'esiggenze dei carri, ed'altri instrumenti rurali, potranno (! s jednim »n«) gl'affittuali esponere il loro bisogno di uolta in uolta al signor capitano dal quale formata cognizione del uero, e del necessario ne sarà accordata (c. 30.) la licenza in iscritto (! s jednim »t«), da lui firmata, da esser registrata in cancellaria, con obbligo fisso nello stesso signor capitano di trasmetter (! s jednim »t«) a sua eccellenza giusdicente nota distinta delle licenze rilasciate, sicchè sia sempre a lei presente l'andamento di questo affare.

XI.

Quanto poi all'esigenze, che tenessero rapporto al ristauero delle abitazioni, ne dourà anche in questo caso esserne fatta l'istanza in iscritto al medesimo signor capitano, con dichiarazione indiuidua del bisogno dei legni, e del respettiuo uso, mà la facultà di accordarne la licenza sarà unicamente risseruata a sua eccellenza giusdicente. Ne il signor capitano potrà accompagnare simili istanze, quando prima non ne sia conosciuto oculamente il bisogno con sopraluoco da esser fatto da lui stesso coll'interuento di qualche pratico; risseruata per altro la facultà, al caso di qualche impotenza, di poter sostituire il cancellier attuale nelle ueci di lui, escluso sempre il coadiutore, e ciò a scanso di ogni mal uso, che potesse suggerire la malizia, solita pur troppo da penetrare da per tutto, e sempre inclinata a deludere.

XII.

Di tutte le lizenze, che sotto l'uno, e l'altro titolo uenissero rilasciate oltre il registro nella cancellaria locale, ne dourà pure esser fatta l'opportuna annotazione, e giri respettiuamente (! s jednim »t«) necessarj in libro cattastico a credito di quel bosco, nel quale per il motiuo esposto unissero recise le piante. Anzi non potranno auer luoco, ed'esser operative simili licenze, quando prima non sia fatta la prescritta (! s jednim »t«) annotazione, che dourà anche esser contrassegnata al margine delle licenze stesse.

XIII.

Resta quindi disposto, e prescritto, che per esecuzione dell'espresse licenze, abbia di uolta in uolta il deputato, o sia ispettore al cattastico a trasferirsi sul luoco, perche siano contrassegnate col bollo alla zocca quelle piante, delle quali

a tenore delle ottenute licenze ne uenisse praticato il taglio, dopo di che sarà obligo di lui a custodire in filza numerata simili licenze, preuia la nota dell'esecuzione, e del giorno, in cui sarà stata prestata, sicchè sia sempre apperta (! s dva »p«) la uia agl'opportuni confronti, con il registro, che di esse ne sarà tenuto nella cancellaria, se tal uolta ne accadesse il bisogno.

XIV.

A' carico del detto inspettore uiene parimenti prescritto il debito di spedire di due in due mesi a sua eccellenza giurisdicante un'estratto delle licenze, che fossero state girate in libro catastico per le opportune osseruazioni, come altresì quello di contrabolare alla zocca tutti li legni, che uenissero recisi per conto delle chiese, e scuole, ecettuati li nouellami, e semenzali, de quali ne fosse fatto il taglio in occasione di schiaramento per dar respiro alle piante.

XV.

Cattasticate nel modo, che fù espresso le zatiche tutte, impresso nelle piante esistenti il bolo (! ovdje s jednim »l«) all'alto, ed addebitati gl'affittuali della rispettiua summa, restano questi incaricati, in pena di duccati dieci, a douer uisitar una uolta al mese il bosco appartenente alla zatica tenuta ad'affitto, e ciò non solo nella parte tratenuta ad'uso proprio, mà anco in quelle sublocate, per riconoscer se ui siano stati inferiti danni, e saranno nel debito preciso, scoperti, o non scoperti danni, di notificar nella cancellaria di auer (c. 31.) esequito in quel mese, che ui corresse, quanto uiene disposto. ed'ordinato con il presente capitolo, dichiarandosi, che gl'affittuali, per quali saranno seguite le deliberazioni al publico incanto, saranno sottoposti, ed'obligati a rispondere dei danni, che per auuentura uenissero recati anche nelle porzioni da essi subaffittate; salua ai medesimi l'azione del regresso secondo le regole della raggione.

XVI.

In relazione dunque al premesso articolo si dichiara che il debito di notificar i danni inferiti s'intenderà fissato entro di quel istesso mese, in cui fossero stati inferiti, giacchè stabilita la visita mensuale, all'oggetto appunto di esaminar, e riconoscer il uero stato dei boschi, non può in conseguenza mai mancare una tal cognizione, lorchè ne uenga effettivamente praticata la visita stessa. per la qual cosa, se auuenisse, che per difetto degl'affittuali sudetti non fossero notificati li danni entro del mese medesimo, in cui furono praticati; in questo caso stabilita la uerità, e di tal modo fatta certa la giustizia della seguita ommissione, saranno essi soggetti a risarcire il Luoco Pio del loro importare, e cadranno inoltre nella pena predetta de duccati dieci.

XVII.

Il cancelliere sarà nell'obbligo, che gli resta precisamente ingiunto di ricever gratis le suaccennate notificazioni di mese in mese, al qual effetto dourà esser instituito un libro a parte, in cui esser registrate quelle relazioni, che non contenessero danni dati, mà la semplice visita eseguita di mese in mese. E quanto poi alle altre relazioni, che comprendessero danni effettui, di queste ne dourà esser riceuuta l'esposizione a parte, con la indiuiduazione dei lumi, che fosse possibile di ritrarsi, mentre le medesime douranno esser considerate come principio, e base di quel processo, che per un tale motiuo fosse necessario formarsi a dilucidazione del fatto, e de rei.

XVIII.

E perche uada sempre possibilmente indemnizzato un'affare di tanta importanza, sarà incombenza del signor capitano, perche unito al zuppano attuale, abbia imancabilmente, e con la diligenza necessaria in cadaun'anno a uisitare negl'ultimi di Marzo, o primi di Aprile, come stagione più addattata, ed'opportuna, le zatiche tutte di ragione dell'accennate chiese, in oggetto di rileuare, se in quell'anno ui siano corsi pregiudizj, e disordini in contrafazione della presente terminazione, sicchè astringere gl'affittuali a quei risarcimenti, che fossero di raggione, e di giustizia, del di cui adempimento sarà tenuto il signor capitano di rassegnare in cadaun anno la notizia a sua eccellenza signora, e padrona.

XIX.

Nei casi. nei quali si facesse necessario lo schiaramento, oltre il già determinato per il uerno uenturo, dourà di uolta in uolta esser partecipata a sua eccellenza signora, e padrona per auerne gl'assensi, ed'attendere, che dalla stessa ne siano assegnati i modi, frà quali douerlo eseguire, lorchè accadesse, e fosse riputato proficuo il farlo correre per conto dell'economia delle chiese, altrimenti, ne dourà esser procurato l'abocamento col mezzo de publici incanti, e non riuscindone l'effetto, essere accordato coll'impresario dei porti di queste giurisdizioni. o con qualche altro mercante, e questo a condizione, che ne sia sempre preferito l'impresario a senso delle terminazioni (c. 32.) nel proposito disponenti, come lo dourà anch'esser rapporto ai tolpi, ed'altri legni di commercio, che di tempo in tempo si maturassero, o fossero tagliati. Fissate così le condizioni, e le regole frà quali deue esser trattata questa rileuante materia, nella risserua di deuenirsi con particolar decreto (! s dva »t«) all'elezione del deputato, o sia ispettore al cattastico, come lo esigge il bisogno, onde tutto proceda con metodo ben ordinato, e tutto sia anche contribuito per il possibile miglior uantaggio dei Luochi Pij, si farà quindi ragioneuole, e ben fondata la fiducia, che l'affare

nel suo andamento sarà per esser nonmeno utile, che tranquillo, senza che sia da nuoue moleste insorgenze turbato, ed'alterato, tantoppiù, che la presente deliberazione, e rego-mento si riferisce, ed'è conforme ai uoti di tutti in generale gl'affittuali, come rissulta dalla loro scrittura. che sarà regi-strata a piedi della presente.

La presente sarà publicata ai luochi soliti, ed'indi consegnata nella cancellaria locale per la sua perfetta osseruanza; in fede ecc.

Barbana 10. Giugno 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Segue la scrittura degl'affittuali delle zatiche delle chiese.

Adi 21. Aprile 1767. Barbana

Presentato nelle mani di sua signoria illustrissima e di suo ordine in officio dalli zuppano Balde Mircouich, e Giure Pe-chizza in nome dell'uniuersale degl'affittuali delle zatiche, instando ecc.

Illustrissimo signor giudice delegato, sapentissimo, reueren-dissimo, e clementissimo

Piacque all'Altissimo di far rissoluere sua eccellenza kava-lier padrone padre, e principe assoluto di questa diuota po-polazione, a spedire quiui la persona di vostra signoria il-lustrissima in figura di delegato munita della di lui auto-rità, per dilucidare, o uerificare le conuenienze dei poueri sudditi, da essi replicatamente rassegnate, et esposte alla grautià suprema del sourano medesimo, perchè nel tempo stesso gli uenghi amministrata raggione, e giustizia.

Hanno ben giusto motiuo di ringraziare Iddio signor d'essere stata destinata vostra signoria illustrissima in questa dele-gazione, e di consolarsi della sua felice uenuta, poichè la di lei sapienza, e bontà le dà tutto il corraggio di poter sperare appunto quella raggione, e giustizia, che meritas-ero, quel conpatimento, che fossero degni d'ottenere, e quel raggio di clemenza, che sopra ogni cosa desiderano in quest'incontro dal loro prencipe.

Si umiliano col mezzo della presente dinnanzi vostra signo-ria illustrissima gl'affittuali delle zatiche di queste vene-rande scuole. li quali conoscendo deriuare lo sdegno dell'ec-cellentissimo kavalier padrone, per essersi alcuni trasferiti in Venezia senza il suo preuentiuo assenso, errorre commesso incautamente con ignoranza, e senza alcun fine di malicia; perciò rauedut, e partiti, ne addimandano per atto di pietà, e ne inplorano coi singulti del cuore un benigno perdono. Auerà vostra signoria illustrissima raccolte le riuerenti loro ipstanze dalli precedenti memoriali stati prodoti all'eccellen-tissimo sourano, mà sul supposto, che in quelli non auessero

saputo spiegare i loro sentimenti, o che deriuasse la mancanza (c. 33.) per colpa dei soggetti foresti, niente illuminati della materia, dai quali furono formati, dichiarano di non auer mai inteso di pretendere dominio sopra li boschi di dette zatiche, anzi uolontarj accordano in ubbidienza ai supremi voleri, che stiano sempre risseruati a disposizione, comodo, e beneficio delle scuole proprietarie, solamente instano, et intendeuano d'instare l'admissione delli seguenti articoli. Grazie ecc.

Primo.

Che gl'affitti, o siano canoni, che si corrisponderanno in auenire, siano fissati sopra le terre arratiue, sfalziue, sopra le piantade, e sopra il pascolo di tali zatiche per quanto meriteranno, e non più sopra il boschiuo.

Secondo.

Che uolendo le scuole appoggiare agl'affittuali dei terreni delle zatiche, la custodia dei boschi, debbano in recognizione concederle il beneficio dei rami, come pur per la facitura, et acconcio de carri, e per restauri di case, e tegori, riconosciuto il bisogno dalla carica, possino auer il soccorso de legni da quei boschi, senza alcuna spesa.

Terzo.

Che in quelli boschi doue sono carpani. noselari, et altri legni dolci inferiori, sia permesso agl'affittuali di tagliare, senza alcuna spesa, l'occorrente per pali ad'uso di piantada.

Quarto.

Che li sudetti affittuali possino auer la libertà di tener netti li boschi dai spini, e cespugli, e stessamente li terreni sfalziui, acciò questi non auessero d'ingombrare il pascolo dell'erbe.

Quinto.

Che nell'incontro, che faranno le scuole qualche taglio, debbano rilasciare agl'affittuali li rami dei legni recisi.

Sesto.

Che gl'alberi, che producono gianda non siano mai recisi, il di cui frutto resti a beneficio, et uso degl'affittuali.

Settimo.

Che nonostante qualche taglio, che facessero le scuole, purchè non fosse generale, non sia proibito agl'affittuali il pascolo degl'animali in tali boschi, ne soggetti ai danni, li quali sarebbero già minutissimi, che inferissero detti animali nelle pole, che sogliono gettare i tronchi recisi.

Ottauo.

In seguito ai sette premessi articoli, i poueri affittuali (! ovdje s jednim »f«) delle zatiche animali dalla clemenza, e dalla pietà grande sempre dimostrata dal loro sourano uerso i suoi sudditi, si fanno a supplicar riuerentemente perchè uenga disposto in modo, che dalle scuole non siano praticati

tagli generali, mà il solo particolare dei tolpi, palli, ed'altri legnami grossi da comercio, coll'oggetto che restino sempre in buon stato li boschi, mentre facendo tagli generali, si dovrebbe impedire agl'affittuali (! ovdje s jednim »f«) di pascolar animali sinocchè ritornassero a crescer i legni, e quindi ne rissentirebbero loro il pregiudizio dalla inibizione del pascolo, che non reggerebbe in uista al canone, che in precedenza fosse stato fissato coll'affittanza anche sopra il detto pascolo.

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato.
(Suhi pečat)

Adi 14. Giugno 1767. Barbana.

Fù pubblicata la presente terminazione, e registro di scrittura sotto la loggia in concorso di popolo da me Tommaso Andrea Capponi costituito dell'ordinaria cancellaria molti presenti, ed'ascoltanti. e specialmente il procurator Iue Quaranta, e zuppan Matte Zelesco testimonj ecc.
c. 34.

3. Stridore.
Registro
in Libro ter-
minazioni.
CXXVIII.

D'ordine dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato nelle signorie di Barbana, Castel Nouo, loro territorj, boschi, porti ecc.

Si fa pubblicamente intendere, e sapere

Che siccome gl'affittuali dei beni di ragione delle chiese, e scuole in esse errete(!), lorechè hanno abbocato sopra il pubblico incanto li beni stessi in affitto per il solito quinquenio, nulla si curono dia rinunziare allo scader del tempo, ne di fare esebizione alcuna sopra i nuoui incanti. che ui si tengono per deuennire (! s dva »n«) a nuoui abbocamenti, se non allora quando ui nasce una qualche competenza, da che ne procede, che nell'incertezza della uolontà degl'affittuali sudetti, si fanno contingenti le deliberazioni; per la qual cosa, a riparo dell'inconueniente, con il presente, ed'in uirtù del presente si dichiara

Che quando al terminar dei periodi stabiliti per l'affittanze non compariranno gl'affittuali a rinunziare le medesime per il futuro quinquenio, e neppure sù gl'incanti ad'offerire, semprechè non fossero altri che ui applicassero, s'intenderanno, e douranno intendersi confermati nell'affittanze predette. le quali douranno correre per conto loro, come nella precedente locazione, con gl'oblighi, e condizioni come nelle polizze degl'incanti, e relativi deliberazioni, non atteso qual si uoglia pretesto in contrario.

Il presente dourà auer il suo principio dalle locazioni attualmente pendenti sopra il pubblico incanto, e quindi poi esser osseruato in futuro, e per sempre come obligo, e regola stabile; e sarà pubblicato ai luochi soliti, e così anche dall'altare

alla messa solenne a chiara, ed'universale intelligenza per la sua inalterabile esecuzione; in quorum ecc.

Barbana li 12. Giugno 1767.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

14. detto. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti, e specialmente Giure Paus, e Mico Calcich quondam Iue testimonj ecc.

detto.

Il signor arciprete don Pietro Colich espose d'auer il giorno di jeri publicato il presente stridore in idioma illirico alla chiesa della Beata Vergine della Porgnana in occasione della messa solenne, doue fù moltitudine di gente; che tanto ecc. c. 35.

6. Registro
in Libro terminazioni.
CXXIX.

Noi Michiel'Angelo Barbini per l'illustrissima, ed eccellentissima signora Anna Vendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnovo, loro territorj, porti, boschi ecc.

Sfigurato, come si trovava il Consiglio di questo luoco. e nel mezzo ai molti disordini fra quali prodeceva senza regola, ne forma alcuna, non è riuscito a primo tratto di svilupparlo dalla sua confusione, e dagli abusi invalsi nonostante tutte le applicazioni, che si sono contribute nell'impegno di darvi il necessario sodo regolamento, e costituirlo in quel stato, che corrisponda ai buoni istituti, ed alle sane consuetudini, che si vedono ordinate, e vi si osservano in ogni altra parte.

Le due riduzioni seguite nei giorni 7, e 9 del corrente anno ad evidenza dimostrato, che le ordinazioni fatte, e le regole disposte con la terminazione 30 del passato Aprile non bastano all'oggetto proposto, poichè altri passati in dissuetudine, ed altri negletti, non solo, ma apertamente trasgrediti li provvedimenti, che per l'addietro vi furono adattati, comparisce di presente la necessità di nuoue vigorose prescrizioni, onde richiamarli alla loro osseruanza. senza, che più abbiano ad esser violati da nuoue licenze, ed arbitrij.

Riandate per tanto le terminazioni, e gli ordini degli eccellentissimi signori, e patroni con prudenza, e maturo avvedimento emanati nel passato, e nel presente secolo, vi si rimarca, fra le altre cose, fuori affatto dell'ordine, e delle

regole prefisse, l'elezione di alcune cariche, e massime di quelle di esazione, si per le vendite delle chiese, che per la gravezza sotto il titolo di marche devoluta alla Cassa economica per diritto di giurisdizione, perlocchè, e in vista alle altre irregolarità si conosce, non meno utile alla causa, che salutare negli effetti l'aggiungere al prescritto con la terminazione sudetta quanto segue per il suo puntuale adempimento nei modi, e sotto il rigore, come per le medesime fù espresso, e comandato.

- I. Fissate già con provide Consiglio le regole, fra quali devenirsi alla elezione di gastaldo, ed esattore per la scuola di san Niccolò, e così a quella de'gastaldi di tutte le altre scuole per le incombenze annesse al rispettivo uffizio, ed instituiti in relazione agli ardini primo Febbraro 1737, ed alla terminazione 2 Agosto 1731, separati roletti, mentre questo affare fù fondato con viste di prudenza, e di equità, così niente essendo duopo d'innovare in rapporto alla massima, questa dovrà anzi rimaner ferma, e senz'alcuna alterazione. Ma perchè l'esecuzione non è tale in pratica, che corrisponda in ogni sua parte al ben inteso istituto, che anzi vi si rimarcano alcuni difetti invalsi, li quali trascurati potrebbero prender maggior piede, e quindi poi sconcertar maggiormente la decretata dirrezione, per questa causa si trova consentaneo di aggiungere quanto segue.

Costante pertanto, e stabile la pratica degl'introdotti roletti, dovrà pur esser tale la regola di tener separato quello, che contiene descritte le persone più benestanti per servire come gastaldo, ed esattore della scuola di san Niccolò, dagli altri, che comprendono le persone di fortune inferiori per servire nelle altre scuole, ma rispetto alla esazione da effettuarsi di anno, in anno, questa sarà eseguita nelle forme, che si diranno in appresso, rimosso ogni altro metodo, sin qui corso, che come contrario, e fuori dell'ordine statuito, rendeva delusa l'intenzione, e l'effetto insieme del salutare provvedimento.

Coll'oggetto dunque di tener depurati, ed uniformi alla mas- (c. 36.) sima i rispettivi roletti, si dovrà in cadaun'anno nella domenica precedente a quella della Pentecoste unire il Corpo dei giudici, e procurator del popolo innanzi al signor capitano per esaminare con puntualità, e diligenza i roletti, e secondo lo scadimento, o accrescimento di fortune, che si verificasse, come suole succedere nell'ordine delle cose umane, far seguire sul fatto quelle traslazioni da roletto, a roletto, che in conformità al conosciuto cambiamento vi convenissero, sicchè tutti con la misura della proporzione suaccennata abbiano ad esser eguali nell'obbligo, e nella opera da contribuirsi in servizio di Dio, e della chiesa.

Fatta una tal depurazione, resta ingiunto al signor capitano l'obbligo preciso di far seguir in ogni anno il giorno della Pentecoste nella riduzione del Consiglio con l'ordine dei roletti esistenti, e del rispettivo servizio da prestarsi. l'imbossolazione dei nomi tutti, che rimangono da servire, per esserne da lui stesso estratto a sorte uno di essi, di cui sul fatto ne dovrà seguire la pubblicazione, come quello, che s'intenderà nel debito, ed obbligato a servire nell'anno, che vi succede sotto il titolo, e per quel Luoco Pio, di cui si trattasse, e così di mano, in mano, e secondo l'ordine delle successive imbossolazioni, sino a che siano provedute dei necessarj amministratori per l'anno futuro tutte in generale le chiese, e le scuole. E questa pratica dovrà continuare di anno, in anno, finocchè ne sia seguita per intiero l'estrazione, dimodochè gli estratti una volta, non abbiano più a riponersi nelle rispettive urne, se quelle non saranno negli anni successivi rispettivamente evacuate, onde di mano, in mano ripristinare quella, che si fosse resa vacua, per la qual cosa sarà debito del cancelliere di segnare sul fatto le opportune annotazioni degli estratti per lume, e regola.

II.

Molto importando, che anche l'elezione degli esattori delle marche denominati volgarmente marcari, cada in persone benestanti, e che possano in ogni caso rispondere del sostenuto carico con li beni proprj, come quelli, a quali incombe di riscuottere la gravezza che dall'universale degli abitanti della giurisdizione di Barbana viene contribuita alla Cassa economica per dover di sudditanza, se ne vedono perciò fin dall'anno 1576 in terminazione di quel tempo prescritti li modi al buon effetto, che questa materia andasse immune da parzialità, e da convenienze.

A maggior sicurezza poi, e per divertire quei disordini, che per il lungo passar del tempo potevano accadere sopra di questo argomento, è stato in seguito proveduto con la terminazione 1694. 10. maggio, e particolarmente vi furono applicati maturi regolamenti con quella 10. Gennaro 1739. more veneto, ma negletti, e da abusive licenze sovertiti nel più vitale, chiaro risulta il bisogno di rimuoverle intieramente, e perciò di riponere l'affare nel primiero sistema, e di circoscriverlo fra le condizioni, che l'esperienza fa conoscer più valide, ed opportune, per render, non men cauto, che salvo l'interesse, come anche d'urevole l'osservanza del provvedimento.

A senso pertanto della sudetta terminazione 1739, e di quanto fu per la medesima disposto, sarà regola innalterabile, che al tempo di san Giorgio in Aprile, ed a quello di san Michele in Settembre, abbiano ogni anno ad esser stabilite con ordine di proporzione, e col fondamento delle

notificazioni, e della decima, le tanse delle marche dal zuppano, e pozzuppo attuali, e procurator del popolo, ma ciò sempre alla presenza del signor capitano, per esserne tenuto il registro in cancellaria, con la libertà ad ogni uno di vederle in ogni tempo, e riconoscerle a divertimento de' disordini, e di quei pregiudizj, che tal volta vi potessero correre, quali sarebbero sempre contrarj alla retta costante intenzione, che chi si sia non abbia ad esser aggravato più di quello, che richiede il giusto, ed onesto.

Successivamente, a questo, mentre resta stabilito, che nel mese di Luglio abbia a succedere l'elezione dei due marcari per esiggere, uno di questi la tansa gettata per san Michiele, e l'altra quella fissata per san Giorgio si dichiara, che la medesima abbia a procedere nelle forme stesse, come fu determinato, e prescritto per l'elezione dei gastaldi, ed esattore delle chiese, e scuole, al qual'oggetto si dovrà formare in conformità due roletti con le misure, e proporzioni accennate nel precedente articolo, da esser custoditi in cancellaria, come lo sono quelli delli gastaldi, ed esattori. Descritti nel primo di essi quelli delle maggiori fortune, e nel secondo quelli delle inferiori, ne sarà fatta in riduzione di Consiglio l'imbossolazione, e l'estrazione a sorte, perchè l'estratto dal primo abbia a riscuotter quella volgarmente detta la grande, e l'estratto dal secondo l'altra denominata la piccola, in tutto, e per tutto. e con il medesimo ordine progressivo, come per li gastaldi, ed esattore, e non altrimenti, nè in altro modo, come pur troppo presa la cosa, come più accomodava al genio, vi si era con osservabile arbitrio appertamente contravenuto.

Fermo, ed inviolabile quanto da repplicati rispettabili decreti fù ordinato, perchè alcuno non abbia ad essercitar due impieghi in un tempo istesso, e prefisse già con la terminazione 1739 le pene, onde chiunque degli eletti non possa senza leggitimo impedimento rinunziare; s'ingionge di presente al signor capitano l'incarico preciso di dover di anno, in anno, si nella elezione dei gastaldi, ed esattore, che dei marcari, partecipar con giuramento a sua eccellenza, che in tali elezioni si è pontualmente osservato l'ordine fissato con la presente, e di trasmetterle ad un tempo i consigli, che si fossero tenuti.

III.

Correva per buona consuetudine, conforme all'instituto 21 Giugno 1612, l'annuale elezione di due giustizieri, uno del paese, e l'altro di campagna, perchè accudissero, e prestassero l'opera loro nella materia dei comestibili, ed in ogni altra cosa necessaria al peso, e misura, ed ora solito, che la medesima elezione fatta fosse dal signor capitano, ma non esente da negligenze, e da notabili pregiudizj, anche questo

utile egualmente, che necessario costume universalmente usato, si trova pertanto di prescrivere, che in verun anno sotto qualsivoglia pretesto non si abbia ad omettere la scielta stessa, ma debba esser fatta immancabilmente per il sudetto capitano, e non più verbale, ma con positivo decreto da esser registrato in cancellaria, e pubblicato nel Consiglio del giorno della Pentecoste, nel qual dovranno esser spiegate individualmente le incombenze peculiari dell'impiego per il loro puntuale adempimento, sopra dicchè nella certezza, che il medesimo signor capitano contribuirà attenzione, e diligenza, perchè la scielta cada in persone puntuali, e capaci sarà poi del zelo proprio il tener pure nel suo officio la vigilanza sopra i doveri, e le dirrezioni dei predetti giustizieri dipendenti della prefata terminazione, per punirli anche nel caso di conosciuta mancanza, ed obbligo insieme di lui di trasmettere in cadaun'anno copia di un tale decreto a sua eccellenza signora, e patrona a testimonio di prestata esecuzione.

IV.

Si conferma altresì la pratica, che la elezione dei contestabili, o sian capi di contrada delle cette, abbia ad esser annualmente fatta dal zuppano attuale, ordinandosi per altro a buona regola, che nell'anzidetto consiglio della Pentecoste ne debba esser fatta la pubblicazione degli eletti a lume universale, e che di tale elezione ne siano fatte di tempo, in tempo le opportune annotazioni in cancellaria.

V.

Esclusi dunque gli offizj suespressi dall'ordine delle statuite ballottazioni, oltre al zuppano, e pozzuppo di anno, come è stato significato con la terminazione 30 Aprile, poichè tutti gli altri devono riconoscere le loro elezioni per bossoli. ballotte, ben si comprende, che non possono neppure essere eccettuati dalla medesima regola li giudici, lorchè per occasione di morte, o per qualche altro motivo accada di devenire alla elezione di alcuno di essi. Quindi è, che del tutto opposto alla regola stessa il modo, che vi si tiene in simili casi, ch'è della scielta, che viene fatta dal Corpo dei giudici senza prescrizione di metodo, ne alcun'ordine di ballottazione, ma solo a loro talento, e piacere, si sono perciò etese accurate diligenze in mira di rilevare se vi fosse alcuna cosa, che servisse di appoggio ad una tale condotta, ne essendo riuscito di trovare fondamento, ne documento alcuno nel proposito, regge in conseguenza la deduzione, che in questo afare tutto sia fatto a puro arbitrio sempre contrario alle buone massime. Col riflesso pertanto, che mentre si tratta di dar un compagno al proprio Corpo, non rissulta consentaneo alla ragione, che lo stesso abbia ad averne alcuna ispezione, ed ingerenza, quanto per lo contrario comparisce conveniente,

e giusto, che destinandosi persone a dirrezione del commune, e per amministrar ragione, abbia l'universale a sodisfarsi nella scielta, resta fermamente ordinato, che anche questa elezione debba in avvenire esser fatta dal Consiglio a bossoli, e ballotte.

In tali occasioni però dovrà esser tenuto Consiglio straordinario, previo un invito per stridore, perchè quelli, che aspirassero al posto vacante, abbiano nel termine di giorni quindici a darsi in nota nella cancellaria, dopo il quale li notificati saranno tenuti nel termine di altri giorni quindici successivi di soggiacere all'esame consueto, sicchè esclusi quelli, che non fossero trovati abili, siano soltanto admessi alla ballottazione li conosciuti capaci, e s'intenderà eletto il superiore de'voti, come anche, che chi vi aspirasse, sia, ed abbia ad essere dell'ordine de'benestanti, e di buon nome, dichiarandosi, che per questa elezione non avrà luoco la regola di andar a capello in confomrità di quanto fù espresso nella terminazione 30 Aprile rispetto alla elezione di arciprete, e canonici.

c. 39.

VI.

Anche la elezione del sacrista, nonmeno laico, che ecclesiastico (c. 39.) siastico deve esser fatta dal Consiglio, e così dovrà osservarsi di anno, in anno al tempo della Pentecoste, ed un tal impiego durerà un solo anno con la contumazia di dieci susseguenti rispetto al laico, niente dicendosi per ora sopra di questo articolo riguardo all'ecclesiastico, attesa la presentanea scarsezza, che vi corre, ma solo, che dovrà esser cambiato in cadaun'anno, quando vi si possa sostituire.

Prescritte, e distintamente accennate le incombenze dell'uno, e dell'altro, si vede dall'auttorità del giudicante con terminazioni 2 Marzo 1636, e 28 Aprile 1750 incaricato il laico espressamente, perchè dovesse, fuori di ogni pretesto. formar subito eletto un'esatto inventario con l'intervento, ed assistenza del signor arciprete, del sacrestano ecclesiastico, e del cancelliere di tutte le supeletili sacre, argenti, e cere, distinguendole di scuola in scuola, e di altare in altare, quale da lui firmato, e dagli assistenti sudetti, avesse a presentarsi al signor capitano, e da questo di anno, in anno a trasmettersi a sua eccellenza al tempo della elezione, e della respettiua consegna dell'uscito al subentrato, e ciò col precetto insieme d'insolidarsi coll'ecclesiastico, e d'idonea pieggiaria in assicurazione degli effetti ricevuti.

Nonostante però una così utile providenza null'altro vi si osserva, che la semplice formalità della nomina, che li zuppani, e giudici vi fanno fra di loro. trascurata nel resto tutta la sostanza, e massime nella parte pid importante, ch'è quella dei doveri annessi al carico abusso, che non essendo da

tolerarsi in alcun modo, se ne prescrive nella più rissoluta maniera l'osservanza di quanto con le predette due terminazioni è stato disposto, ed ordinato, altrimenti caderà nella pena irremissibile della privazione del carico non solo il zuppano, o giudice, che vi si trovasse sacrestano, ma ogni altro ancora, che mancasse dal debito, che gli resta ingiunto, o di quel di più, che si risserva alla sola autorità dell'a(!) attuale giusdicente.

Di un tale adempimento, oltre la comandata spedizione dell'inventario, si ordina pure al signor arciprete, di dover con sua lettera accompagnar in ciascun'anno al tempo sudetto alla stessa giusdicente una di lui fede giurata a comprovazione della verità, a scanso di ogni nuovo disordine, ed arbitrio.

VII.

Invalsa la pratica, che la destinazione del fonticaro cada un'anno in uno del Corpo dei giudici, e nell'altro in uno tratto dall'universale dei benestanti, si conferma però un tal metodo. massime rapporto alla condizione, che debba essere benestante, mentre si tratta d'impiego, e di gelosia. Con quest'ordine perciò, e con tale alternativa si devenirà di anno in anno in tempo opportuno alla elezione del fonticaro, ed il periodo dell'impiego sarà di un'anno intiero, con la contumazia di dieci successivi, nè potrà alcuno degli eletti rinunziare il carico, senon in caso di conosciuto leggitimo impedimento, ma dovrà esercitarlo con la necessaria puntualità, e diligenza, ed in quei modi, che esigge la sua istituzione, le terminazioni di tempo, in tempo emanate, e li regolamenti, che in vista dei scoperti disordini, e pregiudizij si vanno di presente maturando per adeguato rimedio. Se però avvenisse, che alcuno non accettasse un tal carico, essendo del Corpo dei giudici, soggiacerà alla pena di esser escluso, e casso perpetuamente dal di lui Corpo, e se dell'ordine de'benestanti, in quella di libre 100, da esser applicate metà alla cassa del commune, e metà a quella delle condanne.

VIII.

Stabilita al periodo di dieci anni la contumazia si per il sacrestano laico, che per il fonticaro, viene ad un tempo limitata ad anni due quella del procurator del poplo. dopodichè si dichiara, che la contumazia per tutti gli altri impieghi dovrà solamente durare per altrettanto tempo, quanto sarà stato quello del carico esercitato, come fù prescritto con il capitolo XII della surifferita terminazione 30 Aprile senza alterare il corso naturale fin qui osservato. e senza, che possa aver luoco alcuna sonferma successiva, salvo il caso spiegato con il medesimo capitolo riguardo all'ufficio di camerlengo, e risservato pure il carico di procurator del popolo, per cui

viene assentito, che dopo il primo anno possa esser proposto alla ballottazione di conferma anche per il secondo, e non più sotto qualsivoglia motivo. Anzi dopo i due anni s'intenderà immancabilmente incorso nella contumazia predetta, come lo sarà nientemeno anche se dopo il primo anno non venisse confermato per il secondo, onde non abbia a perpetuarsi in simile impiego, come cosa sempre pernicioso, e contraria alle buone regole.

IX.

Diversa poi la condizione degl'impieghi di chirurgo, organista, fabro, e guardiano, mentre si tratta di persone condotte al stipendio del commune, non può in conseguenza verificarsi per essere alcuna contumazia, ma liberamente esser proposte alla conferma, nel qual caso dovrà esser esattamente osservato quanto sopra di questo articolo è stato ordinato con il decreto 9 del corrente.

X.

In vista dell'esiggenze, e dei tempi rispettivi si ordina, che oltre ai consueti consigli della Pentecoste, nei mesi di Luglio, e Settembre abbiano ad esser tenuti gli altri, che vi occorressero, e che in quelli di Settembre debba esser mandata la parte per l'elezione del predicatore.

XI.

Essendo conosciuto in fatto esser troppo ristretto il numero di quelli, che vanno a capello, restano perciò abilitati a concorrervi, oltre il Corpo dei giudici, anche due di questo luoco di civil condizione, e due per cetta dei più vecchi, che v'intervenissero, dovendosi la preferenza ai zuppani, e giudici, indi ai due locali, e successivamente di cetta, in cetta. Quanto poi alla vicinia, che viene tenuta in Castelnovo, vi si uniranno ai zuppani, e giudici nell'andar a capello altrettanti del luoco, quanti sono li componenti il Corpo dei giudici, dovendo esser preferiti quelli di maggior età, che intervenissero nella vicinia.

c. 41.

XII.

Con quelle viste, che sono della massima, e secondo gl'instituti del Principato fino nel 1667 è stato deliberato con terminazione di quel tempo, che gli ecclesiastici non abbiano ad aver ingerenza alcuna in affari di maneggio, ed in quelli meramente laici, e solo attinenti a persone secolari. Si trova pertanto molto aggiustato, e consentaneo alle attuali circostanze la ravivazione di un tale vigoroso divieto, e come in relazione allo stesso, e per quel dippiù, che può ammettersi in riflesso nella materia, comparisce dissonante, ed irregolare, che gli ecclesiastici di Barbana, e Castelnovo intervenghino nei Consigli, e nelle vicinie con voto deliberativo, così non potendo in alcun modo sussistere il disordine, come cosa

anche contraria alla pratica universale, resta pertanto determinato, che li stessi ecclesiastici abbiano per sempre ad astenersi dall'intervento, e da qualsivoglia ingerenza, niuna eccettuata, nei medesimi Consigli, e vicinie, onde liberi da mondane incombenze possano secondo il loro religioso istituto impiegare il tempo più utilmente nel promuovere con edificazione il maggior culto a Dio signore, ed il bene spirituale alle anime.

La presente sarà consegnata nella cancellaria ordinaria, onde esser registrata, e perchè ne abbia a seguire la sua pubblicazione nella prima riduzione del Consiglio, che così ecc.

Barbana 12. Giugno 1767.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Giovanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

Adi 14 Giugno 1767. Barbana.

Fù publicata la presente terminazione da me Tommaso Andrea Capponi sostituto dell'ordinaria cancellaria, nella riduzione del Consiglio odierno a chiara inteligenza di tutti.
c. 42.

Illustrissimo signor signor colendissimo

Adi 30. Giugno 1767. Receptum etc.

E' stata eseguita la catasticazione dei boschi appartenenti alle zattiche di ragione delle chiese nei modi, e come fù prescritto colla terminazione 10 Giugno spirante mentre però l'opera è stata prestata da Antonio Cattarincich, e da Antonio Pincal, amendue da Pinguento, vi si deve loro in ordine alla patuita mercede, e l'importar di due bolli, il pagamento di lire 219.1.

Vostra signoria illustrissima pertanto, in relazione all'ordine, che troverà annesso alle presenti, farà, che da cotesta Cassa delle chiese ne sia effettuato il pagamento medesimo, ritraendone da essi la ricevuta a cauzione, e fondamento dell'esborso, e con la maggior estimazione mi riprotesto.

Castelnovo 30. Giugno 1767.

Diutissimo. ed obbedientissimo seruitore Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Illustrissimo signor Gioianni Lucio Capello capitano di Barbana.

Illustrissimo signor padrone colendissimo

In adempimento all'ordine 30 Giugno ultimo decorso di vostra signoria illustrissima diretto con l'inchinata sua del genere stesso alli rappresentanti la Cassa di queste chiese, furono estratte dalla Cassa medesima lire 219:1, e quelle consegnate ad Antonio Cattarincich, ed Antonio Pincal ambidue da Pinguento in pagamento delli due bolli prouisti, e

dell'opera da loro prestata nel bollo, ed'enumerazione dei legni delle zatiche d'esse chiese.

Per il conseguimento del sudetto soldo rilasciamo la riceuuta, e seguì il solito giro a cauzione della Cassa, locchè tutto, come ueni incaricato partecipo a vostra signoria illustrissima, e con pieno osequio me le protesto

Barbana li 5. Luglio 1767.

di vostra signoria illustrissima umilissimo seruitore obbedientissimo Giouanni Lucio Capello capitano.

c. 43.

Copia.
Numero 7.
Registro
in Libro
terminazioni.
CXXX.

Noi Michiel'Angelo Barbini per l'illustrissima, ed eccellentissima signora Anna Vendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnovo, loro territorj, boschi, porti ecc.

Dal non essersi adattate in alcun tempo regole fisse a buon metodo della beccaria di Barbana, che viene di anno, in anno abboccata insieme con la decima degli agnelli, n'è derrivato, che nel suo andamento la sia sempre corsa con disordine, e confusione, poichè se tal volta li macellari si sono doluti di trovarsi angustiati nei mezzi per accorrere al necessario consumo, questi poi per lo contrario hanno ben spesso somministrato ai sudditi motivo di lamenti, e querelle. perchè convertito in pretesto il titolo di tener provedata la beccaria, si voglia da'macellari generalmente soggetti, ed obbligati gli animali tutti, per quindi farne essi con abuso, ed in pregiudizio loro con beccari forastieri quel negozio, che con ragione dovrebbe esser risservato ai sudditi medesimi per diritto di proprietà.

Esposte in questi ultimi tempi, nonmeno le convenienze dei primi, che gli aggravj professati dai secondi, non può negarsi, che per il fine, a cui sono rispettivamente indirizzate. non siano in se stesse opportune, ed attendibili le communi istanze, mentre se comparisce giusto, e necessario, che ai macellari, nell'obbligo del mantenimento, non abbia in alcun tempo a mancar il bisogno per la sussistenza, ed uso della beccaria, è pur onesto, e ragionevole, che li sudditi dopo contribuito il necessario per un tal motivo. possano essi trafficar liberamente gli animali, che sopravanzano. si bovini, che lanuti, de'quali già, per effetto della divino(!) providenza, ne abbonda la giurisdizione.

Quindi è, ch'essendo questo il temperamento più accomodato al caso, ed altresì il mezzo più sicuro per tenere in un giusto equilibrio le convenienze dei conduttori della beccaria, con quelle dei sudditi, si è perciò conosciuto. che per giungere, ad un tal fine si rendeva necessario di aver ad un tempo l'enumerazione intiera degli animali di qualunque spe-

zie di ragione de'sudditi, e quanto in ragion di consumo può esser il bisogno annuale, onde con un ripparto di giusta proporzione assegnare in conto di una esigenza così universale, ed importante, quella porzione, che in raguaglio di numero corrisponda al pieno degl'animali, e dalle occorrenze della beccaria.

Con quest'avvertenza pertanto è stato fino da'primi giorni dell'intrapresa deputazione con publico proclama prescritto a'tutti in generale, ed ad ogni uno in particolare l'obbligo della notificazione dei rispettivi animali, e furono insieme estese diligenze in oggetto di trar cognizione di quanto può abbisognare a mantenimento della beccaria, ond'è, che mentre in conseguenza delle misure prese risultò ascendere il numero dei bovini a duemille duecento sessanta in circa, e li lanuti a diecisette mille trecento, fù nientemeno liquidato, che l'esiggenze di consumo non possono attualmente eccedere la quantità di bovini quaranta, e castrati seicento, se n'è perciò, previo il dibattimento delle armente, e peccore da frutto, formato il fissato ripparto a fondamento, e regola delle contribuzioni, che devono esser fatte in rapporto alle notificazioni ultimamente seguite.

Stabilito di questo modo l'ordine da osservarsi in tale materia si è pur deliberato, che fra le medesime regole abbia di anno, in anno a seguire la fedele notificazione degl'animali, come fù fatto nel corrente, con la quale dar norma al ripparto, che dovrà appunto annualmente succedere sul piede suespresso, con questo, che dal piano delle notificazioni abbiano sempre ad esser escorporati gli accennati bovini quaranta, e castrati seicento, da esser pontualmente tenuti il conto della beccaria, nella risserva di accrescer poi, o diminuire il ripparto stesso secondo la variazione de'tempi, ed il bisogno potesse ricercarlo, sopradicché viene rissolutamente determinato, e prescritto quanto segue, da esser sempre inviolabilmente eseguito.

I.

Che sia istituito un libro da esser tenuto nella cancellaria locale, nel quale dopo il registro della presente, dovranno in partite di debito essere descritti li nomi di quelli, che a tenor (c. 44.) del riparto devono contribuire alla beccaria animali dell'una, e dell'altra spezie, per esser di mese in mese dato credito ai contribuenti del numero, che nel corso del mese fossero stati corrisposti, al qual'effetto sarà debito preciso del beccaro di tenerne nota puntuale, e di presentarla nella cancellaria medesima allo spirar di cadaun mese, al di cui obbligo mancando, caderà nella pena di lire dieci, da esser applicate alla Cassa delle condanne.

II.

Si dichiara, che il riparto formato sul pieno delle notificazioni ultimamente praticate, si estenderà, e dovrà servire per il rimanente dell'anno andante, e fino tutto il mese di Maggio venturo 1768. per poi principiare il nuovo anno il primo Giugno susseguente, e terminare come sopra, e così successivamente di anno in anno.

III.

Dovrà pertanto in cadaun'anno nel giorno di san Giorgio esser publicato proclama commissivo l'obbligo di dover tutti in generale nel termine di giorni quindici dar in nota nella cancellaria sudetta il numero degl'animali di propria ragione di ogni spezie e mancando incorrerà ogni uno nella pena di lire cinquanta, e nel caso di alcuna fraude, che tal volta praticata fosse nell'esequire una tal notificazione, ne succederà inoltre la perdita irremissibile degli animali tutti, che fossero stati ommessi, ed occultati, nella costante rissoluta intenzione, che ogni uno nell'adempimento dell'obbligo imposto abbia ad esser esatto, e fedele.

IV.

Nell'obbligo, che resta ingionto ai proprietarj degl'animali, di notificare tutti quelli, che fossero di propria ragione, dovranno esser distinti quelli, che si trovassero presso dei medesimi dagli altri, che fossero tenuti in mano altrui a socceda, o sotto qualsivoglia altro titolo, con espressa dichiarazione dei nomi, e della specie.

V.

Sequitur una tale notificazione per parte de proprietarj, e successivamente l'una all'altra registrate nel libro notificazioni che separato dall'altro dev'esser formato di anno in anno, dovranno poi in pagine separate del libro stesso esser portate le notificazioni dei soccedali, quali saranno egualmente tenuti di rendere alla cancellaria sotto la medesima pena di lire cinquanta, ed individuar ad un tempo, non solo il numero, e la specie degl'animali, che tenessero di altrui ragione, o in conto di socceda, o sotto qualsivoglia altro titolo, ma di dichiarar altresì li proprietarj per li necessarj confronti, onde con tal metodo la cosa si renda piana, e facile, e siano evvitate quelle confusioni, che altrimenti vi succederebbero, dovendo tutte le predette notificazioni esser ricevute gratis.

VI.

Sequitur le comma(n)date notificazioni, dovrà nel termine di giorni immedi(a)tamente successivo a quello dei quindici assegnato per le notificazioni, esser formato il piedelista dimostrativo il totale degl'animali nella rispettiva specie, ed indistratto dello stesso il riparto sopra li bovini quaranta, e ca-

strati seicento a regola dell'anno venturo, nel che eseguire si dovrà in ogni tempo prender misure di proporzione col numero realmente esistente.

VII.

Da un tal riparto, e dalla relativa tangente con siffatto raguglio assegnata ai proprietarj degl'animali, non potrà alcuno di essi sottrarsi, nè sotto qualsivoglia pretesto, o colore esimersi. ma sarà anzi obbligato inviolabilmente a somministrarla, altrimenti dal beccaro saranno provveduti dove a lui più riuscisse di averli, e quello, che avesse ruscato di contribuirli secondo l'obbligo della ripartizione, sarà tenuto di risarcirlo delle spese, e danni, che per una tal causa fossero da lui rissentiti, oltre alla pena di lire cinquanta, che con summarie esecuzioni gli sarà irremissibilmente levata.

VIII.

Per questo motivo restano espressamente incaricati i macellari a dover in tal caso notificar in cancellaria il venditore, il numero degl'animali provveduti, ed il loro importare per gli opportuni (c. 45.) confronti in caso di bisogno, e perchè possa facilmente risultare la verità del fatto.

IX.

E' già statuito per precedenti providenze, e viene tal volta osservato in pratica, che non potendo li proprietarj convenire con il beccaro, restano essi in libertà di far macellare per proprio conto, perlocchè fermo il disposto nel proposito, e la consuetudine, potrà anche in avvenire esser così eseguito dai rispettivi contribuenti, a condizione però sempre, che giusta il solito debba esser corrisposto al macellaro la ordinaria contribuzione. cioè di lire 1:4 per cadaun bovino, che fosse macellato, e soldi due per ogni lanuto.

X.

Come poi per la distanza dei luochi fù solito in qualche tempo di macellare nelle çette Pognana, Saini, e Bratelich, viene pertanto accordato, che così possa esser fatto anche in avvenire a maggior comodo di quegli abitanti, con questo per altro, che quelli, che si assumessero un tal carico, abbiano ad intendersi con il condutor della beccaria per quel diritto, che vi si appartiene, e per gli opportuni concerti. sicchè in cancellaria possano esser fatti quei giri di credito, che corrispondessero al numero degl'animali macellati ne'luochi suespressi.

XI.

Coll'oggetto, che nell'adempimento delle precettate notificazioni non abbino sotto ingannevoli dirrezioni ad esser occultata, o alterata la verità, si fa noto, che per venir in chiaro di ogni contrafazione sarà tenuto apperto processo d'inquisizione, ricevute denoncie secrete con promessa di secretezza, e praticati anco in caso di bisogno sopraluochi alle case

dove fossero denunciati difetti, e trasgressioni nella materia. E come fù precritto col capitolo terzo, che li contrafattori incorreranno nella perdita irremissibile degl'animali, che fossero stati occultati, così con il presente si dichiara, che fatta de' medesimi la vendita sul publico incanto, il ricavato sarà la metà al denunciante, lorchè la rilevazione del fatto procedesse per qualche denuncia, e tutto il dippiù s'intenderà devoluto alla Cassa delle condanne, in beneficio della quale dovrà pur intendersi la pena surifferita di lire cinquanta.

XII.

Supplito dalli proprietarj al debito, che col fondamento della ripartizione sarà a loro ingionto, e che da sempre intendersi colla consegna degl'animali della miglior qualità, saranno essi, e s'intenderanno in libertà di trafficare quel numero, che gli sopravanzasse a loro piacere. e come più lo richiedesse il loro interesse.

XIII.

Sarà obbligato il signor capitano di trasmettere in cadaun'anno ai primi di Giugno a sua eccellenza giudicante il piedelista, nonmeno, che il relativo riparto, onde le sia sempre presente l'andamento di questo affare, e la puntuale esecuzione a quanto con la presente viene deliberato, e disposto.

XIV.

Fisso già in questo commune di Castelnovo il debito di somministrar carnamì al signor capitano, ed egualmente al cancelliere, ed all'amministratore dell'economia giurisdizionale, lorchè accada di trasferirsi a questa parte, e trattenersi per l'esiggenze della carica, e dei rispettivi uffizj. resta quindi in virtù del presente dichiarato, e prescritto, che li prezzi dei medesimi carnamì debbano esser uniformi a quelli, che secondo la rispettiva specie corrono, e vengono praticati in Barbana, e non altrimenti.

La presente sarà publicata in questo luoco, in Barbana, ed in tutti gli altri consueti ad universal intelligenza, e per il suo puntuale adempimento. In quorum ecc.

Castel Novo 2. Luglio 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

(Suhì pečat)

Giovanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

Adi 15. Luglio 1767. Barbana

Fù publicata la presente terminazione da me Tommaso Andrea Capponi sostituto della cancellaria ordinaria sotto questa loggia al luoco solito, molti presenti, ed'ascoltanti. e specialmente il procurator del popolo Ive Quaranta, e Giacomo Schir testimonj ecc.

c. 46.

Adi 3. Luglio 1767. Castelnuovo.

d. Decreto.
Registro in
Libro termi-
nazioni.
CXXXI

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato preso per mano l'affare delle terre nelle differenze occupate arbitrariamente dalli sudditi Bratelich, e Magnaduorzi: uedute le stime rileuate sin sotto li 22. Nouembre 1765. per l'importar di lire 1440: gl'incanti seguiti il di primo, 5., e 6. Giugno anno decorso, il di cui esperimento riusciano per il loro abbocamento: uedute pure l'esebizioni fatte dagl'occupatori medesimi sopra li nuoui incanti praticati d'ordine di sua signoria illustrissima li 28. Giugno ultimo caduto, a tenor delle quali ottennero le deliberazioni di esse terre in affittanza per anni dieci continui coll'aggrauio annuo del quatro per cento; al che tutto prestato il più maturo riflesso, et approuando le deliberazioni stesse, hà decretato, et ordinato. che siano gl'accennati sudditi incaricati a douer immediatamente stipulare li rispettiui instrumenti d'affittanza, con dichiarazione, che il canone esebito passar debba nella Cassa del comune di Barbana, come di tal natura de prouenti, se si uenissero a scoprire altri usurpi in dette differenze, passar dovranno nella sudetta Cassa, ed'intendersi sempre a beneficio, et aumento della sua rendita, interponendo sua signoria illustrissima a tutto ciò la sua auttorità delegata, e giudicial decreto; sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di Barbana hò fatto estraere dall'auttentico, in fede ecc.

c. 47.

Adi 6. Luglio 1767.

Capin.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato, letto il presente processo formato con auttorità, e rito(!) sopra le recisioni di piante da terra inferite ne boschi appartenenti alle zattiche di ragione delle chiese di Barbana, così le locali uisioni della giustizia praticate per la rileuazione dei danni respettiuamente causati, e che restarono legalmente ricconosciuti, e liquidati, come dai medesimi sopra luochi, e stime in processo, lette pure le ultime locazioni 1762., e le successiue, da quali apparisce espressamente uietato ogni qualunque taglio nei medesimi boschi, ed egualmente li mandati 9. Luglio. ed il proclama 20. Settembre 1766. intimati li primi a tutti indistintamente gli affittuali delle zattiche sudette, e pubblicato il secondo ad inteligenza universale, con che restò con più precisione rissolutamente innibita qualsiuoglia priuata arbitraria recisione dei legni in esse zattiche essistenti si in poca, che in molta quantità, e tanto di pianta

adulta, che tenera, e germoglio, in pena di lire 50 a cadaun trasgressore, e per ogni danno, che fatto fosse, e di pene afflittive ancora secondo il caso, e le qualità della trasgressione. e ad ogni cosa prestato il conueniente maturo riflesso, mentre il fatto chiaramente dimostra, che li danni dipendenti, e risultanti dalle stesse locali usioni, furono tutti di recente praticati, ed in conseguenza tutti in sprezzo, ed apperta disubbidienza dei precedenti espressi rissoluti diuieti. e che per tanto conuiene per ogni termine di ragione, e di giustizia, che ne sia promosso speditamente il debito risarcimento alle chiese danneggiate, onde abbia poi a succedere il castigo dei colpeuoli secondo la qualità dei trapassi, hà perciò in uirtù del presente, e con l'auttorità delegata decretato, che gli affittuali infrascritti, nelle zattiche de quali si sono uerificati simili danni, siano intanto, e s'intendano condannati nelle rispettiue summe, che appariscono, ed indiuidualmente risultano dalle liquidazioni, e stime praticate, al qual'effetto douranno immediatamente esser appostati debitori nel libro rendite delle chiese, e fatti innoltre quegl'altri giri di scrittura, che richiedesse il buon ordine, secondo i pagamenti che uenissero praticati, per li quali dopo la notificazione del presente douranno solecitamente esser rilasciati gli ordini opportuni per l'esecuzione nei beni, ed effetti di ragione dei debitori, per poi proseguire alle pene pecuniarie, (c. 48.) ed afflittive a misura dei casi, a tenor, ed in conformità di quanto fù disposto. e prescritto con gli accennati mandati, e proclama, ciò che resta risseruato agli arbitri della giustizia, salua ai medesimi affittuali ogni azione di regresso, che tenessero, ed auer potessero contro di loro subaffittuali per i rispettiui risarcimenti rapporto agli esborsi, a quali per occasione dei danni surifferiti e pene pecuniarie fossero in ordine al presente sottoposti. ed obbligati, douendo della seguita appostazione esserne da chi spetta consegnata in quest'ufficio la copia da registrarsi, e custodirsi in processo, e nelle spese. In quorum ecc.

Iue Battel quondam Gaspe affittuale della zattica delle Beata Vergine della Porgnana per danni in essa praticati giusta gli estimi 14. Marzo passato l.(ire) 24:--

Iue Vorich quondam Ghergo affittuale della zattica posta in Garb'n della villa Vorich per danni in essa praticati giusta l'estimo 23. Maggio passato

tolpi	numero 34 . . .	l.(ire) 68:—
pedali	» 29 . . .	» 20:6

l.(ire) 88:6 . . . » 86:6

S'me Terle affittuale della zattica Boscouizza sotto li Cosglianzi per danni in essa praticati giusta l'estimo sudetto

tolpon	numero	1 . . .	l.(lire) 8:—
pedali	»	13 . . .	» 9:2
palli da valle	»	3 . . .	» —:12

l.(ire) 17:14 . » 17:14

Mico Contusich quondam Matte affittuale della zattica detta di san Giacomo per danni in essa praticati giusta l'estimo sudetto

tolp ⁱ	numero	5 . . .	l.(ire) 10
mezzi tolp ⁱ	»	3 . . .	» 2:14
palli da valle	»	4 . . .	» —:16
pedali	»	13 . . .	» 9:2

l.(ire) 22:12 l.(ire) 22:12

Stipe Collich quondam Paue affittuale della zattica detta Blasichieuca per danni in essa inferiti giusta l'estimo sudetto

pedali	numero	25 . .	l.(ire) 17:10 . » 17:10
--------	--------	--------	-------------------------

Li consorti Miculla Peressa. e Iue Pechizza affittuali della zattica Sambasca per danni in essa inferiti giusta l'estimo oltredetto

cimali	numero	4 . .	l.(ire) —:16
pedali	»	8 . . .	» 5:12
tolpi	»	1 . . .	» 2:—

l.(ire) 8:8 . » 8:8

Giacomo Belas affittuale della zattica, o sia boschiuo uicino li Glauani per danni in esso inferiti giusta l'estimo soprascritto

c. 49.

tolpi	numero	2 . . .	l.(ire) 4:—
palli da valle	»	1 . . .	» —:4
pedali	»	48 . . .	» 33:12

l.(ire) 37:16 . » 37:16

Marco, e Mico fratelli Polich affittuali della zattica Glauanca per danni in essa praticati giusta l'estimo sudetto

tolpi	numero	1 . .	l.(ire) 2:—
pali(!) da valle	»	1 . . .	» —:4
pedali	»	13 . . .	» 9:2
cereser	»	1 . . .	» 12:—

l.(ire) 23:6 . » 23:6

Iue Colich Costre affittuale della zattica Cettinca per danni in essa praticati giusta l'estimo sudetto

pedali	numero	69 . .	l.(ire) 48:6
cimali	»	1 . . .	» —:4

l.(ire) 48:10 . » 48:10

Giucio Palmarich affittuale della zattica Bulich per danni in essa praticati giusta l'estimo sudetto

tolpi	numero	3 . . .	l.(ire)	6:—
cimali	»	23 . . .	»	4:12
pedali	»	36 . . .	»	25:4
			l.(ire)	35:16 . » 35:16

Iuan Smclizza affittuale della zattica Opuzen-
nizza per danni in essa inferiti giusta l'estimo
oltrescritto

mezzi tolpi	numero	8 . .	l.(ire)	7:4
pedali	»	6 . . .	»	4:4
			l.(ire)	11:8 . » 11:8

Gire Borina Pupaz affittuale del pezzo di zattica
sotto la villa Borini per danni in essa praticati
giusta l'estimo 2 Maggio passato 1.(ire) 11:—

Michiel Angelo Barbini giudice delegato
Giuovanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

Adi 15. Luglio 1767. Barbana

Fù publicato sotto la loggia in concorso di popolo. molti pre-
senti, ed'ascoltanti, e con le solite formalità ecc.

Tmmaso Andrea Capponi vice cancellier di Bar-
bana fece copiare dall'auttentico; in fede ecc.

c. 50.

Illustrissimo signor signor colendissimo

Adi 13. Luglio 1767. Receptum ecc.

Nel processo, che fù formato per questa cancellaria con aut-
torità, e rito per occasione dei danni inferiti ne'boschi di ra-
gione delle chiese, e stato preso l'unito decreto, con il quale
condannati li colpevoli al debito risarcimento, si è poi ris-
servata la giustizia alle ulteriori deliberazioni rispetto al dip-
più, che convenisse.

Vostra signoria illustrissima pertanto lo farà publicare, ed
eseguire nei modi prescritti rispetto alle appostazioni nel
libro rendite.

Formata la tansa, che contiene le spese dei sopraluochi a lei
appartenenti, non meno, che a cotesto cancelier provisionale,
e cavalier di corte, e del processo, essa si darà il merito di
farne succeder il pagamento in conformità, insieme con il
dovuto risarcimento in misure uniformi all'importar dei liqui-
dati danni; e con particular estimazione mi protesto.

Castelnovo 13. Luglio 1767.

(Drugi rukopis) Fù risposto in forma ecc.

Diutissimo, ed obbedientissimo servitore
Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Illustrissimo signor
capitano di Barbana.

c. 51.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugi rukopis) Adi 14. Luglio 1767. Receptum etc.

Preso in deliberazione di processo l'ingionto' proclama contro gl'inquisiti Iure Bresaz quondam Gaspe, e Pave Tommassich quondam Gaspe, resta in esemplare accompagnato a vostra signoria illustrissima, perchè ne sia ordinata la di lui pubblicazione in cotesto luoco non solo, ma in quelli pure del rispettivo loro domicilio.

Ciò fatto, me lo rimetterà munito delle necessarie note, onde si possa dar luoco agli atti ulteriori di giustizia, e con particolare estimazione mi protesto.

Castelnovo 13. Luglio 1767.

(Drugi rukopis) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore
Michiel Angelo Barb'ni giudice delegato

Illustrissimo signor Giovanni

Lucio Capello capitano di Barbana.

c. 52.

Illustrissimo signor s'ignor colendissimo

(Drugi rukopis) Adi 13. Luglio 1767. Receptum etc.

Annessa alle presenti averà vostra signoria illustrissima la terminazione, con cui viene dato ordine, e regola da osservarsi nell'andamento di cotesta beccaria, e nelle dirrezioni de'sudditi, quanto agl'animali, che vi devono esser somministrati a comodo, e per le di lei esigenze.

Trovarà perciò unito anche un picciol libretto continente le ripartizioni, che a misura delle forze sono state imposte a'sudditi stessi. Di questa ella ne farà seguire il registro a tenore di quanto fù prescritto, e di quella pubblicazione in Barbana, e dove più occorresse, e con particolare estimazione mi raffermo.

Castelnovo 13. Luglio 1767.

(Drugi rukopis) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore
Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Illustrissimo signor

capitano di Barbana.

c. 53.

Scrittura di revisione del maneggio del fontica.
Registra in Libro terminazioni.

Illustrissimo signor giudice delegato

Nell'incarico, che mi fù appoggato della reuisione del maneggio di questo fontico, mi sono dato all'uso delle necessarie diligenze.

Quelle impiegate per primo passo furono indirizzate a conoscere il suo instituto, gli oggetti di questo, il fondo de suoi capitali, li suoi aggrauj, le leggi con che è stato di

tempo, ne continuaua tuttauia il difetto del pagamento, seguito di presente in conseguenza delle solecitudini, che si sono usate dietro a una tale scoperta, e con il capitale riscosse pure lire 87 in ragione di pene dipendenti dai crediti stessi, ne apparisce perciò tra capitale, e pene l'accrecimento di lire 522.4, che unite alle lire 4633:10 formano intutto lire 5155:14 di capitale.

Si fa osseruabilie, che quale stà attualmente, lo fosse anco da molti anni add'etro il suo capitale, senza, che ui si scorge accreimento alcuno, quando dispensate ogni anno le biade predette, ui dourebbe in conseguenza esser stato in cadaun'anno l'accreimento di lire 141 in conto dei soldi quatro, che deuono esigersi sopra ogni mezzena, giacchè il piano delle biade forma la summa di mezzene 705.1., e ciò oltre le pene, che pure traspira, che si siano uerificate in ciascu'anno per debiti non pagati al tempo prefisso.

Sarebbe di lunga indaggine il farsi ad inuestigare le cause, da quali traer potesse la sua origine un tale d'ffetto, quanto malageuole il dilucidarlo nell'oscurità, e confusione, con che uiene tenuta l'amministrazione dell'accennato Pio Luoco.

Li aggrauj, a quali lo stesso ua soggetto sono lire 25 al fonticaro, lire 33.2 al cancelliere, e lire 49.14 al chirurgo, che in tutto formano la summa di lire 106.14. perlocchè prendendosi in conto di auviso le indicate utilità, che come fù detto dourebbero esser naturali, ed annualmente immancabile, lorchè seguite siano le dispense, chiaro risulta, che de tratte le suddette lire 106:14, restarebbero, anche senza entrare nel punto delle pene, superiori i suoi prouenti di lire 34:6 agli aggrauj. de'quali mancando ogni riscontro, come fù accennato, non si sa assicurare, che il maneggio sia stato sempre puntuale, ed immune da deffraudi.

Premessi questi principj, nell'internarmi poi nell'esame della materia, mi sono risultati uarj, e graui disordini. ed arbitrj fin qui corsi per parte de fonticari a pregiudizio del Pio Luoco, quali in adempimento del proprio douere assoggetto a lume di vostra signoria illustrissima.

Fattomi quindi a riconoscere il giro della scrittura, che uiene tenuta, questo ueramente dimostra, che dal fonticaro ch'esse di tempo, in tempo al caso della resa de'conti del di lui maneggio uengono consegnate biade a quello, che subbentra quando in realtà così non succede, che anzi si consegnano, e si riceuono, in luoco di biade, e di soldo, uiglietti(!) corrispondenti al suo capitale, o almeno nella maggior parte, che comprendono, e dichiarano le persone, che in conto di dispensa hanno riceuute biade dal fontico, e che pertanto si trouano col debito da medesimi risultante. Quindi uiene esequito il rendimento de'conti, e la respettiua consegna tra li due fonticari, ch'esse, ed entra in uia (c. 55.) priuata, e senza l'interuento di alcun'al-

tro in quei modi, e con quelle facilità, che più loro aggradano. Da qui ne prouiene,¹ che di tali dispense non se ne uede alcuna annotazione in libro maestro del fontico, quando la ragione, ed il buon ordine richiederebbero, che a cautela dell'interesse del Pio Luoco tenuta fosse una tal pratica.

Manca niente meno ogni riscontro dei pagamenti, che secondo il decretato, e lo stabilito, deuono in cadaun'anno esser fatti al tempo di san Michiele, dai quali essenzialissimi difetti ne prouiene, che tutto cammina con quella oscurità, ed incertezza, ch'esigge in fatti riflesso, e prouedimento.

Con l'oggetto dunque, che anco questo affare proceda con metodo regolato, e cauto, si renderebbe necessaria, ed indispensabile, che per il giorno sudetto di san Michiel 29. Settembre douesse in ciascun'anno succedere il saldo dell'imprestanze seguite nell'anno stesso, che dourà immancabilmente esser fatto in biade della stessa specie, di cui ne fù praticato l'imprestito, o in soldo effettiuo in summa, che pareggi il ualore delle biade dispensate.

Dietro a questa reale esistenza, ne dourà nel termine successiuo di giorni otto, dal fonticaro, ch'esce esser reso conto del proprio maneggio, e fatta la consegna all'altro, che ui subentra, e ciò appunto in biaue(!) effettiuue, o in contante, come fù accennato, escluso per sempre, e dannato l'uso de'uioglietti, che più non dourebbe in alcun tempo sotto qualsiuoglia pretesto esser adnesso.

E perche così succeda inuiolabilmente, e senza alcun'alterazione, sembrarebbe necessario, che una tale consegna douesse esser fatta con quegl'ordini, e precauzioni, che ualessero a tenerla indennizzata, ed immune da qualunque disordine. Esequita la consegna stessa fra le circostanze, e precauzioni, che saranno credute più conferenti, mentre nei tempi stabiliti, e distinti deue esserne fatta nuoua dispensa, si uede decretato sopra di ciò con terminazione 16. Genaro 1663. more veneto, che abbiano a precederui in opportuna anticipazione gli auuisi con publico proclama, sarà perciò salutare, che ne sia rauiuata l'osseruanza del prouedimento a lume di tutti quelli, che si trouassero in bisogno di godere il beneficio delle statuite imprestanze, alle quali per altro sarà molto confacente, che abbia a precederui la licenza in scritto dell'illustrissimo signor capitano.

E qui sarebbe pur proficuo, e uorebbe il buon ordine, che ogni qualunque dispensa, che relatiuamente uenisse fatta, la fosse di mano, in mano registrata nel libro maestro del fontico per rimanere aperta la partita fino alla restituzione, e ciò all'effetto, che un tal metodo di scrittura ualesse per dimostrare in ogni tempo (c. 56.) il pieno dell'imprestanze,

le somme esate, quelle, che rimanessero da riscuotersi, ed in conseguenza tutto seruisse per tener saluo, ed'illeso da defraudar il capitale del Pio Luoco.

Con terminazione 1664. 19. Marzo è stato poi ingionto alli fonticari, che al caso di dispense, non possano, ne debbano esser eseguite in maggior summa di mezzene dieci per cadaun suddito indigente, sopra di che ui occorre di esponere, che così in pratica non uiene osseruato, che anzi ui corrono degl'arb'itrij nel proposito, poichè anche nell'ultima dispensa si uede qualche partita, che oltrepassa le mezzene dodeci ad'una sola persona.

Con altra terminazione 15. Aprile 1576. è stato pur prescritto, che tanto dai fonticari, che restassero diffettiui nel maneggio, come dai deb'tori del fontico, che non saldassero le proprie partite in tempo, esigger si debbano soldi quatro per lira in conto di pene sopra il debito, che realmente ui rimanesse per esser due di questi a beneficio del fontico, e gl'altri due deuoluti alla Cassa delle condanne, e con altra regolatiua 12. Aprile 1583. fù poi dichiarato, che in luoco della Cassa delle condanne douessero deuolueri i sudetti soldi due in uantaggio dell'illustrissimo signor capitano.

Nonostante simili prescrizioni, non risulta in alcun modo, che di tal natura sia stato fatto pagamento alcuno in beneficio del fontico, tuttocchè sia notorio, che in cadaun anno, e sempre dal sudetto signor capitano si siano conseguiti li soldi due per lira ad'esso appartenenti.

Stabilite dalla sudeta terminazione 15. Aprile 1576. tre chiaui fra quali esser custodita la Cassa del fontico con la esistenza di una di esse nelle mani del signor capitano, altra presso del zuppano attuale, e la terza del fonticario, non è per questo, che neppure in tale proposito se ne ueda continuata una simile pratica.

Cade finalmente a debito de fonticari giusta il sentimento della terminazione 9. Settembre 1625. la dispensa, e riscossione delle biade a misura rasa.

Questa prescrizione pure fù da lungo tempo alterata dagl'arb'itrij de fonticari, auendo bensì li medesimi praticata la dispensa a misura rasa, mà non così poi fù fatto nella restituzione dell'imprestato, che anzi questo sempre si riceue a colmo. e quello che più si fa osseruabile egli è, che questo colmo uiene conuertito ad'illecito profitto de fonticari.

Passata in consuetudine presso de sudditi la forma, e le misure di una tal restituzione. sarà della prouidenza di vostra signoria illustrissima il distinguere, se mentre ad'ogni occasione, continua pur troppo il difetto, che le biade non siano restituite nette a perfezione, nonostante tutte le prescrizioni,

che si sono fatte, potesse auer luoco la sussistenza dell'accennata pratica, con questo per altro, che l'utile che ui risultasse abbia a passar in beneficio del Pio Luoco, e non in altro modo.

In questo caso, mentre il font'caro non terebbe altro profitto, che questo dell'annuale assegnamento di lire 24., cosi trouandosi egli nel bisogno di pagar anche persona, che gli presti assistenza nel giro della scrittura, sembrarebbe necessario un qualche accessimento di stipendio, che in qualche modo meglio corrispondesse all'impegno, ed'alle fatiche dell'impiego; ch'è quanto mi accade di esponere dietro all'incom- (c. 57) benza di cui sono stato incaricato.

Castelnouo 10. Luglio 1767.

Giouanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

Numero 9.

Registro in
Libro termini
nazioni.
CXXXII.

Noi Michiel'Angelo Barbini. per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, boschi ecc.

La materia de Luochi Pij raccomandata in particolar modo alla protezione di quelli, che press'edono col temporale gouerno di quei popoli fra quali si trouono(!) erreti, impegnò in ogni tempo la cura de medesim', ed'ogni più atento studio per la loro retta amministrazione, e perche lontani da fraudi, e da intachi se ne conseguisca il buon effetto delle loro conseruazioni a beneficio del respettiuo istituto.

Eccittati da questo specialissimo douere gl'illustri soggetti della casa eccellentissima Loredano, mentre per più secoli si sono trouati nel libero diritto (! diritto) di queste signorie. mararono del continuo, perche nel generale della materia stessa non fossero trascurate le necessarie cautele, e tutto in ogni sua parte procedesse con buon'ordine, e secondo l'intenzione delle leggi.

Lodeuole, e pia l'instituzione del fontico di Barbana per i buoni effetti, de quali particolarmente ne partecipa la pouertà, uarie terminazioni furono in diuersi tempi emanate con uiste di prouidenza, e di carità, in uirtù delle quali non solo doueua credersi indemnizzato il Pio Luoco da disordini, e pregiudizj, mà che nel suo progresso fosse anche per accopiar in se di tempo' in tempo qualche discreto profitto.

Nonostante però tutti li saggi prouedimenti, che ui si sono applicati n'è deriuato. che o non eseguite, o non continuate le buone regole, si sia dato luoco alla malicizia (!), ed'abbia quindi preso piede la corrutela, dimodoche inualsa la fama di una suantaggiosa oppinione nel proposito, abbiamo creduto di non poter sottrarsi negl'esercizj della presente deputazione dall'impegno d'internarsi con ogni accuratezza nell'esame di questo affare.

E come il mezzo migliore, ed' il più opportuno per riuscire utilmente, era quello di deuenirsi ad' una regolata reuisione del suo maneggio, mentre questa è stata ordinata, e pontualmente eseguita, tutto il risultato stà anche esatamente esposto nella premessa relatiua scrittura.

Degni per tanto di serio riflesso li disordini, e gl'abusi, che la stessa rappresenta, e specifica ad' uno ad' uno, quali intollerabili nell'ordine, non meno che nel merito della materia, si rende trà gl'altri scandaloso, ed' osseruabile, che a fronte di tanti uigorosi rissoluti diuieti sussista tuttauia, e continui l'uso, e l'admissione dei viglieti (!) trà il fonticaro ch'esce, e quello, che ui subentra, inuece d'eseguirsi il saldo in biade, o soldo effectiuo, con quelle perniciose conseguenze, che non possono andar d'sgiunte da una tale, e cosi dannata pratica. Prescrito il saldo del maneggio di anno in anno, non è per questo, ch'egli si uerifichi nela sua sostanza, e nelle forme uolte dall'auttorità del comando, che anzi in s'mili occasioni non opera, che la sola esterior apparenza, poichè in fatto altro non succede, che la rinnouazione dei viglieti di debito uerso il nuouo (c. 58) fonticaro. in uigor de quali cancellata la partita del debito, che prima correua a credito del fonticaro, che stà per uscire, si fà di tal modo comparire, e si dichiara il saldo, e la consegna, come se si fossero realmente riceute biade, o dinaro effectiuo: direzione, che fraudolente in se stessa, la si fà poi tanto più detestabile quanto ch'essa non hà luoco, ne uiene accordata, che con il sacrificio del debitore. costretto sul fatto ad'acressere il debito col giro de colmi in conto di capitale sin qui da fonticari conuertiti a proprio illecito uantaggio, ed' a pagare altresì oltre li quatro stabiliti per utile del fontico, altri due soldi per lira in occasione di eseguirsi le dispense, la qual contribuzione non giustificata da alcun imaginabile appoggio, e non potendo correre, ne esser admissa sotto il titolo di pene, se non quando il debitore apparisca realmente diffettiuo della restituzione doppo il pasar del tempo, e nel solo caso, che se ne sia fisicamente eseguito il pagamento, non può in conseguenza fuori di queste due condizioni esser qualificata, che per un'apperta dannatissima estorsione, la quale in se stessa, o sia che rimanga in pregiudizio de poueri, o che passi in defraudo del Pio Luoco, sempre nel suo effetto si conuerte in uantaggio de fonticari.

Penetrato dunque l'animo da siffatti disordini, e dai sensibili pregiudizj, che ui stano annessi, quali di anno in anno coll'acressimento del debito, fatalmente si moltiplicano a danno de poueri anco per altre indebite contribuzioni nella rinouazione dei medesimi viglietti. senza che per lungo tempo nella maggior parte de debitori ui succeda l'effectiua restituzione delle biade e mosso egualmente dall'altre esenzialissime cause. che risultano dall'eseguita reui-

sione, mentre tutto d' mostra graue, ed'urgente il bisogno di prouedere alla poca buona amministrazione, di togliere le sinistre operazioni sin qui praticate, e di dar magg'or, e più sicuro pressidio alla materia in auenire, trou'amo opportuno, e necessario di deliberare, e preseruere l'osseruanza de seguenti capitoli, nella r'isserua di riconoscere fin doue, e quanto possa essersi estesa l'estorsione, ed'il defraudo in conseguenza delle tenute correggibili direzioni, onde uendicarle con mano forte, e di quel modo, che più fosse del caso.

- I. Ordina il saldo delle biade al san Michiele in pena prescritta dalle terminazioni.** Stabilito da decreti (!), ed'autorizzato da lunga consuetudine, che tutti quelli, che si trouano in debito per le biade riceuute dal fontico, debbano sodisfarlo, ed'auerlo effettivamente sodisfato nel giorno di san Michiele di cadaun anno, se ne conferma perciò la pratica da esser inuiolabilmente eseguita, altrimenti trascorso il giorno stesso senza l'effettuazione del pagamento. s'intenderanno incorsi nella pena da più autoreuoli terminazioni prescritta.
- II. Stabilisse che 8 giorni (scil. prima) del san Michiele sia tenuto apperto il fontico per riceverli i saldi in pena di ducati 10 al fonticaro trasgressore.** Come poi una tale esecuzione ristreta al premesso solo giorno di san Michiele la succede ben spesso con confusione, e disordine per copioso concorso de debitori, che deono interuenire al saldo delle proprie partite, così si determina, che in auenire il fontico stesso abb'a ad (c. 59) esser tenuto apperto otto giorni prima ne quali il fonticaro trouarsi sempre pronto per riceuere quei pagamenti, che secondo il comando, che uenisse assegnato, potessero esser praticati, in pena di ducati dieci al fonticaro in caso di mancanza, da esser applicati alla Cassa del fontico.
- III. Vietato il saldo col giro de bolchini, e consegna re spettuamente ai successori fonticari in pena di ducati 50 a cadaun fonticaro trasgressore.** Prescritto da più terminazioni, che le biade dispensate a suffraggio de poueri abbiano ad'essere restituite nella medesima specie in cui ne fù fatto l'imprestito, o in soldo effectiuo in summa, che pareggi il ualore delle biade somministrate, e dannato già, quanto correggibile l'uso, e l'admissione dei uiglieti, che in luoco di biade, o soldo effectiuo uengono arbitrariamente sostituiti. ben spesso a motiuo d'indebiti profitti, mentre questo resta per sempre detestato, ed'escluso, non potrà in auenire da fonticari esser eseguito il saldo del tenuto maneggio, ne consegnato al successore il capitale, se non in biade o danaro effectiuo, come appunto tale è l'obbligo preciso, che ui corre, altrimenti in caso di trasgressione caderà, e l'uno, e l'altro de fonticari nella pena di ducati cinquanta, da esser applicati a beneficio del fontico, e sarà in oltre proceduto criminalmente a misura della colpa, e della conu'ienza, che dolosamente fosse tenuta.

IV. Ridotto il soldo in grana, o dinaro 8 giorni dopo san Michele seguirà il rendimento di conto in pene dei corati, e della criminalità. Con la reale esistenza per tanto delle biade in granaro, o di soldo effettiuo in cassa, il fonticaro, ch'esce, sarà tenuto, e dourà in otto giorni immediatamente successiuu a quello di san Michele secondo il disposto colla terminazione 20. Giugno 1739. eserquire, ed'auer esequito il rendimento de conti del maneggio proprio, e la consegna insieme al successore dell'intero capitale in tante biade o dannaro effettiuo, come fù accennato, senza che sotto qualsiuoglia titolo, o pretesto possa esser ciò in alcun modo ritardato, altrimenti sarà tenuto per reo d'intacco, e come tale sarà sottoposto, ed'obligato per l'intero capitale, e pene, come anche contro di esso criminalmente proceduto.

V. Comenda che la consegna da fonticaro, a fonticaro si faccia colla presenza del capitano, zuppano, e procuratore con dichiarazione in quinderno del giorno, e dell'interuento. Mentre corre il mal uso, che la consegna del capitale relativa al rendimento dei conti uenga eseguita trà li due fonticari. ch'esce, ed'entra, in uia priuata, e senza l'interuento di alcun altro, in quei modi, e con quelle facilità, che p'ù loro aggradono. uiene perciò espressamente ordinato, che inibita, e tolta rissolutamente una tal pratica, debbano in auuenire simili consegne esser fatte alla presenza del signor capitano, e con l'interuento del zuppano attuale, e procuratore del popolo; sicchè uada inuolabilmente effettuata frà le circostanze, e condizioni suespresse, e tutto serua per tenerla indennizzata, ed'imune da qualunque arbitrio, o disordine, del qual interuento, ne dourà esser fatta precisa annotazione in libro maestro, con d'ichiarazione del giorno. onde apparisca in ogni tempo fedelmente adempito un tale incarico.

VI. Prescrive la dispensa in tre tempi alle semine, Natale, e Pasqua con estesa di stridore preuentiuo di giorni 8, con dichiarazione che non ascenda a più di 10 mezzene per capo di famiglia in pena di lire 50, e rifsusione, con condiziona che la dispensa sia fatta con licenza in scritto sottoscritto dal capitano, con obligo al cancelliere di tener registro di tali licenze in libro in cancellaria. Supplitosi ad'una tale consegna nei modi, e colle precauzioni sudette, mentre per terminazione 19. Maggio 1667. stà fissato, che tre debbano esser le annuali dispense del fontico, cioè al tempo delle (c. 60.) semine, al Natale, ed'a Pasqua, non dourà pertanto da qui auanti alcuno de fonticari dar mano ad'esequir ueruna di queste dispense, se a tenor dell'altra terminazione 6. Gennaio 1663. more veneto non sarà otto giorni prima auuertito l'uniuersal con particular proclama da esser publicato in giorno festiuo a lume di tutti quelli, che si trouassero in esigenza di un tale suffraggio, onde goderne il beneficio. che potrà estendersi, mà non uscire dalle misure di mezzene dieci per ogni capo di famiglia, altrimenti quel fonticaro, che uì contrafacesse incorrerà nella pena predetta di lire 50, ed'in quella altresì di rifonder il dippiù, che arbitrariamente fosse stato somministrato, dichiarandosi, che all'effettua dispensa dourà sempre precederui la licenza in scritto del signor capitano espressiua la precisa quantità, e

specie, fisso nel cancellier l'obligo di tener registro di simili licenze in libro separato, da esser sempre custodito nella cancellaria.

VII. Ordina sia estesa in Libro maestro la dispensa delle biade con appostazione in debito, e credito. Osseruabile il difetto, che di tali dispense non se ne ueda alcuna annotazione in libro maestro del fontico, e neppure riscontro alcuno delle restituzioni, e dei pagamenti, che secondo il decrettato, e lo stabilito deuono in cadaun anno esser fatti al tempo di san Michiele, poicchè ne adduiene, che per tali grauisisimi difetti l'affare procede con quelle oscurità, ed'incertezza rimarcate nei rapporti della reuisione, restando quindi deliberato, perchè come lo richiede la ragione, ed'il buon ordine, debba in auuenire ogni qualunque dispensa, che uenisse fatta, essere registrata di mano in mano nel libro medesimo, nel quale esser poi opportunamente contrapposte le restituzioni, e pagamenti che uenissero praticati, e ciò all'effetto, che un tale metodo di scrittura uaglia a dimostrare il pieno dell'imprestanze, le summe esate, quelle, che rimanner da riscuotersi, ed'in conseguenza tutto serua per tener saluo, ed'illeso da defraudi il Pio Luoco.

VIII. Obliga il fonticaro di settimana in settimana a produr il Libretto delle dispense per le necessarie (e) qualificazioni, e prescriue il debito al cancelliere di far registro in Libro maestro. Inualsa la pratica, che il fonticaro descriue in libretto, che tiene presso di lui le dispense, e le restituzioni, che di tempo in tempo uengono eseguite, così confuso, e mancante delle necessarie regole a sicura dimostrazione dell'auuenire, resta perciò deliberato, ed'espressamente incaricato il fonticaro stesso a douer di settimana in settimana presentare il medesimo libretto in cancellaria, per l'effetto, che dal cancelliere siano formalmente registrate nel libro maestro tutte le partite a debito, e credito, che da quello ne risultassero, e ciò nella pena predetta di ducati dieci.

IX. Esigerà il fonticaro per utile soldi 4 per mezzana, e saranno a beneficio del fontico in pena contraziendo della criminalità. Fu comandato con l'espressa terminazione 19. Marzo 1667., che in oggetto di dare un moderato utile al fontico, e di tenerlo nella sua sussistenza, e uigore, abbiano in occasione, che uengono dispensate le biade, ad'esser riscossi soldi quatro per ogni mezzano o sia mezzana, mà contaminati li fonticari dall'auuidità d'illeciti proffitti, si uede introdoto (c. 61.) il scandaloso abuso d'imponere a sudditi un'aggrauio maggiore, ch'è quello di sei soldi, in luoco dei quatro decrettati, ne essendo da tolerarsi in alcun modo un così doloso arbitrio, si prescriue, e si determina, che a senso della terminazione suddetta non abbiano ad'esser riscossi, che li stabiliti soldi quatro, altrimenti soggetto a formazione di processo, come reo di dannata estorsione, soggiacerà al meritato castigo.

X. Stabilisse la pena di soldi il per lira e peso del ranitanti, deuoluti due al capitano, e due al fontaco, da essigersi al tempo dell'incasso del capitale. Con altra terminazione 15. Aprile 1576. e stato pur prescritto, che non meno dai fonticari. quali nel tenuto maneggio rimanessero d'ffettiui, come da debitori del fontico, che non saldassero in tempo le proprie partite, debano esser esati soldi quatro per lira in conto di pene, e con successiua 12. Aprile 1583. restò poi dichiarato, che due de medesim' s'intendono deuoluti alla Cassa del fontico, e gl'altri due al signor capitano, dourà pertanto il disposto in tale proposito esser fedelmente esequ'ito.

Mà perchè nonostante simili prescrizioni non risulta in ue-run modo, che di tale natura sia stato fatto pagamento alcuno in Cassa del fontico, tuttocchè sia notorio, che in ciascun'anno da fonticari siano stati corrisposti al signor capitano li soldi due ad'esso appartenenti, così potendosi a ragione temere, e dessumere, che il maneggio non sia stato sempre puntuale, ed'imune da defraudi a colpa de fonticari, si troua necessario per opportuno compenso, d'ingiongere al signor capitano l'obbligo preciso d'nuigilare sopra di questo articolo, e ch'egli non possa mai esiggere la porzione delle pene a lui spettanti, quando prima non sia stata effettivamente incassata, e girata quella deuoluta a beneficio del fontico, sopradiche occorre di accennare, che non potranno mai esser riscosse le pene, se prima non sarà stato intieramente sodisfato il Pio Luoco del credito, che per il passar del tempo, fosse caduto in pena.

XI. Comanda la formazio-ne di tre chiaui alla Cassa fontaco, una presso del capitano, l'altra del zuppano, e la terza del fonticaro. Destinata a custodia, e sicurezza dalla Cassa del fontico tre chiaui, sopradiche uersò l'anzidetta terminazione 1576., mentre non la si uede di presente eseguita in ogni sua parte, due soltanto essendo le ch'auì, che attualmente ui corrono, ne dourà subito esser formata la terza, per douer sempre esistere, senza alcuna alterazione, una nelle mani del signor capitano, altra in quelle del zuppano attuale, e terza del fonticaro.

XII. Il colmo che si esige nella rimessa, sarà per il Luoco Pio solamente. Per la lunga serie di anni, dacche uiene di tempo in tempo esatamente eseguita. passata già in consuetudine, la pratica di restituirsi le biade a colmo, mentre ogni uantaggio, che da ciò ne può esser deriuato, tutto fin qui si è conuertito a utile indebito de fonticari, ne conuenendo che proseguisca più oltre l'abusiuua licenza, si determina, che ferma la pratica medesima, dourà poi in auuenire passar in beneficio del Pio Luoco tutto, e quanto prouenir pòtesse in conto dell'accennato colmo, senza che da chi si sia possa sotto qualsiuoglia pretesto esserui contrauenuto.

XIII. Debito della restituzione di grano netto, da esser colla mostra riconosciuto dal signor capitano. Imposto già a fonticari il debito di riscuotere le biade nella stessa specie, in cui furono dispensate, e di ottima qualità, come dispone la terminazione 6. Genaro 1663. more veneto sarà quindi anco a senso di questa obligato il fonticaro a non riceuerle, senon nette, e criuelate, e de quali ne sia prima portata la mostra al signor capitano, che per tali dourà riconoscerle, in pena di ducati 50 come sopra, e di risarcir il Pio Luoco del discapito.

XIV. Stabilisse ducati 25 di recognizione al fonticaro, ne il sostituto dourò esser ecclesiastico. Con la ferma, e rissoluta intenzione, che il fonticaro non abbia in futuro a partecipare di alcuna benchè minima altra utilità, come con licenzioso arbitrio fù fatto fin qui. resta allo stesso assegnato il stipendio di ducati 25 all'anno, da essergli corrisposti doppo il rendimento de conti, e la consegna fatta al suo successore dell'intiero capitale del Pio Luoco, e sia poi a di lui lume, e direzione, che tenendo bisogno dell'assistenza di alcuna persona per una tale ammin^{strazione}, deue sempre, secondo gl'instituti, intendersi esclusi li ecclesiastici, in uirtù anche di quanto e stato deliberato fin nel 1667., e rinouato con la terminazione 12. del passato Giugno.

XV. Debito alle pancogole di proueder formento dal fontico, et onca altra biada per la fabrica di pane da render in contante, o con viglietto della cancellaria da teneri in filza coll'accrecimento al fontico di soldi 5 par mezzena in pena di lire 50. Vietato alle pancogole con la terminazione 1576. il prouedersi di formento, e di altre biade fudri del fontico, mentre con la presente se ne rinnoua il diuieto, s'ingionge pure alle medesime l'obligo di praticare le proprie prouiggioni di biade dal fontico stesso, e ciò in contante, e con uiglieto della cancellaria da esser tenuto, e numerato in filza, e con il stabilito accressimento di soldi cinque per mezzena dal prezzo, che ui corresse, per essere in beneficio del Pio Luoco. in pena di lire 50. applicate come fù dichiarato, e della perdita del pan fatto di altra biada.

XVI. Le proroghe al saldo delle dispen^{se} douranno succedere coll'informazioni del capitano, che ne darà riscontro al padrone perche sia dalla suprema autorità accordata, salvo sempre l'utile al fontico di soldi 4 per mezzena. E poicché può, secondo le umane uicende, succedere il bisogno, che li debitori si trouino nella necessità di supplicar abilità alla sodisfazione de deb^{ti} contratti per simili imprestiti, così uolendosi dar regola all'affare anco in questa parte, si ordina, che in questi casi debba dal signor capitano esser riconosciuta l'esiggenza. e rassegnata a sua eccellenza giusdicente, onde auerne dalla medesima gl'auttoreuoli assensi, e se tal uolta fosse tale lo stato delle cose, e costringesse ad implorare una seconda proroga, questa pure dourà procedere con il medesimo metodo, doppodicché non potrà in alcun modo, ne sotto qualunque pretesto auer luoco alcun'altro ricorso, e li debitori per cadauna abilità saranno tenuti di contribuire al fontico soldi quatro per ogni mezzena, di cui se ne trouassero diffettiui.

XVII. Dinaro del fonticaro nura a l'esser inuastico in formento con opportunità della stagione, ed a buon prezzo colla cognizione del capitano, zuppano, e procuratore. Un giusto riflesso all'interesse del Pio Luoco insinua, che non abbia ad'esser tenuto incficioso il soldo, che ui esistesse nella sua cassa, ond'è, che si delibera, e si comanda, che tutto quello, che ui si trouasse attualmente abbia ad'esser inuestito in tanto formento buono, proffittando dell'occasione dei prezzi migliori, quali douranno esser riconosc'uti dal signor capitano, che dourà per altro in quest'incontro, e cosi in ogn'altro simile, che ui andasse, operare coll'interuento, e col consiglio non solo del zuppano, mà anco del procuratore del popolo, compreso sempre il fonticaro.

XVIII. Preserua sia per dispenza la summa di mezzene 200.- orzo, et il di più sia uenduto in soldo. Rimarcabile, che la maggior parte de grani, che formano il capitale consiste in orzo, giacchè di presente se ne trouano in essere mezzane quatrocento sessanta due, perlocchè trattandosi di grano soggetto a deterioramento, e che l'esperienza fà conoscere, che non eccita il desiderio delli indigenti come il formento, cosi uiene ordinato, che presseruandosi la summa di mezzene duecento, ne sia del dipp'ù fatta la uendita, nello studio di eseguirla nella miglior, e più utile opportunità, ordinandosi pure, che cosi s'a egualmente eseguito nell'intiero della poca segala, che ui rimane, per esser tutto inuestito in formento, come fù accennato.

XIX. Debito del capitano d'informar il padrone ogn'anno nel mese d'Ottobre del saldo del fonticaro che esse(!), ed obbligo al capitano di uisitar una uolta al mese il fontico in unione del zuppano, e procuratore, ed auiser il padrone dei disordini che uenissero scoperti. Con l'oggetto, che non manchino a sua eccellenza signora, e padrona l'opportune not'izie, e uada sempre informata del preciso andamento di questo affare, sarà tenuto il signor capitano di renderla partecipata di anno in anno nel mese di Ottobre del rendimento de conti, che si sarà prestato dal fonticaro ch'esce, e della relatiua consegna del capitale a quello, che ui subentra. E com sarà pure obbligo di lui di uisitare una uolta al mese unitamente al zuppano attuale, ed'al procurator del popolo, il fontico. onde assicurarsi occularmente delle biade, sarà egualmente tenuto di dar conto di ogni scoperta, che tal uolta potesse meritar riflesso, e prouedimento nell'impegno in cui si troua di douer per officio proprio inuigliare con ogni attenzione, e solecitudine a diuertimento de disordini.

Ordine che sia registrata la terminazione in Libro maestro del fontico, consegnata una copia al fonticaro, e letta ogni anno alla resa de conti ecc. La presente publicata in questo luoco, ed'in Barbana, dourà esser registrata nel libro maestro del fontico, e quindi poi consegnata una copia al fonticaro attuale per esser letta in cadaun anno al tempo del rendimento de conti, e della consegna del capitale, e così successiuamente di tempo in tempo passare nelle mani del fonticaro, che ui subentra per la sua puntuale, ed'inuiolabile esecuzione; in quorum ecc.

Castelnouo 14. Luglio 1767.
 Michiel'Angelo Barbini giudice delegato
 Adi 26. Luglio 1767. Barbana.

Fù pubblicata l'oltrescritta terminazione sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Ghergo Grabbar, e Giure Ronich testimonj.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di
Barbana hò copiato la presente terminazione dall'auttentica, in fede ecc.

c. 64.

Copia.

De mandato dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per l'illustrissima, ed eccellentissima signora Anna Vendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnovo, loro territorj, porti, boschi ecc.

Si fa pubblicamente intendere, e sapere

Che tutti quelli, che si trouassero debitori verso il fontico di Barbana in conto d'imprestiti di biade, che secondo l'istituto del Pio Luoco, furono loro somministrate a suffraggio delle rispettive loro esiggenze, debbano restitu'rle al fontico stesso, ed averle restituite entro del giorno di san Michiele 29 Settembre prossimo nella medesima specie, nella quale sono state dispensate, e da essi rispettivamente ricevute, o, in mancanza di biade, in effettivo contante, nella somma, che pareggi il loro valore, altrimenti spirato detto termine, e non eseguiti li dovuti pagamenti, s'intenderanno caduti in pena, e quindi anche saranno contro de'medesimi rilasciate summarie esecuzioni ne'loro beni, ed effetti, si per il debito del capitale, che per le pene, con rissoluta volontà di veder, senza il minimo ritardo, messo al coperco de'suoi capitali il Pio Luoco.

A quest'effetto si dichiara, e si fa pur sapere, che otto giorni prima di tale festività, sarà apperto, e tenuto sempre apperto il fontico a commodo di tutti quelli, che nel modo prescritto saranno per concorrere all'estinzione del proprio debito, dichiarandosi, che intolerabile per ogni ragione, e sempre dannata la riscozione(!) de'viglietti nella fraudolente maniera fin qui corsa da fonticaro, a fonticaro, non la sarà in avvenire in alcun modo più admissa, con la mira anche di togliere i sudditi da quei sensibili pregiudizj per siffata causa, pur troppo sin qui rissentiti, e come meglio, e più chiaramente sta espresso nella terminazione in questo giorno emanata.

Il presente sarà publicato in questo luoco, in Barbana, e in ogn'altra chiesa campestre a lume universale, onde senza, che possa esser allegata alcuna ignoranza, abbia ad esser puntualmente eseguito. In quorum ecc.

Castelnovo 14. Luglio 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

(Suhi pečat)

Giovanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato ecc.

Adi 26. Luglio 1767. Barbana.

Fù publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Ghergo Grabar, e Giure Ronich testimonij e fù pure trasmessa copia alli capellani campestri per la sua pubblicazione nelle rispettiue chiese.

Illustrissimo signor giudice delegato

c. 65.

Adi 24. Luglio 1767. presentata nelle mani di sua signoria illustrissima dagl'infrascritti Giure, e Martin zio, e nipote Gale instando ecc.

Due fedelissimi, e miserabili sudditi, che sono Giure, e Martin zio, e nipote Galle dalla villa Billetti di questa giurisdizione ricorrono in atto supplicheuole alla clemenza di vostra signoria illustrissima, onde degni concederli a liuello francabile un pezzo di terreno comunale tutto sassoso, ne atto ad altro, che per semplice pascolo posto questo uicino ad'un loro stabile nelle pertinenze, ò sia sopra la villa Borini, uocato Draga dei Billetti.

La concessione, che detti due meschini sudditi implorano della pietà di vostra signoria illustrissima non apporta alcun pregiudizio a sudditi confinanti, mà solo tende per difendere detto loro stabile da continui danneggi, che li uengono giornalmente inferiti, non che al solieuo del infelice loro stato. Col sperare perciò il pienissimo di lei esaudimento, restano col debito di porgere altissime prec' a Dio signore per una lunga conseruanza di vostra signoria illustrissima. Grazie ecc.

Adi 29. Luglio 1767. Castelnuouo.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato ueduto, e letto il presente memoriale prodoto da Giure, e Martin, zio, e nipote Galle, con cui implorono l'inestitura a liuello francabile di un terreno comunale posto sopra la villa Borini, sito denominato Draga dei Billetti, e perche si proceda sù di ciò con quell'ordine prescritto dalle sourane terminazioni, ha decrettando ordinato, che dal zuppano, e procurator del popolo attuali d'anno sia il terreno stesso estimato per il suo intrinseco ualore, et indi posto all'incanto. da essere deliberato, e concesso a liuello francabile a chiunque sarà più offerente, purchè l'esebizione non sia mirare dell'importar dell'estimo, ne che u' succeda legitima apposizione sull'incanto per il pregiudizio, che tal concessione potesse apportare al publico, o al priuato interesse, qual liuello s'intenderà ch'abbia a correre per conto della Cassa del commune, e corrisposto il prò in ragione del sei per cento in beneficio, et aumento della rendita di detta Cassa; sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 2. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo molti presenti, ed'ascoltanti, e specialmente il signor canonico don Elia Pechizza. e Bare Dobran testimonij ecc.

Detto.

Furono incaricati il zuppano, e procurator attuali di praticare l'estimo del comunale, come nel soprascritto decreto, affine ecc.

Adi 8. detto.

Comparuero in officio ecc.

Giure Borina Popaz, Iue Borina quondam Marco, Mico Borina fabro, e Ghergo Borina quondam Mille, non che Iue Borina soldà quondam Matte, li quali facendo tanto in nome proprio, che di Giure Uucotta, e Zaccaria Claco, contraddicendo contradicono l'investitura, che fosse a chiunque per succedere del pezzo di comunale suplicato come sopra da Giure, e Mart'n Galle, cui apportarebbe summo, e notabile pregiudizio ai comparenti sudetti rationibus, et causis ecc. instando prò notitia.

Detto.

Fù notificata ex officio la sudetta contradizione a Giure, e Martin Galle, affine ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di
Barbana feci copiare dall'auttentico ecc.

c. 66.

Illustrissimo signor giudice delegato sapientissimo, e pietosissimo.

La terminazione firmata dall'auttorità delegata di vostra signoria illustrissima sopra l'amministrazione da tenersi in miglior forma della rendita di questo publico fontico, toglie per l'auuenire gl'inualsi abusi, e disord'ni, non che li pregiudicj sensibili, che ne rissentiuua quel Pio Luoco; et essendo io zuppano Balde Mircou'ch in attualità del carico di fonticaro, deuo per conseguenza essere anco il primo ad esequire, e far esequire quanto uiene prescrito, e disposto dalla terminazione medesima.

Siccome questa abolisse rigorosamente l'uso dei viglietti, che in uece di biade o soldo ueniuaano sostituiti a que'sudditi debitori che diffettauano il pagamento nel giorno di san Michele, con li di cui viglietti, riceuuti dalli fonticari, che subentrauano, appariua sempre adempito dai loro precessori il soldo del intero capitale, così cade in me la maggior difficoltà per quest'anno di ridurli tutti per il tempo stesso ad effettuare la restituzione delle biade in specie, o all'effetiua sodisfazione in soldo, onde poter io entro il brieue(!) respiro delli giorni 8 susseguenti comparire pronto con la total consegna del capitale sudetto al mio successore, mentre s'attroua quello disperso colla continuazione dei corsi viglietti, nelle mani dei più miserabili da dieci, quindici, e più anni incirca.

Quando dalla clemenza da vostra s'gnoria illustrissima non mi viene dato maggior respiro, cioè almeno di un mese doppo la festiuità di san Michiele per deuenire al rendimento dei conti del mio maneggio, e respetiua consegna del capitale del fontico al successore fonticaro, io preuego, e sono sicuro di un graue trauaglio, essendo, come replico certamente impossibile, che debitori così impotenti, col peso di siffata natura de debiti, si dimostrino pontuali al tempo solito di san Michiele, se tali non hanno potuto essere per il passato, e ciò premesso, mi uole la mentouata terminazione tenuto immediatamente per reo d'intaco, sottoposto, ed'obligato col proprio per l'intiero capitale, e soggetto alle pene, et a procedura criminale, da che m' deriuarebbe la fatal disgrazia dell'esterminio di me medesimo, della mia pouera facultà, e della mia numerosa famiglia; motiuo per cui imploro colle lacrime agl'occhi la graziosa concessione, nel qual termine di un mese potrò darmi ogni mouimento per l'esecuzioni summarie contro gl'ostinati debitori, lochè non è in arbitrio dei fonticari di poter operare prima dell'accennato giorno di san Michiele; ne li giorni 8 successiui con essa terminazione a me assegnati per fare il saldo dell'intiero capitale, mi sarebbero sufficienti per consumare tutte le esecuzioni, e per sortire l'esito di tutti gl'effetti, o animali esecutiui.

E perché nel frà tempo, che spero in luoco delli giorni 8., conuertito in un mese, mi viene di esiggere a pieno il credito del fontico, senza esponere il mio onorifico, e la perdita delle mie sostanze, ui prouederà la giustizia di vostra signoria illustrissima, incaricando l'illustrissimo signor capitano a douermi somministrare braccio, e forze per dette summarie esecuzioni tanto reali, che personali a mio libero piacere contro i debitori, e pieggi giusto le statutarie terminazioni disponenti nel proposito, e di non douer concedere a questi alcun termine, abilità, o respiro sotto qualsiuoglia pretesto, e colore. Grazie ecc.

c. 67.

Adi 29. Luglio 1767. Castelnuouo.

L'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini, per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, e Castelnuouo ecc.

Letta la presente scrittura prodota dal zuppano Balde Mircouich fonticaro, o sia ammin'istratore del fontico dell'anno corrente, il quale sotto la scorta dei motui in essa espressi si è fatto a supplicare, perché douendo egli in douuta obbedienza alla terminazione dei 14. Luglio cadente, disponente nella materia, riconsegnare l'intiero capitale del fontico stesso, o con la reale restituzione delle biade, o in soldo effectiuo per il loro importare, gli sia concesso per termine tutto

il mese di Ottobre prossimo uenturo, giacchè quello di otto giorni assegnati doppo la festiuità d' san Michiele diuene troppo ristretto per questo primo anno atteso il disordine, e la confusione in che si troua di presente l'affare, e per conseguenza in uista delle difficoltà che stanti le cose, come stanno sarà incontrata nella riscossione de crediti, che ui coronano, sopra di che prestato da sua signoria illustrissima il conueniente riflesso all'istanza, non menocchè all'attual stato delle cose hà perciò annuindo(!) all'istanza decretato. e decretando accordato al sudetto zuppano Balde Mircouich attual fonticaro per termine all'accennata consegna tutto il mese di Ottobre prossimo uenturo, derogando per questa uolta tanto, e senza che il caso passi in esemp'o, al prescritto nel proposito dalla terminazione predetta; eccittandosi per tanto il signor capitano onde a misura del bisogno abb'a a prestar al fonticaro stesso quel braccio, che si rendesse necessario per astringere i debitori, e pieggi ai douuti pagamenti a senso, e come sù di ciò prescriuono le statutarie terminazioni senza concedere a medesimi ab'ltà, ne termine alcuno sotto qualsiuoglia motiuo, o pretesto; sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Tommaso Andrea Capponi vice cancell'ier feci copiare dall'auttentico, in fede ecc.

Adi 2. Luglio 1767.* Barbana. Domenica.

Publicato il contrascritto decreto sotto la loggia in concorso di popolo molti presenti, ed'ascoltanti, e specialmente il signor canonico don Elia Pechizza, e Bare Dobran testimonj ecc.

c. 68.

Illustrissimo signor delegato giudice clementissimo.

Adi 24. Luglio 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima dagl'infrascritti Matte Paulacich, e Luca Duchich instando ecc.

Sono anni otto, che noi Matte Paulacich, e Luca Duchich oriundi della villa Nouiuassi stato Austriaco, s'attrouiamo ricourati (! ricouerati) in questa giurisdizione, e desiderando di stabilire nella medesima il nostro domicilio, e dedicarsi per sempre umilissimi, e fedelissimi sudditi all'eccellentissima domina sourana, e padrona di questa giurisdizione, riccoriamo perciò suppl'cheuoli alla clemenza di vostra signoria illustrissima, onde degni con l'auttorità sua delegata concederci un pezzo di terreno comunale di giornate quatro circa posto dietro la villa Pontiera in sito denom'nato Vellica Crassa. oue errigerci potessimo un picciolo tegurio per ricourarci con le nostre miserabilissime famiglie.

La concessione di detto terreno comunale non apporta alcun pregiudizio ne al publico, ne al priuato, quale anzi preuia

* Sigurno grješka u datumu, jer proglašenje nije moglo doći prije donošenja odluke.

sempre la di lei approuazione, ci uienne da questo procurator del popolo non che dalli capi di detta villa accordato, e trattandosi di accesscere(!) abitanti, e'sudditi in questa giurisdizione ci gioua perciò sperare del pieno di lei esaudimento. Grazie ecc.

Adi 29. Lugl'io 1767. Castelnouo.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato ueduto, letto, e considerato il presente memoriale prodoto da Matte Paulacich, e Luca Duchich della villa Nouiuassi stato Austriaco, commoranti in Barbana il corso d'anni otto continui, con cui implorono l'inestitura di un pezzo di comunale per giornate quatro c'irca posto dietro la villa Pontiera, loco denominato Uelica Crazza (! ovdje tako), a solo fine di fabricare in esso una casetta per lo domicilio, et iui stabilirsi sudditi di questa giurisdizione, et auute da sua signoria illustrissima le necessarie informazioni essere li supplicanti di buoni costumi, e di non apportare la concessione del sito, che ricercano alcun pregiudizio, ne publicato (!), ne priuato, e specialmente alli villici di Pontiera, li quali anzi col mezzo dei loro capi, e del procurator del popolo prestano il pieno assenso; col fondamento delle quali informazioni, e trattandosi di accressere due famigl'ie alla giurisdizione hà decretando accordata la grazia alli sudetti Paulacich, e Duchich, inuestendoli nel pezzo di comunale soprascritto, che s'intenderà d'ora in poi di loro libera, e particola ragione per se eredi successori in perpetuo, col debito però di fabricare nel medesimo comunale la casa per il proprio domicilio entro il termine di un anno prossimo uenturo, altrimenti saranno decaduti dal beneficio dell'inestitura; et il presente decreto dourà essere publicato ad uniuersale inteligenza, perchè auendo chiunque qualche opposizione incontrario, abbia tempo a d'chiararsi giorni otto solamente doppo la sua publicazione, interponendo a tutto ciò la sua autorità delegata, sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 2. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed ascoltanti, e specialmente signor canonico don Elia Pech'zza, e Bare Dobran testimonj ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier feci copiare dall'auttentico, in fede ecc.

Adi 10. Agosto 1767.

Comparuero dinnanzi l'illustrissimo signor giudice delegato, e d'ordine suo in officio ecc.

Il zuppano Balde Mircouich, procurator Mico Mircouich, Giacomo Ciceran, e Matte Bellauich quondam Paue, li quali facendo per nomine proprio, e di tutti gl'altri loro conuili di Pontiera, contradicono il contrascritto decreto rationibus, et causis ecc., instando pro notitia.

c. 69.

Illustrissimo signor signor colendissimo
(Drugim rukopisom) Adi 31. Luglio 1767. Recepte ecc.
Devenuto all'unita sentenza di bando contro Pave Tommasich, vostra signoria illustrissima ne farà di essa seguire la publicazione in cotesto luoco, ed in quello del domicilio del proscritto- così pure il di lei registro nella raspa, rimettendola poi munita delle necessarie annotazioni.
Ordinarà egualmente l'intimazione dell'annesso mandato a Giure Bresaz volontariamente presentatosi nelle forze Anche di questa la me ne avvanzarà i riscontri, e con particolare stima mi rafferma.

Castelnovo 31. Luglio 1767.
(Drugim rukopisom) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore

Michiel Angelo Barbin' giudice delegato.

Illustrissimo signor Giovanni Lucio Capello
capitanio di Barbana.

c. 70.

Copia.
10. Registrata
in Libro ter-
minazioni
CXXXIII.

Adi primo Agosto 1767. Castelnouo.

L'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo ecc. attesa la risserua contenuta nella terminazione del di 10. del passato Giugno, segnata, per dar il più utile, e regolato sistema ai boschi di ragione delle chiese, e scuole di Barbana. cioè di deuenire all'elezione del deputato, o sia ispettore al cattastico, che dipendentemente dall'ordinato impianto di scrittura, deue esser tenuto, e diretto, onde il loro interesse uada sempre nel suo andamento saluo, e sicuro, fù perciò prestato ogni studio, e diligenza all'effetto di trascielgere (!) persona, che accopiando in se le necessarie condizioni di puntualità, e di fede, sia altresì atta, e capace all'impegno dell'inspezione.

Quindi è, che fissato l'occhio nel signor Giuseppe Clarich amministratore dell'economia feudale, mentre in esso risultano i requisiti adottati, accompagnati da una piena esperienza in simili affari, come ben apparisce dalla terminazione 16. Aprile 1766. emanata dal fù eccellentissimo signor kavalier Gouanni Loredan, signore e padrone, con cui appunto era lo stesso stato destinato alla soprintendenza, e direzione del taglio in generale degl'accennati boschi, in all'ora deliberato, e lo dimostra nientemeno il buon seruizio da lui prestato nell'adempimento della prescritta cattasticazione riuscita in fatti puntuale, ed esatta, quanto lo richiedeuà il bisogno, uienne pertanto con il presente, ed'in uirtù del presente

elletto il medesimo Clarich, e destinato per deputato, ò sia ispettore al cattastico sudetto con l'incarico degli oblighi, e delle incombenze tutte disposte, e dipendenti dalla predetta terminazione 10. del decorso Giugno, nella certezza, che sarà per contribuire ogni solectudine, e diligenza, per supplire ai proprj doueri, e riuscir fruttuoso in materia di tanta importanza, e che merita infatt' particolar cura, e diligenza, in oggetto di tenerla indennizzata, ed'immune da disordini, e pregiudicj. per la qualcosa in riflesso al peso, ed'alle fatt'che, che secco(!) porta un tale incarico, resta à lui assegnato l'onorario di ducati sessanta all'anno, ed'in ragion di anno, da esser corrisposti dalla Cassa delle chiese, con questo, che ogni assuincombenze, sia, ed'abbia ad'intendersi à di lui carico, stenza, che potesse occorrere in relazione alle demandate il'qual'onorario dourà auer il suo principio dal giorno 10. Giugno, in cui fù intrapresa, e data mano alla cattasticazione. In quorum ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Fù pubblicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Matte Tæde, e Giure Ossip testimonj ecc.

c. 71.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugim rukopisom) Adi 6. Agosto 1767. Recepte ecc.

Le presenti servono per accompagnare a vostra signoria illustrissima una croce grande di argento riposta in cassetina con l'immagine del Crocefisso da una parte, e dall'altra della Beata Vergine del Rosario. Ella chiamerà a se il sacrista ecclesiastico, come pure il laico, e ne farà loro la consegna, per esserne responsabil' durante il loro impiego, e fino alla riconsegna a quelli fossero loro per succedere.

Ne ritraerà de'medesimi la ricevuta, come da me consegnata alla chiesa, e di cosa, che dovrà sempre intendersi di ragione dell'altare privilegiato della Beata Vergine del Rosario, e per suo particolar adornamento.

Dalla benemerita diligenza sua ne attenderò li riscontri insieme con la ricevuta sudetta, dopo registrata in cotesta cancellaria, e nell'altra del Capitolo, del che né dovrà esser fatta annotazione sopra della stessa. e con particolar estimazione mi rafferma.

Castelnovo 6. Agosto 1767.

(Drugim rukopisom) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Illustrissimo signor Giovanni Lucio
Cappello capitano di Barbana.
c. 72.

Copia.

Adi 6. Agosto 1767. Barbana.

Confessano il reuerendo signor don Steffano Raico sacrista ecclesiastico, et il zuppano Iue Glauas, sacrista laico. esser stata dall'illustrissimo signor M'chiel'Angelo Barbini giudice delegato consegnata alla chiesa di questa colleggiata una croce grande d'argento coll'immagine del Crocefisso da una parte, e dall'altra della Beata Vergine del Rosario; la qual croce dovrà sempre intendersi di ragione dell'altare priuileggiato della Beata Vergine medesima, e per suo particolar ornamento; chiamandosi essi sacristi responsabili della sudetta consegna durante il loro imp'ego e fino alla riconsegna a quelli fossero loro per succedere; che tanto ecc.

Io Steffano Raico sacrista ecclesiastico affermo manu propria.

Io Martin Bellauich affermo quanto di sopra per nome del sudetto sacrista laico per non saper egli scriuere.

Tommaso Andrea Capponi sostituto della cancellaria hò copiato dall'auttentica, cui fù spedita all'illustrissimo signor giudice delegato.

c. 73.

Copia.

Illustrissimo signor delegato giudice sapientissimo

Adi 4. Agosto 1767, Castelnuou. Presentata all'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato dall'infra-scritto Giuco Palmar'ch instando ecc.

Desiderando jo Giuco Palimarich (! ovdje tako) suddito fedelissimo di uostra signoria illustrissima di acquisto d'un pezzo di communale boschiuo, quale da lungo tempo da me è coltiuato, consistente in giornate una, e mezza. posto sotto la villa Bullich di questa giurisdizione; ricorro perciò alla clemenza di uostra signoria illustrissima, onde coll'auttorità sua delegata degni accordarmelo à liuello francabile.

Mà siccome dall'auidità de u'cini benestanti mi uerebbe leuato detto terreno, quall'or uenisse posto all'incanto, così deuo supplicarla di uoler arbitrare in ciò. col riflesso di souenire alle grandi m'e indigenze, e perche non ne possedo d'altra particolar ragione, col concedermelo colla sola stima, da rileuarsi col mezzo di due publici stimadori: esib'ndo uolontario lire sei in appresso à quello uerrà stimato.

La graz'ia, che imploro dalla sua grande clemenza. tende unicamente in solieuo del miserabile, ed'infelice mio stato, e perciò mi lusingo del pienissimo di lei esaudimento. Grazie ecc.

Adi 6. Agosto 1767. Castelnuou.

L'illustrissimo signor Mich'el Angelo Barbini giudice delegato letto il memoriale soprascritto prodotto da Giuco Palmarich, con cui implora l'acquisto d'un pezzo di comunale boschiuo, posto sotto la villa Bullich presso la zattica di san Nicolò; hà decrettando decrettato, che preuia la stima del medesimo comunale, s'ia indi posto al publico incanto in ordine alle terminazioni disponenti nel proposito, ne insorgendoui per chiunque opposizioni di pregiudizio ò al publico, ò al priuato, abbia ad'essere deliberato, e uenduto à liuello francabile al più offerente, salua in caso ecc. l'esibizione fatta dal Palmarich (! opet tako) sudetto delle lire 6, oltre à quanto sarà stimato; qual liuello dourà correre per conto della Cassa del commune in ragione del sei per cento; sic mandans ecc.

Mich'el Angelo Barbini giudice delegato

(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

c. 74.

Illustrissimo signor signor colendissimo.

(Drugì rukopis) 6. Agosto 1767. Recepte ecc.

Pave Tommassich quondam Gaspero proscritto con sentenza criminale pubblicata li 31 del decorso Luglio va debitore di lire 69:19 per spese del processo contro di lui formato.

Vostra signoria illustrissima per tanto ordinarà l'esecuzioni nelli di lui beni. ed effetti per l'importar della summa sudetta, e la farà poi tenere in questa cancellaria, e con la magg'or estimazione mi protesto.

Castelnovo 6. Agosto 1767.

(Drugim rukopisom) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore

Mich'el Angelo Barbini giudice delegato.

Illustrissimo signor Giovanni

Lucio Capello capitano di Barbana.

c. 75.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugim rukopisom) 11. Agosto 1767. Recepte ecc.

In nome di Giure Bresaz esistente nelle forze della giustizia. come volontariamente presentato. è stato nel giorno di jeri da Mattia di lui moglie rinunziato ad ogni qualunque beneficio di difesa, supplicando anzi la giustizia, perchè voglia capitare alla spedizione del processo contro del medesimo, e di altro ecc., formato per questa cancellaria delegata.

Necessario pertanto. che avvertito di un tale atto, ne sia assunta la di lui personale rinunzia, vostra signoria illustrissima farà che vi sia supplito col mezzo di cotesto vice cancelliere con l'estesa dell'atto in forma legale, e con precisa dichiarazione, che prestata la medesima rinunzia, non sarà

più in grado di usare alcun'altra difesa, e che in seguito non sarà admissa alcun'altra cosa a di lui favore, fuori che carte pubbliche.

Adempitosi a questo incarico, sarà della sempre lodevole attenzione sua il farmi tenere l'atto stesso con di lei lettere a fondamento degli ulteriori, e con la maggior estimazione mi protesto.

(Drugim rukopisom) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore

Michiel'Angelo Barbini giud'ce delegato

Illustrissimo signor Gouanni Lucio

Capello capitano di Barbana.

c. 76.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugim rukopisom) 14. Agosto 1767. Recepte ecc.

Accompagno a vostra signoria illustrissima l'unita polizza d'incanto, formata per l'abboccamento della (cu)razione, o sia schiaramento ne' boschi di ragione delle zattiche di coteste chiese, e taglio de tolpi di misura.

Essa pertanto ne farà seguire la sua pubblicazione, ed affissione ne' luoghi soliti, ed in seguito si darà il merito di far succedere, ed intervenire ne'publici incanti nei fissat' giorni, per deliberare l'impresa ai più offerenti, salva l'approvazione a questa delegata autorità, e con la maggior stima mi protesto.

Castelnovo 14. Agosto 1767.

(Drugim rukopisom) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore

Michiel Angelo Barb'ni

Illustrissimo signor Giovanni

Lucio Capello capitano di Barbana

c. 77.

D'ordine dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Lorendan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo ecc.

Si fà pubblicamente intendere, e sapere

Che douendosi in ordine alla terminazione 10. del passato Giugno, e con quelle uiste dalla medesima contemplate, cioè di dar respiro alle piante, e rendere più ageuole il loro incremento, di uenire alla curazione, o sia general schiaramento, non meno dei legni dolci dei boschi compresi nelle zatiche di ragione delle chiese di Barbana, ne quali fosse riconosciuto utile, ed'opportuno il praticarlo, ed'al taglio di quei tolpi in essi esistenti, che si trouassero maturati nelle misure di lunghezza, e grossezza. e che secondo la pratica corrente fossero atti a formar commercio per la dominante, sarà ad'un tall'effetto tenuto publico incanto nel luoco, e for-

me solite nei giorni 16., 23., e 24. del corrente per farne l'abocamento a chiunque ui aspirasse, e deliberarne l'impresa ai più offerenti, ciocché dourà succedere sotto le seguenti condizioni.

Primo. Che l'opera necessaria alla curazione, o s'ia schiaramento, ed'al taglio de tolpi, come pur anche la respettiua condota all'imbarcazione di Pessacco, abbia, e debba correre a tutte spese di quello, o quelli, che ne facessero l'impresa.

Secondo. Che il legname tutto, che prouenirà dalla curazione, o sia schiaramento sudetto sia, ed abbia ad'intendersi di raggione, ed'a benefic'o dell'impresario, o impressarij, che saranno tenuti di farne d'ogni cosa intieramente l'acquisto, a quei prezzi, che a passo, ed'n raggion di passo, rispetto al legname, e di tolpo secondo le respettiue misure, saranno offeriti, e deliberati sul publico incanto.

Terzo. Che però nella detta general curazione, e taglio, abbiano sempre e debbano presseruarsi, e rimaner illesi quei roueri, che stanno attualmente ad'uso di giande, e così pure a commodo degl'affittuali dell'accennate zatiche, li carpani, e quei altri legni dolci inferiori. da quali trar possono l'occorrente per palli ad'uso delle loro piantade, a senso, ed'in conformità di quanto è stato disposto con li capitoli III., e VI. della predeta terminazione, per la qual cosa douranno all'occasione della curazione suespressa interuenire gl'affittuali, cadauno nella parte appartenente alla respettiua zatica.

Quarto. Che in un tale schiaramento non abbiano, ne debbano in conto alcuno esser manumessi quei legni forti, che si trouassero bollati all'alto, come legni di uenuta, e risseruat' nel loro incremento ad'uso de tolpi, reffudi, scarti. e pali.

Quinto. Che seguita la deliberazione sul publico incanto, sia obligato il condutore, o conduttori (! ovdje tako), di prestare nella cancellaria di Barbana idonea, e sufficiente pieggeria per la manutenzione del contratto a cautela delle chiese. e Luochi Pij, e così per la pontualità dei pagamenti, che douranno esser fatti in due rate, una sub'ito doppo seguito, ed'incontrato il respettiuo schiaramento, e taglio de tolpi, e l' (c. 78.) altra mettà nel termine di mesi due immediatamente successiui, altrimenti s'intenderanno incorsi nelle pene stabilite, e solite correre contro de debitori contumaci.

Sesto. Che tutte le operazioni necessarie abbiano ad'esser praticate nel uerno uenturo. e che a tutte abbia, e debba interuenirui, e sopraintenderui il deputato, o sia inspettore al cattastico a tuttella dell'interesse delle chiese stesse, e per gl'opportuni registri, e perchè tutto proceda con buon mettodo, e senza disordini, e pregiudizj.

La presente sarà publicata, ed'affissa in Barbana ad'uniuersal inteligenza; in quorum ecc.

Castelnouo 14. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 16. Agosto 1767. Barbana.

Fù publicata, ed'affissa sotto questa loggia al luoco solito molti presenti, ed'ascoltantj, e spec'almente il zuppan Giure Celia, e Ghergo Duraz testimonj ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di Barbana hò copiato dall'auttentico, in fede ecc.

c. 79.

11. Proclama.
Registrato in
Libro termini.
CXXXIV.

Noi Mich'el'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, boschi ecc.

Nel d'rito di giurisdizione, che da più secoli ui tiene l'eccellentissima casa Loredano in queste signorie, possedeua essa di particolar ragione nella Valle dell'Arsa un bosco di molta estensione.

Concorso per tanto l'eccellentissimo signor Giouanni kavalier della stessa eccellentissima casa, che ne fù l'ultimo signore, e patrone ad'accordarne l'ineustitura a suoi sudditi con quelle ripartizioni, che ui sussistono attualmente, ebbero principio tali inuestite fino dall'anno 1750. e con ordine progressiuo furono continuate fino l'anno 1763., ridotte al numero di sessanta, cadauna nella rispettiua quantità, e situazione, che il fatto dimostra, e ciò col patto espresso, che nel termine d'anni cinque ridote a coltura, tutti in generale, ed'ogn'uno in particolare fosse nell'obbligo di corrisponder la decima dei prodotti all'economia feudale. Nonostante però, che per tutte le medesime inuestite sia già trascorso il tempo prefisso. toltone per le ultime due seguite nell'anno 1763.. non è per questo, che da alcuno uenga contribuita la decima, a cui sono tenuti, a tenore, e forza del contratto stipulato.

Osseruabile un tale difetto, che u' corre in pregiudizio del giusto, e legitimo diritto fissato sopra il fondo concesso, ed'in conseguenza dell'interesse dell'economia stessa, e perciò da non tolerarsi, si fà con il presente publicamente intendere, e sapere.

Obligo agli inuestiti nell'Arca di signoria pradedda di corrisponder la giusta decima d'ogni prodotto condotta in questo Castello in pena dell'esecuzioni. Che tutti quelli, che sono stati inuestiti, o che per uendita, traslazione, o per qualunque altro titolo, si trouassero presentemente al possesso delle medesime inuestiture, douranno in auuenire, rimosso qualunque pretesto, contribuire la partuita, e fissata decima, qualunque sia il prodotto, niuno eccettuato, a senso, ed in conformità dei rispettiui decreti d'inuestitura. ne quali appunto stanno litteralmente annessi, ed espressi l'obbligo, e la condizione stessa, e nel caso di mancanza, che certamente non uerrà in alcun modo più tollerata, saranno li diffettiui astretti con summarie esecuzioni, fisso già il debito nei contribuenti di condurre la propria decima in castello, come uiene praticato di tutti li prodotti dipendenti da decima.

Debito agli inuestiti nel termine di giorni 8 di notificar i prodotti in cancellaria in pena di decader dal beneficio dell'inuestitura. E perchè cada a lume dell'amministratore dell'economia feudale la qualità dei prodotti procedenti dalle indicate inuestiture a regola delle (c. 80) proprie direzioni, onde tener indennizzato l'interesse di sua eccellenza, restano tutti incaricati a douer nel termine di giorni otto prossimi uenturi notificar, ed auer notificato nella cancellaria di Barbana li prodotti, che di presente nella loro specie si ricauano nelle rispettiue ripartizioni, con espressa condizione, che chiunque mancasse dalla notificazione, che in uirtù del presente uiene comandata, s'intenderà decaduto dal beneficio dell'inuestitura, e si deuenrà ben tosto a quelle nuoue concessioni, che ui occorressero, con l'auuertenza di preferir sempre li più indigenti.

Se ui fosse recedenza alla contribuzione dourà esser resa nota nel termine di giorni 8, doppo il quale non sarà ammessa escusazione, ma mancabile sarà il debito. Se poi alcuno degl'inuestiti repugnasse tal uolta per alcuna causa di sottostare all'obbligo della suaccennata contribuzione, alla quale, secondo il patto espresso, e per ogni termine di ragione, e giustizia, relatiuo all'identità del fondo, ui stà precisamente tenuto, dourà nel sudetto periodo di tempo rinunciare, ed auer rinunciato nella stessa cancellaria di Barbana al beneficio della propria inuestitura, altrimenti scorso il termine assegnato, s'intenderanno tutti indistintamente sottoposti, ed obligati alla corrisponsione suespressa senza eccezione alcuna.

Il presente dourà esser publicato in Barbana, ed indi nelle chiese campestri a notizia uniuersale. e perchè da chi si sia non possa esser alegata inscienza alcuna per la sua esecuzione. In quorum ecc.

Castelnouo 14. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

23. Agosto 1767. Barbana.

Fù publicato sotto questa loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed ascoltanti, e specialmente Matte Iuetta, e Martin

Mircouich, e furono pure trasmesse copie alli capellani campestri per la sua pubblicazione nelle rispettiue chiese.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di Barbana hò copiato dall'auttentico, in fede ecc.

c. 81.

Illustrissimo signor giud'ce delegato

Ad. 5. Luglio 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima da Iseppo Sanza proprietar'ò del molino di san Zugno per nome proprio, e degl'altri molinari dell'Arsa, in stando ecc.

Alla presenza di vostra signoria illustrissima come munita di autorità suprema, con sudita rassegnazione si prostrano tutti, e cadauni molinari di questa Valle Arsa, e sperando fauorabile il uoto, come fondato sopra la base di uerità,¹ e di giustizia se ne passano alla esposizione.

Per inueterata consuetud'ne fù sempre praticato, che li molinari prendessero la sua portione uolgarmente detta mittà, con misure per altro stabilite, e dalla carica(!) medema(!) bollate, in qualità de grani, che ueniuanò condotti alla macinazione, non solo da suditi di questa giurisdizione, ma dalli estesi ancora. Sicché se macinauano sorgo. di sorgo ne predeuano la sua portione, ò mittà, se formentone, di formentone, se biada misturata, di misturata. se miglio. di miglio, se orzo, di orzo, se formento, di formento, et sic de aliis.

Ma siccome in ogni luogo, in ogni tempo, ed in ogni qualità de persone troppo ne preuale il proprio presente interesse nulla rifletendo agli pregiudicij delli poueri, si ritrouò uno delli molinari di pochi(!) fortuna, quale per accresersi(!) il numero de auentori, che conduceuano formento alla macinazione, come de fatto gli riuscì, principiò à diminuire la portione del molino, ò sia mittà, prendendo quatro misure, come sopra, doue gl' altri ne predeuano cinque, tre doue gl' altri ne predeuano quatro.

Non potendo per altro ciò soffrire gli altri molinari, e massime quello de Noui, ne sapendo altra uia come leuargli tali auentori princip'ò ad introdurre un altro più pregiudiciale abuso col prendere due soldi per stariol di formento per la macinazione sudetta.

Tale pregiudizioso abuso di riceuere due soldi per la molitura di un stariol di formento principiò ad introdursi sotto l'anno 1750 in circa. e dalli molinari, come in libertà per altro di riceuere soldi, ò pure formento per la mittà sudeta, interotamente osèruato sino l'anno 1760 in circa.

Dal anno poi 1760. sino il giorno di oggi fù inteso dalli abitanti di questo Castello non essere più in libertà li molinari di riceuere ò soldi, ò formento ma essere bensì tenuti

riceuere sempre soldi senza nessuna opposizione, purchè à ciò mai furono obligati, ne per sentenza dal giudice ordinario, ne per terminazione del sourano.

E perchè di quando in quando circa questa materia ne nascono nouità, per non potersi preualere gli infelici ne meno di una libra di farina di formento nelli loro bisogni; per ciò in adesso per leuare ogni inconueniente, che in seguito nascere potesse, ne supplicano acciò uostra signoria illustriss'ima gli confirmasse nella pristina libertà con una delle uenerate sue terminazioni, esib'ndosi in caso di bisogno di legalmente pro-uare, che tale ne fù l'antico praticato.

Che del supplicato saranno gratiati non dubitano, per essere la materia fondata sopra la base di uerità, e di giustizia, e baciandoli la ueste atendono. Grazie ecc.

c. 82.

Adi 6. Luglio 1767.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato letta la premessa supplicazione delli molinar' dell'Arsa, ha ordinato, che della stessa siano fatti intesi li zuppano, pozzuppo, e procurator del popolo di Barbana, ed egualmente li zuppano, e pozzuppo attuali di questo Castello, perchè intendendo di rispondere, ed opponere al suo contenuto, debbano averlo fatto in triduo prossimo venturo, et sic ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Detto.

Furono ex officio fatti intesi del contenuto della premessa supplicazione li zuppano Matte Zelesco, pozzuppo Lovre Ronich. ed Ive Quaranta procurator del popolo di Barbana, ed egualmente li zuppano Rocco Valle, e pozzuppo Giacomo Parzan attuali di questo Castello per l'effetto espresso nell'atto soprascritto.

c. 83.

Illustrissimo signor giudice delegato sapientissimo. (e) giustissimo.

Adi 4. Agosto 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima dalli zuppano Rocco Valle, e Giacomo Parzan pozzuppo attuali di questo Castello, instando ecc.

Col mezzo umilissimo di noi attuali zuppano, e pozzuppo di Castelnouo sudditi ossequiosissimi di uostra signoria illustrissima, si rassegna il Corpo degl'altri zuppani, e giudici unitamente à questo diuotissimo, e fedelissimo popolo implorando gl'esperimentati effetti di sua giustizia.

Chi leuando con rimarcabile sorpresa l'insidie ordite, e tramate dalla sola caprizioza(!) inuentione dalli molinari della Valle Arsa, e chi col pretèsto, e milantarsi d'essere in libertà nel riceuere per loro porzione. ò sia mettà ò grani ò soldo da

quelli, che conducono li lor grani alla mazinazione de molini; loche ridonda contrario all'antica consuetudine praticata, ed eseguita non solo ne molini Arsa; ma etiandio ounque(!) essi s'attrouano, anco ne'quelli della Liburnia in Fiume di contribuire bensì soldi due per stariolo di questa nostra misura, che uienne stare a quatro quartarioli, col preciso debito di que'molinari di condurre li sacchi co'grani a proprie spese alli molini per 60, 70 e più pertiche, e ricondurre li medesmi(!) colla farina da doue furono leuati.

E se maj uostra signoria illustrissima ne dubitasse, e pregata nel modo più umile, rispettoso a degnarsi di prendere l'informazioni più sincere da persone **de uisu** degne di fede, e credenza.

Persuasi perciò che non auerà fatto colpo nell'animo grande di uostra signoria illustrissima li maliziosi, soprafini raggiri, e chimeriche sorprendenti machinazioni della studiata, maliziosa astuzia delli molinari medesmi(!), per il che si trouiamo in necessità supplicare l'innata clemenza per effetto di sua incontaminata giustizia d'abolire la strauagante, e poco plausibile dimanda delli mentouati molinari; fondata non già sopra la base di uerità uantata; ma anzi sopra acciecatto, e sordido interesse; e r'lasciare autoreuole, e uenerato edito, che da qui in auenire resti in libertà il suddito di pagare alli stessi le loro porzioni in grani, ò soldo nella maniera di sù espressa giusto l'antico loro costume, e priuilegio.

Chiediamo benigno compatimento se troppo ci auanziamo, poiche la uerità lo uuole, la giustizia lo brama. e speriamo anche che uostra signoria illustrissima lo toleri. Staremo in attenzione dei uenerati comandi, che ci ueniranno rilasciati da uostra signoria illustrissima à cui col più profondo del nostro rispetto, e suddita rassegnazione b.(aciamo) l.(a) v.(eneranda) v.(este). Grazie ecc.

c. 84.

Illustrissimo signor delegato giudice sapientissimo, e g'ustissimo.

Adi 5. Agosto 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima dall'infrascritto Iue Quaranta procurator attuale del popolo di Barbana, instando ecc.

Le uane idee delli molinari obligano me Iue Quaranta procurator di questo populo(!) ricorrer all'autorità osequientissima di vostra signoria illustrissima per ueder quelle abolite, come contrarie alla consuetudine, ed al bon(!) comune.

Dà più lustri fondati sono molini nella Ualle Arsa, e dà che ebbero principio era in libertà sempre à chi conduceua (!) grani alla mazinazione di quelli contribuire alli molinari per la loro mittà ò biada 1 per 12, ò soldi due per stariolo.

Ora dà alcuni di questi, con massimo senso de' sudditi, rileuo dimandarsi la sola contribuzione de' grani, e ricusarsi quella de' soldi.

Una tale ideata, e mal fondata dimanda, che tende maggiormente oprimer il pouero suddito, spero che non abbia ritrouato luoco nella bel anima di uostra signoria illustrissima; perciò umilmente prostrato inuoco l'incontaminata giustizia sua comandare à tali douer riceuer la loro paga in uno delli due sapi(!) à comodo delli conducenti.

Tanto supplicheuole imploro per il che porgerò sempre più feruide le preci à Numi per una lunga sua conseruazione. Grazie ecc.

Numero 12.

Decreto.

**Registrato in
Libro termi-
nasieni.
CXXXV.**

Adi 14. Agosto 1767. Castelnovo.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnovo ecc., avute nella supplica presentata in nome delli molinari esistenti nella Valle dell'Arsa, le loro istanze, perchè tolta ogni altra contribuzione, ed uso, che si pretendesse di far valere, siano tutti quelli, che concorrono a macinare li proprj grani, espressamente obbligati a corrispondere la solita porzione volgarmente detta mità del grano stesso, che venisse macinato secondo le misure stabilite, e bollate, e non altrimenti, nè in altro modo. sopra dicche avendo creduto sua signoria illustrissima di non divenire ad alcuna deliberazione, se prima fatti intesi il zuppano, pozzuppo, e procurator del popolo di Barbana attuali di anno, come pur anche il zuppano, e pozzuppo attuali di questo Castello, non fossero in grado di rispondere. e produrre quanto per avventura credessero sopra il contenuto della supplica stessa, furono perciò in corrispondenza avvertiti della materia, e delle istanze, e ne derivò pertanto, che in separate scritture, fù anzi supplicato, onde non avesse ad aver effetto la insussistente pretesa de' molinari predetti, ma bensì presservata a tutti quelli, che fanno macinare i proprj grani, la libertà di contribuire, o grano, o soldo a loro piacimento, sempre nelle misure solite convenienti, e secondo la pratica, che universalmente ricorre nel proposito. Prestato perciò sopra di questo affare, e le rispettive prodotte istanze, l'opportuno maturo esame, ha quindi decretato a tenore, ed in conformità delle scritture, ed istanze esibite dal procurator del popolo di Barbana. e dal zuppano, e pozzuppo attuali di questo Castello, vale a dire, che secondo le regole universali siano, e s'intendano tutti li concorrenti alla macina nella libertà di corrispondere à molinari o soldo, o grano nelle stabilite misure a loro elezione, e piacimento, dovendo per altro sempre intendersi, nel caso di contribuir grano, che questo sia, ed abbia ad intendersi

dell'istessa specie del grano, che venisse macinato, e non altrimenti; per la qual cosa resta riggettata la supplica, e le (c. 85.) istanze de'molinar', come innopportune, e contrarie alla pratica, all'effetto, che il presente con la di lui pubblicazione abbia in ogni tempo a riportar la sua puntuale osseruanza. In quorum ecc.

Michiel Angelo Barb'ni giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Fù publicato il soprascrito decreto sotto la loggia con le formalità consuete, ed in frequenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti, e spec'almente Mico Fumeta. e Zuanne Bosar testimonj ecc.

13. Terminazione.
Registrato in
Libro terminazioni.
CXXXVI.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei s'gnorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, bochi ecc.

Nella gelosa attenzione, con che da sue eccellenze signori, e padroni fù in ogni tempo riguardato il porto di Pessacco, che forma una parte riguardeuole di queste giurisdizioni con la giusta premura di promouere la maggior affluenza a quella scala, non è mai stata disgiunta dalle loro paterne meditazioni la uigilanza, e lo studio nel d'sponere quelle regole, e prouedimenti, che con la uuoluta(!) dipendenza di questi amatissimi sudditi dal porto stesso, più ualessero a conciliare il loro miglior uantaggio.

In argomento di questa ben. intesa, e retta intenzione, frà gl'altri documenti, ui stanno le due prou'de terminazioni 11. Giugno 1692., e 25. Febbraio 1750.. mà neglette, o mal corrisposte, non hà sempre un tale affare proceduto con ben ordinato metodo, e con quella tranquillità, ch'era appunto il principal oggetto delle fissate salutari prescr'zioni, che anzi per parte, non meno dell'impresario contro de sudditi, che in conto di questi contro di quello, ne sono deriuati. massime in questi ultimi tempi, molteplici motiui di fastidiose uertenze, ed'in conseguenza di molto disturbo al fù eccellentissimo signor kavalier signor, e padrone.

Esaminati da noi sul luoco, in relazione agl'ncarichi, che ci furono demandati, abbiamo anche conosciuto nella loro natura, ed'origine quel tutto. che ne formaua il soggetto, e la sua ingrata connessione.

Quindi è, che se per una parte deue considerarsi cosa giusta, e conuen'ente, che l'impresario sia tuttelato nei naturali diritti del suo abbocamento, dall'altra si fà pure ragioneuole, e giusto. che li sudditi egualmente abbiano ad'esser indennizzati, e salui nelle ragioni del loro interesse, ond'è, che per

rimouere i passati disordini, e gl'arbitrj, e pregiudizj, che per auuentura potessero esser corsi. uiene con la presente terminato, e stabilito quanto segue.

- I. Inibizione a** **Che** confermati, e fermi gl'ordini del fù eccellentissimo
sudditi di signor, e padrone kavalier Loredan 10. Maggio 1758., e re-
uender tolpi, latioi proclama 20. del mese stesso, e 6. Giugno 1765., sia a
o altro legna- tenore, ed'in conformità de medesimi, e s'intenda sempre
me fuori del- innibita l'estrazione dal terreno de tolpi, e legname di qual-
la giurisdiz- siuoglia sorte, sì in poca, che in molta quantità, per l'effetto,
ione, il qua- che tutti indistintamente siano obligati a farne la traduzione,
le dovrà es- e uendita sopra la scala di Pessacco, uietata già ogn'al-
ser tutto tra imbarcazione fuori di giurisdizione sotto pena di con-
condotto a trabando, e della perdita degl'animali, e carri, sopra quali ne
Pesacco in fosse fatto il clandestino trasporto, non che di procedersi cri-
pena di con-iminalmente, per quelle altre pene, che restano risseruate
trabando, ad'arbitrio del giudice contro de delinquenti, per proporci-
perdita d'a-onarle secondo la qualità. e le circostanze delle respetiue tras-
nemali(!), gressioni.
carri, e d'es-
ser procedu-
to criminal-
mente.
- II. Il taglio de** Disposto con la terminazione 25. Febbruario 1750., che l'enu-
tolpi, cioè la merazione, e bolo de tolpi, de quali di anno in anno ne deue
enumerazione, esser praticato il taglio nel bosco Dubroua, abbia a succe-
e bollo dere alla presenza del s'ignor capitano, e con l'interuento de
in cadaun zuppani, dourà la medesima riportare la sua inalterabile os-
anno seguirà seruanza, in riflesso a quelle prouide uiste, per le quali la
colla presen- fù appunto emanata, corrispondenti alla premura, che si man-
za del capi- tenga sempre florido, e senza pregiudizj un così prezioso
tano, ed in- capitale. e conseguentemente ai riguardi dell'interesse di sua
teruento dei eccellenza, al qual effetto douranno li zuppani stessi esser
zuppani in auuertiti in tempo, ed'essi poi stretamente tenuti ad'interue-
pena a quelli nirui in quei giorni, ne quali fosse eseguita tale operazione,
di lire 25 per in pena di lire 25 per cadauno in caso di mancanza.
cadauno
mancanza.
- III. Impegno, e** Prescrito pure colla terminazione sudetta, che il taglio degl'ac-
priuelegio dei cennati tolpi, e condota al caricatore di Pessacco, abbiano
sudditi per in ogni tempo da esser eseguiti, dai sudditi, uietato per sem-
la condotta pre il far uso di persone di aliene giurisdizioni, (c. 87.) ne
dei tolpi a resta perciò riconfermata l'ord'nazione, come pur anche. che
Pesacco con la mercede per l'opera del taglio sia sempre fissa nei soldi
l'annuario di due, ed'in altri otto la condota di ogni tolpo, sopradicche
soldi 8, e per essendosi uersato di conciliare con la necessità del trasporto,
il taglio soldi anche il miglior commodo de sudditi, rispetto al tempo di ese-
2, con pre-quirro, si determina quindi, e si stabilisce, che la metà del
cisione di numero de tolpi, che fossero tagliati abbia, e debba esser
tempo per la tradota all'imbarcazione di Pessacco dai 15. di Febraio fino
condotta. tutto il mese di Aprile, e l'altra metà nei due successiui di
Maggio. e Giugno, e non altrimenti, ne in altro modo.

IV. Li pagamenti del legname che uenisse condotto in Pesaco di priuata ragione saranno effettuati da Martin Stancouich in Barbana preuio balatino dell'agente di Pesaco sudetto. E come la direzione tenuta per l'addietro in Pessacco rispetto al pagamento de tolpi, e legname di priuata ragione, colà tradoti da proprietarij per farne la uendita, somministrò motiuo di qualche lamento in conto del ritardo, e tal uolta anche per qualche rissentito pregiudizio, così in oggetto di togliere la causa del d'sordine, e siano per tanto li uenditori certi di auer pronto l'importar della propria mercanzia, si dichiara, e si fa noto uniuersalmente, che in relazione all'obbligo ingiunto all'impresario, è stato destinato, e stabilito Martino Stancouich boteghiere in Barbana. all'effetto, che sempre ben proueduto di soldo per un tale motiuo, sia in ogni tempo obligato ad'eseguire con puntualità, e senza la minima dilazione simili pagamenti in corrispondenza dei u'glieti, che della consegna del respetiuo legname, e credito, fossero rilasciati dall'agente dell'impresa in Pessacco, ed'a lui Stancouich esebiti.

V. Stabilisse tariffa per i tolpi. Nello studio contribuito all'oggetto di non lasciar luoco ad'alcun pretesto a sudditi nella debita esecuzione delle cose disposte, ed'ordinate in conto della materia, di cui si tratta, e di promouer loro il possibile maggior uantaggio nella uendita degl'indicati prodoti, fù preso, e deliberato di rinouare la tariffa a regola sicura de prezj. e de' relatiui pagamenti in proporzione delle misure in essa espresse, e con l'accrecimento di soldi cinque per cadaun tolpo di piedi sed'ci in lunghezza, fermi nel resto li prezzi tutti, che nella loro decadenza ui correuano nella precedente, per quali anzi procedendo l'affare più tosto con uantaggio de sudditi, non fù duoppo d'innouare cos'alcuna, come tutto già apparirà dall'esemplare della tariffa stessa qui a piedi registrata, la quale dourà esser eseguita, e continuare nella sua osseruanza fino a tanto, che il cambiamento delle cose, e la condizione de tempi non rich'edesse altrimenti.

Tariffa dei tolpi. Tariffa per li tolpi, reffudi. e scarti nelle seguenti misure in lunghezza, e grossezza stabilita per li porti delle signorie di Barbana, e Castelnouo.

tolpi lunghi piedi 16., grossi onze 24	lire 2:15
detti lunghi piedi 14., grossi onze 24	» 2:10
detti lunghi piedi 12., grossi onze 24	» 2:--
tolpi reffudi lunghi piedi 14., e 16., grossi onze 23	» 1:13
detti lunghi piedi 12., grossi onze 23	» 1:10
detti lunghi piedi 12., 14., e 16., grossi onze 21., 22.	» 1:5

VI. Al caso di qualche aggrauo sulla misura dei legni, o pur qualità, caderà la decisione al signor capitano, che andrà sopra luoco a Pessaco a peso della parte perdente. Occorso in passato qualche aggrauo de sudditi, perche alla sudetta scala di Pessacco sia stato alcune uolte rigettato qualche legno sotto il titolo, che atto non fosse al destinato commercio, quando per lo contrario essi professsauano, che non fosse realmente tale il fatto, sopra di che neccessario(!) pure di dar regola all'affare in modo ualeuole di non lasciar luoco ad'arbitrio alcuno, e che serua insieme ad'assicurar la ragione, e l'interesse delle parti, si determina (c. 88.) in uigor del presente, e uiene prescritto, che se in auuenire accadesse tal uolta qualche simile caso, debba sul fatto il legno, o legni, che fossero rigettati, esser posti apparte, perchè fatto inteso, e presentata l'istanza al signor capitano, abbia egli a condursi sul luoco, onde formarne la cognizione, e ciò a spese del uenditore, lorchè fosse raggoneuole, e giusta la riggezione, o dell'impresario, se irraggoneuole, ed'indebita; mezzo questo il più efficace, e certo, sicchè tener auuertiti non meno li uenditori di non tradure al caricatore legni non capaci al preffisso commercio, che l'mpresario di non operar fuori della raggione, e del douere.

Comanda il regista della presente nel Libro terminazioni, e consegna d'una copia all'impresario. La presente pubblicata in Barbana, ed'in Pessacco, sarà poi registrata nel libro terminazioni esistente nella cancellaria locale. e ne sarà data cop'a all'impresario del porto per il debito puntuale adempimento in ogni sua parte; in quorum ecc.

Castelnouo 14. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicata sotto la logg'a con le consuete formalità, ed'in frequenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Mico Fumeta, e Zuanne Bosar testimonj ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Fù republicata, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di Barbana hò copiato dall'auttentico, in fede ecc.

(c. 89.) Illustrissimo signor signor colendissimo.

(Drugim rukopisom) 16. Agosto. 1767. Recepte ecc.

Occorre, che il proclama annesso, che versa sopra certe investiture di terreno nella Valle d'Arsa, sia publicato a cotesta parte, ed indi trasmesso ai capellani delle chiese campestri, perchè dello stesso ne segua pure la pubblicazione in esse in giorno festivo. riportandone gli opportuni riscontri, che mi avanzarà poi per lume, ed a fondamento della materia, e con particolar stima mi protesto.

Castelnouo 15. Agosto 1767.

(Drugim rukopisom) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore
Michiel Angelo Barbin: giudice delegato.

c. 90.

Illustrissimo signor Giouanni

Lucio Capello capitano di Barbana.

Illustrissimo s'gnor signor colendissimo

(Drugim rukopisom) 18. Agosto 1767. Recepte ecc.

Averà vostra signoria illustrissima unita alle presenti la sentenza pronunciata contro Giure Bresaz, e Pave Tommassich esistenti in presentazione in conteste forze, colla quale restano condannati in ducatti cinquanta in solidum applicati alla Cassa delle condanne, ed al risarcimento dei tolpi asportati dal bosco Dubroua, come in processo.

Ella pertanto prestandosi colla solita diligenza, ne farà seguire la sua pubblicazione al luoco consueto, ed indi appostar debitori i medesimi Bresaz, e Tommassich insolidariamente nel libro condanne per il dovuto pagamento, facendomi in seguito tenere copia della seguita appostazione, insieme con la sentenza munita delle necessarie annotazioni.

Cautato intanto l'importar della condanna per l'uno, e l'altro conto con idonea pieggiaria, ordinarà quindi il rilascio dalle forze delli accennati Bresaz, e Tommassich, e con particolar estimazione mi riprotesto.

Castelnovo 17. Agosto 1767.

(Drugim rukopisom) Fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore
Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Illustrissimo signor G'iovanni

Lucio Capello capitano di Barbana.

c. 91.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kaval'era Loredan giudice delegao nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, boschi ecc.

Sedendo pro tribunali, oue le sentenze criminali publicar si sogliono, e premesse le consuete formalità, deuenendo all'espedizione degl'infrascritti, sentenziamo, e pronunc'amo Giure Bresaz quondam Gaspe abitante nei Saini, e Pave Tommassich quondam Gaspe abitante in G'uriuical territorio di Barbana, contro quali fù formato processo per la cancellaria nostra delegata ecc.

ommissis ecc.

Che ui posta la segnatura di bando 31. Luglio ultimo passato contro Pave Tommassich, e quella incisa, ed'annulata, come se fatta non fosse, in real dizione si dice

Che li controscritti

Giure Bresaz, e

Pave Tommassich siano, e s'intentano condannati in solidum

in ducati cinquanta applicati alla Cassa delle condanne, ed'al risarcimento dei tolpi asportati dal bosco Dubroua, come in processo, iuxta liquidationem fiendam per furto, come in processo, e nelle spese.

Adi 15. Agosto 1767. Castelnuou.

Publicata ecc.

(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

Adi 18. Agosto 1767. Barbana.

Fù publicata sotto la loggia in forma ecc.

c. 92.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugim rukopisom) Adi 19. Agosto 1767. Recepte ecc.

E' stato preso dalla giustizia con suo decreto, che il zuppano attuale Matte Zelesco, e Lovre Ronich pozzuppo pur attuale abbiano ad essere nelle di lei forze all'espurgo delle proprie colpe dipendenti dal processo contro de'medesimi, ed altri ecc., formato per questa cancellaria delegata.

Cittati anche alle carceri con proclama publicato in Barbana in questo giorno, mentre essi per legge non devono trattanto, e fino alla consumazione del processo medesimo tenersi nell'esercizio del loro carico, sarà effetto dell'attenzione sempre lodevole di vostra signoria illustrissima di sostituire nello stesso un'altro zuppano, e pozzuppo come sarà più consentaneo, secondo l'ordine di anzianità, onde sia per questi provisionalmente supplito all'incombenze, ed ai doveri del detto carico, e con la solita estimazione mi raffermo.

Castelnovo 18. Agosto 1767.

(Drugim rukopisom) 22. detto fù risposto in forma ecc.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore

Michiel Angelo Barbin' (giudice delegato).

Illustrissimo signor Giovanni

Lucio Capello capitano di Barbana.

(c. 92v., 93., 94., 95., 96. i 97. ostale prazne u izvorniku.)

c. 98.

Noi Giouanni Lucio Capello per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan capitano nelle di lei signorie di Barbana, e Castelnuou, e loro territorj ecc.

Cittati con proclama alle carceri, publicato li 18. corrente, il zuppano attuale Matte Zelesco, e Loure Ronich pozzuppo pur attuale, e rassegnatisi in queste forze all'espurgo delle proprie colpe. dipendenti dal processo contro de medesimi, ed altri ecc. formato per la cancellaria dell'illustrissima carica delegata; e non douendo essi per legge trattanto, e fino alla consumazione dell'accennato processo, tenersi nell'esercizio del loro carico, resta sostituito, nelle ueci del primo Zelesco, il zuppano Gregorio Bellauich, ed in quelle del secondo Ronich (! ovdje tako, a naprijed »Ronich«), il giudice Tommaso

Cosgliau, coll'oggetto sia per questi prouisionalmente supplito all'incombenze, ed ai doueri dei due rispettiui carichi. Il presente sia publicato ad'uniuersale notizia per la sua puntuale osseruanza, ed'esecuzione; in quorum etc.
Barbana 22. Agosto 1767.

Giouanni Lucio Capello capitano.

Adi 23. Agosto 1767. Barbana.

Fù publicato sotto la loggia in concorso di popolo molti presenti, ed'ascoltanti, e specialmente Giuco Palmarich. e Giure Bosina Pupaz testimonj ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier hò copiato dall'auttentico, 'in fede ecc.

Terminazione 14
Registrato in
Libro termi-
nazioni.
CXXXVII.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, boschi ecc.

Fissa l'attenzione nostra a rendere ben adempiti gl'incarichi, e le incombenze demandate in oggetto di promouere effetti corrispondenti alla natura, ed'al merito delle cause, da quali fù deliberata, e solecitata la nostra destinazione a questa parte, mentre crediamo ben impiegate le applicazioni, che secondo i buoni istituti della giustizia, e per il miglior gouerno delli sudditi, furono in uarie guise fin qui contribuite, ci si affaccia di presente il bisogno di dar qualche regolamento anche all'ordine del foro, nel ciuile non meno, che nel criminale, doue, o ui mancano, o sono per il passar del tempo, degenerate in abuso le prouidenze. e le buone consuetudini. Nello studio dunque, e nella massima di tenerlo ben regolato, e nella debita disciplina, portati noi dalla giusta premura di rimouer ciò. che non apparisse consentaneo ai riguardi della giustizia, ed'al ben commune, mentre ci risseruiamo di deuenire con altra terminazione ad'un'altro sodo prouedimento suggerito dalla necessità di far riparo a qualche altro osseruabile pernicioso disordine inualso in materia graue, ed'importante, si reputa intanto con opportuno consiglio di prescriuere l'osseruanza degl'ordini. e regole. che saranno nella presente espresse, e dichiarite.

I. Stabilisse per
giorni giuri-
dici il marte-
di, e venerdi
di cadauna
settimana, ed
obliga preci-
samente il
capitano di
far in cadau-
no udienza.

Che non essendou alcun preciso prouedimento. per cui siano determinati, e stabiliti i giorni giuridici, ne quali tenersi udienza dal signor capitano, ed amministrar ragione a sudditi, mentre ne prouiene da questo, che tutto procede ad'arbitrio, ed'in conseguenza con disordine, e confusione. resta perciò a regola sicura dell'auuenire fissato, e statuito. che nel martedì, e uenerdì di cadauna settimana sia lo stesso signor capitano obligato imancabilmente a tener udienza, onde prouenuti. e sicuri i sudditi in uniuersale, che ne medesimi due giorni sarà sempre parato il giudice ad'udir l'istanze, e render ragione, possano tutti anche disporre (c. 99) le cose pro-

prie, ed'agire a misura delle rispettiue esigenze. tolta quella incertezza, non senza pregiudizio, fin qui corsa in tale proposito.

- II. Nel di del cader della deputazione tanto l'attore, che il reo sia colla liberta di far spedir.** Secondo il buon ordine, ed'a scanso di stancheggi. e di ogni indebita dilazione, uiene espressamente dichiarato, che nel giorno in cui cade la deputazione della causa, possano tanto l'attore, che il reo spedir l'absente in contumacia.
- III. Non seguirà deputazione se non giorni 8 doppo la presentazione di carta.** Non potrà poi l'attore far istanza per deputazione di causa. se non otto giorni doppo la presentazione delle carte. delle quali intenderà ualersi per uso delle proprie ragioni.
- IV. Ferie ad onor di Dio, siano le feste di precetto, la Vigilia del Natale e tutti i di sino al secondo dell'anno, dal Venardi di Passione sino tutto il giorno dell'ottaua di Resurrezione, la Vigilia delle Pentecoste, quella dell'Assunzione(?) di Maria Vergine, la festiuità di san Nicolò, Quelle a commodo 15. Luglio sino 25. Agosto, (e) 21. Settembre sino li 11. Nouembre.** E siccome non ui stà pure regola fissa prispetto alle ferie solite esserui in onor di Dio, ed'a commodo de sudditi, cosi necessario, che anche sopra di questo argomento sia proueduto, e determinato. si dichiara per tanto, che le ferie ad'onor di Dio, siano le sole feste di precetto, la Uigilia del santo Natale, e da questa sino al secondo giorno dell'anno, dal Uenerdi di Passione. per tutta l'ottaua di Pasqua, la Uigilia delle Pentecoste, quella dell'Assunzione della Beata Uergine, e la festiuità di san Nicolò insigne protettore(!) di Barbana, quelle poi a comodo de sudditi nell'estate, mentre tardi in queste situazioni si maturano i raccolti, siano dal giorno 15. Luglio fino alli 25. di Agosto, e le autunali, dal di 21. Settembre, sino al giorno 11. Nouembre.
- V. Atti essecuti ui saranno amessi nelle ferie di comodo, non già in quell'altre ne di di precetto.** Siccome nonostante le ferie, che ui corressero a commodo dei sudditi, potranno(!) in qualunque giorno esser praticati sequestri, intromissioni. ed'esecuzioni reali, e personali, ancora rapporto alla materia ciuile, così gl'atti sudetti non potranno auer luoco nel tempo delle altre ferie destinate ad'onor d'Iddio signore.
- VI. Le pene cominatie peccuniarie(!) dourano(!) passar in Cassa condanne(!), e nei ordeni(!) co- si doura esser espresso.** Irregolare poi il metodo, che uiene tenuto all'occasione di rilasciarsi mandati penali, mentre con espresso l'uso, e l'applicazione delle pene peccuniarie nel caso di trasgressione, resta quindi luoco agl'arbitrj, non di raro disgiunti da altre indebite notabili conseguenze, si ordina perciò, e si prescriue, che secondo il buon ordine. e le regole della ragione si abbia, e si debba in cadauna occasione di rilasciar simili mandati, a spiegar il luoco, a beneficio di cui deue esser applicata la pena, che uiene cominata a trasgressori, che dourà sempre intendersi la Cassa delle condanne soggetta a molti aggrauj,

altrimenti sarà per se stessa, e s'intenderà nulla, e di niun ualore ogn'altra pena senza una tal applicazione, e per conseguenza non potrà alcuno esser astretto al pagamento.

VII. Prima d'executar il trasgresso, dovrà esser giuridicamente convinto, e di tempo in tempo che seguissero pagamenti entreranno in cassa. Disordinato altresì, e mancante di legale fondamento il modo usato nel diuenirsi summariamente al lieu di simili pene, resta anche sopra di ciò, a rimozione dell'abuso inualso, ordinato, e stabilito, che non possano in qualunque tempo, ne per qualsiuoglia causa essere li trasgressori obligati al pagamento delle pene comminate, se non doppo stabilita giuridicamente la uerità della trasgressione, e sempre con special decreto del giudice stesso, da cui fosse stato rilasciato il mandato, e preuia la citazione con mandato de medesimi trasgressori, a ueder esser decretato il lieu di pena, con la dichiarazione del giorno, e ciò rispetto alle pene tutte di qualsiuoglia natura. non meno ciuili, che criminali, per esserne poi di uolta in uolta fatto il contamento nella Cassa sudetta, ed'il giro respettiuo nel libro alla medesima appartenente.

VIII. Per li condannati criminalmente sarà debito del cancelliere di trar copia della sentenza, e consegnarla all'agente. A' beneficio della predetta Cassa dovranno nientemeno esser applicate le condanne tutte, a quali per occasione di criminali processi accadesse di diuenirsi con sentenza deffinitiuua, delle quali sentenze sarà obligo preciso del cancelliere di estrarne di uolta in uolta la copia, e farne di essa la consegna al deputato al giro di scrittura, onde a credito della Cassa ne sia in ogni occasione fatta nel libro sudetto l'apostazione del respettiuo debito de condannati.

IX. Alla scoperta de danni dati dovranno in triuio esser rilleuati dai stimadori, ed intimati, per il beneficio della restima, e la diffinitione della contesa seguir dovrà infra mesi tre, non comprese le ferie, ed in debito al pagamento de danni i padroni degli anemali. Sebbene in diuersi tempi ui siano state adattate ordinazioni, e prouidenze, ond'abbia a proceder regolarmente la materia dei danni, che di frequente uengono inferiti nei terreni altrui, ciò nonostante non si troua essa quanto basta regolata, e presidiata. che anzi di frequente somministra motiuo a differenze, e questioni, per la qual cosa diuiene utile non solo, mà necessario alla causa d'indiuuiduare più precisamente, e dichiarire le regole, frà quali la deue sempre procedere. ed'esser diretta. Quindi e, che tutti quelli, che proffessassero d'essere stati danneggiati, s'intenderanno espressamente obligati a douer nel termine di giorni 3 successiui al danno ripportato, far seguire col mezzo de publici stimadori la stima del danno stesso. e presentarla, o farla rifferire nella cancellaria in Barbana, onde notificata all'auttore, o auttori del danno, siano questi in grado, e nella libertà di far nuouamente restimare nel termine di altri giorni tre doppo riceuuta la notificazione, perchè notificata pur questa al danneggiato, sia indi poi prosseguito alla deffinitione del merito nel tempo di mesi tre successiui, sotto espressa nulità di tutto ciò, che uenisse operato fuori dell'accennate prescrizioni di tempo,

dichiarandosi per altro, che nel termine dei mesi tre non dourà esser compreso quello delle ferie, che tal uolta potesse fraponersi; il proprietarj degl'animali già sempre tenuti al rificamento dei danni, che da questi uenissero inferiti.

X. Debito del cancelliere di dar copia all'amministratore dell'economia delle sentenze de danni dati. E perchè da cosiffatti danni uiene a rissentirne pregiudizio l'economia feudale nell'esazione della decima, che per legitimo diritto se le appartiene, e di cui in simili casi la uiene totalmente defraudata giacchè conuertita dai danneggiati a proprio indebito proffitto, così esiggendo la ragione, e la giustizia, che rimossa una tal licenza, sia tolto insieme il discapito, che ne prouiene, si delibera, e si presriue, che di tutte le sentenze, che uenissero fatte in relazione a danni dati, sia precisamente tenuto il cancelliere di subito consegnare in copia all'amministratore dell'economia stessa per lume, ed a fondamento della parte deuoluta, e che deue esser riscossa per di lei conto.

XI Ingionge l'obbligo ai capi di contrade per la notizia dei casi criminali che accadessero in giurisdizione. Impegno del zuppano, e procuratore che così sia fatto in pena ad arbitrio del capitano. Necessaria al buon seruizio della giustizia, e per l'esenzialissimo motiuo, che non uadano impuniti i delinquenti con mal'esempio, molto importando la cognizione dei misfati, che succedessero in cadauna parte di queste giurisdizioni, restano quindi in modo risoluto, e forte incaricati, rispetto al territorio di Barbana, il capi. o siano contestabili delle contrade, a douer ogni uolta, che accadessero nelle pertinenze delle rispettiue loro contrade, casi criminali, cioè ferite, omicidj, rapti, sualeggi, incendj, ed'altri eccessi, portarne le (c. 101) notizie alla giustizia, sotto quelle pene, che dal giudice saranno reputate adattabili, ed'opportune, secondo la qualità dei casi, sopra di che resta pure ingionto obbligo preciso al zuppano, e pozzuppo attuali di anno, non che al procurator del popolo d'inuigilare con ogni attenzione, e diligenza, perchè dai medesimi capi. o siano contestabili, uenga puntualmente supplito all'ufficio loro in tutte le indicate criminali occasioni. Riguardo poi a questo Castello, ed'al suo territorio. mentre cade a peso del zuppano, e pozzuppo attuali di anno di far giungere alla giustizia col mezzo del loro ufficiale simili notizie, lorchè ne nasca il motiuo, così confermandosi in essi l'obbligo stesso, dourà quindi da medesimi con la debita pontualità esser in ogni tempo esequito sotto quelle pene, che come sopra furono additate.

XII. Obliga a denonciar il chirurgo le ferite di qualunque sorta che siano esolute, in triduo quelle senza pericolo, e 24 ore quelle con pericolo. Annesso già per legge all'ufficio de chirurghi il debito di portare alla giustizia le denoncie giurate di tutte le ferite, che medicassero, si dichiara, che nell'adempire ad'un tal douere saranno tenuti di esprimere precisamente, e senza equiuoco, se siano con pericolo, o senza pericolo, e non già mai **con qualche pericolo**, come forma di espressione rissolutamente uietata, e che tende soltanto a rendere defraudata la giustizia. Le quali denoncie poi douranno esser presentate nel termine di giorni tre, quelle che riguardassero ferite senza pericolo, e di ore 24 le altre nelle quali ui sourastasse il pericolo della uitta(!).

Registro in Libro terminazioni. La presente pubblicata in questo luoco, ed in Barbana, sarà registrata nel libro terminazioni esistente nella cancellaria locale per il debito della sua puntuale inalterabile esecuzione; in quorum etc.

Castelnouo 19. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicata sotto la loggia con le formalità consuete. ed'in frequenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti, e specialmente Mico Fumeta, e Zuanne Bosar testimonj ecc.

13. Proclama. Registrato in Libro terminazioni. CXXXVIII. Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, boschi ecc.

Sebbene con più prescrizioni, ed'anche con publico proclama primo Maggio 1756., relatiuo a lettere 24. Marzo dell'anno stesso uscite dalla rispettabile autorità di sua eccellenza signor Loredan signore, e padrone, sia stato inibito a sudditi di trasferirsi a Uenezia per qualsiuoglia motiuo, che diretto fosse a produr aggrauj si con uoce che con scritte. o a porger in qualunque altro modo istanze, e riccorsi senza che ne precedesse la partecipazione, e gl'assensi di lui non solo, mà pur anche della primaria carica di Barbana, ciò nonostante ui è stato in ogni tempo chi ardito, e temerario si è fatto lecito di contrauenire.

Mentre però in rapporto ai prouidi oggetti. ch'hanno indoto a così disporre. e deliberare, intenti questi anche al (c. 102) bene de medesimi sudditi, e molto più in uista dei graui disordini con molto scandalo, per siffata causa seguiti in questi ultimi tempi, si conosce non meno salutare, che necessaria nella sua utilità la sussistenza di un tale prouedimento, perlocché trouiamo opportuno di rinouarlo, e di prescriuerlo in modo più rissoluto, e forte, facendo con il presente pubblicamente intendere, e sapere.

Inibizione tanto in generale che in particolare ad ogn'uno di passar in Venezia per produr aggravi senza licenza del padron sovrano.

Che ferme nel loro uigore tutte le ordinazioni corse in passato sopra di questo argomento, sia, e s'intenda uietato a tutti in generale, e ad'ogn'uno in particolare di trasferirsi a Venezia in auenire per alcuna delle indicate cause, quando prima non sia fatta intesa sua eccellenza signora, e padrona per il pieno diritto di giurisdizione, che attualmente ui sostiene, e lo sia dalla medesima assentito, e non altrimenti, ne in altro modo.

Disposto sarà il sovrano(!) d'accogliere i ricorsi.

Indrizzata una tale prouidenza nella sua netta intenzione all'effetto principalmente di euitare quegli'inconuenienti, ed'indebiti agrauj, che uisibilmente per uarie cause ui andarebbero ben spesso accompagnati, si fa però noto, che sua eccellenza sarà in ogni tempo intenta, e parata ad'accogliere i ricorsi, e le istanze de suoi amatissimi suditi, massime doue si trattasse di amministrar loro ragione, e giustizia, e quindi ancora per accorrere con possibili suffraggi di carità a prò di quelli, che ne fossero in bisogno, lorchè osseruanti delle leggi, e con la debita obbedienza e disciplina se ne renderanno degni.

Dourà esser prodotta in iscritto l'istanza al signor capitano con la dichiarazione del motiuo per auer quindi di attendere le determinazioni del sovrano.

A' questo fine per tanto, chi si trouasse nel caso di ricorrere con la persona nella forma già detta, दौरà produrre l'istanza in iscritto al signor capitano con la dichiarazione del motiuo per esser accompagnata, onde nella cognizione della causa sua eccellenza determinarsi, come meglio lo richiedesse il caso, e ne auuenga poi, che il ricorrente abbia a prender regola dalle sue deliberazioni.

Se si uollesse secreta(!) l'istanza, o il ricorso sarà sigillato esibito al capitano, a lui lo accompagnare secreto al sovrano padron.

E perche può taluolta auenire, che la materia, che deue cadere ai riflessi dell'autorità superiore, esiga per alcun motiuo, circonspezione, e risserua, per cui non manifestarla prima sul luoco, così nella preccisione(!) del caso, e perche non resti in alcuna maniera precluso l'adito a chi si sentisse agrauato per qualsiuoglia causa, si ordina, e si prescriue, che in simili occasioni possa il ricorrente poner sotto sigillo quanto intendesse di esponere, ed'indrizzata la carta all'osequiato nome dell'eccellenza sua, sia il signor capitano obligato di accompagnarla nel modo stesso. con di lui lettere.

Due saranno(!) le pene o pecunaria di ducati 50, o la criminalità di trasgressori.

Quantunque diretto a buon fine, e sostenuto da cause giuste, e proficue, non è per questo, che sia bastante il prouedimento ad assicurarne l'osseruanza. come pur troppo le passate trasgressioni, sù di questo medesimo soggetto, ne danno un'autentico testimonio, così perche il timor del castigo lo renda più efficace, (c. 103) si dichiara, che chiunque, oltrechè non sarà riceuuto. ne adnesso, osasse di contrauenire, caderà, o nella pena irremissibile di ducati 50., o sarà contro di lui pro-

ceduto criminalmente, prendendo motiuo per l'una, o l'altra di queste due pene dalla qualità del caso, e dalle sue circostanze.

Registre in Libro terminazioni.

Il presente publicado, ed'affisso in Barbana, e in questo Castello, sarà registrato in libro terminazioni, perchè in ogni tempo abbiano ad'essere uniformi le direzioni nel suo adempimento; in quorum etc.

Castelnouo 19. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

30. Agosto 1767. Barbana. Domenica

Publicato sotto la loggia con le formalità consuete, ed'in frequenza di popolo, molti presenti. ed'ascoltanti ecc., e specialmente Mico Fumeta, e Zuanne Bosar testimonj ecc.

16. Decreto.

Registrato in Libro terminazioni. CXXXX.

Adi 19. Agosto 1767. Castelnouo.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, e Castelnouo, intento nell'adempimento del proprio incarico, ed'applicato con ogni studio, ed'attenzione a dar forma, e regola ad'ogni conosciuto disordine, rimarca, come meriteuole di non inoportuno riflesso l'ommissione, che ui risulta nella cancellaria rispetto alle commissioni, ed'alle lettere, che di tempo in tempo uengono segnate dall'autorità di sua eccellenza giusdicente, mentre delle stesse non ne uiene tenuto alcun regolare registro che anzi negletto nella maggior parte, ui succede, che nella mutazione de signori capitanej, portando questi con essi loro simili documenti, non ne resta sul luoco alcuna memoria; disordine contrario a tutte le ben regolate cancelarie. e tanto più osseruabile. pernicioso, e di conseguenza, quanto che si tratta alle uolte di commissioni, e lettere, che decidono deffinitiuamente, e danno regola permanente nella condotta degl'affari, dacche non di raro ui prouengono confusioni, e contraddizioni, come l'esperienza lo documenta, ed'è pur occorso di riconoscerlo negl'esercizj della presente deputazione, per la qual cosa molto importando al seruizio di sua eccellenza, e della giustizia, che ui sia adattato il conueniente prouedimento, secondo il buon ordine. e a rimozione di simili inconuenienti; hà per tanto sua signoria illustrissima decretato, e decretando deliberato. che siccome si tiene, e deue esser tenuto diligente registro di tutte le lettere, che dal signor capitano di tempo in tempo uengono scritte a sua eccellenza giusdicente, così per la ragione, e per l'effetto stesso, sarà obligato il cancelliere d'instituir, e tener un libro a parte, nel quale il signor capitano dourà di uolta in uolta far seguire il registro delle lettere, e commissioni tutte, che procedessero dall'

eccellenza sua, contenenti qualunque materia, siano in risposta alle cose proposte, e scritte da questa parte, o siano ex officio, onde tolta l'oscurità, e l'incertezza, che con molta irregolarità, e non senza pregiudizj ui corrono di presente, (c. 104.) tutti possano in ogni tempo trouare documento, e ragione nelle respettue esigenze, lorchè ne accadesse il caso, dichiarandosi, che saranno per altro, e s'intenderanno eccettuate dall'osseruanza del presente decreto, quelle sole lettere, e commissioni prouenienti dall'eccellenza sua, che portassero in fronte **legga solo**, giacchè da una tale indicazione sarà dedota l'intenzione che la materia ne stia secreta, e custodita con particolar circospezione, e risserua.

Riflessibile pure in se stesso è l'altro disordine, che si uerifica nella medesima cancellaria, e che prouiene dalla mancanza della secreta. in cui custodirsi li libri, e carte, ch'esigono qualche riguardo, il quale poi si fà più graue ancora, e più rimarcabile per i pessimi effetti, che facilmente ui possano andar di compagnia, giacchè da ciò nasce, che fino i processi, che di particolar autorità, e commissione del giudicente, in qualche caso straordinario uengono formati con rito, se ne stano in commune con gl'altri di ordinaria facultà. quando per questi, come continenti deposizioni prestate da testimonij sulla fede di una perpetua inalterabile secrettezza, ui si richiede la maggior auuertenza, e gelosia nel custodirli, e tenerli lontani dal pericolo d'ogni clandestina indebita osseruazione; ond'è che solecitato il zelo dall'esistenza di siffatto disordine, e dalla necessità di darui pronto riparo; hà quindi anche sopra di ciò decretato, che sia solecitamente costruito un'armaro con seratura forte, e di capacità sufficiente da esser collocato nella cancellaria sudetta, nel quale con separato inuentario accressiuto secondo il bisogno, abbiano sempre ad'essere riposti gl'adittati processi con ritto, e così quelle carte, libri, e registri. che in riflesso alle materie, contenute, non deouono per ragioneuoli motiui, ed'a diuertimento de disordini, star esposti alla uista, e libertà commune, la qual secreta dourà sempre starsene chiusa, ed'essere custodita dal solo cancelliere, colla continua esistenza delle chiaui presso di lui, obligata la Cassa delle condanne al supplimento della spesa, che ui occorresse. sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia con le consuete formalità, ed'in frequenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Mico Fumeta, e Zuanne Bosar testimonij ecc.

Adi 19. Agosto 1767. Castelnouo.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, e Castelnouo, auute negl'esercizj della presente deputazione sotto l'occhio de disposizioni auttoreuoli del fù eccellentissimo signor Giouanni Loredan kavalier per l'errezione di due cimiterj uno a comodo della cetta Bratelich alla chiesa della Beata Uergine della salute, (c. 105) e l'altro della cetta Saini in oggetto di euitare il graue disordine, che teneua altamente commosso l'animo suo, nel ueder questi sudditi costretti, e nella necessità di douer sepelire i loro deffonti nelle parochie delle conterminanti uicine giurisdizioni, attesa la loro molto distanza dalla collegiata di Barbana, come tutto rissulta da prouida terminazione 26. Aprile 1750., e dagl'incarichi diretti con replicate lettere al signor capitano Candido, non meno che da altre lettere 13. Giugno 1763. scritte all'attuale signor capitano, con espressa determinazione in tale proposito, e quindi osseruando, che come in pontualità di obbedienza fù esequito quanto apparteneua alla cetta Bratelich, ne sia poi tuttauia inesequita la costruzione dell'altro cimiterio in delusione del buon effetto, e della uolontà espressa col mezzo dell'indicate rispettabili prescrizioni, e ciò in deriuazione dell'inoportune questioni, e differenze insorte nella materia trà quei abitanti, mentre non conuiene. ne per l'essenzialità del bisogno, ne per la dignità del comando, lasciar, che più oltre se ne differisca l'adempimento, hà per tanto sua signoria illustrissima, ordinato, e comandato, che il protto Zuanne Berengo Napolachi solito d'impiegarsi in queste giurisdizioni per simili, ed'altre occorrenze, sia incaricato a formare la perizia, e l'estesa in sieme del fabisogno, onde col fondamento di questo lume ordinar poi quanto conuenisse, per la pronta errezione dell'accennato cimiterio, per il quale resta trascielto il comodo, che ne somministra la chiesa di santo Sabba, come situazione più adattata all'uniuersale di quei abitanti, e più opportuna anche ai riguardi, che possono ammetter riflesso nella materia; sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia con le formalità solite, ed'in frequenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Mico Fumeta, e Zuanne Bosar testimonij ecc.

Adi 20. Agosto 1767. Castelnouo.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, e Castelnouo, ueduto il fabisogno, che in ordine al riceuuto incarico, fù for-

mato, ed'esibito dal protto Zuanne Berengo per la costruzione del comandato cimiterio, a commodo degl'abitanti nella cetta Saini circoscritto nella summa di lire settecento nouanta due, che secondo il disposto per la terminazione 28. Aprile 1750. deue cadere a peso degl'abitanti stessi, a comodo de quali la deue esser impiegata, e uolendo, che speditamente, e senza la fraposizione di alcun maggior ritardo, ne sia intrapresa, (c. 106.) e terminata l'opera, così per togliere ogni qualunque motiuo, che recar potesse dilazione, hà ordinato, che usata ogni attenzione, e diligenza per minorare la spesa, ne sia intanto dalla Cassa delle chiese fatta imprestanza della summa, che occorresse, perchè ridota al suo compimento l'opera stessa, abbia la summa impiegata ad'esser ripartita sopra l'uniuersale degl'abitanti della cetta predetta di casa in casa. dandosi luoco a quei riflessi, che fossero onesti, e conuenienti rispetto al maggior, e minor numero delle persone, ed'alle maggiori, e minori fortune, riceuendo lume, e dandosi quel rapporto, che potesse correre, e fosse opportuno al metodo solito osseruarsi nell'imposizione della caratada onde alcuno non resti indebitamente, e fuori di misura aggrauato, per essere la summa stessa rimessa alla Cassa suaccennata; sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia con le formalità solite, ed'in frequenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Mico Fumeta, e Zuanne Bosar testimonij ecc.

17. Terminazione.
Registrato in Libro terminazioni.
CXL.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan (signora, e padrona di Barb — u izvorniku precrtano) giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnuou, suoi territorj, porti, boschi ecc.

La giustizia diretta ne suoi instituti al publico bene, mentre stà fondata sul diritto della ragione, e delle leggi, ne prouiene perciò, che secondo il potere, e la disposizione delle medesime, ella agisce, e determina le sue azioni nel rendere a ciascuno ciò, che se gli appartiene.

Indrizzate ad'un tale principio, ed'intente insieme a promuovere un fine così essenziale, ed'importante, sono le leggi ciuili, le quali nell'uniuersale della materia dipendente, applicate alla specialità dei casi, concorrono a dar regola, e deffinire quelle uertenze, che negl'affari umani sogliono accadere, dimodochè niuna cosa resti soggetta a pregiudizj, ed'inconuenienti.

Se però nel concepire le medesime leggi. e nel disporle ui è stato sempre ogni studio, ed'attenzione, in oggetto di non

lasciar luoco alle interpretazioni, e di euitare quindi il bisogno di ricorrere, perchè sia riconosciuta l'intenzione de legislatori, ciò certamente rissulta, sopra tutto, nella gelosa rileuante materia dei testamenti, in uirtù de quali, per mezzo di una uolontà espressa, si trasferisse in altri la proprietà di quei beni, de quali i testatori ui si trouauano in un pieno, e legitimo diritto, mentre uiueuano.

E poichè di ordinario i littiggi si nutriscono, e deriuano dalle qualità dei testamenti, che ne somministrano il soggetto, così per impedire quelle molte frodi, ed'inganni, che dalla malicia del cuor umano potrebbero facilmente esser introdote, e preuenire per tanto le questioni, e le querelle, alle (c. 107) quali il desiderio, e l'auarizzia ne aurebbero certamente apperto un largo campo, le leggi ciuili appunto hanno stimato opportuno, e necessario di regolare le formalità dei testamenti stessi, in maniera tale, che nulla ui hà, di cui esse ne faciano una più minuta, precisa, e distinta dichiarazione.

Pur non di meno a fronte di tante salutarì prouidenze, osseruabile, e scandaloso si rende il modo, con il quale si rileua trattata in queste giurisdizioni l'accennata materia, riguardo massime alle cedule testamentarie scrite da aliena mano, poichè con souertimento totale di tutte le leggi, e dell'ordine prouidamente stabilito, si uede in pratica, che allora quando occora il caso di scriuere simili cedule, ne uiene di esse fatta la consegna in mano de nodari, da quali annotataui sopra la presentazione, nulla più ui si contribuisce per riconoscere l'atto stesso, e per renderlo ualido, e giuridico per il suo adempimento, che la di lui pubblicazione doppo la morte del testatore, lasciandosi così per intiero inconsiderate, e neglette nel loro spirito uitale le regole, e gl'ordini tutti dalle medesime leggi prescritti.

Mentre però non può a tribunali di giustizia comparire accertata la uolontà di alcun deffonto, se non per mezzo degl'atti, e dei scritti, che uagliano a farne fede, ne aduiene quindi, che se assentito nei casi urgenti di uitta(!) l'uso dell'ndicate cedole, è stato anche sopra di delicato interessante argomento espressamente ordinario, che le stesse debbano sempre andar regolate con le forme, e con le condizioni tutte uuolute dalle leggi, giacchè dal loro concorso, o dalla mancanza, dipende unicamente la ualidità, o insussistenza dell'atto, con il quale uiene disposto.

Nella necessità dunque di dare al graue disordine sodo, e pronto rimedio, e con l'appoggio appunto delle leggi, e delle più sane consuetudini rimouere quei riflessibili sconcerti, che ripieni di mali effetti ne possono succedere dalla sua sussistenza, come pur troppo è da temere, che di frequente se ne uerifichi il caso nell'irregolare inualso costume, uiene determinato, e fermamente statuito.

Che a senso delle pubbliche leggi non possano le cedole suaccennate scritte per aliena mano esser formate ne auer luoco, se non in caso urgente, e di pericolo di uitta del testatore.

Che in simili casi due abbiano ad'esser li testimonij, se maschi, ed'in difetto di questi quatro fermine, lorchè la facultà da disponersi ascenda ducati 100. Sormontando la summa stessa, tre di maschi, e sei femine, quali douranno sempre essere espressamente chiamati, e pregati dal testatore.

Che tale essendo il disposto dalle leggi, tale anche abbia, e (c. 108.) debba essere in auenire l'ordine da osseruarsi nell'estesa delle medesimi cedula; altrimenti s'intenderanno nulle, e di niun ualore, come se fatte non fossero, e consequentemente non potranno esser riceute, ne admesse dal giudice per la loro giuridica rileuazione.

Che seguita l'estesa medesima, e sigilata la cedula presente il testatore, e li testimonj, rimosso e leuato per sempre il riflessibile abuso di consegnarla nelle mani di alcun nodaro, dourà la stessa nel termine di giorni 15., doppo la di lui morte, esser presentata nella cancellaria di Barbana, perchè pubblicata alla presenza del giudice, cioè del signor capitano, e di due testimonj, uenga poi esposta alle stride, che seguir douranno in due domeniche successiue nella chiesa della contrada del deffonto, con la dichiarazione della persona, da cui uenisse ricercata la rileuazione del breuiario da esser confermato in testamento, e con quella del deffonto, come pure di uoler conualidare la disposizione, di cui si trattasse, col mezzo de testimonij, quali parimenti douranno esser nominati ad'effetto, che se alcuno uolesse opponere, e contraddire, possa comparire, e debba auerlo fatto nel termine di mesi due immediatamente susseguenti.

Che seguite, e registrate le stride sudette sopra la cedula, e le contradizioni pure, che ui fossero fatte, si abbia a passare all'esame de testimonij sopra gl'interogatorj che dati dalla parte opponente, fossero admessi dalla giustizia, sopra di che si dourà in questo caso auer particular mira ai punti essenziali proposti dalla legge 1475. 27. Februario.

Che doppo l'assunzione degl'esami abbia ad'esser intimato all'opponente, perchè nel termine di giorni tre, debba dire, dedure, et alegare quanto intendesse a propria difesa, ed'in appoggio della sua contradizione, altrimenti si citerà per il quarto giorno per la pubblicazione del processo, alla quale si deuenirà anche, quando uenga rinunciato alle difese, o in ogni caso, doppo consumate le medesime, onde ne succeda il giudizio.

Che se nel punto dell'assunzione degl'esami, o della trattazione della causa insorgesse, come tal uolta accade, che da qualche congiunto del deffonto fosse notata successione inte-

stata, dourà tosto rimaner sospesa la causa, ed'ogni ulterior passo, per esser discusso in preuenzione l'articolo della successione proposta.

Che se entro il termine di mesi due, al quale uengono fissate le strida, l'atto della cedula non fosse conteso, ne portata per lui alcuna contradizione in giudizio, si assumeranno allora senza maggior ritardo le deposizioni de testimonij sopra le istanze non opposte del producente, e si compierà il processo, che nella sua diffinizione (c. 109.) non potrà mai auer termine maggiore sotto alcun pretesto, oltre a quello d'un anno a tenor delle leggi, sicché publicato, passare indi poi agl'atti confermatiui la rileuata cedula.

Che siccome l'uso delle suadditate cedole uiene assentito soltanto in occasione di graue pericolo di uitta, nelli modi già espressi, e dalle leggi disposti, così se accadesse, che un tale testatore si rimettesse nella prima salute, o restasse libero dal pericolo, in cui uersò, non sarà in questo caso admissa. ne potrà auer luoco la rileuazione, che per breuiario uenisse ricercata, ne dourà la cedula formata frà le riferite circostanze esser tenuta in alcun tempo in considerazione alcuna, mentre ritornato in stato libero, può egli ordinare a piacere il suo testamento a tenore, ed'in conformità delle leggi.

Prefisse in questa forma le regole, e gl'ordini legali frà quali deue esser circoscritta, e diretta l'espressa importante materia, e limitati pure li tempi, frà quali la deue esser agitata, si dichiara, che passati questi per le respettue assegnate azioni, non potrà dal giudice esser admissa alcuna proua, ne rilasciarsi alcun ordine nel proposito, mà ogni atto, che in seguito fatto fosse, s'intenderà anzi nullo, ed'inualido, come fuori del tempo, e contrario alla disposizione delle leggi.

La presente sarà publicata in questo luoco. ed'in Barbana, indi poi nelle due parochiali alla messa solenne, e così parimenti nelle chiese campestri in giorno festiuo ad'uniuersal inteligenza, perché poi registrata nel libro terminazioni, abbia senza alterazione alcuna ad'essere in ogni tempo pontualmente eseguità; in quorum ecc.

Castelnouo 22. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicata sotto la loggia con le formalità solite, ed'in frequenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Mico Fumeta, e Zuanne Bosar testimonij ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di
Barbana hò copiato dagl'auttentici, in fede ecc.

Registrata in
Libro termi-
nazioni.
Scrittura di re-
uisione so-
pra l'am-
ministraxione
delle chiese,
e scuole di
Barbana.

Illustrissimo signor giudice delegato

Ridota al suo termine la reuisione della scrittura delle chiese di Barbana, mi trouo col debito di assogettare a uostra signoria illustrissima in adempimento dell'ingiontami commissione quanto mi è accaduto di rileuare nel proposito.

Prendendo con ordine l'affare, hò esteso per primo passo le mie diligenze in rileuare l'annua loro rendita, che mi rissulta in summa di lire 6467:5, come lo dimostra il foglio segnato A., oltre lire 90. di cui nell'ultimo praticato abbocamento delle zatiche restarono le stesse auantaggiate, quali unite alle lire 6467:5, formano la summa di lire 6557:5, ed'oltre pure il boschiuo tutto nella presente deputazione (c. 110.) a loro uso risseruato.

Uiene questa stabilita sopra grosso numero di capitali a fiuello, e sopra stabili di campagna, comprese poche case: capitali tutti preciosi, quali quando siano ben assistiti dall'attenzione di chi gouerna, auranno sempre più tosto ad'acressere, che a diminuire la rendita stessa.

Gl'annuali aggrauj, a quali uà questa poi soggetta ammontano a lire 2843. circa, come rissulta dall'altro foglio segnato B., da che chiaro apparisse rimanerui annualmente in cassa la summa di lire 3624. circa.

Rimarcassi però qualche arbitraria spesa fatta dalli rapresentanti la cassa, e trà l'altre rendesi osseruabile quella di lire 342:19 consunte dall'anno 1764. sin tutto Nouembre dell'anno decorso 1766. nel solo acconcio delli apparati, e pluuiali di quella colleggiata: arbitrio, che chiama il zelo di uostra signoria illustrissima al più pronto prouedimento.

Quindi, lasciando da parte l'altre spese d'oglio, e cerre(!), de quali, credo, uenga con poca attenzione, e senza risparmio fatto uso, deuo rimarcarle d'auer scoperto in difetto li passati gastaldi della riguardeuole summa di lire 4266:12, oltre le lire 1100. fatte incassare per espresso di lei comando, locchè tutto apparisse dal foglio segnato C.

Se riuscisse l'esazione dell'anzidetta summa, plausibile sarebbe l'inuestita della stessa in tanta argentaria, da cui uà totalmente sfornita quella colleggiata, tanto più, che non tiene bisogno di tal summa in cassa per esser del resto in modo decente proueduta.

L'impianto poi della tenuta scrittura stà più tosto a douere, ne in quella rimarcassi, che gl'infrascritti disordini prodoti dalla poca attenzione di chi l'esercita, uale a dire si uede, che a credito della cassa di Settembre manca la riceuuta di lire 70. liuelate a Mico Susgneuaz, altra di lire 4:10 spese nello trasporto della palla di san Francesco da Pessacco in Barbana, altra in Nouembre dell'anno stesso di lire 4:10 per la condota di oglio da Dignano in Barbana, in quella di Marzo 1764. altra di lire 9:4 non sottoscrita dal signor capitano, altra in detta cassa di lire 4515. di detto signor capitano, in

quella di Settembre 1766. altra di Mico Spada di lire 11. girata per sole lire 3., e in quella di Ottobre altra di lire 120. liue- late a Matte Sugar.

A' debito poi della cassa si uedono girate in Luglio 1763. di lire 5:8, non però in Libro gastaldi a credito del gastaldo, a danno del gastaldo Zaccaria Claco in Libro gastaldi carta 105. si legge l'errore di lire 10., alli 3. Dicembre 1763. si uegono af- francate lire 60. da Matte Glauan, mà non ui è citata la cartadura del Libro capitali a liuello, in detto Libro cassa carta 10. ui manca la cartadura del Libro capitali per la casa uenduta al canonico don Martin Raico, e così parimenti carta 17. della terra uenduta alli consorti Pechizza. Il gastaldo poi di san Pietro (c. 111.) sin dall'anno 1764. non hà per anco reso conto del uino di quella rendita, come in Libro gastaldi carta 147., la partita di lire 40. contate da Marco Colich si uede girata con una data in Libro gastaldi, e con l'altra in Libro cassa carta 16., e finalmente nella cassa di Settembre 1766. si uede la stessa adebitata di lire 108. contate da Giure Raico, mà non lo stesso accreditato di tal summa in Libro gastaldi, come pure si uede nella cassa di Nouembre 1766. egual sbaglio di soldi 22. contati da Regina uedoua Grapolin.

A' riparo per tanto delli introdotti disordini rimarcati nel giro di scrittura, dourebbe a cauzione di quelli, ch'esborsarono esser comandato il regolato giro a credito, ed'esser incaricato di maggior attenzione il ministro nell'auenire, e perchè non resti più oltre esposto l'interesse delle chiese stesse, molto giouarebbe, che il uino della rendita della chiesa di san Pie- tro, tosto misurato, fosse notificato dal gastaldo, e zuppano d'anno, onde da chi spetta uenisse il gastaldo medesimo adde- bitato in libro, e per quello riguarda la summa de resti precet- tarne di questa la riscossione, e che in seguito dentro l'anno imancabilmente fossero li gastaldi astreti all'intiero (all'in- tiero- u izborniku ponovljeno i precrtano) saldo del loro ma- neggio; locchè è quanto mi accade di assoggettare dietro le commissioni, di cui sono stato incaricato.

Castelnou 17. Agosto 1767.

Giuanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

18. Termina-
zione.
In libro termi
nazioni.
CXLI.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnou, e loro territorj ecc. Fù conosciuto in ogni tempo, che la buona direzione nel ma- neggio, e goerno de Luochi Pij ben merita l'impegno delle più attente applicazioni, onde tenerli in un puntuale, e ben regolato sistema, e tutto corrisponda a quei religgiosi oggetti,

che sono dell'intenzione sempre diretta a conciliare il maggior culto d'Iddio signore, e la spirituale edificazione de popoli.

Con questa prouida massima fatta seguire di presente la reuisione sopra l'amministrazione delle chiese, e scuole di Barbana, poichè dalla scoperta dei disordini, ed'arbitrij, che appariscono indiuiduati nella premessa relazione, si può con deduzione ragioneuole ben comprendere, che non siano tenute nella lor esata osseruanza molte delle prouidenze, che ui ci sono addattate, sì per l'addietro, che ne tempi non molto lontani, con la giusta premura appunto di non lasciar luoco agl'abusi, ed'ai pregiudizj, ne prouiene quindi, che prima, che il male peggiori. e maggiormente si diffonda, riputiamo necessario di deuenire all'estesa de seguenti capitoli, per l'effetto, che nella debita loro esecuzione, restino (c. 112.) ben tosto emendati i conosciuti disordini di scrittura, e perchè nell'obbligo di una immancabile osseruanza, rapporto alle regole, ed'ordini, che fin qui fossero stati negletti, o mal corrisposti, sia inssieme(!) adempito a quel dippiù, che con la presente uiene prescritto, e comandato.

- I. Rimarcati già nella reuisione praticata. ed'individualmente esposti nella relazione, i disordini scoperti, e che ui corrono nel giro di scrittura, tenuto nell'amministrazione delle rendite delle chiese, quali, nella loro continuazione potrebbero col passar del tempo riuscir di pregiudizio alle chiese stesse, non meno che a debitori, e uolendosi adattarui il douuto compenso, uiene perciò ordinato, che nel termine di giorni 8., dopo la pubblicazione della presente, debba da chi spetta esser regolata la scrittura con il giro in Libro gastaldi delle partite a credito. che si uedono in esso ommesse nonostante i seguiti pagamenti, e che de medesimi ne sia anche stato fatto il giro nel Libro cassa; che siano pure citate le precise cartadure nel libro medesimo relatiue alle conosciute alterazioni, e che a credito della cassa siano riposte nella filza cauzioni tutte quelle riceuute, de quali ne corre il difetto, già ad'una ad'una descritte nella relazione, sopradichè auenne anzi di dichiarare, che le partite riguardanti le spese, che uenissero fatte, non saranno in auenire admesse, e bonificate, quando non fossero ricontrate, e comprobate dalle riceuute continenti i rispettiui pagamenti. quali tutte douranno con ordine di numero esser riposte, e custodite in filza.
- II. E' stato disposto, ed'espressamente comandato con la terminazione 14. Giugno 1760. nel capitolo terzo, che gl'ispettori, o siano rappresentanti la cassa, non possano oltre al supplemento degl'aggrauj fissi, e consueti,

fare di arbitrio loro alcun'altra spesa straordinaria. mà al caso di qualche esigenza siano tenuti di congregare anche il pozzuppo d'anno, e procurator delle chiese, poichè esaminata la causa. sia con la pluralità de uoti preso, e deliberato se sia duopo, o nò d'incontrare la spesa, che sarà proposta, e che fatto questo, non sia ciò nonostante lecito di eseguire il deliberato quando prima non ne preceda la partecipazione, e gl'assensi di sua eccellenza giudice.

Con tutto questo, e sebbene sia chiaro, e preciso il senso di tale prescrizione, si uedono di arbitrio, ed'in apperta trasgressione seguite spese nella summa di lire 342:19 per accomodamento di apparati nella colleggiata negl'anni 1764., 1766.. parte de quali, cioè lire 160:19 disposte in tre separate partite nel breue periodo di giorni uentiquattro; perlocchè necessario di darsi uigoroso riparo anche ad'una tale licenza, e di non lasciar luoco a qualche altra arbitraria direzione studiatamente corsa in delusione del prouedimento, resta per tanto riconfermato per la sua inuiolabile esecuzione il capitolo sesto, e si dichiara. che in (c. 113.) auuenire non sarà abbonata alcuna spesa, e disposizione di soldo, che fatta fosse fuori delle comandate regole, e senza i precisi assensi dell'eccellenza sua, toltone quanto occorresse a supplimento degl'aggrauj naturali, ed'ordinarj, come fù detto, e caderanno anzi simili spese a peso dei rappresentanti la cassa predeta, e con la loro specialità.

III. Con la mira di conciliare il modo di tutti gl'ispettori alla cassa sudetta, e con motiui pure di carità uerso i debitori, fù stabilito con il capitolo ottauo della terminazione sudetta. che li pagamenti alla cassa abbiano ad'esser fatti in giorno di domenica, o di altra festa, che ui corresse frà la settimana, quando di concerto ne fosse trasferita l'incombenza, onde in tali giorni, tutti presenti gl'ispettori, ne siano in conformità fatte le riscossioni, li registri. la riposizione del soldo in cassa, e le necessarie cauzioni ai debitori dai quali uengono praticati i pagamenti, da esser tutte firmate dal signor capitano, e arciprete, e legalizzate dalla sottoscrizione del cancelliere; mentre però s'è sempre uoluto far preualere il priuato comodo agl'esercizj del douer proprio, n'è da qui deriuato, che diffettuiua l'attenzione. restò negleto, ed'ineseguito il comando, e perciò ritornati i debitori nell'incertezza de precisi tempi, ui succede di frequente inutilità di uiaggi, e perdita di giornate. la qual caso, come tanto contraria al prouido istituto, non potendo certamente esser tollerata, se ne rinoua l'obbligo dell'osseruanza in ogni sua parte, e se tal uolta per dif-

fetto di alcuno, non si uerificasse la riduzione nei giorni preffissi. dourà dal cancelliere essere tenuta nota, con la dichiarazione della persona, che mancata fosse. sicchè nel debito, che resta imposto al medesimo cancelliere di spedire di anno in anno nel mese di Gennaro fede giurata, che ne dimostri, ed'assicuri l'esecuzione, di quanto uiene precisamente ordinato, abbiano a farsi presenti. ed'a cadere all'osseruazioni di sua eccellenza quelli, che auessero mancato al loro douere.

- IV. Con il capitolo nono della terminazione medesima è stato ingionto al cancelliere l'obbligo di douer annualmente con la tramissione del bilanzo, spedir insieme a sua eccellenza l'estrato de debitori di quell'anno, esato, e puntuale, distinguendo la natura, e la summa del debito, onde con questo necessario lume possa esser deliberato quanto fosse creduto giusto, e addatato al caso, ed'all'occasione. Diretta questa prouidenza al premuroso oggetto di tener assicurata la rendita delle chiese, e quindi ad'impedire, che non abbiano ad'inuenciarsi li crediti, per la qual cosa ben spesso ne adiuuante malageuole la riscossione, dourà per tanto esser inalterabilmente così esequito per il medesimo cancelliere (c. 114) nel mese di Gennaro di cadaun anno, sotto pena della priuazione del carico, al qual'effetto, e per il debito adempimento di una tale ordinazione, resta pure incaricato il signor capitano ad'inuigilare, perchè non abbia a correre alcuna ommissione ne negligenza nel proposito.
- V. Di molto pregiudizio all'interesse delle chiese riuscindo, che ui uada arrenata la riscossione dei crediti, mentre moltiplicandosi questi di anno in anno, crescono del pari le difficoltà nel promouere l'esazione, come pur troppo accade di presente, che li crediti stessi ammonzano alla considerabile summa di lire 4266:12, nonostante, che per le diligenze usate nel tempo della presente deputazione sia riusato di esiggere lire 1100., che ne formauano la summa maggiore. Quindi è, che ingiongendosi al signor capitano l'incarico di operare con mano forte, perchè da rispettiui debitori ui sia quanto più presto supplito. sarà pure obbligo dello stesso di douer di tre in tre mesi spedir a sua eccellenza giudicante nota distinta del soldo, che in conto di resti fosse stato rascosso(!) nel trimestre stesso, dichiarandosi, che tutto, e quanto di tempo in tempo entrasse in cassa di tal natura, dourà esser custodito, come deposito intangibile, per esser disposto nelle forme, che saranno prescritte dall'eccellenza sua.

- VI. Nella giusta premura di tener li gastaldi, a quali incombe la riscossione dei crediti, ne debiti esercizi di attenzione, e di diligenza, e mentre il fatto dimostra, che quanto è stato ordinato con il capitolo decimo dell' accennata terminazione non è mezzo atto, e bastante al buon effetto, si determina perciò, e si dichiara, che quando allo scader del respettuo loro maneggio, non faranno legitimamente constare con atti giuridici leuati dalla cancellaria di auer fatto praticare gl'esperimenti di esecuzione contro que'debitori, che si fossero uerificati nel tempo del sostenuto carico, non saranno li gastaldi liberati dall'obbligo del saldo, mà che anzi diuenuti responsabili, saranno astreti ad'esequirlo. non ammesso alcun pretesto in contrario.
- VII. Mentre si uede fissato il giorno di san Michiele 29. Settembre in cui in cadaun'anno effettuarsi il pagamento de debiti tutti, che tengono li sudditi uerso li Luochi Pij, si in biade, che in dannaro, e l'esperienza fa conoscere, che uniti insieme li due indicati pagamenti nella loro diuersa specie, recano confusione, e quel molto incomodo, per cui non u'hà possibile di supplirui per intero, così per conciliare il maggior comodo de gastaldi, e de debitori insieme, e render eseguibile l'incombenza senza pregiudizio del loro interesse, e de sudditi, resta stabilito, e dichiarato, che per (c. 115.) tutti li pagamenti in grani uiene confermato il giorno di san Michiele 29. Settembre, in cui essere effettuati, come fù sempre solito praticarsi, e che per quelli in danaro uiene fissato il giorno di san Martino 11. Nouembre, ciocchè, dourà di anno in anno per nuoua regola osseruarsi, ed'esser eseguito, da quali giorni s'intenderanno caduti respettiuamente in pena quelli, che rimanessero diffettiui, e non altrimenti.
- VIII. Irregolare il metodo, che uiene tenuto in occasione di praticarsi incanti de beni stabili di ragione delle chiese, giacchè questi uengono eseguiti, senza che ui precedano le polizze d'incanto, e dichiarite in esse le condizioni frà quali deuono procedere gl'abbocamenti, della qual mancanza, ne deriuano poi motiui di questioni. e differenze, ond'è, che in oggetto di dar ordinato sistema anche a questo affare si delibera, e si statuisce, che in auuenire non possino esser fatti incanti, ne per uendite, ne per affittanze se otto giorni prima non ne sarà esposta, ed'affissa la polizza d'incanto, con indiuidua dichiarazione del stabile, o stabili, che s'intendesse di uendere, o affittare. come pure delle condizioni, et oblighi, che fossero per andarui annessi, tutto a fondamento, e cau-

zione dell'interesse, non meno de Luochi Pij, che di quelli, che aspirassero all'abbocamento.

IX. La massima di riuedere di tempo in tempo l'amministrazione de Luochi Pij è stata sempre salutare, come quella, che tende, e molto confluise all'importante oggetto di tener gl'amministratori nella debita disciplina, ed'i medesimi Pij Luochi indemnizzati da arbitrij, e da defraudi. Con questa utile auuertenza per tanto uiene deliberato, che di tre in tre anni abbia ad'esser esaminato, e riueduto il maneggio delle chese, e scuole di Barbana nelle loro rendite, sicche riconoscere non solo se proceda a douere, mà se siano pur anche osseruate, ed'esequite le ordinazioni, e regole disposte con le terminazioni precedenti, e con la presente a quest'effetto douranno di trienio in trienio esser trasmessi a sua eccellenza signora, e padrona li libri tutti appartenenti alla materia, semprecchè non piacesse all'eccellenza sua di disponere, perchè ui fosse adempito in altro modo.

La presente publicata in Barbana, sarà registrata nella cancellaria, et anco ne libri attinenti alla medesima amministrazione. cnde abbia a riportare la sua fedele intiera osseruanza; (c. 116.) in quorum ecc.

Castelnouo. 25. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicata sotto la loggia con le formalità consuete ed'in frequenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Mico Fumeta, e Zuanne Bosar testimonj ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di Barbana hò copiato dall'auttentico ecc.

(c. 117.)

Registrato in
Libro terminazioni.
Scrittura di revisione sopra l'amministrazione delle chiese, o scuole di Castelnouo.

Illustrissimo signor giudice delegato

Per compimento della commessami reuisione mi resta di assoggettare a vostra signoria illustrissima ancora quella delle chese di questo Castello, a cui supplisco con la presente breue relazione.

Preso anche questa per mano col metodo tenuto nell'altra del maneggio delle chiese di Barbana, mi risulta la rendita delle stesse nella tenue summa di lire 508:6.6, sopra le quali ui cade l'annuale aggrauio di lire 435:5.

Consiste questa nel prò di pochi capitali di liuello, ed'in una sola soceda d'animali lanuti, e uiene in qualche anno accresciuta dalla carità de fedeli colle cerche, che si fanno di lane, e in chiesa in giorno festiuo di soldo colle casselle.

Del ricauato delle succittate soceda, e carità di lane, ed'elemosine, non si uede piantato alcun monte in Libro rendita, come lo uole il buon ordine di scrittura per quindi rileuarne la quantità di lana ritrouata, ed'a qual prezzo uenduta, per esser poi il tutto passato per cassa.

Perchè ciò non continui procedere con il disordine sin'ora corso, ed'acciò uenga pure possibilmente tutelato l'interesse del Pio Luoco, rendesi necessario, che sia prescritto, che di anno in anno, tosto terminate le cerche della lana, ne sia della quantità della medesima fatto il giro, e così all'incontro del ricauato, che dourà sempre esser passato per cassa, ne diuersamente dourebbe esser fatto del ricauato dalla soceda, e dalle casselle, quali bastarebbe, che uenissero apperte di tre mesi in tre mesi.

Dal rimarcato disordine non uà disgiunta la mancanza, che risulta dal foglio segnato A., che dimostra sessanta, e più partite girate a debito della cassa, delle quali in Libro gastaldi non si uedono accreditate le persone, che ne hanno fatto l'esborso. Anco di queste indispensabile si rende, che uenga comandato il giro a credito nel Libro gastaldi.

Degne poi di qualche riflesso sono pure le spese arbitrarie, che furono fatte dalli rappresentanti le chiese stesse, se nel solo acconcio di pianete, ed'altro dall'anno 1764. sin l'anno decorso 1766. si uede la spesa di lire 108., oltre che inuece di procurare le prouiste di cera con uantaggio in Venezia, uiene fatta questa in Dignano a più caro prezzo, indipendentemente dalli assensi dell'illustrissimo signor capitano, in tempo, che per conto delle medesime, potrebbe esser annualmente unita tale prouista a quella, che uiene fatta in Uenezia per uso della chiesa di Barbana.

Finalmente dall'anno 1764. sino il passato 1766., si scorgono li gastaldi in difetto del saldo del loro maneggio in summa di lire 323:17, delle quali partite utile riuscirebbe alle chiese medesime la riscossione, e incassamento, (c. 118.) dentro quel periodo di tempo. che da uostra signoria illustrissima fosse creduto conueniente, ed'opportuno anco allo stato de sudditi.

Castelnouo 24. Agosto 1767.

Giouanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

19. Terminazione.
Registrato in
Libro terminazioni.
CXLI.

Noi Michiel Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, e boschi ecc.

Con gl'istessi salutari oggetti, che si sono auuti in uista nel deliberare, ed'esequire le reuisioni delle chiese, e Luochi Pij di Barbana, ci siamo pur indoti ad'ordinare quella delle chiese di questo Castello.

Supplitosi per tanto anche a questa incombenza, mentre la relazione, che ui fù segnata somministra nel suo contenuto motiuo di diuenire ad'alcune prescrizioni, con la mira di dar regolamento, e ridurre a miglior sistema l'affare, saranno queste espresse nei seguenti capitoli, per l'effetto della loro puntuale osseruanza.

- I. Che in primo luoco siano accreditate in Libro gastaldi tutte quelle persone, ch'hanno supplito ai debiti pagamenti, e de quali ciò nonostante, ne sussiste tuttauia apperta la partita; sopra di che occorrendo di prouedere, onde in auuenire non abbiano più a succedere simili disordini, resta espressamente comandato, che come richiede il buon'ordine di scrittura, non abbia in occasione de pagamenti ad'esser fatto il giro in Libro cassa, se non doppo esequito quello a credito delle respettue partite nel Libro gastaldi.
- II. Che sebbene si tratta di rendita incerta, com'è quella che prouiene dalla soceda degl'animali lanuti, dalla questua di lane alle case, e così pure di soldo, che ne deriuu dalle casselle delle elemosine, che sotto questo titolo stanno esposte nella parochiale, pur nondimeno, mentre si tratta di prouenti, che sono, e debbano esser in beneficio delle chiese, esigge il buon ordine, che in rapporto alli prouenti, ne abbiano a cauzione delle chiese stesse ad'esser piantate le respettue partite a debito, e credito nel Libro rendite, onde il ricauato sia girato per cassa, e tutto proceda anche in questa parte con la necessaria chiarezza, e precisione.
- III. Mentre si è rimarcato, che le spese occorrenti al serui-zio delle chiese, procedano ben spesso ad'arbitrio, e con confusione, anzicchè col necessario buon (c. 119.) metodo, così a rimozione d'ogni inconueniente, si prescriue, che in auuenire le spese ordinarie non abbiano ad'esser eseguite, che per li soli zuppano d'anno, e procurator delle chiese insieme uniti, e ciò sempre preuia licenza in scritto del signor capitano, da esser rilasciata gratis dalla cancellaria, e non altrimenti.
- IV. Tenue il patrimonio delle chiese di questo Castello, come rissulta dalla praticata reuisione, poichè molto importa l'uso d'ogni maggior attenzione, e diligenza, all'effetto che ne sia sempre ben impiegato il soldo, e procurato il possibile risparmio nelle spese, che ui abbisognano, douranno perciò il zuppano, e procurator suddetti di anno in anno far prouedere in Uenezia le cere necessarie in una sol uolta, come uiene praticato dalli amministratori della colleggiata di Barbana, facendo

anzi ciò succedere nell'occasione stessa, senza più pro-
uederle in queste parti con dispendio maggiore, com'era
solito praticarsi.

- V. Poicchè poi apparisse, che ui siano alcuni resti di lire
323:17, douranno quindi immediatamente esser rila-
sciate summarie esecuzioni, onde astringer li debitori
al pagamento, giacchè sottoposta di presente la cassa
al peso dell'intrapresa errezione dell'altare, non può an-
che per questa causa, esserne più oltre tolerato il dif-
fetto.

La presente publicata in questo luoco, sarà registrata nella
cancellaria di Barbana, et anco ne libri attinenti alla medesima
amministraxione, onde riportar abbia la sua intiera pontuale
osseruanza; in quorum ecc.

Castelnouo 28. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Adi 30. Agosto 1767. Barbana. Domenica.

Publicata sotto la loggia con le formalità, solite ed'in fre-
quenza di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e special-
mente Mico Fumeta. e Zuanne Bosar testimonj ecc.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di
Barbana hò copiato dall'auttentico. in fede ecc.

c. 120.

D'ordine dell'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per
sua eccellenza la signora Uendramin kavaliera Loredan giu-
dice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo ecc.
Fi fà publicamente intendere, e sapere

Ch'essendosi negl'anni decorsi, ed'anche in questi ultimi tempi
scoperti uarj usurpi de beni comunali denominati le diffe-
renze corrispondenti al confine di Dignano, e quindi anche
coi sopraluochi praticati dalla giustizia uerificati non meno i
terreni usurpati nella loro dimensione, e confini, che i posses-
sori coll'interuento loro, e le indicazioni stesse de medesimi,
perlochè conuinti al testimonio del fatto, tutti anche con la
debita rassegnazione si sono fatti ad'incontrar gl'obligli an-
nualmente imposti uerso la cassa del comune, mentre l'auto-
rità è concorsa indulgentemente a lasciarli nell'attuale rispet-
tuo possesso.

Resi pertanto contumaci li seguenti della contrada Magna-
duorzi:

Giudice Iuo Plisco giornate 19. in sei pezzi di ter- reno, stimato per il ualor di	lire 173:—
Giure Chebba per giornate 8. in pezzi tre di ter- reno, stimato	„ 120:—
Giure, Miculla, et Antonio consorti Berghich gior- nate 10. in pezzi due di terreno	„ 108:—

Pauc Druseta giornate 7. in pezzi due di terreno	„	117:—
Matte Susgneuaz giornate 16 ^{1/2} * in pezzi sei di terreno	„	203:7
Iue Latin giornate 1/2* in un pezzo stimato	»	7:—
Uedoua quondam Antonio Latin giornate 14. in pezzi tre di terreno stimato	»	178:—
Ghergo Latin giornate 6. in pezzi tre di terreno stimato	„	144:—
Martin Laghigna giornate 6. di terreno in pezzi tre stimato	„	65:—
Mille Millas giornate 1. di terreno in pezzi uno stimato	„	12:—

Mentre ciò non deue esser tolerato, ne per la ragione, ne per la uerità del fatto giuridicamente risultato, e notoriamente comprobato, restano per tanto in uirtù del presente auuertiti, che si assegna loro il termine di giorni 3., oltre al termine precedente, e già spirato, ad'effetto, ch'entro dello stesso debbano produrre, ed'auer prodoto ogni qualunque titolo, documento, scrittura, o carta, che per auuentura tener potessero, e che in qualsiuoglia modo seruir potesse a giustificazione del respettiuo possesso delle terre suespresse, altrimenti spirato il termine sudetto, saranno immediatamente appostati debitori nel Libro rendite della comunità di Barbana in ragione del sei per cento relatiuo all'importar delle terre predette giusto le stime, per douerlo corrispondere di anno in anno, principiando nel uenturo 1768., altrimenti saranno astretti con summarie esecuzioni, e nei modi, che si conuengono contro debitori contumaci, e sarà inoltre proceduto contro de medesimi a quelle pene dalle terminazioni comminate contro simili usurpatori, onde l'esempio del castigo serua di esempio, ed'a freno di simili contrafazioni in auuenire.

Il presente sarà publicato in questo luoco, e nella chiesa della Beata Uergine della Salute infra la messa solenne ad uniuersal inteligenza.

Castelnouo 29. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Il cancellier delegato ecc.

30. detto. Domenica.

Fù publicato in Castelnouo, e nella chiesa della Beata Uergine della Salute da quel capellano.

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier hò copiato dall'autentico, in fede ecc.

* Na ovim mjestima u izvorniku stoji „16 $\frac{1}{2}$ “ i „ $\frac{1}{2}$ “

c. 121.

Copia.

L'illustrissimo signor giudice delegato retissimo, e sapientissimo

27. Agosto 1767. Presentata dall'infrascritto Battiala in mano di sua signoria illustrissima, instando ecc.

Posseggio jo* Giacomo Battiala alcuni stabili nella uilla Biletti di questa giurisdizione, li quali formano una stanza, doue tengo anche la casa per mio domicilio.

Non potendo continuamente, ed à tutte l'ore del giorno, e della notte custodirli coll'occhio proprio, colgono quelli sudditi, già inclinati ad'apportare pregiudici(!) nei beni altrui, il momento à loro talento di danneggiarmi in tutte le forme, e specialmente cogl'animali nei seminati, et erbe, e con passaggi de carri, faciture de stradde(!), et appertura de coronali, e muri all'ora quando hanno la sicurezza di non essere da me ueduti, et osseruati.

Sono questi danni considerabili, ed'insofribili al mio pouero stato, cosicchè diuotamente imploro, che dall'auttorità di uostra signoria illustrissima, siano con particolar decreto fatti riguardare, innibindo à chiunque il poter inferire alcun benchè minimo danno negl'accennati miei stabili, sotto la pena consueta di lire 25. di giorno, e di lire 50. di notte, oltre il douuto pagamento dei danni, che inferissero.

La grazia, che imploro, tende per rafrenare le prepotenze, e per presseruare le mie sostanze, nel di cui riflesso(!) deuo sperare un pieno esaudimento che m'obligherà per sempre à porgere feruorose preci à Dio signore per la lunga sua conseruazione, e maggior esaltazione. Grazie ecc.

Giuoanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

c. 122.

Copia.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnuou ecc.

E' stata sempre considerata giusta, e conueniente cosa, che li sudditi abbiano a godere con pace, e sicurezza li proprj beni, e se tal uolta è stata turbata l'altrui quiete, e se alcuno si è fatto lecito d'inferir danni nelle altrui sostanze, è sempre accorsa l'auttorità di chi regge, e gouerna con mano forte a reprimere ogni dannata licenza, ed'a punirne li delinquenti, onde l'esempio del castigo, serua per tener ogn'uno nella debita moderazione, e disciplina.

Nonostante però le salutari disposizioni nel proposito, mentre toca-a Giacomo Batiala di rissentir danni, e disordini nei di

* U izvorniku pisano sa „i-longa“.

lui beni, si e egli fatto ad'implorare il douuto compenso, onde è, che annuindosi alle giuste di lui istanze, facciamo pubblicamente intendere, e sapere.

Che non ui sia alcuno, che sotto qualunque colore, o pretesto abbia ardire d'inferir danno di qual si uoglia sorte, ne di giorno, ne di notte ne'beni di ragione dello stesso Giacomo Batiala situati nella uilla Biletti di questa giurisdizione, perlocchè resta espressamente uietato a tutti, ed'a cadauno di ogni grado, e condizione, di asportar dai medesimi beni ogni genere di prodoto; il tagliar arbori, legna, e fieno, far pascer animali, e così pure astenersi da quel tutto, che in qualunque modo potesse recar danno, e ciò anche con il passaggio de carri, la facitura di strade nuoue, appertura de coronali, e muri, ed'in somma astenersi dall'operar in qualunque sinistra maniera atta a recar qualsiuoglia danno ne'beni sudetti.

Tanto dourà da chi si sia essere inuiolabilmente eseguito, in pena, oltre il risarcimento del danno dato, di ducati dieci, se il danno sarà inferito di giorno, e di ducanti(!) uenti se di notte, come pure di bando, e prigione secondo la qualità, e circostanze del caso, e della trasgressione, dichiarandosi, che la metà delle pene pecuniarie sarà dell'accusatore, quando per di lui mezzo la giustizia uenga in cognizione della uerità dei fatto, e del delinquente, e l'altra metà s'intenderà applicata alla Cassa delle condanne.

Il presente sarà publicato, ed'affisso ouunque occoresse per la sua douuta osseruanza; in quorum ecc.

Castelnouo 29. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Giouanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

Adi primo Maggio 1768. Domenica.

Sopra l'istanze rassegnate da Giacomo Batiala fù repubblicato il presente proclama sotto questa pubblica loggia molti presenti, et ascoltanti, e particolarmente il procurator Iue Quaranta, e Giure Ossip testimonj ecc.

Francesco Capponi coadiutor delegato.

c. 123.

Copia.

Illustrissimo signor giudice delegato retissimo

Adi 29. Agosto. 1767. Castelnouo. Presentato all'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato dal signor Giuseppe de Patta per nome dell'infra-

scritto supplicante signor don Gioanni Battista
Rouis da Gimino, instando ecc.

Per il credito da me don Gioanni Battista Rouis da Gimino incontrato con Matte Fillippacich detto Ticich suddito di questa giurisdizione, hò douuto doppo la liquidazione seguita con scritture, sentenze, et atti diuersi, riceuere in pagamento tanti stabili di campagna con instrumento 13. Marzo 1767., cui rassegnò ai sapientissimi riflessi di uostra signoria illustrissima per la summa di lire 1767:4. Mi sono anche persuaso, per fare cosa grata al Ticich medesimo, di rilasciare in sue mani li detti stabili a gouerno, e colonia, e di abilitarlo alla recupera nel terzo d'un decenio come rissulta dall'accennato instrumento, mà siccome trouo, che abusandosi egli dell'indulgenza premessa, mi lascia quelli in abbandono senza in minimo coltiuarli, con graue mio detrimento per l'entrate. che somministrar mi potessero, et in seguito uengo a perdere anco il proprio, così deuo, e sono necessitato di riuogliermi(!), e ricorrere all'auttorità sua delegata col mezzo del presente memoriale.

L'istanza, che le porto si è, che attesa la di lui incuria nella buona coltura, che prestar douerebbe, mi sia in ogni tempo, et in questo caso permesso di leuargli dalle mani loro* li predetti stabili, decadendo anche dal beneficio della recupera, e poscia nella mia libertà, ed'arbitrio di concedere quelli ad'altre persone, o in uia di uendita, o di colonia, senza che mi fosse dal Ticich, madre, e fratelli opposto, come già si esprimono, che usaranno per certo gl'atti soliti della loro prepotenza.

Per l'effetto implorato è necessario un decreto auttoreuole di uostra signoria illustrissima qual serua di freno, ed'ubbidienza alli Ticich, ed'essendo io ben certo di ottenerlo qual umile imploro per ogni termine di ragione, e conuenienza, lo uenero in preuenzione. Grazie ecc.

Adi 29. Agosto 1767. Castelnouo.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato, ueduta, letta, e maturamente considerata la supplica statagli prodota per parte, e nome del reuerendo signor don Gioanni Battista Rouis da Gimino, con cui espone, che Mattio, e fratelli Ticich non coltiuano li beni da lui rilasciati a loro in colonia. con quel douere, che li obligano il publico instrumento 13. Marzo 1767., da che ne prouiene il mal effetto, che il medesimo proprietario Rouis deue rissentire detrimento, massime nell'azion dei prodotti allo stesso annualmente deuoluti, e trouando sua signoria illustrissima essere giusto, e conueniente un'opportuno prouedimento, e compenso a riparo del disordine, et a

* Ovdje u izvorniku prvotno stajalo „sue“, te preko toga napisano „loro“, jer se zapravo radi o braći Tičić.

maggior ualidità, et esecuzione dei patti instrumentali, hà decretando decretato, che sia con legal intimazione precettato alli sudetti fratelli Ticich, di douer in auuenire ben tenere, e meglio coltiuare gl'accennati beni, e non defraudare il proprietario Rouis della sua giusta porzion d'entrata, mentre in caso di difetto, s'intenderanno immediatamente esclusi dal beneficio della colonia, e posto in libertà il detto Rouis di tenerli da se solo, o farli coltiuare da altri, come lo parerà, e piacerà; salua però sempre, e risseruata alli fratelli Ticich l'abilità della recupera dei foudi a tenor del premesso instrumento; sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato

'Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancellier delegato.

Adi 6. Settembre 1767. Domenica. Barbana.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

In margine na istom listu (c. 123. v.) nalazi se kasnija bilješka, koja se odnosi na ovaj predmet:

Adi 18. Marzo 1769. Retulit il cancelliere di corte auer personalmente intimato, e precettato a Matte Ticich per nome proprio, e fratelli in tutto, e per tutto giusto il decreto controsegnato, e per l'effetto come in quello. Che tanto ecc., e ciò ad istanza del reuerendo signor don Giouanni Battista Rouis da Gimino ecc.

c. 124.

20. (Terminazione).
Registrato in
Libro terminazioni.
CXLIII.

Nci Michiel'Angelo Barbini, per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti. boschi ecc.

Doppo auer dato diuersi prouedimenti tendenti alla pulizia del gouerno, di auer prestata opera al premuroso fine di promouere, e mantenere la retta amministrazione de Luochi Pij, e di auer contribuito in uarie forme al ben commune con l'istituzione degl'ordini, e di quelle regole, che in ragion di esperienza si sono credute migliori, e più adattate, sicchè rimouere gl'abusi, e le corrutele inualse, da quali ne risultaua tanto souertita la buona disciplina, ed'alterata in conseguenza la tranquillità di queste giurisdizioni, si è altresì prestato ogni studio, ed'attenzione, onde col procurare, e produrre a questi sudditi motiui di disagrauo nella minorazione dei pesi a quali sogliono andar soggetti, e col togliere insieme alcune cause, da che per mal abituato costume ne prouiene souerchio, dissipamento delle loro sostanze, rendere a medesimi un testimonio semprepiù conuincente, e dimostratiuo la particolar cura, ed'amore, con che sono riguardati, e diretti.

Mentre però, quanto alla prima parte, tende al proposto buon effetto l'accrecimento delle rendite, che ui si è dato alla Cassa del commune di Barbana, e la fondazione di una simile cassa per questo di Castelnouo con quelle rendite, che fin qui si è potuto assegnare, così per promouerlo egualmente rispetto alla seconda, seruiranno di mezzo efficace, e sicuro gl'ordini, e prouidenze, che saranno disposte nella presente terminazione, con cui uiene pure ordinato. e data regola al maneggio delle rendite fissate a comodo, e beneficio degl'accennati due communi nei modi, e come sarà in seguito espresso, e comandato.

- I. Che come in accreimento delle rendite della Cassa di Barbana ui si sono assegnate quelle prouenienti dalle affittanze delle terre delle differenze, e per dar un qualche fondo a quella di questo Castello, le altre prouenienti dai beni usurpati nel suo tenere, e ridotti di presente ad'annuo liuello, così colla mira di tenerne ben regolata la loro amministrazione si prescriue. che siano prontamente instituiti due libri, bolati, e numerati, si per l'uno, che per l'altro commune, uno titolato Libro rendite, nel quale douranno esser fatte le appostazioni di debito di tutti i contribuenti, e l'altro Libro cassa, da esser custoditi nella cancellaria, e diretti nelle forme stesse, come quelli delle chiese.
- II. Solito già, che dal camerlengo, che da anno in anno uiene eletto fosse riscosso quanto fin qui apparteneua alla Cassa di Barbana, mentre si conferma in lui la medesima ispezione, si ordina, che cader abbia a suo carico anche la riscossione dei nuoui annui prouenienti dipendenti dalle affittanze delle terre delle differenze suaccennate. E come poi nuoua è l'instituzione della cassa di questo commune, così niente essendoui nel proposito, resta perciò in uirtù del presente ordinato, e stabilito, che sia. ed'abbia ad'essere per sempre incombenza del zuppano attuale di anno l'esazione delle fissate rendite, per la qual cosa al tempo dell'elezione de sudetti camerlengo, e zuppano dourà di anno in anno da chi spetta essere consegnato a medesimi l'estrato delle rispettiue affittanze, e liuelli, con indiuiduazione di quelli, che in ordine alle stesse sono tenuti di contribuire, e corrispondere alla rispettiua cassa, (c. 125.) onde con questo lume, e con tale fondamento non resti diffettuiua l'attenzione nell'obbligo di riscuottere. e far astringere li debitori al pagamento in caso di mancanza, dichiarandosi, che nel dippiù, che si riferisse ad'un tale proposito, dourà esser pontualmente osseruato

quanto è stato disposto, e prescritto col capitolo V. della terminazione 15. Settembre 1619. sotto le pene in esso comminate.

III. Sarà ispezione del cancelliere, come viene espressamente incaricato, di rivedere di anno in anno il maneggio dei predetti camerlengo riguardo al commune di Barbana, e zuppano rispetto a questo di Castelnuovo, onde riconoscere se proceda a douere, sopradiche sia, e s'intenda preso, e stabilito, che allo scader del rispettiu impiego saranno tenuti di praticarne il saldo di quanto in quell'anno si fosse maturato, e doueua riscuotersi, e che nel caso di rimanenze nelle riscossioni, essi saranno rispettuamente responsabili, ed'obligati a pagar del proprio, quando non facessero constare con atti giuridici di auer praticati i necessarj esperimenti di esecuzione, ed'esser questi per giustificate cause riusciti inutili; ben certi noi, che mentre le attenzioni, che si sono prestate per promuere un tal uantaggio, esse tendono al solieuo uniuersale degl'abitanti dell'uno, e dell'altro commune in rapporto a quell'esigenze per le quali si sono soliti di andar sottoposti ad'imposizioni di tansa, così ogn'uno uerà corrispondere con la debita puntualità, e diligenza; perchè di anno in anno tutto uada riscosso, e depositato.

IV. Tutto, e quanto sarà riscosso, dourà dunque esser dai predetti camerlengo, e zuppano di tempo in tempo depositato nella rispettiua cassa, per esser custodita quella di Barbana con tre mano di chiaui, una delle quali dourà sempre esistere appresso il signor capitano, l'altra appresso il zuppano d'anno, e la terza del camerlengo.

E perchè rapporto a Castelnuovo non ui stà cassa materiale per il commune, si dichiara però, che il soldo dourà esser depositato, e custodito in quella delle chiese; fermo già, che le sue chiaui abbiano a rimanere appresso il zuppano d'anno, ed'il procurator delle chiese, ed'in luoco del signor capitano per la distanza della sua residenza, dal paroco attuale, e successori, con che resta poi ordinato; che non possa esser impiegato il soldo appartenente alle sudette rispettiue casse, se non preua partecipazione, e licenza in scritto del signor capitano, che sarà obligato a trasmettere di sei in sei mesi a sua eccellenza signora, e padrona un foglio dimostratiuo le spese, che si saranno incontrate in quel semestre con la dichiarazione delle cause.

V. Coll'oggetto di dar maggior sussistenza, ed'incremento all'una, ed'all'altra delle anzidette casse, e di conciliar quindi il maggior solieuo de sudditi, si reputa confe-

- rente, ed'opportuno al caso di prescriuere, e precisamente ordinar, che fino ad'altre ordinazioni non possa in cadaun anno esser impiegata, che la sola metà delle rispettiue rendite, per esser l'altra metà custodita, come deposito intangibile per quelle disposizioni, che negl'effetti meglio corrispondessero alla prouida intenzione.
- VI. Certa da lunghi anni la pratica di admettersi animali lanuti in erbatico, egualmente nel territorio di Barbana, che in quello di Castelnouo, sopra del qual affare si uede per auttoreuoli terminazioni stabilito, che uolendo li zuppani, e procuratori admettere (c. 126.) simili animali, abbiano, e debbano ridure il commune, onde dallo stesso sia dichiarita la quantità, che fosse riputato di riceuersi, per essere obligati li zuppani, e procuratori ad'esequire in conformità, e senza alterazione alcuna. Nonostante una tale prescrizione, e che questa rissulti appoggiata a ragioneuoli motiui, si uede con osseruabile arbitrio altrimenti disposto, ed'esequito. giacchè li zuppani, e procuratori di anno si sono arrogati la facultà di deliberar essi assolutamente, e di proprio piacere nel proposito, ond'è, che in uigor del presente si dichiara, e si stabilisce, che da quì auanti non possano esser riceuuti, ne admessi ne in uno, ne nell'altro commune animali dell'indicata specie. ne di alcun'altra sotto il titolo di erbatico, se prima non sarà conuocato il consiglio, e presa parte a bossoli, e balotte con la pluralità de uoti espressiua la quantità, che a misura delle circostanze, sarà creduta di admettersi, altrimenti tutti quelli, che si troueranno senza esser admessi dalla parte, o oltre il numero, che si fosse stabilito, s'intenderanno di contrabando, e confiscati, e li zuppani, e procuratori ch'auessero operato in contrafazione del presente, esclusi immediatamente dal carico.
- VII. Ciò premesso, resta pure stabilito, che tutto, e quanto uenisse ricauato in conto, e per occasione d' un tal erbatico, sarà, e s'intenderà sempre deuoluto alla cassa del rispettiu commune, uietata ogni licenza, ed'ogn'altro uso fino al presente malamente corso, giacchè rissulta, che tutto sia passato ad'indebito proffitto de medesimi zuppani, e procuratori. Per questo effetto dourà nel Libro rendite dell'uno, e dell'altro commune esser in corrispondenza piantata una tale partita, per esser di anno in anno regolata a misura delle licenze, che uenissero rilasciate in ordine alla parte, che fosse presa nel consiglio. le quali douranno tutte preuenire, ed'esser registrate di uolta in uolta nella cancellaria a necessario lume, e per fondamento di quanto fosse deuoluto alla rispettiua cassa.

VIII. Con terminazione 3. Aprile 1674. secondo il conosciuto bisogno, ed'in relazione pure a precedenti ordinazioni è stato decretato, che stabilita là pena di lire 25. per li danni, che fossero inferiti da animali nel prostimo di Barbana detto di Gradischie, e luochi. adiacenti, abbia questa a deueluersi a beneficio della Cassa del commune, e sia inspezione del camerlengo il riscuoterla irremissibilmente col rapporto alle accuse, che nella materia fossero date alla cancellaria. Quindi è, che confermandosi, e richiamandosi alla sua debita osseruanza un tale prouedimento, che si reputa salutare, ed'opportuno nella sua utilità, sarà per tanto obbligo del cancelliere di render note al medesimo camerlengo di uolta in uolta simili accuse, onde l'auu'iso sia a lume delle di lui direzioni nel debito di supplire all'ufficio proprio. come anche in uirtù del presente resta espressamente incaricato, sicche far passar in ogni occasione il ritratto nella cassa sudetta, e renderne (c. 127) poi conto opportunamente nei modi, e sotto le condizioni come auanti dichirarite.

IX. Motiuo d'indebiti aggrauj, e dispendj ui succede tal uolta dal licenzioso arbitrio di alcuni pochi, li quali operando secondo, che più agrada al genio, ed'al loro particolar interesse, si fanno lecito di produr memoriali, e portar riccorsi in nome del popolo, quando non è così in fatto, che anzi per lo più ciò addiuene senza il concorso non solo. mà anche senza, che in alcun modo ne siano auuertiti gl'altri, a quali pur nonostante tocca di portar il peso dell'imposte, che si gettano sopra l'uniuersale in conto delle spese occorse, per lo che non conuenendo lasciar. che più oltre progredisca un tale disordine, resta per tanto statuito, che non possa mai esser supplicato. ne portati riccorsi in nome del commune, e del popolo, se prima non ui proceda una parte affermatua in consiglio da esser presa con due terzi dei uoti, così per Barbana, che per questo Castello, ne il signor capitano potrà in alcun tempo accompagnar riccorsi in nome del commune, e del popolo, quando non sia in effetto stata balottata, e presa una tal parte.

X. Inualso il costume di moltiplicare in tempo di nozze i pranzi, e le cene. non meno dalla parte dello sposo, che della sposa con un souerchio, e mal misurato dissipamento di quelle sostanze, che dalla benedizione del Cielo ui sono donate, per esser meglio, e più utilmente impiegate, mentre l'esperienza fà chiaramente conoscere, che oltre agl'aggrauj, e pesi sensibili. che ne prouengono, e che tendono ad'impouerire le famiglie, ciò non uà pur disgiunto da altre perniciose conseguenze,

giacchè soliti a tripudare giorno, e notte, uì accadono di frequente nel mezzo all'intemperanza molti scandalosi auuenimenti, ed'anche fatti criminali in conseguenza dei pericoli, che in siffatte occasioni di continuo uì sourastano, sopra di che in uista di quei giusti, e conuenienti riflessi, che sono proprj dell'argomento, ed'in oggetto di togliere il moti'uo agl'indicati graui disordini, resta decretato, e fermamente stabilito, che non possano, ne debbano in congiontura di nozze esser fatti altri tratamenti, che un solo pranzo per parte della sposa nel giorno dei sponsali, ed'un altro per parte dello sposo nel giorno immediatamente seguente, rimossa, e leuata la pratica fin qui corsa nel proposito rapporto ad'ogn'altro pranzo, e cene con concorso de parenti, ed'amici, in pena di ducati 50., in cui caderà irremissibilmente ogn'uno, che osasse di trasgredire, da esser applicata alla Cassa delle condanne.

- XI. Pernicioso nientemeno, e molto pregiudiziale si conosce esser pure l'uso, che uì corre nel Corpo dei giudici di sottostare nella loro elezione all'obbligo, ed'al peso di tanti pranzi, o siano tratamenti quanti sono i zuppani, procuratori. e giudici, che ne formano l'intiero corpo, sicchè fisso questo nel (c. 128.) numero di quatordecì, quatordecì conseguentemente deuono essere li pranzi a carico di quello, che uiene eletto, soliti di esser eseguiti in g'orni diuersi, e fuori anche di ogni conueniente moderazione. Perchè però negl'esposti mal introdotti tripudj tutto il disordine non consiste nel cattiuo uso delle sostanze, mà ne nasce anche, che non possono prodursi alla concorrenza, che li meglio proueduti di di fortune. e quelli. che sono in istato di reggere all'aggrauio, per la qual causa, mentre non di raro restano esclusi i più meriteuoli, si troua quindi nella necessità del compenso, consentaneo alla materia, ed'opportuno di prescriuere, ed'assolutamente comandare, che uietato anche sopra di ciò il costume fin qui perniciosamente corso, non possa in auuenire, al caso di simili elezioni, ne in conto delle medesime esser fatto, che un solo. e semplice pranzo da quello, che uenisse eletto, con che sia, e s'intenda supplito ad'ogni qualunque obbligo, e formalità, che uì corresse nel proposito, e ciò sotto la pena irremissibile di ducati 50. da esser applicati come sopra per ogni trasgressione, che in qualsiuoglia forma uì potesse accadere, e di esser in oltre il trasgressore rimosso dal carico.

La presente sarà publicata in questo luoco, ed'in Barbana, indi anche nelle chiese campestri alla messa in giorno festiuo a notizia uniuersale. douendo esser registrata nel Libro ter-

minazioni non solo, mà in quello pure delle rendite dei due comuni nella parte, che respetiuamente appartiene, e sarà poi dell'attenzione del signor capitano il farne consegnar un'esemplare al camerlengo di Barbana, ed'al zuppano di questo Castello al tempo della respetiua elezione, onde siano a medesimi sempre presenti i doueri, che restano loro ingionti per il puntuale adempimento; in quorum ecc.

Castelnouo 30. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicata sotto la loggia in corcorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e spezialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc. .

Tommaso Andrea Capponi vice cancellier di
Barbana hò copiato dall'auttentico, in fede ecc.

c. 129.

Copia.

21. Proclama.

**Registrato in
Libro termi-**

nazioni.

CXLIV.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan, giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo ecc.

Dal signor Giulio Marchese Manzini ci uiene con graui doglianze esposto, che dagl'abitanti di questo Castello gli uengono inferiti riflessibili danni con atterazione dei muri appartenenti al di lui molino di Blas, con la frattura, ed'asporto de legnami, e recate molestie con uso di priuata autorità, e uiclENZA uerso li suoi molinari, pretendendo contro il buon'ordine, e le regole, che si sono sempre osseruate, di macinare, testocchè giungono al molino, ad'esclusione di quelli, che in precedenza ui sono capitati, auuanzandosi pure riguardo alla corrisponsione della mirela, o sia mita nella pretesa di uolerla contribuire fuori delle misure stabilite, e consuete, consistenti nel duodecimo, e tal uolta anche in specie diuersa di quello siano li grani, che uengono macinati. Ricercati per tanto di opportuno compenso, e suffraggio, trouiamo cosa giusta, e conueniente di far publicamente intendere, e sapere.

Che in auenire non ui sia alcuno, che sotto qualsiuoglia colore, o pretesto, tanto degl'abitanti di questo Castello, che qualunque altro di queste giurisdizioni, ardisca di praticare gl'esposti danni, e uiolenze, dalle quali scorrete odiose direzioni, dourà anzi ogn'uno astenersene intieramente, e tenersi pur lontano dal recar ogni altro disturbo, o molestia a molinari in qualunque modo, e sotto qualsiuoglia motiuo, e particolarmente col persistere nella mal ideata pretesa di uoler preferenza nel macinare contro la ragione, e la pratica, che ui corre in ogni parte, prescriuendosi anzi, e uolendosi assolutamente, che abbia a continuare, ed'esser osseruato l'or-

dine di uolta, e di anzianità giusto al solito, senza che alcuno possa esser alterato, e souuertito, come non dourà ne meno esser innouata ne alterata la corrisponsione della mirella, o sia mitta, ma essere senza contradizione a tenore, ed'in conformità della pratica sin qui corsa, saluo già, e fermo nel suo uigore quanto è stato disposto, e comandato nel proposito con il decreto 14. del passato Agosto.

Tanto dourà da tutti in uniuersale essere pontualmente, e con la debita disciplina eseguito, in pena di ducati quindici da esser applicati alla Cassa delle condanne per ogni trasgressione. e di procedersi poi criminalmente rispetto ai danni, che fossero inferiti con atterazione de muri, o per altre uiolenze secondo la qualità del caso, e delle sue circostanze. Il presente sarà publicato in questo Castello, ed'ouunque occorresse, non che personalmente intimato, se il bisogno lo ricercasse, onde riportar abbia l'intiera, e pontual sua obseruanza; in quorum ecc.

Castelnouo 30. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato.

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc.. e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

c. 130.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, boschi ecc. sedendo pro tribunali al luoco, oue le sentenze criminali publicar si sogliono, doue premesse le consuete formalità, deuenendo alla spedizione degl'infrascritti, sentenziamo, e pronunciamo

Iue Glauas quondam Zuanne dalla contrada Bicich nella cetta Saini era zuppano attuale di anno

Mico Mircouich quondam Giacomo dalla uilla Pontiera era pozzuppo attuale di anno

Zuanne Colich detto Costre quondam Niccolò dalla contrada Glauani era procurator del popolo

Matte Zelesco quondam Gaspe della cetta Uorich zuppano attuale di anno

Leure Ronich quondam Matte dalla cetta Golzana pozzuppo attuale di anno

Balde Mircouich quondam Zuanne zuppano dalla uilla Pontiera

Antonio Giasca quondam Ghergo pozzuppo della cetta Bratelich

Paue Rebich quondam Andrea giudice della villa Rebich ed'
Iue Plisco quondam Zuanne, giudice della uilla Magnaduerzi,
tutti del territorio di Barbana contro i quali ed'altri ecc.
ommissis ecc.

Che li controscritti

Iue Glauas

Mico Mircouich

Zuanne Colich detto Costre

Balde Mircouich

Matte Zelesco

Antonio Giasca

Loure Ronich

Paue Rebich, ed'

Iue Plisco siano, e s'intendano condannati

Iue Glauas in ducatti quaranta

Mico Mircouich, e

Zuanne Colich detto Costre in ducati trenta per cadauno

Balde Mircouich,

Matte Zelesco.

Antonio Giasca,

Loure Ronich,

Paue Rebich, ed'

Iue Plisco in ducati uinticinque per cadauno, applicati alla
Cassa delle condanne. Per ogni loro eccesso, come in processo,
e nelle spese.

Adi 30. Agosto 1767. Castelnuou.

Publicata ecc.

(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicata sotto la loggia in forma ecc.

c. 131.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugim rukopisom) 31. Agosto 1767. Recepte ecc.

Coll'annesso memoriale numero 1. si sono prodotti Iue Raico
quondam Matte, Matte Raico quondam Giacomo, e Matte
Raico quondam Mico, esponendo varie violenti detenzioni, che
convien loro soffrire per parte delli Martin, e Giure fratelli
Raico, e col secondo numero 2. pure unito, di Matte
Raico quondam Mico, si è lo stesso fatto a suppli-
care il ristauro di un'ovile ed il risarcimento di entrate per-
cette dalli zuppano Ghergo Raico, e suoi figli, come quelli,
che amministrarono la facoltà di detto supplicante Matte
Raico, da cui pure ricercasi la consegna dei proprj effetti do-
mestici, che furono al tempo della morte del di lui genitore,
manumessi dalli accennati padre, e filio Raico. A vostra si-
gnoria illustrissima restano accompagnati li memoriali me-

desimi, perchè internatasi nella cognizione dei fatti esposti, render ella abbia, col zelo, che la distingue, ragione, e giustizia ai riferiti supplicanti, e con particolar estimazione mi protesto.

Castelnouo 30. Agosto 1767.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore Mi-
chiel'Angelo Barbinì giudice delegato
Illustrissimo signor Giovanni Lucio Capello
capitano di Barbana.
c. 132.

Numero 1.

Illustrissimo signor giudice delegato

Adi 28. Agosto 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima dagl'infrascritti Ive Raico quondam Matte, Matte Raico quondam Giacomo, e Matte Raico quondam Mico instando ecc.

Essendo per diuisione fatta già 40 anni circa con li nostri germani Raico di tutta la nostra facoltà, e uenendo in ora con prepotenza dalli fratelli, Martin, e Giure Raico usurpati diuersi cappi di robba, si de transito, come di altri confini; imploriamo con le lacrime agli occhj. dalla cemenza di uostra signoria illustrissima acciò ci uengha(!) il tutto restituito. come ne'capi seguenti gli uerrà annotato.

Prima ci usurparono la mettà di una staggia, doue uano al ombra li anemali, nella quale erà(!) di nostrà(!) libera ragione tré(!) arbori, cioè due noghare, ed un olmo, ed un altro arboro, nominato clen restò proindiuiso(!), cioè consortiuo, li quali arbori tutti in ora li godono, quanto fossero propri, mà anco ci impediscono condure con minacie li nostri anemali. Più li transiti auanti le case restarono sempre proindiuisi, ed anco questi se li usurparono, non permetendo perfino di pascolare alle nostre galline, per la qual cosa ne dimandiamo per atto di giustizia, che siano diuisi per esser tanto nostri come suoi. Essendo al tempo della morte del quondam detto Gaspero nostro zio restati pupili, ed auendo lui lasciato qualche debito, essi fratelli Raico assunsero in se stessi li medesimi debiti, come anco, tutto quello apparteneua, di mobili, anemali, e crediti del medesimo; facendosi credere, di suplire essi ad ogni suo debito, che anzi nell'anno scorso, abbiamo douuto uendere cento ducati di facoltà nostrà per supplire à detti crediti, loche uedendo in ora l'ingano (p—precrvano) suppliamo acciò dalla di lei giustizia, uengono sforzati essi fratelli Raico à farsi uedere con fatti alla alla (! ponovljeno) mano, tutti li debiti che per lui pagarono. acciò non uenino(!) maltrattati dalli creditori, mentre essi godono, la di lui facoltà quasi tutta, per un tal oggetto essendo il quondam zupan Ghergo Raico restato debitore al fontico, di al quanta summa,

nel tempo che era fonticaro, auera il quondam Mico nostro padre, e zio respetiue assunto in se stesso e suo credito; ne si sà per altro se fosse stato accetto dalla carica, per non trouarsi alcun decreto; ne essendo ciò presumibile, mentre pochi anni doppo il detto quondam zupan Ghergo contò buona summa à difalco di detto; credito, e comprò quasi tutta la robba di detto nostro padre, e zio, e uolendo in ora per un tal oggetto, farci debitori imploriamo dalla sua giustizia un benigno esaudimento. e

Uenindoci in oltre fatti con prepotenza da Antonio Raico figli(!) di quondam Mattio giornalmente moltissimi insulti, col pascolare liberamente li suoi anemali per li nostri beni, che per uolerlo scaciare del nostro dano(!) ci insulta con parole ingiuriose, e per fino con l'armi alla mano ci minaccia la uitta(!), maltratando ancora, con parole scandalose le nostre femine, non potendo più uiuere per tanti strapazzi, ed insulti, uenindo fomentato, e spalegiato dalli suoi domestici, come possa rileuare da tutti uilici, per la qual cosa imploriamo prostrati, qualche prouedimento per sicurtà delle nostre miserie, e delle nostre uitte. Grazie ecc.

Umilissimi, deuotissimi, obbedientissimi serui, e
suddi di uostra signoria

Iue Raico quondam Matte, Matte Raico quondam
Giacomo, e Matte Raico quondam Mico.

c. 133.

Numero 2.

Illustrissimo signor giudice delegato

Adi 28. Agosto 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima dall'infrascritto Matte Raico instando ecc.

Essendo al tempo della morte di mio padre rimasto pupilo, li consorti Raico, cioè il zupan Ghergo e suoi figli, come commissarj lasciati dal quondam mio padre presero in consegna tutta la facoltà, si mobili, come stabili, ne me la consegnarono sino, che non sono ariuato all'età adulta

Auendo dunque goduto per il corso di anni dieci continui tutta la mia facoltà ne auendo auuto uantaggio immaginabile, anzi mi spiantarono un cortiuo di anemali; ne imploro, il risarcimento, cioè il ristauero di detto, cortiuo, ed anco le mie entrate. Come anco auendomi consegnata la casa nuda, e quasi senza alcun mobile, l'adimando per atto di giustizia acciò con suo giuramento mi abbino da consegnare tutto quello, e quanto in allora si ritroua(!). Tanto imploro dalla giustizia di uostra signoria illustrissima, come cosa giustissima sperandone un benigno esaudimento. Grazie ecc.

Umilissimo, deuotissimo, obbedientissimo seruo,
e sudito

Matte Raico quondam Mico.

c. 134.

Illustrissimo signor capitano giudice sapientissimo

Adi 20. Agosto 1767. Presentata in officio dal reuerendo signor don Giouanni Battista Tomouich pieuano di Castelnou, instando ecc.

Situato il molino Blas d'indubitata ragione del nobil signore Giulio marchese Manzini, nelle pertinenze di Castelnou giurisdizione di sua eccellenza kavaliera patrona Loredan, sono per conseguenza quelli molinari iui permanenti soggetti alla spiritual cura dell'attuale parroco d'esso Castello il reuerendo signor don Giouanni Battista Tomouich, e perciò il mentouato nobil marchese, come proprietario, e patrone deue essere tenuto a contribuire, e corrispondere annualmente al parroco stesso la solita primicia, cui si rende ben degna d'ecclesiastica mercede; ne potendo più oltre sorpassare il difetto, uiene quindi eccitato il medesimo signor marchese con la presente estragiudiciale scrittura a douer sodisfare le primizie, delle quali uà debitore uerso il parroco sudetto, altrimenti produrà egli li suoi ricorsi alla giustizia serenissima, sic saluis ecc., instando pro notizia.

20. detto

Fù ex officio nobili notificata la sudetta scrittura all'interuenzione del signor Giulio marchese Manzini affine ecc.

c. 135

Illustrissimo signor capitano

Adi 23. Agosto 1767. Barbana. Presentata in officio dall'interuenzione del signor Giulio marchese Manzini d'Albona, instando ecc.

Possede la famiglia Manzini d'Albona da duecento anni circa un molino uocato Blas nel distretto di Castelnou nella giurisdizione di Barbana. libero sempre da qualunque aggrauio, e corrisponsione uerso li reuerendi parochi di detta uilla, colla soggezione soltanto, e ciò da pocco(!) tempo, di lire 36. annue all'economia feudale.

La materia di contribuzioni portò sempre seco una somma gelosia. Il solito, et inueterato, siccome in essa hà per ogni qualunque legge un decisiuo uigore, così sempre hà goduto, e dourà godere nell'auennire(!) la publica souranna(!) protezione.

La strana, e repentina nouità presentemente imaginata dall'attual parroco di Castelnou don Giouanni Battista Tomouich contro la persona del signor Giulio marchese Manzini, nella di lui estragiudiciale 20. corrente oppone, e altera la imemorabile, et antica consuetudine, et offende intieramente

le ragioni di sua esenzione, tanto più, che con la pensione annua sudetta di lire 36. impostagli douerebbe, e deue essere sciolto da qualunque benche minima contribuzione. Pronto, et apparecchiato egli, come rapresentante la famiglia sudetta a difendersi dall'auersaria prouocazione amplamente protesta all'estragiudiziale sudetta con'eguale risserua ecc. sic ecc. instando ecc.

23. detto

Fù ex officio nobili notificata la presente scrittura al reuerendo signor don Giouanni Battista Tomouich pieuano di Castelnouo, affine ecc.

c. 136.

Adi 27. Agosto 1767. Barbana.

Il nobil signor Giulio marchese Manzini d'Albona Affine ecc.

Reuerendo signor don Giouanni Battista Tomouich pieuano di Castelnouo al laudo della propria scrittura estragiudiziale 26.* cadente

Adi 29. Agosto 1767. Barbana. In giudizio il reuerendo signor don Giouanni Battista Tomouich pieuano di Castelnouo, ed'attesa la scrittura prodota dal nobil signor Giulio marchese Manzini d'Albona li 23. Agosto cadente, con cui si giustifica non essere tenuto alla corrisponsione della primicia, come supponeua egli signor pieuano poterlo obligare, e persuadendolo le ragioni in essa esposte, perciò uolontariamente facendo si rimoue, e si è rimosso della propria scrittura estragiudiziale 26.* detto, con promessa di mai più introdurre tale pretesa, ne molestarlo, laudando anzi in forma consilj la scrittura medesima del signor Manzini per l'effetto come nella stessa, che tanto ecc.

Giouanni Battista Tomouich pieuano affermo.

Adi 31. Agosto 1767. Castelnouo.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, e Castelnouo ecc., lette le scritture corse tra il reverendo piovano di questo Castello don Giouanni Battista Tomovich, ed il signor Giulio marchese Manzini possessore del molino Blas situato nel tenere di questo stesso Castello relative alla pretesa intavolata dal primo, onde conseguire quella primicia, a cui vanno sog-

* U predmetnom podnesku datum 26. prepravljen u 20.

getti tutti quelli della parrocchia, ehe in essa vi fanno fuoco. ed opposta, e combattuta dall'altro col fondamento, che il molino stesso nel corso di duecento anni circa, dacché si trova in potere della famiglia Manzini, non è mai stato sottoposto ad alcuna corresponsione verso li parocchi, che fin qui vi si sono trovati, né ad alcun'altro aggravio, né soggezione veruna, fuoricchè a quello, che annualmente viene contribuito verso l'economia feudale, letto pure l'atto di ampla remozione successivamente nel di 29. dello spirante annotato dal piovano sudetto, con cui in virtù del solito, ed inveterato, mostrandosi convinto delle ragioni adotte, viene anzi laudata in forma consilj la scrittura del signor Manzini, e quindi sopra lo stato delle cose prestato da sua signoria illustrissima ogni conveniente maturo riflesso, ha perciò terminato, e terminando con l'autorità delegata interposto all'atto medesimo il proprio decreto, sicchè avvalorato di tal modo, non abbia il medesimo signor marchese Manzini a risentire per una tal causa, alcuna ulterior molestia né disturbo, ed in conseguenza non andar soggetto ad alcun'altro aggravio, oltre a quello imposto, e fissato delle lire trentasei annue verso l'economia feudale, sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

c. 137.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugim rukôpisom) Adi 5. Settembre 1767. Recepte ecc.

Consumato con deffinitiva(!) sentenza il processo contro li zuppani, pozzuppi, e giudici che vi esistevano in presentazione in cotesto Castello, si trova perciò nel tenore della sentenza stessa consentaneo, che siano rimessi nell'esercizio del rispettivo loro carico il zuppano attuale Matte Zelesco. ed il pozzuppo Lovre Ronich.

Vostra signoria illustrissima pertanto così disporà, e farà, che sia esequito in conformità, rimarcando al zuppano Ghergo Bellavich, che ha provisionalmente supplito alle incombenze del primo, il mèo pieno aggradimento per l'opera diligente, e fruttuosa da lui prestata in relazione alle commissioni, che gli furono ingiunte rispetto all'imbonimento del lago di Barbana, ed appertura dei tre canali, che otturati portavano innondazione nel paese, e con particolar estimazione mi riprotesto.

Brattelich 2. Settembre 1767.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Illustrissimo signor Giovanni Lucio

Capello capitano di Barbana.

c. 138.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugim rukopisom) Adi 5. Settembre 1767. Recepte ecc.

Le diligenti lettere di vostra signoria illustrissima primo del corrente portano gli avvisi degl'incanti fatti seguire in oggetto di devenir all'abboccamento della curazione, o sia schiaramento dei boschi di ragione di coteste chiese, e del taglio de'tolpi di misura, relativamente alla polizza d'incanto, che le fu trasmessa con le lettere 14. dello scaduto Agosto, e che ne sia riuscito inutile l'esperimento per la mancanza di esibizioni.

Così essendo dunque, mentre si fa necessaria la continuazione degl'incanti stessi, ella vi si presterà colla solita attenzione, e zelo nella premura di promuovere l'effetto, per cui furono intrapresi, ne' modi, e come è stato accennato con le sudette lettere 14. Agosto, e con particolar estimazione mi protesto.

Brattelich 2. Settembre 1767.

Divotissimo, ed obbedientissimo servitore

Michiel Angelo Barbini giudice delegato.

Illustrissimo signor Giovanni Lucio

Capello capitano di Barbana.

c. 139.

Illustrissimo signor signor delegato giudice giustissimo

Adi 2. Settembre 1767. Castelnuovo. Presentata all'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato dall'infra-scritta supplicante, instando ecc.

Un'infelice, e miserabile orfana, poichè senza padre, e madre, figlia del quondam Matte Bracella di questa giurisdizione, col mezzo del presente umilissimo memoriale, ricorre a' piedi di uostra signoria illustrissima, per implorare un atto della souranna(!) di lei giustizia.

Possiede la meschina supplicante alquanti beni stabili di ragione paterna, ut erede, de quali al presente ne soffre indebitamente lo spoglio, per essersi ingiustamente intruso al possesso de medesimi Mico Spada Peran della uilla Spadichi di questa giurisdizione di lei cugino, col quale doppo la morte del padre conuiueua in comunella de beni, sebbene ogn'uno riconosceua li confini de rispettiui stabili stante essere seguita la diuisione de medesimi prima di quello ne succedette la morte del predetto quondam Matte Bracella di lei padre:

mã per li mali trattamenti, che le faceua detto Mico Peran di lei cugino fù astretta absentarsi da lui, et andarsene reminga in figura di serua da sudditto, in sudditto, à procacciarsi il uitto. Nè potendo più oltre soffrire, che esso suo cugino indebitamente posseda li di lei stabili, senza corrisponderle mai cosa alcuna per l'usufrutto de medesimi, perciò ne ricorre supplicheuole à uostra signoria illustrissima, onde degni col'auttorità sua delegata far conuenire d'inanzi la di lei giustizia esso Mico Spada di lei cugino, obligandolo à douerle corrispondere un tanto all'anno, per l'usufrutto delli già detti suoi beni, de quali ne è esso al possesso, e ciò à liquidazione di due periti hinc inde da ellegersi, ò pure cederle li suoi stabili.

La grazia, che dalla di lei giustizia implora, tende solo al sollieuo della grande sua miseria, perciò ne spera d'essere dalla paterna di lei pietà esaudita, per la di cui conseruazione non cesserà mai offrire feruorose preci all'Altissimo signore. Grazie ecc.

c. 140.

Illustrissimo signor signor colendissimo

(Drugim rukopisom) Adi 5. Settembre 1767. Recepte ecc.

In nome di Martin Budich, e di Giadre Bogovich mi furono prodotti gl'uniti due memoriali. Esaminato da vostra signoria illustrissima il rispettiuo loro contenuto, si farà quindi ad amministrare ragione, e giustizia alli supplicanti, e con particolar estimazione mi protesto.

Villa Bratelich 3. Settembre 1767.

Divotissimo, ed obbedientissimo seruitore

Michiel Angelo Barbini

Illustrissimo signor Giovanni Lucio

Capello capitano di Barbana.

(c. 141. r. ostala u izvorniku prazna)

c. 141. v.

Illustrissimo signor giudice delegato

Adi 2. Settembre 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima da Ive Quaranta procurator del popolo di Barbana per nome dell'infrascritto Giadre Bogovich, instando ecc. Essendo già tre anni passati, che mantengo due pupilli del quondam Sime Bracun senza, che ebbi mai alcun beneficio, ne rissarcimento tenindo(!) Iue Sugar come commissario tutta la robba di detti pupilli, e nè gode anche de medemi(!) li usufruti, lasciando poi l'impazio agl'altri di mantenere(!) dette creature. Nè imploro adunque dalla retta giustizia di uostra signoria illustrissima il rissarcimento da detto Sugar per l'assistenza, e mantenimento fatto, e che facio à dette creature,

come per giustizia mi preuiene, e che spero dalla sua clemenza mi uerrà concesso. Grazie ecc.

Umilissimo, deuotissimo, obbedientissimo seruo
e sudito di uostra signoria illustrissima

Giadre Bogouich

c. 142.

Illustrissimo signor giudice delegato

Adi 2. Settembre 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima da Ive Quaranta procurator del popolo di Barbana per nome dell'infrascritto Martin Budich instando ecc. Essendo stato già anni accordato da sua eccellenza kavalier al quondam Sime Bracun un campo in Arsa con suo decreto; fù detto campo doppo la sua morte messo in coltura dà me per esser stato pieno di sieppi; per la qual cosa, e fattica giusta il praticato mi uiene detto campo accordato per mettà; si prese lecito Iue Sugar, come comissario delli pupilli del quondam Sime Bracun in nomina, di sfalzarlo due anni adietro, senza darmi minima porzione, per la qual cosa sono à umilmente implorare da uostra signoria illustrissima, acciò mi uenisse bonificata mezza l'entrata, essendo per ragione, e giustizia il detto campo mezzo mio. Hò ancora nel anno scorso coltuato, e tinuto(!) in gouerno le piantade tutte di ragione di detti pupili, che anche di queste il detto Sugar raccolse tutte l'entrate senza darmi minima parte. Imploro adunque con gl'animi(!) agl'occhj, à farmi pagare quanto, e di giusto essendo ancor jo un pouer uomo non potendo, ne auendo il modo di astringerlo in altro modo al pagamento. Spero che non mi uerrà negata una tal grazia che con le lacrime agl'occhi la imploro, stante la mia miseria, non mancando jo di porgere continue preci à Dio signore per una lunga sua conseruazione. Grazie ecc.

Umilissimo, deuotissimo, obbedientissimo
suddito, e seruo Martin Budich

c. 143.

Copia.

Illustrissimo signor delegato giudice pietosissimo

Adi 3. Settembre 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima dagl'infrascritti Frazolich, e Mattuchina, instando ecc.

Desiderando l'infelici, e miserabili sudditi Elia Frazolich, e Giacomo Mattuchina ambi della uilla Glauani di questa giurisdizione, di far acquisto di due pezzi di terreno communale stante non possedere alcun stabile di loro propria ragione, cioè il primo di giornate tre circa, et il secondo una ualle aratiua di giornate una, e mezza, il tutto situato nelle differenze; ne auendo in ora il modo di farne l'esborso per li

detti due pezzi di terreno, preuia la stima da rileuarsi dell' importare de medesimi. perciò ne ricorrono supplicheuoli alla clemenza di uostra signoria illustrissima, onde degni concedergli li medesimi due pezzi di terreno à liuello francabile, pronti esibendosi di corrispondere l'annuo censo dei prò, cioè il quatro per cento.

In uista alla nota loro miseria, ne sperano d'essere dalla pietà di uostra signoria illustrissima esauditi, per il chè non cessarano mai di porgere le più efficaci preci à Dio signore, per una lunga di lei conseruazione. Grazie.

Adi 3. Settembre 1767.

L'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato, letto il soprascritto memoriale d'Elia Frazolich, e Giacomo Mattuchina, ed' in uista alla loro pouetà, e miseria, hà decretando concesso, ed' accordato alli medesimi à liuello francabile li due rispettiui pezzi di terreno comunale, posti nelle differenze, nei sitti(!), e per la quantità, come in esso memoriale, per douer corrispondere alla Cassa del commune di Barbana l'annuo censo del quatro per cento solamente sopra l'importar delli due pezzi dello stesso terreno, da rileuarsi col mezzo de publici stimadori; dichiarando, che il presente caso, per il ribasso ottennuto del censo, da quanto è solito à corrispondersi, non abbia per altro à seruir d'esempio; sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo. molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc. c. 144.

Copia.

Illustrissimo signor giudice delegato

Adi 3. Settembre 1767. Presentata nelle mani dell'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato dall'infrascritto pozzuppo Mico Mircouich, instando ecc.

Sono molti anni che jo pozzuppo Mico Mircouich abitante nella uilla Pontiera, tengo in affitto un pezzo di terreno di giornate mezza circa di ragione di queste uenerande scuole, situato sotto la uilla sudetta nel corpo d'altri miei particolari stabili, per quell'effettò mi si rende necessario di questo l'acquisto; perciò supplico umilmente uostra signoria illustrissima, perché degni concedermelo in uendita, esibindomi di fare pronto l'esborso per quello rileuarà il terreno medesimo, da essere estimato da due stimadori. Grazie ecc.

Adi 3. Settembre 1767.

L'jllustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato, ueduta, letta, e maturamente considerata la presente suplica prodota dal pozzuppo Mico Mircouich, col mezzo della quale ricerca l'acquisto di mezza giornata circa di terreno compreso nel corpo dell'affittanza d'altri beni da lui tenuti in affitto di ragione delle uenerande scuole di Barbana, e condiscendendo sua signoria jllustrissima alla uendita stessa; hà coll' autorità delegata decretato, et ordinato, che seguir abbia, preuie le formalità degl'jncanti uoluti dalle souranne terminazioni, e della deliberazione al più offerente, quale sarà nel debito, ò di esborsare sùbito la summa dipendente da essa deliberazione, per essere inuestita à liuello francabile, ò di costituirsi liuelario uerso la scuola proprietaria colla corrisponzione annua del sei per cento, e non altrimenti ecc., douendo però nonostante tale acquisto continuare il pagamento dell' intero canone à tenore, e sino allo scader della premessa affittanza, in cui s'attroua; sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

c. 145.

Copia.

Adi 3. Settembre 1767.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato, intesa la riuerente istanza fatta uocalmente da Zuanne Sanza per l'acquisto della terra denominata Uillanouizza, e dell'altra in Gradischie uicino la Croce di legno, ambedue di ragione delle uenerande scuole di Barbana, le quali uengono tenute in affitto da Ghergo Grabar; hà decretando benignamente accordata, e permessa la sudetta uendita a liuello francabile. preuj gl'incanti, e la deliberazione al più offerente, e colla corrisponzione dell'annuo censo in ragione del sei per cento, non dcuendo però l'acquistante goder il possesso, ne essere soggetto alli prò di liuello se non doppo allo scader dell'attuale affittanza del Grabar; sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Fù publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

c. 146.

Copia.

Illustrissimo signor delegato giudice clementissimo

Adi 17. Agosto 1767. Presentata nelle mani di sua signoria jllustrissima dall'infrascritto Giacomo Quaranta, instando ecc. Giacomo Quaranta uno dei miserabilissimi sudditi di questa giurisdizione, ricorre à piedi di uostra signoria jllustrissima, per implorare dalla sua pietà, e clemenza un picciolo raggio delle paterne di lei beneficenze.

Siccome poco, ò nulla quasi de stabili possede il medesimo in questa giurisdizione, et essistendo poco discosto al di lui pouero, e miserabile domicilio, un pezzo di terreno comunale di giornate una circa, posto in sitto uocato Rouine, parte del quale dal medesimo fù tenuto in coltura; perciò ricorre supplicheuole à uostra signoria jllustrissima, onde coll'auttorità sua degni concederglielo à liuello francabile, pronto dell'annua corrisponsione delli prò sopra la summa, che col mezzo de stimadori rileuarà il terreno medesimo.

La concessione, che il meschino implora non apporta alcun pregiudizio ne al publico, ne al priuato, mà solo tende à souenirlo nelle sue miserie, e perciò ne spera il di lei pienissimo esaudimento. Grazie ecc.

Adi 3. Settembre 1767.

L'jllustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato letta, e maturamente considerata la suprascritta supplica di Giacomo Quaranta, e prese le necessarie informazioni da chi spetta, e specialmente dal procurator del popolo Iue Quaranta, che l'jnuestitura ricercata non può apportare ue-run pregiudizio ne al publico, ne al priuato interesse; hà per atto di grazia benignamente decretando decretata la concessione, inuestendo lo stesso Giacomo Quaranta in una giornata circa di terreno comunale, posto in poca distanza della sua abitazione, sitto denominato Rouine, per l'importar del quale, giusto la stima da rileuarsi, dourà costituirsi liuellario uerso la Cassa del commune di Barbana, e corrispondere il prò del sei per cento, sino alla totale affrancazione, cui effettuata ch'aurà, s'intenderà d'all'ora in poi esso terreno di sua libera, ed'indubitata ragione., per se, erédi, e successori suoi in perpetuo, douendo però sempre corrispondere le decime dei prodotti all'economia feudale; sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

Copia

All'jllustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giustissimo giudice delegato

Adi 18. Marzo 1767. Presentata nelle mani di sua signoria jllustrissima dall'infrascritto Stanissa Colar, instando ecc.

Doue il misero Stanissa quondam Gioouanni Maria Colar natiuo del territorio d'Albona, da picciolo fanciulo uà questuando il uito in questa giurisdizione di Barbana ora colono dell'on-detto pozuppo Ronich, essendo con la moglie, et due creature, cioè un figlio. et una figlia di tenera età priui di beni di fortuna, e di casa loro; considerando prudentemente il suo fine, e delle sue creature, è costretto umilmente supplicare la benignità di uostra signoria jllustrissima, che li assegnasse alquanto fondi comunale(!) in fratta qui appresso cottesto luoco di Barbana in luoco uocato Roui, e Baredina, per potersi fabricare, et erigere una casetta dalla parte da sirocco appresso la stradda, che conduce alli Zeleschi appresso la ualle nominata Coromana Ualla(!); considerando non sia à chi si sia uerun pregiudizio, qual fondi(!) li seruirebbe. come sopra per la casa, e orto, cosi pure, per sterpare, e ridure in coltiuazione, et per proprio uso da fuoco, che di continuo sospira di esser suddito di questa giurisdizione, protestandosi per sempre fedelissimo, e puntuale nel pagare le giuste, e solite decime, et altro, come li altri sudditi. Come pure numero sei arbori da fabrica, per farsi una casetta sunominata dal bosco Dubroua di sua eccellenza, supplicando, supplica, inplora dalla delegata sua autorità fauoreuole grazia ecc.

Adi 3. Settembre 1767.

L'jllustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato, letta, e maturamente considerata la supplica oltrescritta prodota da Stanissa Colar, con cui implora l'inestitura di un pezzo di comunale incolto nella Fratta, per fabbricarsi in esso l'abitazione, chiudersi un'orto, et il rimanente ridure à coltura, onde potersi mantenere unito alla sua miserabile famiglia, e stabilirsi suddito soggetto à questa giurisdizione, in riflesso di chè. e per usare un'atto di carità nelle presenti sue indigenze; hà decretando concessa la grazia, come sopra ricercata, inuestendo lo stesso Colar in dodici giornate di comunale incolto entro la fratta presso la Ualle Coromana, sitto denominato Roui, e Baredina. frà li confini, che gli doueranno essere assegnati dalli zupanno, e pozzuppo attuali giusto il solito. col debito però di douer nel termine d'anni cinque prossimi uenturi erigere la casa. e ridure il terreno sudetto in coltura à tenor del suo impegno assumtosi, per contribuire ogn'anno la decima dei prodotti all'economia feudale, altrimenti spirato il termine in difetto,

sia immediate decaduto dal beneficio della presente inuestitura, mà incontrando l'esecuzione, s'intenderà confermato nel possesso per se, eredi, e successori suoi in perpetuo; ed in raporto poi alli legni ricercati dal bosco Dubroua, uienne licenziato, e rigetata tale istanza per ragioni ecc; sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato
Giuanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.
Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.
c. 148.

Copia.

Adi 3. Settembre 1767.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnuou, loro territorj. porti, boschi, ecc., nell'osseruare ridoto al suo compimento il cimiterio alla chiesa di santo Sabba, la di cui costruzione fù deliberata con il decreto de di 19. Agosto decorso, e successiuo 20. dello stesso, e l'uno, e l'altro relatiui a terminazione 14. Aprile 1750., e posteriori ordini del fù eccellentissimo signor kavalier Giouanni Loredan signor, e padrone. troua pur necessario per le cause stesse addote nei decreti sudetti, di prescriuere, che nella chiesa medesima sia formata un'arca sepolcrale, in cui tumularsi i capellani, che seruono alla stessa, ed a quelle di san Pietro, e di san Martino, come per un tale motiuo così è stato fatto anche nella chiesa della Madona della salute doppo l'errezione di quel cimiterio, ciocchè dourà egualmente seguire a spese degl'abitanti della cetta Saini, e nei modi, come fù determinato per il cimiterio. Nel mentre però resta così disposto, reputa sua signoria illustrissima opportuno l'incontro, onde annuire di presente alle diuote istanze, che per l'addietro, ed'anche ultimamente furono portate dalla famiglia Pechizza, sicchè a proprio uso per la tumulazione de suoi deffonti sia assentito, ch'essa possa costruire a sue spese un'arca nella chiesa predetta, perlocchè seguendo l'esempio di quanto appunto è stato ordinato, ed'esequito nell'espressa chiesa della Beata Uergine della salute, resta in uirtù del presente, e nelle forme medesime accordata alla detta famiglia Pechizza la permissione per la costruzione ricercata a tenore, ed'in conformità delle riceuute istanze, douendo per altro esser prima trascielto il luoco nel quale situar l'altro sepolcro per li capellani; sic mandans ecc.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato
Giuanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

Copia.

c. 149.

Adi 3. Settembre 1767.

L'jllustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato, accolse l'istanza di Giure Ghergorinich detto Sincich attual guardiano del castello di Barbana, umilmente addimandante, che non gli auesse à mancare in auenire casa nel luoco medesimo, per di lui abitazione, doue necessariamente deue auerla durante il suo impiego, per l'effetto di chè gli fosse rinouata l'affittanza di quella, che presentemente abita di ragione delle uenerande scuole, per altri anni cinque susseguenti, doppo lo spirar della corrente locazione, e uolendo in uista all'esposte conuenienze renderlo esaudito; hà decretando ordinato coll'auttorità sua delegata, che al terminar dell'affittanza, nella quale s'attroua esso Ghergorinich, e quell'or fosse confermato nell'impiego di guardiano, debbano li rappresentanti le scuole concedergli in affitto la casa stessa per un nouo quinquenio senza la formalità degl'incanti, e con la continuazione del canone sin'ora corrisposto, sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Giuuanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc

Na lijevom rubu tog lista nalazimo slijedeću bilješku :

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

c. 149a.

Serie dei capitani di Barbana e Castelnuovo.

1. 15...** Moscone,
2. 15...** Priner.
3. 1540. Marco Bertaccio,
4. 1545. Pietro Negri,
5. 1553 Giovanni Pietro Ravenoldo.
6. 1555. Agostino Lanza,
7. 1556. Silvestro de Andretis, vice capitano,
8. 1557. Girolamo Pamporga,
9. 1561. Bartolo Fanzago,
10. 1562. Giovanni Francesco Gavardo,
11. 1566. Simon Lexich. vice capitano,
12. 1570. Gerolimo de Asola,
13. 1576. Giacomo Proffici,
14. 1577. Pietro Dragano,

* Točkice se nalaze u izvorniku.

15. 1590. Martin Ergiavaz, vice capitano,
 16. 1609. Antonio Capello,
 17. 1610. Ottavio Magagnati,
 18. 1612.* Spinelli,
 19. 1612. Ercole Alcurio,
 20. 1621. Lunardo da Ca Padoani,
 21. 1634. Anton-Maria Braniporte,
 22. 1635. Bortolomio Ziraldi.
 23. 1636. Zvanne Primeccio, governor capitano,
 24. 1636. Zupan Zvane Toncovich, vice capitano,
 25. 1639. Ettore Vido, vice capitano,
 26. 1642. Bortolomio Manzin.
 27. 1651. Girolamo Franchini,
 28. 1655. Piero Pinco,
 29. 1657. Iseppo Brutti, governor delegato,
 30. 1659. Girolamo Bonmartini,
 31. 1660. Agostin Negri,
 32. 1662. Giovanni Battista cavalier Negri,
 33. 1663. Battista Scampicchio,
 34. 1664. Iseppo Barbarigo,
 35. 1664. Cesare Barbabianca governor delegato,
 36. 1665. Francesco Mladineo,
 37. 1674. Nicolò Zoja,
 38. 1682. Giovanni Venerio,
 39. 1687. Marco Zane,
 40. 1694. Giovanni Domenico Spiera vice capitano,
 41. 1696. Antonio Corsini,
 42. 1698. Alvise Corsini,
 43. 1703. Giovanni Francovich,
 44. 1717. Antonio dottor Francovich,
 45. 1726. Giuseppe Fiorio.
- c. 149b.
46. 1728. Andrea Canonici, governor delegato,
 47. 1730. Anton-Maria Bressanin,
 48. 1731. Giovanni Pietro Besengo,
 49. 1737. Alessandro Gavardo,
 50. 1738. Giuseppe Piantoni, vice capitano,
 51. 1738. Rocc'Antonio Marchese Gravisi,
 52. 1741. Vincenzo Urbasio, vice capitano,
 53. 1741. Giacomo Vendramin, vice capitano,
 54. 1742. Marc'Antonio Pellegrini, vice capitano,
 55. 1742. Felice Maria Barbato,
 56. 1750. Girolamo Manzioli,
 57. 1751. Francesco Candido,
 58. 1754. Pietro Paolo Corte,
 59. 1757. Nazario Corte,

* Točkice se nalaze u izvorniku.

60. 1758. Anibale Verzi,
61. 1762. Giovanni Lucio Capello,
62. 1767. Michiel Angelo Barbini, giudice delegato,
63. 1770. Lorenzo Capello,
64. 1777. Giacom'Antonio Pellizzari vice capitano,
65. 1778. Domenico Coppe,
66. 1790. Francesco Alessio conte de Bocchina,
67. 1802. Tomaso Andrea Capponi, cancelliere pretorio,
68. 1804. Pier'Antonio Capponi, cancelliere pretorio,
69. 1805. Giuseppe dalla Zonca,
70. 1814. G.(iovanni) F.(rancesco) Rocco.

Questa serie dei capitani di Barbana e' Castelnovo fù estratta da' libri ed atti esistenti nell'archivio comunale di Barbana da me Giuseppe A. Battel

(Lični pečat) 1861.
c. 150.

Cap. a.

Illustrissimo signor giudice delegato giudice sapientissimo, e padre pietosissimo

Adi 3. Settembre 1767. Presentata nelle mani di sua signoria illustrissima dall'infrascritto Mattio Adamich de Uido, instando ecc.

All'autorità retissima di uostra signoria illustrissima umilmente mi prostro io Mattio Adamich de Uido suddito fedelissimo per implorar da questa li sperimentati effetti dell'inata carità sua. E' parto della fatalità di me infelicissimo il non posseder ne men un palmo di terra, con cui potessi riparar in parte l'infelicità del mio miserabilissimo stato, e perciò a uiua uoce, e con le lacrime agl'occhi supplico la sopragrande clemenza di uostra signoria illustrissima con uenerato decreto inuestirmi di giornate tre di comunale incolto nella frata di Barbana nel luoco denominato Merslizza.

Questo reso, che sarà in coltura. prometto contribuire la giusta decima de prouenti, e con ciò si darà aumento all'economia dell'eccellentissima casa, non che soccorso all'angustiatia mia famiglia. Una tale conueniente dimanda mi fiduzio molto uerà dalla bell'anima di uostra signoria illustrissima esaudita, mentre non apporta pregiudizio ne al publico, ne al priuato.

Aspirando a quanto supplicheuole richiedo, m'umilio col suo benigno permesso al baccio delle uenerate uesti. Grazie ecc.

Adi 3. Settembre 1767.

L'illustrissimo signor Michiel'Angelo Barbini giudice delegato, ueduta, e letta la presente supplica di Mattio Adamich de Uido, a cui prestato il più maturo riflesso, ed'uniformandosi a simili inuestiture state concesse per il passato; hà coll'autorità sua delegata decretando decretata la grazia, e con-

cessione ricercata dal suddito Adamich, inuestendolo per se eredi, e successori suoi in tre giornate di comunale incolto nella fratta, sito denominato Merslizza frà li confini, che gli douranno essere assegnati dal zuppano, e pozzuppo attuali giusto il solito, quale in auuenire sia, e s'intenda di sua libera, ed'indubitata ragione, quando però nel termine d'anni cinque prossimi uenturi, l'auerà ridoto in coltura, col debito di sempre corrispondere l'annua decima dei prodotti all'economia feudale; sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato
(Suhi pečat)

Giuovanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicata sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.
c. 151.

Copia.

Jllustrissimo signor giudice delegato

Adi 20. Agosto 1767. Presentata nelle mani di sua signoria jllustrissima dall'infrascritto Luca Buich, instando ecc.

Sono anni dieci circa, che jo meschino Luca Buich di Gregorio oriundo della uilla Cepich stato Austriaco, m'attrouo ricourato(!) in questo Castello, e desiderando nel medesimo di stabilire il mio domicilio. e dedicarmi per sempre suddito fedele all'eccellentissima souranna, ricorro perciò in atto supplicheuole alla ben grande, ed'esimia pietà di uostra signoria jllustrissima, onde coll'auttorità sua delegata degni concedermi à liuello francabile una casa di ragione della scuola di san Nicolò, presentemente da me tenuta in affitto coll'annuo censo di lire dieci, situata questa nelle uicinanze delle Porte Picolo(!) di questo Castello; pronto di corrispondere l'annuo prò sopra quella summa, che col mezzo de periti stimatorj, rileuarà la casa medesima.

La grazia, che inploro dalla somma clemenza di uostra signoria jllustrissima tende non solo in solieuo, et auantaggio della scuola medesima. mentre cosserano à questa gl'agrauj de restaurj, e si auanteggerà delli prò in summa più ascendente, di quello ne percepisca dall'affitanza.

In uista adunque e delle mie indigenze, e del uantaggio della scuola sudetta, non che dell'accrescere finalmente gl'abitanti in questo Castello, mi gioua sperare d'essere da uostra signoria jllustrissima esaudito, per la di cui conseruazione non mancherò porger feruorose preci à Dio signore. Grazie ecc.

Umilissimo, deuotissimo, et osequiosissimo
suddito di uostra signoria jllustrissima
Luca Buich di Gregorio

Adi 3. Settembre 1767.

L'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato, letta, e considerata l'oltrescritta supplica di Luca Buich, con cui ricerca l'acquisto à liuello francabile di una casa da lui tenuta in affitto di ragione della scuola di san Nicolò, e trattandosi di accrescere la rendita della scuola con la uendita stessa; hà decretando quella accordata, preuie le formalità degl'incanti in ordine alle souranne terminazioni, per essere deliberata al più offerente, col debito à chi ne farà l'acquisto di costituirsi liuellario colla corrisponsione annua del sei per cento, ò di esborsare la summa dipendente dalla deliberazione immediatamente, per inuestirla à liuello come sopra, e non altrimenti ecc., sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti. e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

Copia.

c. 152.

Jllustrissimo signor giudice delegato sapientissimo, e clementissimo

Adi 16. Agosto 1767. Presentata nelle mani di sua signoria jllustrissima coll'unita carta dall'infrascritto Giure Ghergorinich instando ecc.

Jo infelice, e miserabile donna Maria moglie di Giure Ghergorinich detto Sincich, mi prostro genuflesso à piedi di uostra signoria jllustrissima, implorando dalla sua pietà un atto di grazia.

Tengo in affitto da 15 anni circa una ualle arrattiuia in fratta di ragione della scuola di san Antonio di Padoua, sopra cui pagauo d'affitto annuo orzo starioli due sin l'anno 1763., e d'all'ora in poi orzo starioli cinque.

Questa è nel mezzo di un mio stabile libero ottenuto dall'auttorità di questa primaria carica à titolo d'inuestitura, locchè e motiuo, che non potendo stare senza la ualle stessa, deuo à tutti i modi tenerla.

Jl mio desiderio però sarebbe di acquistarla, quale in cattastico apparisce dell'importar di lire 72 compresi dodeci uencari, ne auendo jo ritrouati li uencari stessi, per conseguenza non può ora ascendere à tal prezzo; ma nonostante esibisco la summa medesima delle lire 72, preuia l'esenzione degl'incanti, onde sottrarmi delle spese, sopra cui sono pronta di costituirmi liuellaria uerso la scuola. e di corrispondere il pro di lire 4:7 all'anno in ragione del sei per cento.

Trattandosi dell'interesse dell'accennata scuola, che così uerebbe ad'assicurare per sempre il suo capitale, e la sua uendita fissa, mentre rinunciando jo l'affittanza, non trouerebbe più, chi ui applicasse, giacchè tutto all'intorno sono posseditrice del stabile ottenuto ad'inuestitura, come sopra, così mi gioua sperare il benigno esaudimento. et anco in uista dei generosi canoni contribuiti, et in benemerenza del lungo serui-zio prestato dal mio quondam primo marito, e dall'attuale in figura de guardiano del publico Castello, e la mia persona pure nell'jmpiego di oblighera. Grazie ecc.

Adi 3. Settembre 1767.

L'jllustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato. ueduta, e letta l'oltrescritta supplica prodotta da Maria moglie di Giure Ghergorinich detto Sincich, con cui implora l'acquisto à liuello francabile di una ualle denominata Mat-tichieuizza di ragione della scuola di san Antonio di Padoua, da essa tenuta in affitto, e condiscendendo sua signoria jllu-strissima alla uendita della ualle stessa, in uista dell'auantag-gio, che produrrebbe l'aauuo censo del ritrato, certamente maggiore dell'affitto, hà perciò decrettando, decrettato, et ordinato. che preuj l'jncanti sia uenduta al più offerente, quale dourà costituirsi liuellario uerso la scuola colla corri-sponsione del sei per cento, e ciò tutto à senso delle uene-rate terminazioni disponenti nel proposito. e non altrimenti ecc., sic mandans ecc.

(Suhi pečat)

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti pre-senti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.
c. 152a.

Illustrissimo signor signor colendissimo

Nasce il bisogno di sapere di qual modo sia capitato nelle forze della giustizia Giure Bresaz, che attualmente vi viene dettenuto, e contro cui si vede incaminato processo per impu-tazione d'aver furtivamente asportato dal bosco Dubrova. e venduto in Fasana alcuni tolpi. A questo effetto, e per quanto accadesse di operare nel proposito mi rivolgo a vostra signo-ria illustrissima, eccittandola a rendermi solecitamente infor-mato. e con particular estimazione mi protesto.

Barbana 16. Maggio 1767.

Divotissimo, ed obbedientissimo seruitore

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Illustrissimo signor Giovanni

Lucio Capello capitano

c. 152b.

Illustrissimo signor signor padrone colendissimo

In pronta risposta al rispettato foglio di uostra signoria illustrissima del giorno d'oggi, con cui mi ricerca di qual modo sia capitato in queste forze Giure Bresaz, le rassegno, che, nel tempo si attrouaua esso sequestrato nel recinto di questo Castello per certa summa sua corruzione, essendo stato imputato di auer furtiuamente asportati dal bosco Dubroua, e uenduti in Fasana alcuni tolpi hò creduto di assicurarlo, coll'oggetto che subodorata(!) da lui la inquisizione in tale materia, non si desse alla fuga.

Cui approfittò dell'incontro per riconfermare a uostra signoria illustrissima il costante mio ossequio, con cui mi onoro di segnarmi.

Barbana 16. Maggio 1767.

di uostra signoria illustrissima umilissimo, obbedientissimo seruitore
Giuovanni Lucio Capello
capitanio

Illustrissimo signor Michiel Angelo

Barbinì giudice delegato

c. 152c.

Illustrissimo signor signor colendissimo

E'in opinione l'illustrissimo signor Michiel'Angelo, che seguir abbia il libero rilascio da coteste carceri di Zorzi Bresaz. Vostra signoria illustrissima l'ordinerà, e quindi farà pure, intesi li di lui pieggi del rilascio medesimo, con cui s'intenderanno sciolti dalla responsabilità per lo stesso assunto.

Pregola continuarmi la sua buona grazia, e volermi credere, che sono colla debita stima.

Dignano 17. Maggio 1767.

di vostra signoria illustrissima
devotissimo, obbedientissimo servitore
Giuovanni Paolo Mistruzzi

Illustrissimo signor Giovanni Lucio

Capello capitanio di Barbana

c. 152d.

Illustrissimo signor signor padron colendissimo

Castelnovo 17. Luglio 1767.

Supplico vostra signoria illustrissima di perdono, se mi prendo la libertà di scrivere per mano altrui.

Ho ricevuto il preggiatissimo foglio suo, e ben compreso quanto scrive il riputatissimo signor Marchese sul controverso argomento.

Tutte di prudenza le viste di lui, e le sue avvertenze, non vi può esser miglior consiglio, che quello di seguirle esattamente. Già propenso, e ottimamente inclinato l'illustre soggetto per il miglior andamento dell'affare, e per la sua utile deffinizione, nulla resta di soggiungere oltre al mio particolar osequio, che la supplico di voler lui rileuare.

Il signor Giuseppe non ben rimesso, e sospetto il giorno di dimani in ordine alla sua terzana, non è in grado certamente, che possa trovarsi sul luoco com'egli bramarebbe. Il caso lo giustifica, ed ella già con savio avvedimento ha disposto, e ben provveduto per la debita moderazione nei concorrenti, a divertimento de'disordini.

Favorirà di dire al signor Capponi, che faccia tenere quanto più presto li due libri Cassa fontico, e chiese, e che trascritto il libretto, che viene spedito colle pubbliche lettere, lo rimetta, mentre qui non se ne tiene alcuna copia.

Mi abbia nella sua buona grazia. e sono con rispetto
di vostra signoria illustrissima
umilissimo, divotissimo, ed obbedientissimo
servitore

Michiel Angelo Barbini

P. S. E' stata danneggiata una zalisca nel boschiuo. Di grazia sia fatto il sopraluoco. Poiche osseruabile il trapasso dopo la catasticazione. ed ingressione al zollo, domani scriuerò per il zelesco.

c. 152e

Illustrissimo signor amico amatissimo

Avrà già ricevuta lettera del signor Clarich, in di cui assenza rispondo alla sua giunta in questo punto, ed esibita da cotesto ufficiale, da quale avrò appunto, che l'illustrissimo signor Michiel Angelo intende gl' sia fatta in publico l'istanza dal Corpo dei giudici per la permissione di pernotare nelle case de'privati.

Assense, che possano in quelle trasferirsi ai pranzi, ma vuole poi, che si abbiano a restituire in Castello, dove star dovranno dalla mattina sino l'ora di pranzo, e dopo di questo sino la sera.

La fede dei giudici, che si sono presentati dovrà esprimere la rassegnazione di cadauno di essi rispettivamente nelle forze della giustizia, ed alle di lei disposizioni.

Per dimani mattina io sarò a cotesta parte, e sino il mio arrivo la favorirà ordinare ad alcuno di cotesti religiosi, che mi attenda colla messa, e con particolar stima mi professo

Castelnovo 22. Agosto 1767.

di vostra signoria illustrissima
devotissimo, obbedientissimo servitore, ed amico
Giovanni Paolo Mistruzzi

Illustrissimo signor Giovanni Lucio

Capello capitano di Barbana

Copia.

c. 153.

Illustrissimo signor giudice delegato giustissimo, e sapientissimo

Adi 3. Settembre 1767. Presentata in mano dell'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato dall'infra-scritto Miculla Paulacich, instando ecc.

Essendo cadente la casa, che già tempo hò acquistato da queste uenerande scuole, per essere tutti li traui marzi, e uecchi; ricorro umilmente ad'implorare uostra signoria jllustrissima, acciò mi facesse la carità di concedermi noue traui dal bosco Dubroua, ed'altri tre più grossi per fare li caualli, non potendo per la mia miseria in nessuna maniera agiutarmi(!). Sono ancora à umilmente à(!) supplicare, acciò mi uolesse concedere due pezzetti di comunale, uno posto sopra la uilla Bullich, e l'altro appresso Barbana situato nel bosco Fratta, in tutto di sei giornate circa, che essendo di pregiudizio per qualche passaggio, mi obligo di non impedirlo mai, anzi lasciarli ampla la libertà in ogni tempo, non apportandoli à chiunque nessun altro pregiudizio; essendo in jsola la mia casa, ne auendo postisia di gettare ne meno un poco di acqua, sono à supplicarla di concedermi un picciolo angoletto, che è di larghezza due passi, situato in mezzo due orti, uicino alla mia abitazione, e che non serue di alcun passaggio. Tanto ne imploro con le lacrime agl'occhi da uostra signoria jllustrissima, non stancandomi mai di porgere continue prezz(!) all'Altissimo per una sua lunga conseruazione, bacciandoli prostrato le uenerate uesti. Grazie ecc.

Umilissimo, deuotissimo, obbedientissimo,
osequiosissimo, e fedelissimo suddito

Nicolò Paulacich

Adi 3. Settembre 1767.

L'jllustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato, letto il memoriale prodoto da Miculla Paulacich, cui si rigetta in tutte le ricerche, alla risserua dell'ineustitura di sei giornate di terreno comunale in Fratta, giacche per informazioni prese da sua signoria jllustrissima non può quella apportare uerun pregiudizio, ne al publico, ne al priuato interesse, hà benignamente annuendo in questa sola parte decrettando decrettato, ad'inuestito lo stesso Paulacich nelle premesse sei giornate di terreno incolto,

cioè tre giornate nel luoco chiamato Lonchiarizze, ed altre tre in tramontana delli beni di Matte Tabarin, frà li rispettiui confini, che douranno essere assegnati dal zuppano, e pcozzuppo attuali giusta il solito, col debito di douerle ridure à coltura nel termine d'anni cinque prossimi uenturi, locche effettuato, s'intenderanno, d'all'ora in poi di sua libera ed'indubitata ragione per se, eredi, e successori suoi in perpetuo. salua però la contribuzione annua della decima dei prodotti all'economia feudale; sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato
(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.
c. 154.

Jllustrissimo signor delegato giudice giustissimo

Adi 31. Agosto 1767. Presentata nelle mani di sua signoria jllustrissima dal reuerendo don'Steffano Raico, Jue Percich quondam Mattio, e da Matte Coroman quondam Loure per nome loro, e degl'altri inuestiti dell'Arsa instando ecc.

Con proclama emmanato li 18. del spirante Agosto uienne comandato à tutti il douer contribuire la decima de prodotti ne campi nella Ualle Arsa.

Colpi tal commandamento uiuamente 50. più sudditi posti in questa gloriosa ed'indipendente giurisdizione, e ciò non perchè ricedono pagare la decima giusto il loro impegno incontrato coll'eccellentissima casa all'or, quando con uenerato decreto furonno(!) delli medesimi inuestiti; mà perchè in'ora, attesa la loro sterilità, li prodotti sono fieni, il trasporto de quali è difficile, anzi difficilissimo.

Oggetti dunque, che eccitano l'infelicissimi porgitori del presente umilissimo memoriale, inuocare la sopragrande clemenza di uostra signoria jllustrissima accordarli la contribuzione per la medesima, in grani, cioè in sorgo, solito prouento dell'Arsa.

Jl quantitatio della contribuzione sarà, quanto da periti jdonei uerrà giudicato, quell'or la conueniente offerta di un starol per giornata uerebbe rifiutata.

Dall'innata carità di uostra signoria jllustrissima si fiduciano molto ottenere à quanto umilmente prostrati aspirano, per il chè porgerano sempre più feruide le preci à Dio signore per una lunga sua conseruazione. Grazie ecc.

22. Decreto.

Registrato in
Libro termi-
nazioni.
CXLV.

Adi 3. Settembre 1767. Brattelich

L'Illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnou, e loro territorj, letto il presente memoriale presentato dal reuendo don Steffano Raico, da Jue Percich quondam Matte, e da Matte Coroman quondam Loure per nome proprio, e degl'altri ionestiti nelli terreni della Ualle dell'Arsa, e diretto ad'implorare, che nell'obbligo giusto, e ragioneuole di contribuire la decima sopra li prodotti prouenienti dalli medesimi ionestiti terreni, sia loro fissata un annua contribuzione di grano proporzionata alla qualità del fondo sterile di sua natura piuttosto, che essere tenuti alla decima del fieno, in riflesso agli incomodi, che ui anderebbono(!) annessi nel debito del loro trasporto al Castello di Barbana, stanti le distanze, de quali si tratta; esaminate le considerazioni addotte, e prestato il conueniente maturo riflesso à tutto, e quanto ui può concorrere in questo affare, sù di cui ne fù preso pure ogni lume, ed'informazione dall'amministratore dell'economia feudale; hà sua signoria jllustrissima, anche con le douute uiste all'interesse di sua eccellenza reputato esaudibile il ricorso, e quindi decretato, e decretando terminato, che l'annuo canone sia, e debba essere per sempre di un starol, e mezzo di sorgo rosso per giornata nella misura di Barbana, ad'un qual'effetto douranno prontamente esser appostati debitori nei Libri dell'economia dell'eccellentissima signoria, tutti quelli, che si trouano attualmente in possesso delli accennati terreni, perchè di anno, in anno nel giorno di san Martino abbia da ogn'uno esser pontualmente supplito con l'effettua corrisponsione del fissato (c. 159.*) grano, da esser da medesimi condotto ai soliti granari in Barbana, dichiarandosi, che nel caso di allienazione de terreni stessi, s'intenderà sempre il fondo sottoposto all'obbligo dell'espressa annua corisponsione, locchè atteso, resta pertanto nella parte riguardante la decima de fieni, rimosso, ed'annulato il proclama de di 14. Agosto ultimo decorso emanato nella materia; sic mandans ecc.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato
(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

* Ova se odluka (dekret) u izvorniku nastavlja na c. 159.

Copia.
 22. Proclama.
 Registrato in
 Libro termi-
 nazoni.
 CXLVI.

Noi Michiel Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, e loro territorj ecc. Nella istituzione dei due guardiani, che seruonno(!) all'esigenze del Castello. e per il trasporto delle pubbliche lettere, entro, e fuori di giurisdizione, come lo ricerca il bisogno, e stato fissato, e stabilito, che tutti in generale quelli del territorio di Barbana abbiano à contribuire per mercede del seruiuzio, che uienne dai medesimi prestato, quale obliga totalmente, e tiene di continuo impegnata la persona, cioè quelli che tengono animali lanuti segala starioli uno, e tutti gli altri, che non auuessero(!) simili animali orzo staroli uno; e ciò ogni suddito à cadauno dei guardiani sudetti.

Sebbene però così sia stato conuenuto, e determinato, pur nonostante ui sono quelli, che si fanno lecito di deffraudarli, ò con ommettere del tutto la fissata contribuzione, ò con conuertirla in altra specie di grano. come più accomoda al genio, e all'interesse, la qual cosa non essendo da tollerarsi. come contraria alla ragione, ed al douere dei guardiani stessi, che non possono, ne deuono essere pregiudicati nelle loro mecedi, che nel mezzo delli giornalieri sudori, e fatiche, sono nel giusto diritto di conseguirle nelle limitate precise misure, tanto più, che da ciò ne dipende unicamente la loro sussistenza, si fa perciò pubblicamente intendere, e sapere Che in auenire non possa da chi si sia esser ommessa, ne ritardata à medesimi guardiani la contribuzione sudetta nella misura, e nella specie, à cui fossero respettiuamente tenuti, mà tutti debbano à tempi debiti eseguirla immancabilmente con l'effettua corrisponsione di due* staroli di segala, lorchè siano posseduti animali lanuti, ò due* staroli di orzo da quelli, che si trouassero priui di simili animali. senza punto declinare sotto qualunque pretesto, ne rispetto alla qualità de grani, ne rapporto alla fissata misura.

Se però nonostante una tale prescrizione ui fosse, chi osasse di contrauenire opponendo, e ressistendo alla preffissa consueta corrisponsione, sarà questo tenuto di pagarla doppiamente, lorchè, dietro all'istanze, che fossero portate nel proposito, ne fosse prouata, ò l'esposta incontrata renitenza per un tale pagamento. oppure eseguidolo, che ne uenisse alterata la specie, ò la misura.

E perchè li guardiani stessi non abbiano poi ad'abusarsi del prouedimento, ne mai comparire per una tal causa, con false rappresentazioni alla giustizia, si dichiara, che se in alcun tempo, mossi tal uolta da fini indiretti. e con la mira di trar

* U izvorniku stajalo „uno“, te preko toga napisano „due“.

uantaggi dall'occasione, ardissero di portar indebiti ricorsi in quest'affare, conuinti, che siano di auer operato con inganno, e contro la uerità, soggiaceranno immediatamente alla perdita di quella porzione di grano, che secondo il conuenuto ui appartenesse, riguardo quelli, contro quali fossero stati diretti simili ricorsi, oltre quell'altre correzioni, che fossero conuenienti al caso, ed'alle sue circostanze.

Il presente sarà publicato in Barbana, e nelle chiese campestri del suo territorio à cognizione uniuersale, e perchè sia da ogni pontualmente eseguito, quanto uienne ordinato, e disposto. In quorum ecc.

Brattelich 3. Settembre 1767.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

c. 156.

Adi 4. Settembre 1767. Villa Brattelich.

L'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Vendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnuovo ecc., scorgendo, che nelle affittanze ultimamente seguite di diversi beni comunali situati nel tener di Castelnuovo, che usurpati da' quei abitanti erano contro il prescritto da varie terminazioni nella materia, stati ridotti a coltura, vi corre il difetto di tutti gli altri, che notificati nell'anno 1763., non furono poi compresi nei sopraluochi praticati dal signor capitano nel passato mese di Luglio, e però volendo anche in questa parte, regolare, nè lasciar più oltre sussistere il disordine, ha ordinato, che lo stesso signor capitano abbia a condursi di nuovo sopraluoco a riconoscere, e depurare la verità del fatto in rapporto ai terreni, ed ai possessori, che saranno qui à piedi descritti, onde dietro alle stime, che dovrà nel tempo medesimo far succedere col mezzo di persone di esperienza, di pontualità, e fede stabilir in conformità del risultato, e delle precedenti quelle altre affittanze, che vi occorressero in raguglio al sei per cento, per l'effetto, che anche il ricavato per questo conto sia, e s'intenda devoluto alla cassa di quel commune a commodo, ed in suffraggio delle sue esiggenze, per la qual cosa dovranno esser fatte le relative appostazioni nel Libro rendite à debito dei rispettivi affittuali, sic mandans ecc.

Zuppano Rocco Valle una giornata di pascolo Poligraglie.

Alcuna quantità di terreno Poli Ograde per mandre.

Pozzuppo Vido Parzan due orti di mezza giornata circa in Glavizza sopra le case dei Parzani.

Vido Valle una giornata di pascolo in sito nominato Ograda Omelie presso il tegor del pozzuppo Alfier.

Altro pezzetto in detta Ograda era di Mico Vidas, e della vedova di Iadre Valle.

Cinque giornate di arativo in sito detto Vertaglie.

Vna giornata di arativo Poli Dolina.

Zuppano Andrea Bolcovich dieci giornate di pascolo con entro olivari in sito nominato Glavizza.

Sime Pedrina un pezzetto di terra contro quindici fosse di piantada, e due olivari Poli Loquizza appresso la sua cassa.

Luca Parzan un'orto sopra le case delli Parzani in Glauizza. Due giornate di arativo presso la chiesa di Santa Croce.

Due giornate di pascolo dietro la casa delli Parzani.

Giure Crascich tre giornate di arativo con olivari attorno in sito detto Podvvraglia(!) Valla sotto Ballvan.

Vna giornata di pascolo in sirocco di Ballvan detto Ortichia.

Matte, e Tomme Drasinovich tre giornate nel sito Vertacchia.

Pave Kodan due giornate di pascolo Poli Doza.

Pozzuppo Giacomo Parzan due giornate di pascolo dinnanzi il suo tegor in Prissicca.

Cinque giornate di pascolo con olivari in sito detto Portolongo.

Due giornate di pascolo in sitto detto Smrich.

Mico, e Giure Zatela una giornata di arativo presso l'Ograda del zuppan Mandussich in sito denominato Berdo.

Ive Grubich due giornate di pascolo in Milie Poli Plocate.

Pave Zatela una giornata di pascolo sotto le case U Docich.

Ive Mircovich sette giornate di arativo con piantade in Lanischie.

Mico Vidas, ed eredi quondam Pere Vidas mezza giornata di pascolo U Milie.

Matte Clunich un pezzo di terra appresso il proprio tegor.

Pave Vulahovich quondam Sime due giornate di pascolo sotto l'orto di Mico Valentich in Comunizza.

Vido Martincich una giornata di pascolo Poli Duora.

Gasparo Gaspich due orti sotto Comunizza.

Matte Sicula quatro giornate di pascolo presso la sua Ograda sito denominato Plocatte.

Michiel Angelo Barbini giudice delegato

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 6. Settembre 1767. Barbana. Domenica.

Publicato sotto la loggia in concorso di popolo molti presenti, e specialmente Matte Tade, e Giure Ossip testimonj ecc.

24. Terminazione.
Registrato in Libro terminazioni.
CXLVII.

Noi Michiel'Angelo Barbini per sua eccellenza la signora Anna Uendramin kavaliera Loredan giudice delegato nelle di lei signorie di Barbana, Castelnouo, loro territorj, porti, boschi ecc.

Il graue disordine, che ripieno di perniciose conseguenze era inualso in queste giurisdizioni nell'importante materia de testamenti, ed'in particolare rapporto alle cedole scrite da aliena mano, hà somministrato giusto motiuo all'estesa della terminazione 22. del corrente, e quindi di dar con essa regola, e forma alla materia stessa, a senso, e secondo la disposizione delle leggi nel proposito. Mentre però nell'esame, che ui si è contribuito sopra di questo serio delicato argomento, si è chiaramente conosciuto, che il souuertimento delle leggi, e delle buche regole instituite a saluezza delle ragioni, e dell'interesse dei sudditi, procedeu principalmente, perche le medesime cedole erano scrite da mano imperite, ciocchè è prouenuto dallo scarso numero de nodari. non essendouene, che uno solo; oltre al cancelliere, il quale anche di presente manca, che in ogni caso sempre obligato negl'altri naturali esercizi della cancellaria, non può accorrere all'esiggenze dell'unc, e dell'altro territorio. ond'è, che per prouedere. e presidiar pure il seruizio, come conuiene, anche in questa premurosa parte. si troua utile alla causa, e necessaria la elezione di qualche altro nodaro.

Fissato per tanto l'occhio sopra la persona di domino Martino Bellauich figlio del zuppan Ghergorio suddito di queste signorie, in cui concorrono li requisiti tutti di probità di costumi, di abilità, e fede, resta perciò lo stesso in uigor del presente eleto, e creato in nodaro giurisdizionale di queste signorie, con facultà al medesimo di stipular qualsiuoglia instrumento, testamento, contrato, e qualunque altro atto notariale solito, e consueto di stipularsi da publici nodari. Direta una tal elezione all'oggetto di conciliare il commodo, e uantaggio de predetti sudditi non solo, mà tener lontani ancora li già risultati riflessibili sconcerti, siamo certi, che lo stesso Bellauich sarà per supplire ai doueri dell'impiego, e per corrispondere nella sua importante gelosia con tutta la pontualità, e fede. Si dourà per tanto agl'atti di lui qui, ed'ouumque(!) prestarsi piena, ed'intiera credenza.

La presente rassegnata a sua eccellenza signora, e padrona per la di lei auttoreuole approvazione, la sarà quindi poi publicata ad'uniuersale inteligenza, e registrata nel solito Libro delle terminazioni a cauzione dell'eleto, ed'a lume dell'auuenire; in quorum ecc.

Castelnouo 29. Agosto 1767.

Michiel'Angelo Barbini giudice delegato

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Illustrissimo signor signor colendissimo

Il signor delegato nel di lui regresso a questa parte mi hà presentata la terminazione annessa in data 29. dello scadente Agosto, con cui uiene creato nodaro in coteste giurisdizioni domino Martin Bellauch.

Segnata la stessa con la risserua della mia approuazione, ne addiuene quindi, che contribuito ogni maturo riflesso (c. 158.) alle cause. che nella necessità del prouedimento, hanno somministrato giusto motiuo all'estesa della terminazione 22. del mese sudetto, che sono quelle medesime, che appunto seruirono d'impulso alla creazione del nodaro sudetto, questa resta perciò approuata, ed'auttorizzata con il mio beneplicito, per l'effetto, che ella la faccia registrare nel Libro terminazioni, onde abbia a riportar la sua esecuzione in tutto, e per tutto come nella medesima, e le auguro ogni felicità Venezia 18. Settembre 1767.

Affezionatissima per sempre

Anna Uendranim Loredan signora. e padrona.

Illustrissimo signor Giouanni Lucio

Capello capitano di Barbana.

Na vrhu lista 158. (c. 158) nalazi se iznad teksta :

(Suhi pečat)

Giouanni Paolo Mistruzzi cancelliere delegato ecc.

Adi 27. Settembre 1767. Barbana.*

Publicata sotto la loggia in concorso di popolo, molti presenti, ed'ascoltanti ecc., e specialmente il chierico Paulo Grabar, e Paue Sore testimonj ecc.

Dalje do kraja kodeksa (od l. 160. — 168.) slijede dodaci. ispisani rukom Giuseppe A. Battel, koji je u drugoj polovici 19. stoljeća bio načelnik općine Barbana.

c. 160.

1536. 23. Dicembre.

In Consiglio X. cum adjunctis etc.

Andreas Gritti Dei gratia dux Venetiarum, cum ex decreto, et parte capta in Consiglio nostro Decemi(!) cum adicione sub 5. Octobris anni proximi(!) praeteriti vir nobilis Bernardus Superantio provisor super Cecha nostra pluries subhastaverit. sub logia Rivoalti Castrum Novum, sive de Rachel noncupatum(!) cum villa Barbana, et totius ejus territorio situs(!) in partibus Istrie modis. pactis. conditionibus. et declarationibus(!) in appodegia incantus contentis, cujus tenor sequitur, et est talis videlicet:

* Ovo se proglašenje (promulgacija) nalazi in margine lista 157. (157.), ali ga donosimo ovdje izn odobrenja (aprovacije) predmetne odluke (terminacije).

Vende il n.(obil) a.(! h./omo/) Bernardo Soranzo proveditor alla Zecca dell'illustrissima signoria di Venezia in esecuzione della parte dell'illustrissimo Consiglio di Dieci, con la zonta de di 5. Ottobre 1535. il loco di Rachele, ovvero Castelnovo, e villa di Barbana situati in Istria, con tutte le sue ville, piani, acque, porti, monti, casali, territorio, abencie(!), pertinenzie, proprietà, giurisdizion libere, e franche eccetto dazj di Venezia, et altre gravezze, che fossero poste per li Consigli nostri, e nelli confini, che al presente si trovano messi, e disegnati dalla parte fra Rachel, e quelli di Momoran per li rettori di Pinquente, Piran, e Grisignana, oltre il quale per 'l comprador non si possi tentar, né dimandar cos'alcuna, ma ben in quella parte, oltre li confini siano salve tutte le ragioni che quomocumque(!) potesse spettar all'illustrissima signoria, et con quelle utilità che dentro essi confini se contien, e con l'intrada di biave, e vini dell'anno presente, et altre utilità, e regalie, che de cetero, correivano, non possi esso comprador, e suoi eredi in alcun tempo. e modo crescer gravezze, ne altre sorte di angarie, né d'imposizione alli abitanti in detti lochi, e territorj più di quello è stato il solito, e tenuti a far, e pagar, dichiarando, ch'essa illustrissima signoria sia tenuta mantener il comprador indenne da evizione, da essergli restituito tanto quanto avesse esborsato alli proveditor di Zecca.

Noi possi il comprator, o suoi eredi per alcun tempo, e modo, alienare i detti lochi, o tutti o in parte ad altre persone, che alli sudditi dell'illustrissima signoria. Intendendosi, che li rettori di Pola et quelli di Albona, e Fianona non si possino de cetero aliquomodo ingerir nel giudicar si in civil, come in criminal li vicini di Rachel, e Barbana, ma siano giudicati per il patron d'essi lochi, siccome è stato il solito, et le appellazioni in civil vadino alli Auditori, et in le criminali ali(!) Avogadori, siccome è consueto, et de cetero sia posto in le commissioni delli rettori di Pola, e di quelli di Albona e Fianona, che non debbano impedir, né comandar al detto comprator, e sudditi suoi cos'alcuna.

Ceterum in le cose della Casa dell'Arsenal sia servato quello, che per legge, et ordini nostri si dee' osseruar, e se altramente sarà fatto, sia ipso jure nullo, et revocato, siano servati li soprascritti capitali in perpetuum per essa illustrissima signoria, nē mai contro quelli sia fatto in contrario in pregiudizio, et suoi eredi, e successori, e deve esser approbata la presente vendita per il Collegio del serenissimo principe, con intervento etiam delli proveditori alla Zecca con li due terzi delle ballotte, e questo in esecuzione della parte dell'eccellentissimo(!) Consiglio de Dieci con la zonta de' di 5. Ottobre predetto, et sia tenuto il compratore esborsare a Giacomo Soranzo solamente scrivani di Zecca, quell'utilità, che se

dariano alli ministri di cadaun altro officio di questa Città che avesse fatta la presente vendita, dovendo etiam pagar il suo privileggio, ovvero instrumento dalla cancellaria nostra justa il consueto. dichiarando, che se il proveditor le levarà dall'incanto senza delibèrar, debbi, e s'intendi restar per conto di quello, che lo averà ultimamente incantato al mazzor prezzo il nome del quale si debbi notar, et sic finis(!) tenor (c. 161.) dicte apodigie.

Et cum post multos incantos nullus alius se majus pretium exbursare obtulerit, quam viri nobiles Leonardus Lauretanus et fratres filii quondam viri nobilis Hieronymi Lauretani quondam serenissimi principis domini Leonardi Leonardiprecessoris nostri, qui summam ducatorum quattordecim millium centum sexaginta pro dicto castro, et villa, juribus, iurisdictionibus, habentiis. et pertinentiis suis exbursare promiserunt, ideo fratribus ipsis, tanquam plus offerentibus, pro se, heredibus, et successoribus suis, et causam ab his habentibus, castrum, et villa predicta a prefacto(!) provisoro nostro deliberata, vendita. et relaxata fuit, que venditio postea pro ejus firmiori robore, et in executione suprascripte apodogie sub die 14. instantis mensis in nostro collegio, intervenientibus capitibus Consilii nostri Decem ballottata, approbata, et omnibus suffragiis nemine discrepante confirmata fuit. Cumque postea prefacti vir nobilis Leonardus et fratres Lauretano ipsos ducatos 14160 ipsi provisoro nostro integre exbursaverint, ut constat ex fide nobis facta per viros nobiles Bernardum Superantum provisorum super Cecham, et Rugerum Contarenum vassarum argenti die 16. instantis cum ipsorum subscriptione, nec non prudentis Iacobi Superantio scribe dicti officii(!); ideo nos Andreas Gritti dux, cum nostro Consilio Decem et additione confirmates(!) primo. et ratum habentis(!) apodegiam incantus suprascripti deliberationemque, et venditionem factum per suprascriptum provisorum nostrum, ac confirmationem predictam cum(!) fratres(!) supranominatos(!), heredes, et successores vestros securos, et quietos de dicta exbursatione per nos, et successores nostros fecimus. et facimus in perpetuum cum pacto de nihil ulterius de hac causa pretendo(!), ponendo preterea vos, et quemlibet vestrum. heredes et successores vestros, et alios a vobis causam habentes in infinitum, in locum, statum, jus ut(!) esse nostrum ceno(! cum) omni modo, iurisdictione, mero, et mixto imperio, et gladij potestate, et denique in eo gradu, in quo dominium nostrum erat ante deliberationem, et venditionem predictam, cum pactis modis, et declarationibus, conditionibus, et obligationibus omnibus in suprascripta apodogia contentis et expressis, in quorum fidem presentem fieri, et sigillo nostro in bulla aurea muniti(!) mandavimus.

1631. 14. Luglio. Fu fatta copia d'ordine degl'eccellentissimi signori capi.

Angelo Augustini nodarius ducis manu propria.
Barbana li 10. Marzo 1849.

Fò piena fede io sottoscritto d'aver estratto copia del sopra-
esteso instrumento di vendita, da altra eguale che si conserua
nella famiglia Ciceran in Pontiera, con tutta fedeltà e parola
per parola, in fede

(Lični pečat) Giuseppe A. Battel

c. 162.

Copia

della ducale 16. Maggio 1516. esistente nell'archivio dell'
insigne collegiata chiesa di san Nicolò di Barbana.

MDXVI. Die XVI. Maij

Leonardus Lauretanus Dei gratia dux Venetiarum

(Vedi a pagina 163.)

Secondo, ditti poveri supplicanti soleano pagar marche XLVI
a lire otto per marca al magnifico capitano de Pisin all'anno;
et atrovandosi al presente poverelli ruinati in summa inopia,
et calamità, per li gravissimi danni per loro patidi ut supra,
supplicano quella per sua clemenza siano liberi, et exempti
da pagar ditte marche quarantassei, per tutto quel tempo me-
glio parerà a vostra serenità.

Ad secundum quod per biennium proximum solvere debant
ducatos trigintaquinque in ratione anni, et postea solvere eo
modo quo prius.

Tertio, obbligati erano, e solevano far una cazzza, et le spese
per giorni dui al predicto magnifico messer Zorzi cum persone
tre; et poi a cui comanderà la serenità vostra, secondo el no-
stro consueto.

Ad tertium, quod liberi sint a venatione.

Quarto, chel preditto comun, et huomini de Barbana, ha sem-
pre avuto, et hanno libertà d'elezer uno gastaldo, et sotto ga-
staldo; i quali habbiano autorità de far rason a cadauno, et
le appellazion che andavano al capitano de Pisin, vadino al
prefatto messer Zorzi, et poi a cui comanderà la sublimità
vostra. — Ad quartum, gastaldiones, ac zuppani, per eo eli-
gantur juxta solitum, quorum appellationes devolumus ad
potestatem nostrum Albone, et Flanone tenetur.

Ovili šest redova tačaka nalazi se u izvorniku.

Quinto, dicto comun, aut huomini de Barbana haveano autorità d'elezer el piovan, et canonici, et el reverendo domino episcopo de Puola confirmava quelli sine aliqua contradictione; al presente supplicano la sublimità vostra se degni confermarli dicta autorità. — Ad quintum, quod ipsi possint facere electiones eorum plebanorum, et clericorum juxta solitum.

Sesto, dicto comun, et huomini havevano libertà d'acceptar animali in erbatico quanto a loro piacere, del qual erbatico pagavano le spese de far la casa, e far nettar li laghi de comun, et tener conzo al Castello, et altre spese occorrenti a ditto comun, rechiedendo al presente li sia confirmata ditta autorità et libertà. — Ad sextum, quod in facto erbatici sic observentur quantum habebant(!) donec fuerunt sub imperio

Septimo, el predito comun, et huomini havevano, che nelli porti sui venir potea ogni mercanzia, et robbe, qual si vendea senza datio, et similiter poteano vender vini, carne, olio et formento, et ogni altra cosa in dicta villa senza datio alcuno. et così al presente richiedono li sia confermato tal facultà, et libertà. — Ad septimum, quod in omnibus, et per omnia eorum portum in venditione rerum sint(!) ad conditionem illorum de Albona et Fmanona.

Octavo, dicto comun, et huomini rechiedono de gratia special, li sia concesso, che alcun de lor magnifico rettor, ovver podestà, non possano per alcun tempo tagliar, ne far tagliar nelli boschi del dito comun, ma siano conservati per uso, et beneficio de ditto povero comun; mediante le qual gratie, viver, et (perseverar- precrtano) perservar possino sotto la felice umbra de quella, alla gratia del qual genibus flexis sempre se aricomandiamo. — Ad octavum, quod eis concedatur observantia, et consuetudo, que fuit per elapsum.

Has autem ad successorum memoriam registrare facite, et registrata presentanti restituite.

Data in nostro ducali palatio, die XVI. Maii. m. d. XVI.**
(a tergo)

Nobilibus, et sapientibus viris Alvisio Fuscarenò potestati Albone, et Flanone, et successoribus etc.

Presentata die XXI. Maii. D. M. XVI.

Ex libro statutorum Albone extractum fuit
c. 163. per me Matteum Lucianum.

(Vedi pagina 162.)

Potestati Albanae et Flanone et successoribus suis.

Adierunt presentiam nostri domicenij Santus Vischovich gastaldio et Marinus Vinodolaz, nuntij comunis et hominum ville Barbanae, territorj. Histriae, fidelissimorum

** Tako u izvorniku (t. j. 1516.).

nostrorum inser . . . * et eorum precipua erga nos fidentium sub pristinam devotionem status nostri: et porectis infrascriptis capitulis continentium ut in illis: umiliter a nobis eorum confirmationem petierunt: quibus capitulis diligenter inspectis, et consultis de singulis ad singula, ea prout conueniens** fore putavimus in Coleggio nostro: et auctoritate habita a Senatu, sic reformavimus, corettimus,** et confirmavimus, ut infra dicentur, volentes et cum eodem Coleggio et auctoritate infrascripta mandantes et jubentes quo dicta observetis et obseruari ac exequi peribus (! faciatis), forma vero capitatorum (! capitulorum) cum concessione cujoslibet(!) eorum infra sequitur, et primo

Capitula ville Barbane

Umilmente supplicano li fedelissimi, et devotissimi servitori et suditi de vostra sublimità Santo Viscovich castaldo de Barbana et Marin Vinodolaz nuntij de li fedelissimi comun et homeni de dicta villa de Barbana territorio Istrie: Come sit che ne la presente guerra come devotissimi del stato de vostra sublimità, postposto ogni rispetto, et pericolo, che la vita loro et facultà, incendj et ruina patidi habbiamo, cum sommo studio et allegrezza, spontaneamente ritornati a la devozion di vostra sublimità et mediante singolar governo de li magnifici messer Zorzi Diedo et Polo suo fradel, cum summa destertità et justitia sempre demonstrato, verso de lor longamente tenuto, et governato certo confissi ne la jnnata benevolentia de vostra sublimità supplicano quella se degni di gratia special conciederli che dicto comun et homeni de la villa de Barbana de cetero fin che regnano le presenti guerre stiano sotto il benigno governo del prefatto Zorzi Diedo, et fornite le presenti guerre perseverar poi possino sotto le iurisdiction della vostra terra de Albona per esser più vicina del loco(!) della dicta villa de Barbana de tutti li altri territorj circumvicini cum le consuetudine(!) infrascripte:

Primo — come obbedientissimi se offeriscono dar volentiere, come hanno fatto fin al presente la decima de vinj et biave et agnelli al prefatto magnifico Zorzi, et poi al regimento de Albona che per tempi sarà, ovvero a cui comandarà la vostra sublimità, de la qual decima el quarto tutto vien alli sacerdoti de dicta villa, eccettuando la principal giesia de san Nicolò, et la gesia de sancta Maria de Oraniza, et la giesia di san Spirito, et li preti de dicto loco, el gastaldo, sotto gastaldo ancor non pagano dicta decima. — Quantum ad primum capitulum concedatur quod esse de-

* Tako u izvorniku, na kraju s tri tačke

** Tako u izvorniku.

beant sub iurisdictione Albone et Flanone, et quod in casu
decimarum eis **verretur**** quantum in tempore quo erant
sub iurisdictione cesaree majestatis servabatur.

.....
.....
.....

(Vedi pagina 162.)

.....
.....

**c. 164. UbicITÀ dei statuti dell'Istria
e vicende di quello del comun di Barbana.**

Al cadere della republica Veneta, e durante il tramestio del
succedutole governo francese, molti documenti patrij spari-
rono dall'Istria, e frà questi mancava pure il Libro delle
terminazioni, volgarmente chiamato **lo Statuto del comun di
Barbana**; codice, che invano veniva rinvangato nella cancel-
laria e nell'archivio della comunità allorché si doveva consul-
tarlo per la decisione di alcune cause che in quei tempi ebber
luogo.

Più tardi si rilevava, che tutte le scritte d'importanza, si
del feudo, che della giurisdizion di Barbana, libri e documenti
che stavan riposti nella fattoria vecchia del Castello, venivano
spedite, assieme a parecchie della cancellaria, da Gregorio Mi-
coli agente feudale, con tutta secretezza, per Pessacco ai padroni
Loredan in Venezia, e qualche tempo dopo la costui morte,
suo nipote e successore nell'agenzia feudale, Antonio Micoli,
spediva per la stessa via, mediante certo padron Vianello, le
rimanenti scritte di entità, favorito dalla posizione di capo
politico del luogo, quindi della **Mairie**, e da ultimo di attuario
della podestaria di Barbana, sotto cui realmente dipendevano
tutte le pubbliche facende, per la circostanza che il podestà
Capponi stava domiciliato alla Porgnana, lasciandolo arbitro
in quasi tutte le facende.

Morta Catterina Loredan ultima giurisdicente, e padrona del
feudo di Barbana, e subentratole nelle ragioni feudali il ge-
nero e conte Luigi Almorò Pisani, quel statuto, forse prima,
ma pare che da questi, si rispediva al Micoli, nella circo-
stanza che l'Austria, assunto il governo di questi luoghi, or-
dinava le operazioni del Catastro, acciò attinger potesse tutti
quei lumi che vedrebbe necessarj al maggior vantaggio
degl'interessi del feudo.

Avvenuta poi la morte del Micoli, il detto statuto, rinvenuto
nel suo studio, fù dall'attuario Tromba, che d'ordine del giu-

** Tako u izvorniku.

** Ovih pet redova tačaka nalazi se u izvorniku

dizio assumeva l'inventario, elencato fra gli altri libri del defunto. La stessa sera di tal'operazione però, il Tromba, tenendo discorso col canonico Stancovich, depolrava, come i comuni dell'Istria per fatale noncuranza, perdettero in gran parte siffatti preziosi documenti patrij, e che il simile avverrebbe anche di questo da lui testè registrato.

Lo Stancovich, appassionato cultore e raccoglitore di cotali oggetti, ciò udendo, pregò il Tromba, facesse il possibile per ricuperarlo a Barbana, ed offrivagli una copia del medesimo da lui posseduta, che una volta serviva di manuale ai cancellieri della giurisdizione (c. 165.) acciò avesse a surrogarla nell'inventario al luogo da cui sarebbe levato l'originale. Vi aveva per tale rimedio la difficoltà per le cancellature che dovrebbero necessariamente aver luogo, nullameno il buon Tromba, saviamente pensò salvare la capra e la verga, salvare cioè statuto e copia; e così nell'inventario protocollava un volume inconcludente, lo statuto consegnava allo Stancovich, e questi deponeva la copia posseduta nell'archivio del comune, ove tuttora si conserva.

E così quel statuto, ossia registro delle terminazioni, trovasi ora presso il signor Alessandro Deletti nipote ed erede dello Stancovich succitato.

Altro statuto, in tre volumi, ch'è pure copia tratta dal primo per mano del benemerito avvocato, nodaro e cancelliere della giurisdizione, Tomaso Andrea Capponi, d'ordine della giurisdicente Anna Vendramin-Loredan, come da sue lettere di data 23. Febbrajo 1767. al capitano Capello, esiste nell'archivio di Cà Pisani in Campo san Stefano in Venezia, assieme ad innumerevoli volumi e documenti riguardanti Barbana e Castelnuovo, sui quali potrebbe studiare colui che intendesse accingersi a scriver qualcosa sul passato di Barbana.

Il presente volume, intitolato: **Visita dell'illustrissimo signor Michiel Angelo Barbini giudice delegato**, contenente fra gli altri oggetti di tal missione numero 24. terminazioni parte originali e parte in copia,, per le cose riordinate ed esaurite l'anno 1767. accompagnava sempre lo statuto sopradetto, e quindi doveva trovarsi presso il Micoli al momento della sua morte, ne comprender puossi il motivo per quale di esso non si faceva cenno quando si assumeva il riferito inventario. Certo è che Guglielmo Micoli subentrato al padre nelle mansioni dell'agenzia feudale, lo affidava ad uno dei Petech da Gimino, suoi colleghi ed amministratori di un terzo del feudo di Barbana e Castelnuovo goduto dal nobile Francesco Giustinian Lolin da Venezia. Morti li Petech, passò in terze mani, e finalmente pervenne in mio potere per fortunata eventualità e per danaro, e dopo praticate raccomandazioni.

Tempi tristi, — ne quali il ben publico trascurato dai governanti, noncurato dai governati, abbandonato a se stesso, o per

fatalità caduto a discrezione d'ignoranti piantaccie esotiche, va poco a poco perdendosi, con grave detrimento della patria nostra, gloriosa per molti titoli di un passato da invidiarsi! Ma pare impossibile! tutti, o quasi li luoghi (c. 166.) dell'Istria di qualche importanza, avevano statuto proprio, che li regolava, e di quasi tutti le vicende si assomigliano, essendo ben pochi quei comuni che tuttora li conservano.

Albona — accidentalmente ricuperò il proprio mediante le cure dell'esimio patriotta signor Tomaso Luciani, che ebbe la fortuna di rinvenirlo presso un pizzicagnolo di quella città in procinto di esser sfogliato per servire d'involto alla sua merce. Codice prezioso del 1341. che regolava anche Barbana soggetta in quel secolo ad Albona sino al 1536. in cui dopo la sentenza di Trento, passò sotto il dominio di casa Loredan. Alla fine di esso stà registrata la dedica di Barbana alla serenissima repubblica di Venezia (1516.) Ora esiste nel museo Scampicchio in Albona, ed una copia nell'archivio diplomatico di Trieste.

Barbana — ha il proprio, come dissi, presso il signor Alessandro Deletti; copia esiste nell'archivio di Cà Pisani in Venezia. Un **Libro leggi e terminazioni del comun di Barbana**, esiste nell'archivio del commissariato di Dignano.

Buje — perdette il proprio; però copia esiste nell'archivio diplomatico di Trieste, dal benemerito dottor Kandler stampata nell'Istria anno V. pagine 265. 285.

Capodistria — ha il proprio del 1423. conservato nella biblioteca del ginasio.

Cittanova — del 1450. — esiste nella biblioteca Marciana, e copia nell'archivio diplomatico di Trieste.

Dignano — conserva il proprio del 1492. nell'archivio comunale. Uno del 1608. in pergamena esiste nell'archivio diplomatico di Trieste.

Due Castelli — (**Canfanaro**) — aveva uno del secolo XIV. posseduto dal signor Cristoforo Tromba.

Grisgnana — conserva il proprio del 1558. nell'archivio comunale. Un frammento di esso stà nell'archivio diplomatico di Trieste.

Isola — conserva il proprio del 1360. nell'archivio comunale.

Muggia — aveva due statuti, uno del secolo XIII, che conserva nel proprio archivio, e l'altro del secolo XV. esiste presso il dottor Kandler. Nell'archivio diplomatico di Trieste vi esistono altri tre statuti di Muggia del secolo XIV.

Orsera — lo conserva nell'ufficio podestarile. Esso porta l'anno 1609. Una copia tiene il marchese Francesco Polesini.

Parenzo — soffre la conservazione del proprio nell'ufficio di quel commissariato. Esso porta la data del 1363. Una traduzione fatta l'anno 1780., esiste nell'archivio diplomatico di Trieste.

Pinguente — possedeva un statuto del 1437., riformato l'anno 1575., di cui ora s'ignora l'esistenza, però esiste stampato in Venezia nel 1776. in quarto.

c. 167.

Pirano — esiste il suo statuto nell'archivio diplomatico di Trieste. Fù stampato nel 1640.

Pola — lo conserva nell'archivio municipale. Esso è dell'anno 1431.

Portole — l'aveva in pergamena. Ora esiste nell'archivio diplomatico di Trieste.

Rovigno — lo conserva nell'archivio municipale. Esso è dell'anno 1531. Trieste, nell'archivio diplomatico conserva di questo un testo italiano in pergamena.

S. Lorenzo — aveva uno del 1600., che veniva trafugato da un impiegato del demanio. Ore esiste presso il signor Carlo Defranceschi. Copia di esso tiene l'archivio parrocchiale.

Trieste — conserva tutt'i suoi.

Umago — aveva due, uno del 1528., ed uno del 1540. Entrambi posseduti ora dal signor Alvise Defranceschi, che rifiuta farli vedere ai ricercatori. Che stranezza! Buono che tutti e due esistono nell'archivio diplomatico di Trieste in copia.

Valle — lo conserva nell'archivio proprio.

—000—

Darò fine a quest'articolo colla descrizione del nostro statuto acciò possa facilmente distinguerlo quegli che lo avesse a cuore, o l'avesse a rintracciare smarrito.

Esso ha il formato di quasi un ordinario messale, legato in tavole coperte da vacchetta nera fregiata da dorature in gran parte cancellate dal lungo uso, ma in gran disordine, sdruocito. Portava una volta al frontispiccio l'arma Loredana a colori su pergamena simile a quella che adorna la Raspa criminale, colle sei rose nello scudo sottostante a corona da conte sormontata dal corno ducale. Dietro al frontispizio stà l'indice delle materie per alfabetto, tutto staccato, e staccati pure si trovano parecchi fogli nel corpo del volume. Ha in fine diecinove terminazioni originali, dal numero [CIX. al numero CXXIII., e dal numero CXLVIII. al numero CLI. inclusive, sciolte, da me cucite assieme, colle quali ha fine il

libro, che con esse arriva alla pagina 261. e che pare formi il I volume delle terminazioni; codice cartaceo, adoperato qual testo legale in questa cancellaria.

—000—

L'altro codice da me accennato, intitolato: **Libro leggi e terminazioni del comun di Barbana**, io non l'ho veduto, ma dietro li dati avuti deve contenere le terminazioni successive, e quindi cominciare con quella segnata col numero CLII, e formerà il II ed ultimo volume dello statuto di Barbana. Come poi veniva nell'archivio del commissariato di Dignano, e quando, non potei rilevare; ma è probabile che Antonio Micoli, fac totum del feudo e del comun. di Barbana nel periodo del dominio francese. l'avrà colà passato per dicifrare qualche causa e non si avrà poi (c. 168.) in seguito mai preso briga per averlo di ritorno.

—000—

Ricorderò ancora, che nell'anno 1841. il podestà Capponi concedeva al signor Francesco dottor Zecchi, delegato del governo a liquidare i capitali di questa parrocchiale-collegiata, a titolo di prestito, dieciotto, dico numero 18. volumi, del Bollettino delle leggi emanate sotto l'impero Francese, di ragione di questa comunità, che mai li ebbe in restituzione, e forse mai più li avrà, essendo morto il Zecchi, e (ovdje se članak prek'da, te ie ostao nedovršen, a time se dovršava i ovai kodeks).

S U M M A R Y

The book of visitation of the feudal jurisdiction Barban — Rakalj is kept in the State Archives of Rijeka. This original copy is a very reliable authority for the investigation and research work in connection with ethnical and social conditions which prevailed among the inhabitants at that period.

This book had come out as the result of an official visit undertaken by Michelangelo Barbini who, as the deputy-judge (*giudice-delegato*) was delegated by the then ruling feudal lord Giovanni Loredano to superintend this countryside. In carrying out his judicial and administrative functions, this delegate had enacted several ordinances (*Legislative Acts*), twentythree of which were included in this code.

In view of the fact that the exactly those ordinances (under the ordinal numbers CXXIV — CXLVII) which are not embodied in the Statute of Barban are present in this code, the author is of the opinion that this code had been an integral part as well as an addendum of the Statute under review.

Apart from being an important outset for the investigation and study of public and private legal relations of that period, on the other hand this code renders a clear outlook of ethnical structure of these territories and its naming, as well as existing feudal jurisdiction, so that we may easily, and without any doubt conclude, that the inhabitants of these territories, as well as their social ordering were then of a typical Croatian character.

This distinct Croatian characteristic, dominant in these territories, the author draws primarily both from inhabitants' surnames (family names) and denomination of localities in that time. (The evidences which justify these assertions cover almost every page of this code, particularly on the original pages No. 21, 22, 48, 49 — 130 and 156 respectively, where there is a complete detailed list of surnames and names of respective localities). In addition to these evidences there are also to be found the names of some administrative functionaries, i. e. *župan* and *vicežupan* whose functions were closely related to all the existing community, and who, in their authoritative capacity had

a direct ruling over the whole population. These functionaries are also encountered acting over the whole Croatian historical territory, and back from the most ancient times even in the cradle of the Croatian State on the territory stretching between Zadar and Split.

At the end of this book there are supplements written by Giuseppe Battel who held the office of the communal mayor of Barban in the middle of 19th century. In these supplements he brings forward a copy of the ducals by Venetian doges, first one of 1536 in which had set out the foundation of Loredano's family feudal lordship upon this feudal estate. This family had maintained its feudal authority over these territory even in the year 1767., and thereupon those ducals of 1516 which quote privileges and conditions of subjugation of the Venetian domination (rule). In these supplements are thereafter described the circumstances and events under which these statutes had been written, consisting of the book of terms and in addition another code of terms of Barban after the downfall of the Venetian Republic in 1797, extending to the second Austrian rule (about 1861) with a description of inventiveness of statutes of the other Istrian cities and places of that period.